



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 102/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione
e per gestione delle foreste regionali anno 2021 - 2022"

relatore: P. MOLINARO (Deliberazione di Giunta n. 105 del 19/3/2021);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/3/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/3/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 pag. 4

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1304/2013/UE pag. 209

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 pag. 234

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 pag. 333

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE del 11 marzo 2014 pag. 435

che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

Reg. (CE) 17 luglio 2014, n. 808/2014 pag. 453

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 pag. 466

relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COM(2013) 659 final pag. 491

Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 pag. 509

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

DPCM 28 maggio 2015 pag. 534

Legge 21 novembre 2000, n. 353 pag. 558

Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2, comma 240) pag. 574

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 pag. 575

Legge quadro sulle aree protette

Normativa regionale

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 pag. 620

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 pag. 630

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna

Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 pag. 649

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale

Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 pag. 675

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria

Documentazione citata

Delibera CIPE n. 55/2016 pag. 695

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014).

Delibera CIPE n.26/2016 pag. 698

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse

Delibera di Giunta regionale n. 301 del 11.09.2013 pag. 702

Disposizioni in materia di presidi idraulici ed idrogeologici sul territorio.Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 602 del 14 settembre 2010

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE ^{(1) (2) (3) (4)}.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013.

(3) Per la dichiarazione relativa al presente regolamento, vedi la [Dichiarazione 20 dicembre 2013, n. 2013/C375/02](#).

(4) Per le norme di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei, vedi il [Regolamento 7 marzo 2014, n. 215/2014](#); per le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, vedi il [Regolamento 25 febbraio 2014, n. 288/2014](#); per integrazione al presente regolamento, vedi il [Regolamento 3 marzo 2014, n. 480/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, vedi il [Regolamento 28 luglio 2014, n. 821/2014](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari, vedi il [Regolamento 11 settembre 2014, n. 964/2014](#); per le modalità di esecuzione del presente regolamento, vedi il [Regolamento 22 settembre 2014, n. 1011/2014](#); per le modalità di esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici, vedi il [Regolamento 20 gennaio 2015, n. 2015/207](#); per le norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al presente regolamento, vedi il [Regolamento 28 aprile 2015, n. 2015/1076](#); in conformità al presente regolamento, per stabilire un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, vedi il [Regolamento 10 giugno 2015, n.](#)

[2015/1516](#); per integrazione al presente regolamento, con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il [Regolamento 8 luglio 2015, n. 2015/1970](#); e, per integrazione al presente regolamento, riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il [Regolamento 29 gennaio 2016, n. 2016/568](#); per stabilire modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione in conformità al presente regolamento, vedi il [Regolamento 3 luglio 2019, n. 2019/1140/UE](#); per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario, vedi il [Regolamento 28 agosto 2019, n. 2019/1867/UE](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 177](#),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁵⁾,

visti i pareri del Comitato delle regioni ⁽⁶⁾,

visti i pareri della Corte dei conti ⁽⁷⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'[articolo 174](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'[articolo 175](#) TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(2) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

(3) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione nonché riducendo le disparità regionali. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. È pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'[articolo 349](#) TFUE.

(6) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(7) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.

(8) Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.

(9) Il presente regolamento è strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'uniformità di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonché tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi, è importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente

regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.

(10) Ai sensi dell'[articolo 317](#) TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzino i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo Parlamento e del Consiglio ⁽⁸⁾ ("regolamento finanziario"). Dette condizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento pertinente dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di tener conto dell'obiettivo complessivo di ridurre gli oneri amministrativi. ⁽²⁵⁾

(11) Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, nonché, se del caso, le "organizzazioni ombrello" di tali autorità e organismi. L'obiettivo di tale partenariato è garantire il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere istituzioni, organizzazioni e gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o potrebbero essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.

Al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare un atto delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato. Tale atto delegato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe specificare una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

(12) Le attività dei fondi SIE e le operazioni da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale che

attua direttamente o indirettamente il presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.

(13) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'[articolo 10](#) TFUE e dall'[articolo 21](#) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità, nonché dall'[articolo 5](#), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

(14) Gli obiettivi dei fondi SIE dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli [articoli 11 e 191](#), paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente al proposito di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tali obiettivi, usando una metodologia basata sulle categorie di intervento, i settori prioritari o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che rifletta il principio di proporzionalità.

(15) Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, i fondi SIE dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi SIE sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(16) Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune (il "QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali di diversi tipi di territori.

(17) Il QSC dovrebbe definire le modalità con cui i fondi SIE devono contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.

(18) Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e innovazione e alla disuguaglianza sociale. In

ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisetoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.

(19) La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione si attende che continuino a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.

(20) In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato anche in assenza di determinati elementi relativi al fondo SIE o ai fondi SIE interessati dal posticipo, nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del regolamento o dei regolamenti specifici relativi a singoli Fondi oggetto di posticipo. Poiché in simili casi i

programmi cofinanziati dal fondo SIE interessato dal posticipo dovrebbero essere presentati e adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento specifico relativo al Fondo stesso, è altresì opportuno stabilire appositi termini per la presentazione dei programmi coinvolti.

(21) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex ante, nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione. A tal fine, una condizionalità ex ante dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una

condizionalità ex ante prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità ex ante dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità ex ante applicabili dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. La Commissione dovrebbe valutare la consistenza e l'adequatezza delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nei casi in cui una condizionalità ex ante applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma, a precise condizioni prestabilite.

(22) Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere definito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 (il "periodo di programmazione"). Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non efficiente, qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori finanziari, agli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, a causa di debolezza nella attuazione chiaramente identificate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i pagamenti al programma oppure di applicare rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione. In sede di applicazione di rettifiche finanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni finanziarie non dovrebbero essere applicate nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o ambientali, di significativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini dell'applicazione di sospensioni o rettifiche finanziarie.

(23) Al fine di agevolare l'orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è opportuno costituire per ciascuno Stato membro una riserva di efficacia dell'attuazione del 6% per cento degli stanziamenti totali destinati all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente in conformità di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2010 (il "regolamento FEAMP"). In considerazione dell'eterogeneità e del carattere che interessa una pluralità di paesi dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per questi ultimi non dovrebbe sussistere alcuna riserva di efficacia dell'attuazione. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), quali definite nel programma operativo conformemente al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ (regolamento FSE), nonché all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, i trasferimenti dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, i trasferimenti al FEASR in applicazione delle disposizioni in materia di regolazione volontaria dei pagamenti diretti nel 2013 e sui trasferimenti al FEASR di cui

al [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio ⁽¹¹⁾ relativi agli anni civili 2013 e 2014, i trasferimenti al meccanismo per collegare l'Europa dal Fondo di coesione, i trasferimenti al Fondo di aiuti europei alle persone indigenti, quale definito in un futuro atto giuridico dell'Unione, e le azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione.

(24) Occorre stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione onde garantire che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno Stato membro si trova ad affrontare. Nel contesto della prima parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, se uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio intesa a sospendere, in parte o in tutto, gli impegni o i pagamenti destinati ai programmi in detto Stato membro. Occorre definire procedure diverse per la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la Commissione dovrebbe tenere in conto ogni informazione pertinente e riservare debita considerazione a ogni elemento emerso o ai pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

L'ambito e il livello di una sospensione dovrebbero essere proporzionati ed efficaci e rispettare la parità di trattamento fra gli Stati membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato nonché il possibile impatto economico generale su uno Stato membro risultante dalle diverse fasi di una procedura di disavanzo eccessivo e di una procedura per squilibri eccessivi.

(25) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord allegato al TUE e al TFUE, alcune disposizioni sul disavanzo pubblico eccessivo e sulle procedure relative non si applicano al Regno Unito. Le disposizioni sulla sospensione di tutti o parte dei pagamenti e degli impegni non dovrebbero pertanto applicarsi al Regno Unito.

(26) Data l'estrema rilevanza del principio del cofinanziamento per l'attuazione dei fondi SIE, al fine di assicurare la responsabilità nell'attuazione delle politiche, e in linea con l'applicazione proporzionata delle sospensioni, ogni decisione o sospensione nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica dovrebbe tenere in conto i requisiti specifici applicabili allo Stato membro interessato per assicurare il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(27) I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti di finanziamento esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.

(28) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.

(29) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione che approva l'accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato. La mobilitazione immediata delle risorse destinate all'IOG dovrebbe inoltre essere assicurata istituendo norme speciali per la procedura di presentazione e di approvazione dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui al regolamento FSE.

(30) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, sarebbe opportuno ricercare sinergie in particolare tra l'operazione dei fondi SIE e Orizzonte 2020, stabilito nel [regolamento \(UE\) n. 1291/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per un'operazione e un beneficiario simili e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri e nelle regioni a bassa efficacia di attuazione in ricerca, sviluppo e innovazione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.

(31) Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

(32) Per facilitare un approccio agevole alla sua integrazione nel processo di programmazione, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbero contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.

(33) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo o di programmi operativi.

(34) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine.

(35) Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di ridurre i finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire la valutazione dell'attuazione ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.

(36) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma

interessato, ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta remunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.

(37) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai destinatari finali sotto forma di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, dovrebbe poter riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai destinatari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.

(38) Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.

(39) Al fine di garantire che le risorse assegnate agli strumenti finanziari in favore delle PMI raggiungano un reale massa critica efficace ed efficiente di nuovi finanziamenti del debito a favore delle PMI, dovrebbe essere possibile utilizzare tali risorse nell'intero territorio dello Stato membro interessato a prescindere dalle categorie cui appartengono le relative regioni. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione dell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la BEI dovrebbe altresì essere possibile un guadagno proporzionale a una regione o a un gruppo di regioni dello stesso Stato membro nel quadro di un unico programma nazionale dedicato mediante il contributo finanziario del FESR e del FEASR.

(40) I contributi degli Stati membri dovrebbero essere distribuiti progressivamente nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'ammontare dei versamenti dovuti dagli Stati membri alla BEI dovrebbe essere stabilito di conseguenza nell'accordo di finanziamento, in linea con le prassi bancarie standard e in un'ottica di ripartizione degli effetti agli stanziamenti di pagamento dei singoli anni.

(41) In presenza di operazioni di cartolarizzazione è opportuno garantire, al momento della chiusura del programma, che sia stata utilizzata per l'obiettivo riguardante il sostegno alle PMI almeno la somma corrispondente al contributo dell'Unione, in linea con i principi applicabili agli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario.

(42) Le autorità di gestione dovrebbero avere la flessibilità per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, o agli strumenti istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare

direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi esistenti o creati ex novo o fondi di fondi.

(43) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici è necessario stabilire talune disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.

(44) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi SIE agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25% dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.

(45) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio. Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.

(46) È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti il reimpiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità. ⁽²⁴⁾

(47) Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno potrebbe risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali di un nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20% dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.

(48) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari, dovrebbero istituire comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, un comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare osservazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.

(49) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza in materia di relazioni dei fondi SIE è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi relativi alla predisposizione delle relazioni proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi sulle relazioni riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

(50) Ai fini della sorveglianza dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, salvo nel 2017 e 2019.

(51) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio. Sulla base di tale discussione, il Consiglio dovrebbe poter fornire un contributo alla valutazione effettuata nelle riunioni di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nel conseguimento di una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione.

(52) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi SIE al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione della zona oggetto del programma, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

(53) Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.

(54) L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

(55) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

(56) È opportuno precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.

(57) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.

(58) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.

(59) I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno delle operazioni strutturate come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.

(60) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi SIE in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Tenendo conto l'urgente necessità di mobilitare le risorse destinate all'IOG per sostenere la sua immediata attuazione, la data di inizio dell'ammissibilità della spesa dovrebbe essere eccezionalmente il 1° settembre 2013. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a operazioni concluse.

(61) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal [regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, dal regolamento FSE, dal [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, dal [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, dal [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ e nel regolamento FEAMP, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

(62) Per semplificare l'impiego dei fondi SIE e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate per il rimborso delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile nonché le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione.

(63) I fondi SIE dovrebbero poter offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o anche in combinazione tra loro, in modo da permettere agli organismi responsabili di scegliere la forma di sostegno più adatta per far fronte alle esigenze individuate.

(64) Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, è possibile che un periodo più limitato, pari a tre anni, sia giustificato qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il beneficiario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.

(65) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi SIE. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli

Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione delle operazioni e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

(67) È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.

(68) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di poter trarre conclusioni sull'efficacia dell'attuazione dei fondi SIE.

(69) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle domande di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo. ⁽²⁴⁾

(70) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno fin dall'inizio dell'attuazione del programma, cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. Il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere liquidato integralmente al momento della chiusura del programma.

(71) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.

(72) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che sia necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

(73) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una domanda di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso. ⁽²⁴⁾

(74) La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari, occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni aggiuntive intese a consentire detta ricostituzione degli stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica corrispondente del regolamento finanziario.

(75) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche per ciascun fondo a norma dei relativi obiettivi basati sul trattato, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(76) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(77) Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti del FESR e del FSE, consolidare lo sviluppo conseguito e stimolare la

crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno il 60% della loro assegnazione media annuale indicativa 2007-2013. L'assegnazione totale dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione per uno Stato membro dovrebbe essere pari ad almeno il 55% della sua assegnazione specifica totale 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(78) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, quale modificato dal [regolamento \(CE\) n. 105/2007](#) della Commissione ⁽¹⁸⁾.

(79) Per definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio. Al fine di tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, anche nel rispetto del [regolamento \(UE, Euratom\) n. 1311/2013](#) del Consiglio ⁽¹⁹⁾, nel 2016 la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento procedendo, se vi è una divergenza complessiva superiore a / - il 5%, ad adeguamenti delle dotazioni stesse. L'adeguamento necessario dovrebbe essere suddiviso in parti uguali per ciascun anno nell'arco del periodo 2017-2020.

(80) Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia nonché delle TIC in tutta l'Unione, è istituito un meccanismo per collegare l'Europa (CEF), conformemente al [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾. È opportuno fornire sostegno a titolo del Fondo di coesione ai progetti di realizzazione delle reti principali oppure ai progetti e alle attività orizzontali di cui alla parte I dell'allegato di tale regolamento.

(81) L'assegnazione a uno Stato membro degli stanziamenti annuali a titolo dei Fondi dovrebbe essere limitata a un massimale stabilito tenendo conto del PIL da parte dello Stato membro in questione.

(82) È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di provvedere a che un investimento adeguato sia destinato all'occupazione giovanile, alla mobilità del lavoro, alla conoscenza, all'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, assicurando che non sia inferiore al 23,1% la quota del FSE in termini di percentuale delle risorse totali combinate dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione a livello dell'Unione, con esclusione del sostegno dal Fondo di coesione per infrastrutture di trasporto a titolo del CEF e il sostegno dai Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti.

(83) Data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita

un'I OG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'I OG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. È opportuno che l'I OG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

(84) Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti al fine di promuovere l'inclusione sociale. È opportuno prevedere un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.

(85) Tenuto conto delle attuali circostanze economiche, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro non dovrebbe risultare in assegnazioni per Stato membro superiori al 110% del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

(86) Al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse dei fondi non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

(87) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio ⁽²¹⁾. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnata.

(88) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.

(89) Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

(90) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi sintetici che definiscano chiaramente gli impegni dello Stato membro con quella di lasciare un margine di flessibilità che consenta di adeguarsi a circostanze in continua evoluzione, occorre distinguere tra gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che consentano di modificare detti elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale, senza decisioni da parte della Commissione.

(91) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(92) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.

(93) Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana e per incoraggiare l'uso della consulenza di esperti allo stadio iniziale, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di un grande progetto, la procedura di approvazione della Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.

(94) Se un'analisi qualitativa indipendente di un grande progetto non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il grande progetto onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.

(95) Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e per allineare alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati a norma del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio ⁽²²⁾ il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che

concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del pertinente periodo di programmazione.

(96) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sui target intermedi, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali target intermedi, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

(97) È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(98) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(99) Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.

(100) Ai sensi dell'[articolo 175](#) TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.

(101) È importante informare il pubblico in merito ai risultati raggiunti dai Fondi sensibilizzando altresì in merito agli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione che ai beneficiari come pure alle istituzioni dell'Unione e agli organismi consultivi. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento dovrebbero altresì concorrere a finanziare la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui quest'ultime siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(102) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.

(103) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità, in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

(104) Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e dovrebbe essere possibile che tale quadro comprenda diverse categorie di regioni.

(105) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi agli assi prioritari, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata.

(106) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisare le rispettive responsabilità e funzioni.

(107) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i Fondi e il FEAMP nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, senza che siano necessarie attività di audit aggiuntive laddove il sistema sia essenzialmente lo stesso del periodo di programmazione 2007-2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. Tuttavia, ai fini di una maggiore certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere alla Commissione, ove sussistano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, i documenti relativi alla designazione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.

(108) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla

scelta dei progetti. Di conseguenza, le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione dovrebbero essere definite.

(109) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione dovrebbero essere definite.

(110) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. Le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit dovrebbero essere definite. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di delle operazioni al fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(111) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(112) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria per i fondi SIE, dovrebbero essere stabilite disposizioni supplementari per i fondi e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.

(113) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento iniziale e annuale per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per attuare i programmi secondo dette modalità. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.

(114) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.

(115) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi e il FEAMP dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno.

(116) Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.

(117) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.

(118) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.

(119) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programmi operativi.

(120) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi e il FEAMP conformemente al principio di proporzionalità.

(121) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(122) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e il FEAMP. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 200.000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, i 150.000 EUR per l'FSE e i 100.000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere

introdotte norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.

(123) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290](#) TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito, l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sottosettori nei settori delle TIC, ricerca,

sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(124) Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe esser delegato alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli elementi degli accordi di partenariato e le loro modifiche, le decisioni di approvazione degli elementi dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sui programmi e sulle priorità che hanno raggiunto i loro target intermedi e possono beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, decisioni relative alla modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive relative al trasferimento delle assegnazioni finanziarie ad altri programmi, decisioni sui piani annuali delle azioni da

finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e, nel caso di disimpegno, le decisioni di modifica delle decisioni che adottano programmi, e per quanto riguarda il FESR, il FSE e il Fondo di coesione,

le decisioni che individuando le regioni e gli Stati membri che rispettano i criteri relativi all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni che definiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro allo SCE, le decisioni che fissano l'importo da trasferire dalla dotazione dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro all'aiuto agli indigenti, le decisioni che accettano trasferimenti di parti di stanziamenti

per l'obiettivo cooperazione territoriale europea all'obiettivo, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni se effettuare o meno una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto dell'addizionalità, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni che rifiutano il contributo finanziario per un grande progetto, le decisioni relative alla approvazione di un contributo finanziario a un grande progetto selezionato e la proroga del termine per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei grandi progetti e le decisioni sui piani d'azione congiunti; e per quanto riguarda il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, le decisioni relative alla non accettazione dei conti e l'importo esigibile se i conti non sono stati accettati, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(125) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei grandi progetti, al formato delle informazioni sui grandi progetti, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato di relazione da utilizzare, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾.

(126) Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, le modalità volte a garantire un approccio coerente per determinare, nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i target intermedi e finali per ogni priorità e per valutare il raggiungimento dei target intermedi e dei target finali, termini e condizioni standard per la sorveglianza degli strumenti finanziari, le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi gestiti dagli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, un modello del contratto di finanziamento relativo alla garanzia illimitata congiunta e la cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, i modelli da utilizzare al momento di presentare ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione e nel fare relazioni

su strumenti finanziari alla Commissione, i termini e le condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati per la gestione e il controllo, la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; il formato della notifica del grande progetto selezionato, le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza, le modalità di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione, le specifiche tecniche del sistema di gestione e di controllo, i modelli per le domande di pagamento e per la contabilità, dovrebbero essere adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(127) Per l'adozione di taluni atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#), l'impatto e le implicazioni potenziali sono talmente rilevanti per gli Stati membri da giustificare una deroga alla regola generale. Di conseguenza, in assenza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la definizione della metodologia per fornire informazioni sul sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamento climatico; la determinazione della metodologia per i target intermedi e i target finali in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; la fissazione dei termini e delle condizioni standard applicabili agli strumenti finanziari; la fissazione delle modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi del programma con riguardo a taluni strumenti finanziari; l'adozione del modello di accordo di finanziamento relativo agli strumenti finanziari di garanzia illimitata in solido e di cartolarizzazione a favore delle PMI; l'individuazione del modello da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari da presentare alla Commissione; la determinazione della nomenclatura in base alla quale possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; la specificazione delle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e definire i colori standard; la precisazione delle specifiche tecniche della registrazione e dell'archiviazione dei dati relativi al sistema di gestione e controllo. Agli atti di esecuzione in oggetto dovrebbe quindi applicarsi l'[articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(128) Poiché il presente regolamento sostituisce il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), è opportuno abrogare detto regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Le domande presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Norme transitorie speciali dovrebbero essere anche stabilite in deroga all'[articolo 59, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) in merito a quando un'autorità di gestione può svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per programmi operativi, attuati nell'ambito del quadro normativo precedente, ai fini della valutazione della Commissione ai sensi dell'[articolo 73, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) in applicazione dell'articolo 123, paragrafo 5, del presente regolamento e relativamente alla procedura di approvazione dei grandi progetti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(129) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(130) Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(5) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

(6) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.

(7) GU C 47 del 17.2.2012, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.

(Nota così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L).

(8) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la [decisione n. 541/2014/UE](#) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).

(9) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(10) [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nel quadro della politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008](#) e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)) [Regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 1290/2005](#), [\(CE\) n. 247/2006](#), [\(CE\) n. 378/2007](#) e abroga il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(12) [Regolamento \(UE\) n. 1291/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la [decisione n. 1982/2006/CE](#) (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(13) [Regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il [regolamento \(CE\) 1080/2006](#) (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

(14) [Regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul fondo di coesione e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1084/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(15) [Regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

(16) [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il [regolamento \(CE\) 1698/2005](#) (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(17) [Regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(18) Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2007, che modifica gli allegati del [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, p. 1).

(19) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(20) [Regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il [regolamento \(UE\) n. 913/2010](#) e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(21) [Regolamento \(CE\) n. 1466/97](#) del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(22) [Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(23) [Regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(25) Considerando così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 1, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾20(1) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

- 1) [regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) (il "regolamento FESR");
- 2) [regolamento \(UE\) n. 1304/2013](#) (il "regolamento FSE");
- 3) [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) (il "regolamento Fondo di coesione");
- 4) [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) (il "regolamento CTE");
- 5) [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) (il "regolamento FEASR"); e

6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

(7) [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i [regolamenti \(CEE\) n. 352/78](#), [\(CE\) n. 165/94](#), [\(CE\) n. 2799/98](#), [\(CE\) n. 814/2000](#), [\(CE\) n. 1290/2005](#) e [\(CE\) n. 485/2008](#) (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ⁽⁷⁾ e nella [decisione 2010/707/UE](#) del Consiglio ⁽⁸⁾, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;

2) "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;

3) "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;

4) "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'[articolo 1](#), quarto comma;

5) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

6) "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;

7) "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;

8) "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;

9) "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

10) "beneficiario": significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi l'avvio e l'attuazione, delle operazioni:

a) nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 ⁽¹⁵⁾, (UE) n. 1408/2013 ⁽¹⁶⁾ e (UE) n. 717/2014 ⁽¹⁷⁾ e

b) nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi; ⁽¹⁹⁾

11) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

12) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;

13) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 107](#), paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ⁽⁹⁾, del [regolamento \(CE\) n. 1535/2007](#) della Commissione ⁽¹⁰⁾ e del [regolamento \(CE\) n. 875/2007](#) della Commissione ⁽¹¹⁾;

14) "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

15) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

16) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del [regolamento \(CE\) n. 1082/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;

17) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;

18) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione lnei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

19) "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;

20) "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;

21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'[articolo 90](#), paragrafo 2;

22) "domanda di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro; ⁽¹⁸⁾

23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

24) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;

25) "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;

26) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente per gli scopi di cui all'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettera c), all'[articolo 42](#), paragrafi 2 e 3, e dall'[articolo 64](#), oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi; ⁽¹⁸⁾

27) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;

28) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione ⁽¹⁴⁾;

29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;

30) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;

31) "strategia macroregionale": un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale; ⁽¹⁹⁾

32) "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

33) "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre- requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;

34) "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;

35) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;

36) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

37) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

38) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

39) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

- (7) Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).
- (8) Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).
- (9) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
- (10) [Regolamento \(CE\) n. 1535/2007](#) della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).
- (11) [Regolamento \(CE\) n. 875/2007](#) della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).
- (12) [Direttiva 2004/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
- (13) [Regolamento \(CE\) n. 1082/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
- (14) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
- (15) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
- (16) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
- (17) [Regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
- (18) Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.
- (19) Punto così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 2, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto

dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 3 *Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione* ⁽¹²⁾

Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'[articolo 29](#), paragrafo 3, all'[articolo 30](#), paragrafi 2 e 3, all'[articolo 102](#), paragrafo 2, all'[articolo 107](#), paragrafo 2, e all'[articolo 108](#), paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

(12) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

PARTE II**DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE****TITOLO I****PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE****Articolo 4** *Principi generali*

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#) e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.
4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.
6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.
7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'[articolo 92](#), paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'[articolo 8](#) del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP. ⁽¹³⁾
8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria in conformità dell'articolo 33, dell'articolo 36, paragrafo 1, e dell'articolo 61 del regolamento finanziario. ⁽¹⁴⁾
9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.
10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

(13) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 3, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(14) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 3, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 5 *Partenariato e governance a più livelli*

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

- a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali; e
- c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'[articolo 48](#).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;

b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;

c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle

pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;

g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro il 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 6 *Conformità al diritto dell'Unione e nazionale*

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Articolo 7 *Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione*

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 8 *Sviluppo sostenibile*

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'[articolo 11](#) e all'[articolo 191](#), paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Articolo 9 *Obiettivi tematici*

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell'asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal [regolamento \(UE\) n. 516/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾. ⁽¹⁶⁾

(15) [Regolamento \(UE\) n. 516/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la [decisione 2008/381/CE](#) del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la [decisione 2007/435/CE](#) del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(16) Comma aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 4, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto

dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 10 *Quadro strategico comune*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'[allegato I](#). Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

Articolo 11 *Contenuto*

Il QSC stabilisce:

a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;

b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;

c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

d) i principi orizzontali di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#) e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;

e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici

di cui all'[articolo 174](#) TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'[articolo 349](#) TFUE;

f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Articolo 12 *Revisione*

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'[articolo 225](#) o dell'[articolo 241](#) TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'[allegato I](#), ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Articolo 13 *Orientamenti per i beneficiari*

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarità con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.

2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.

3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

CAPO II

Accordo di partenariato

Articolo 14 *Preparazione dell'accordo di partenariato*

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
 2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'[articolo 5](#). L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
 3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
 4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
 5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'[articolo 15](#), paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.
-

Articolo 15 *Contenuto dell'accordo di partenariato*

1. L'accordo di partenariato stabilisce:
 - a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:
 - i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE;

ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;

iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli [articolo 5](#), [7](#) e [8](#) e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;

vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;

vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'[articolo 20](#);

b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:

i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;

iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'[articolo 19](#) e dell'[allegato XI](#) a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;

iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'[articolo 21](#);

v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;

vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'[articolo 5](#);

d) un elenco indicativo dei partner di cui all'[articolo 5](#) e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'[articolo 5](#) e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'[articolo 52](#).

2. L'accordo di partenariato indica altresì:

a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli [articoli 32](#), [33](#) e [36](#), corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;

iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;

iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'[articolo 174](#) TFUE;

b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 16 *Adozione e modifica dell'accordo di partenariato*

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'[articolo 15](#), paragrafo 1, e quelli contemplati dall'[articolo 15](#), paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'[articolo 96](#), paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'[articolo 96](#), paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la

Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell'anno civile precedente.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell'accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell'anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell'accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente. ⁽¹⁷⁾

5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

(17) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 5 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 17 *Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo*

1. Ove si applichi l'[articolo 14](#), paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'[articolo 16](#), paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'[articolo 16](#), paragrafo 2.

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 18 *Concentrazione tematica*

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 19 *Condizionalità ex ante*

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte. Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'[articolo 2](#), punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'[articolo 2](#), punto 33), e conformemente all'[articolo 4](#), paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'[allegato XI](#).

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'[allegato XI](#) sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'[articolo 50](#), paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'[articolo 52](#), paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'[articolo 4](#), paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'[allegato XI](#) e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.
4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.
5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.
6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.
7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.
8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
-

Articolo 20 *Riserva di efficacia dell'attuazione*

Il 6% delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'[articolo 89](#), paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'[articolo 22](#) del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

- a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
- b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
- c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'[articolo 7](#), paragrafo 2, e dell'[articolo 14, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli [articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
- e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'[articolo 92](#), paragrafo 6, del presente regolamento;
- f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'[articolo 92](#), paragrafo 7, del presente regolamento;
- g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'[articolo 92](#), paragrafo 8, del presente regolamento.

Articolo 21 *Verifica di efficacia dell'attuazione*

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2. La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Articolo 22 *Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione*

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5% e il 7% della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'[articolo 39](#). L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6%. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'[articolo 30](#), paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'[articolo 50](#), paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell'efficacia dell'attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'[articolo 50](#), paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle

norme specifiche di ciascun Fondo. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'[articolo 30](#), paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'[articolo 85](#), applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza. Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'[articolo 149](#) per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

CAPO IV

Misure collegate a una sana governance economica

Articolo 23 *Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica*

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo accordo di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare

l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria. ⁽²⁵⁾

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'[articolo 8, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o

c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) del Consiglio ⁽¹⁹⁾;

ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) del Consiglio ⁽²⁰⁾;

iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del [regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'[articolo 136](#), paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione. ⁽²³⁾

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4. ⁽²⁴⁾

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15. Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione. ⁽²⁴⁾

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2. La sospensione dei pagamenti non supera il 50% dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100% dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a) se il Consiglio decide a norma dell'[articolo 126](#), paragrafo 8, o dell'[articolo 126](#), paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'[articolo 8, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#), motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'[articolo 10, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;

d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) o al [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) o alle misure richieste nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'[articolo 126](#), paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione. ⁽²⁴⁾

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione. Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare. Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni. La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

a) un massimale del 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

b) un massimale dello 0,5% del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25% del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

- un massimale dell'1% del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e

- un massimale dello 0,5% del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;

c) un massimale del 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per il fondi SIE o un massimale dello 0,5% del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli [articoli da 86 a 88](#), la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'[articolo 9 del regolamento \(CE\) n. 1467/97](#) del Consiglio ⁽²²⁾ o il Consiglio ha deciso, a norma dell'[articolo 126](#), paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'[articolo 8, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'[articolo 11](#) di detto regolamento;

c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'[articolo 136](#), paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'[articolo 8 del regolamento del Consiglio \(UE, Euratom\) n. 1311/2013](#).

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'[articolo 225](#) o [241](#) TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

(18) [Regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) [Regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(19) [Regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) del Consiglio, dell' 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(20) [Regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(21) [Regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(22) [Regolamento \(CE\) n. 1467/97](#) del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(23) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(24) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(25) Comma così sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. 163, Serie L.

Articolo 24 *Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio* ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#);

b) se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c) se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al [regolamento \(UE\) n. 472/2013](#).

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine. Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

a) alla spesa pubblica; o

b) all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.

(21) Articolo corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(22) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, Regolamento 23 novembre 2016, n. 2016/2135](#), a decorrere dal 14 dicembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2016/2135](#).

Articolo 25 *Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri* ⁽²⁴⁾

1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾, una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate

allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera I), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta. ⁽²⁵⁾

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione. ⁽²⁶⁾
Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'[articolo 24](#), paragrafo 1, il 1° gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

4. Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'[articolo 38 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). ⁽²⁷⁾

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Rubrica così sostituita dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera a\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

⁽²⁵⁾ Paragrafo inizialmente corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera b\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

⁽²⁶⁾ Comma così sostituito dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera c\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

⁽²⁷⁾ Paragrafo aggiunto dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera d\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

CAPO V**Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19 ⁽²⁸⁾**

Articolo 25 bis *Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19 ⁽³⁰⁾*

1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

2. In risposta all'epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

3. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia di COVID-19.

4. Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti

in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.

5. In deroga all'articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.

6. In deroga all'articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.

7. L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l'epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.

9. In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.

10. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.

11. Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n.

1305/2013e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12. Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾. La condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

(28) Il presente Capo V, comprendente l'art. 25 bis, è stato aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 1 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE](#), a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/558/UE](#).

(29) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la [decisione n. 541/2014/UE](#) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(30) Articolo aggiunto, unitamente al Capo V, dall' [art. 2, par. 1, punto 1 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE](#), a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/558/UE](#).

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi SIE

Articolo 26 *Preparazione dei programmi*

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. ⁽³¹⁾

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'[articolo 5](#). Gli Stati membri elaborano i programmi

sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredati della valutazione ex ante di cui all'[articolo 55](#).

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'[articolo 17](#), paragrafo 1.

6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

(31) Per la proroga dei termini di cui al presente paragrafo, vedi il [Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 27 *Contenuto dei programmi*

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze

dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#).

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 28 *Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.*

1. In deroga all'[articolo 27](#), i programmi specifici di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

- a) gli elementi di cui all'[articolo 27](#), paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'[articolo 5](#);
- b) un'identificazione degli organismi di cui agli [articoli 125, 126 e 127](#) del presente regolamento e all'[articolo 65](#), paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
- c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'[articolo 19](#) e dell'[allegato XI](#), una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni

per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'[articolo 55](#), la valutazione ex ante di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'[articolo 59](#), paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'[articolo 8](#), paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Articolo 29 *Procedura di adozione dei programmi*

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'[articolo 18](#), secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato. In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi

operativi dedicati per l'IOG di cui all'[articolo 18](#), secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 30 *Modifica dei programmi*

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#) nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 bis. ⁽³²⁾

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. ⁽³³⁾

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute. ⁽³⁴⁾

(32) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 6, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(33) Paragrafo così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 6, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(34) Paragrafo aggiunto dall' *art. 2, par. 1, punto 1), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE*, a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE*.

Articolo 31 *Partecipazione della BEI*

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.
 2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.
 3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.
 4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.
-

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32 *Sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".
2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
 - a) concentrato su territori subregionali specifici;
 - b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
 - c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
 - d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.
4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda il sostegno di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. ⁽³⁵⁾
5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

(35) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 7 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 33 *Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. ⁽³⁶⁾

(36) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 34 *Gruppi di azione locale*

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti; ⁽³⁷⁾

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta; ⁽³⁷⁾

c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; ⁽³⁷⁾

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti; ⁽³⁷⁾

e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽³⁸⁾

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'[articolo 35](#), paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

(37) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 8, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(38) Comma aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 8, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 35 *Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'[articolo 34](#), paragrafo 3, lettera g);

e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

CAPO III

Sviluppo territoriale

Articolo 36 *Investimenti territoriali integrati*

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'[articolo 12](#), paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI"). Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽³⁹⁾

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

(39) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 9 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 37 *Strumenti finanziari*

1. I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;

b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell'economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente; ⁽⁴¹⁾

d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;

e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;

g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 del presente articolo può tener conto delle valutazioni ex ante di cui all'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), e secondo comma del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma

a	uno	strumento	finanziario. ⁽⁴²⁾

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento. La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica. ⁽⁴⁴⁾

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20% dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità dei fondi SIE o di un altro programma o da un altro strumento finanziato sostenuto dal bilancio dell'Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal [regolamento \(UE\) 2015/1017](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁰⁾, a seconda del caso, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso sono mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza. ⁽⁴³⁾

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'[articolo 69](#), paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

(40) [Regolamento \(UE\) 2015/1017](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

(41) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 10, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(42) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 10, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(43) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 10, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(44) Comma aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 2\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 38 *Attuazione degli strumenti finanziari*

1. In applicazione dell'[articolo 37](#), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;
- c) gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del FEIS conformemente all'articolo 39 bis. ⁽⁴⁷⁾

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi. I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni. Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
- b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'[articolo 37](#) e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

b) affidare compiti di esecuzione, tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

i) alla BEI;

ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;

- operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

- svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

- operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

- garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

- sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile; ⁽⁴⁸⁾

c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, ⁽⁴⁸⁾

d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 10). ⁽⁴⁹⁾

Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario. ⁽⁵⁰⁾ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'[articolo 37](#). La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la

responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi. ⁽⁴⁵⁾

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituzione. Nel caso di un capitale separato, è operata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituzione. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità. ⁽⁵¹⁾

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti: ⁽⁴⁶⁾

a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza. ⁽⁵²⁾

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'[articolo 37](#), paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo e all'articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3. ⁽⁵³⁾

⁽⁴⁵⁾ Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

⁽⁴⁶⁾ Parte introduttiva dapprima corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 11,](#)

lett. d) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(47) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(48) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. b), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(49) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. b), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(50) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. b), ii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(51) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(52) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. e) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(53) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. f) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 39 *Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI*

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1,

lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività: ⁽⁵⁸⁾

a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'[articolo 37](#), paragrafo 4, del presente regolamento;

b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁴⁾, di uno dei seguenti elementi:

i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;

ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella [direttiva 2013/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁵⁾ e nel [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#), onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'[articolo 37](#), paragrafo 4, del presente regolamento. Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7% della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8.500.000.000 EUR (a prezzi del 2011). Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri. Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica. Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica. Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, nazionale o regionale.

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto; ⁽⁵⁹⁾

b) è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell'ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3); ⁽⁵⁹⁾

c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

- i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
- ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'[articolo 65](#), paragrafo 2;
- iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;
- iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;
- v) il calendario dei pagamenti;
- vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;
- vii) la selezione degli intermediari finanziari;
- viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;
- ix) la visibilità;
- x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli

Stati membri partecipanti.
Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento. Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'[articolo 38](#), paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono formulate sulla base del 100 % degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento sono basate sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell'ambito di accordi di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni. ⁽⁵⁶⁾

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente: ⁽⁵⁷⁾

a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli [articoli 44 e 45](#), le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'[articolo 46](#), paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;

b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'[articolo 37](#), paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'[articolo 93](#), paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'[articolo 70](#) non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

(54) [Regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(55) [Direttiva 2013/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la [direttiva 2002/87/CE](#) e abroga le [direttive 2006/48/CE](#) e [2006/49/CE](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(56) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(57) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(58) Frase introduttiva così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(59) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 39 bis *Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici* ⁽⁵⁸⁾

1. Al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato, le autorità di gestione possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché ciò contribuisca, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 40 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti, nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

3. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa un'analisi approfondita (due diligence), eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell'ambito del FEIS.

4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 del presente regolamento sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'[articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento \(UE\) 2015/1017](#), integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.

5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di gestione può:

a) investire nel capitale di un'entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;

b) affidare compiti di esecuzione conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).

L'organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell'ambito dell'istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d'investimento ai sensi dell'articolo 2, punto 4),

del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#), purché la piattaforma d'investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6. Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

7. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

8. Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

9. Quando, ai fini dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati dai fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

10. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 9 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell'accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase del presente paragrafo corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.

11. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi;

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

12. Per i contributi a norma del paragrafo 1 del presente articolo a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita

la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

13. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#).

14. Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

15. In deroga all'articolo 70 e all'articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell'intero territorio dello Stato membro, a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento.

16. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

(58) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 13 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 40 *Gestione e controllo degli strumenti finanziari*

1. Le autorità designate conformemente all'articolo 124 del presente regolamento e all'articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all'[articolo 59, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.

La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto

riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2. ⁽⁵⁹⁾

2. Fatti salvi l'articolo 127 del presente regolamento e l'*articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013*, gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati. ⁽⁵⁹⁾

2 bis. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del 2 agosto 2018, si applicano le norme di cui al presente articolo applicabili al momento della firma dell'accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. ⁽⁶⁰⁾

3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;

b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 149, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi. ⁽⁶¹⁾

5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai

destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

5 bis. In deroga all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all'*articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013*, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell'*articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013* a seguito di un'irregolarità isolata può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;

b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell'organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica. ⁽⁶²⁾

(59) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 14, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(60) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 14, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(61) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 14, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(62) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 14, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 41 *Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari* ⁽⁶³⁾

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2 ("periodo di ammissibilità") conformemente alle seguenti condizioni: ⁽⁶⁵⁾

a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#);

b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25% dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'[articolo 38](#), paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;

c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:

i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d);

ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d);

d) ogni domanda di pagamento intermedio, riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d). ⁽⁶⁴⁾

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'[articolo 42](#).

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b). ⁽⁶⁶⁾

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#), riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la

presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(63) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(64) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(65) Frase introduttiva così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 15, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(66) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 15, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 42 *Spesa ammissibile alla chiusura*

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'[articolo 37](#), paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;

b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;

c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;

d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di

capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato una spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'adempimento di tutte le condizioni in appresso. ⁽⁷⁰⁾

I fondi versati nel conto di garanzia:

a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;

b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;

c) non superano il 20% della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'[articolo 45](#).

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera l'ammontare: ⁽⁶⁷⁾

a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 e ⁽⁶⁸⁾

b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo

concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance. ⁽⁷⁰⁾
I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili. I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento. ⁽⁶⁹⁾

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

⁽⁶⁷⁾ Parte introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁶⁸⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁶⁹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁷⁰⁾ Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 16 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 43 *Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari*

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti

nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità. ⁽⁷¹⁾

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

⁽⁷¹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 43 bis *Trattamento differenziato degli investitori* ⁽⁷²⁾

1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati da tali investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#). Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di mobilitare finanziamenti pubblici.

2. Le valutazioni di cui agli articoli 37, paragrafo 2, e 39 bis, paragrafo 3, comprendono, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato.

3. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato o la BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#). L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

4. Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato fa salve le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

⁽⁷²⁾ Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 17 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 44 *Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità*

1. Fatto salvo l'articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

a) per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;

b) se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

c) se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. ⁽⁷⁴⁾

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate del reimpiego delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1. ⁽⁷³⁾

⁽⁷³⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁷⁴⁾ Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 18 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 45 *Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità* ⁽⁷⁵⁾ ⁽⁷⁶⁾

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'[articolo 37](#), siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

(75) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(76) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 46 *Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari*

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
- b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c); ⁽⁷⁷⁾
- d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
- f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
- g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis; ⁽⁷⁷⁾
- h) i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario; ⁽⁷⁷⁾
- i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'[articolo 111](#), paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'[articolo 75](#) del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

(77) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 19 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Articolo 47 *Comitato di sorveglianza*

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48 *Composizione del comitato di sorveglianza*

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'[articolo 5](#). I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto. La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.
 2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.
 3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
 4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
 5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.
-

Articolo 49 *Funzioni del comitato di sorveglianza*

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'[articolo 21](#), paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.
2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione. ⁽⁷⁸⁾

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni. ⁽⁷⁹⁾

(78) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(79) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 20 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 50 *Relazioni di attuazione*

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori target quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante. ⁽⁸¹⁾

3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali

cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli [articoli 7 e 8](#) e il ruolo dei partner di cui all'[articolo 5](#) nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. ⁽⁸⁰⁾

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

(80) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(81) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2017, n. 58 Serie L.

Articolo 51 *Riunione annuale di riesame*

1. Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto, se del caso, della relazione di

attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione. Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l'efficacia delle misure adottate per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE. ⁽⁸²⁾

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'[articolo 52](#).

3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

(82) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 21 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Sezione II

Progresso strategico

Articolo 52 *Relazione sullo stato dei lavori*

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;

b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici

selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;

d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;

g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h) ruolo dei partner di cui all'[articolo 5](#) nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli [articolo 5](#), [7](#) e [8](#) e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

Articolo 53 *Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE*

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'[articolo 50](#), nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo,

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

Articolo 54 *Disposizioni generali*

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

Articolo 55 *Valutazione ex ante*

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.
3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:
 - a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
 - b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
 - d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
 - e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
 - f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
 - g) se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE; ⁽⁸⁴⁾
 - h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
 - i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
 - j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
 - k) l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
 - l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
 - m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella [direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸³⁾, tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

(83) [Direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(84) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2017, n. 58 Serie L.

Articolo 56 *Valutazione durante il periodo di programmazione*

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.
3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.
4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

[5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b). ⁽⁸⁴⁾]

(84) Paragrafo soppresso dall' [art. 272, par. 1, punto 22 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 57 *Valutazione ex post*

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi del FESR o del FEASR a favore dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b). ⁽⁸⁵⁾

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

(85) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 23 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 58 *Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento. Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario. ⁽⁸⁷⁾
Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi; ⁽⁸⁸⁾
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
- k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'[articolo 5](#) e le loro organizzazioni ombrello;
- l) azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. ⁽⁸⁶⁾

La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento. ⁽⁸⁹⁾

A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative. ⁽⁹⁰⁾

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

(86) Punto così sostituito dall' [art. 18, par. 1, punto 2 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

(87) Comma così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 24, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(88) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 24, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(89) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 24, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(90) Comma aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 24, lett. d\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 59 Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'[articolo 5](#), paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

1 bis. Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE. ⁽⁹¹⁾

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

- a) alla BEI;
- b) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all'[articolo 38](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii). ⁽⁹¹⁾

(91) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 25 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Articolo 60 *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.
 2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.
-

Articolo 61 *Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento*

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento. ⁽⁹³⁾
Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.
3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;

a bis) applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l'autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia

stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi; ⁽⁹⁴⁾

b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'[allegato V](#), che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'[articolo 9](#), primo comma, e sostenuti dai fondi SIE. Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione. Alla Commissione è conferito il potere di Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato. adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali. ⁽⁹²⁾

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può essere ridotto, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell'ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo. Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui a tale lettera a). ⁽⁹⁵⁾

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

- a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1.000.000 EUR,
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d) all'assistenza tecnica;
- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP. ⁽⁹⁶⁾

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1.000.000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato. ⁽⁹⁷⁾

(92) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(93) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(94) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(95) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(96) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. d) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(97) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. e) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

CAPO II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Articolo 62 *PPP*

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 63 *Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP*

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'[articolo 2](#), punto 10), un beneficiario può essere:

- a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o
- b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'[articolo 71](#), paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 64 *Sostegno alle operazioni PPP*

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni: ⁽⁹⁸⁾

a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una domanda di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario. ⁽⁹⁹⁾

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

⁽⁹⁸⁾ Parte introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁹⁹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO III**Ammissibilità delle spese e stabilità****Articolo 65** *Ammissibilità*

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.
2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.
4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'[articolo 67](#), paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.
5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.
6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'[articolo 58](#).
8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'[articolo 61](#), paragrafi da 1 a 6. Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili. Il presente paragrafo non si applica:
 - a) all'assistenza tecnica;
 - b) agli strumenti finanziari;
 - c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
 - d) ai premi;
 - e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
 - f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
 - g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
 - h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o ⁽¹⁰¹⁾
 - i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR. ⁽¹⁰¹⁾

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'[articolo 96](#), paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma. Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR. In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020. ⁽¹⁰²⁾

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno. ⁽¹⁰⁰⁾

(100) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 27, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(101) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 27, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(102) Comma aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 3\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 66 *Forme di sostegno*

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 67 *Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile*

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie; ⁽¹⁰³⁾
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis. ⁽¹⁰⁴⁾

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso. ⁽¹⁰⁵⁾

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

2 bis. Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai

partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7. ⁽¹⁰⁶⁾

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione. ⁽¹⁰⁷⁾

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari; ⁽¹⁰⁸⁾

a bis) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR; ⁽¹⁰⁹⁾

b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione. ⁽¹¹⁰⁾

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

(103) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. a), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(104) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. a), ii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(105) Comma aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. a), iii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(106) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(107) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(108) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. d), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(109) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. d), ii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(110) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. e) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 68 *Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile* ⁽¹¹¹⁾

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato

nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

(111) Articolo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 29 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 68 bis *Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile* ⁽¹¹²⁾

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'[articolo 4, lettera a\), della direttiva 2014/24/UE](#).

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.

4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

(112) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 30 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 68 ter *Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale* ⁽¹¹³⁾

1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dall'FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.

(113) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 30 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 69 *Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile*

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'[articolo 92](#), paragrafo 6, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 70 *Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione* ⁽¹¹⁴⁾

1. Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai fondi SIE sono ubicate nell'area del programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all'[articolo 6, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) o al programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell'adozione del programma;
- c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
- d) le autorità responsabili per il programma nell'ambito del quale è finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall'area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.

Qualora le operazioni riguardino l'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all'esterno dello Stato membro ma sempre all'interno dell'Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell'operazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dall'FSE.

(114) Articolo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 31 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 71 *Stabilità delle operazioni*

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'[articolo 45, paragrafo 2, lettera b\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento. ⁽¹¹⁵⁾

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del [regolamento \(UE\) n. 1309/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

(115) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 32 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 72 *Principi generali dei sistemi di gestione e controllo*

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'[articolo 4](#), paragrafo 8:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Articolo 73 *Responsabilità in caso di gestione concorrente*

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 74 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.
 2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.
 3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.
 4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.
-

CAPO II**Poteri e responsabilità della Commissione****Articolo 75** *Poteri e responsabilità della Commissione*

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi. ⁽¹¹⁶⁾
2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per

il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

2 bis. La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:

- a) il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;
- b) la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o dal controllo sul posto in questione.

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.

Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR. ⁽¹¹⁷⁾

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

(116) Paragrafo così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 33, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(117) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 33, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di

quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 76 *Impegni di bilancio*

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. ⁽¹¹⁸⁾

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'[articolo 16](#) del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'[articolo 22](#), se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'[articolo 22](#), paragrafo 5.

⁽¹¹⁸⁾ Comma dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 34 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 77 *Norme comuni per i pagamenti*

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.
 2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'[articolo 22](#), paragrafi 3 e 4.
 3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.
 4. Per le forme di sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.
-

Articolo 78 *Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale*

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 79 *Domande di pagamento* ⁽¹¹⁹⁾

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le domande di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽¹²⁰⁾
 2. La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento finanziario. ⁽¹²¹⁾
-

(119) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(120) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(121) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 35 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 80 *Uso dell'euro* ⁽¹²²⁾

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

(122) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 81 *Pagamento del prefinanziamento iniziale*

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 82 *Liquidazione del prefinanziamento iniziale*

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 83 *Interruzione dei termini di pagamento*

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie; ⁽¹²³⁾

c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario. ⁽¹²⁴⁾

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvergono gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

⁽¹²³⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹²⁴⁾ Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 36 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO II

Esame e accettazione dei conti

Articolo 84 *Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione*

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽¹²⁵⁾

(125) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 37 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 85 *Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione*

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;

b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La

Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 86 *Principi*

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una domanda di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni domanda di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti. ⁽¹²⁶⁾

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

⁽¹²⁶⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 87 *Eccezioni al disimpegno*

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. ⁽¹²⁷⁾

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma. Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

⁽¹²⁷⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 88 *Procedura*

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniquale volta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.
2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.
3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.
5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 89 *Missione e obiettivi*

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'[articolo 174](#) TFUE. Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e
 - b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.
-

Articolo 90 *Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#), modificato dal [regolamento \(CE\) n. 105/2007](#).

2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
- b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;

c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007- 2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 91 *Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale*

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014 - 2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330 105 627 309 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 166 933 076 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % all'anno. ⁽¹²⁹⁾

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli *allegati VII e VIII*, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'*articolo 92*, paragrafo 8.

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso. ⁽¹²⁸⁾

(128) Paragrafo così sostituito dall' *art. 18, par. 1, punto 3 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE*, a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/825/UE*.

(129) Paragrafo sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE*, a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/2305/UE*; dall' *art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 14 novembre 2018, n. 2018/1719/UE*, a decorrere dal 17 novembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2018/1719/UE*; dall' *art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 15 luglio 2020, n. 2020/1041/UE*, a decorrere dal 18 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1041/UE*.

Articolo 92 *Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea*

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:

a) il 51,52 % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b) il 10,82 % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c) il 16,33 % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d) il 20,89 % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e) lo 0,44 % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e alle regioni di

livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. ⁽¹³²⁾

2. Oltre agli importi di cui all'[articolo 91](#) e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94.200.000 EUR e 92.400.000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'[articolo 91](#), paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017- 2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'[allegato VII](#) sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'[allegato VII](#). Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/-5% tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017- 2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4.000.000.000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro. ⁽¹³⁰⁾

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'[allegato IX](#), al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1%. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 166 933 076 EUR, di cui 23,7 milioni di EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2020. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE a norma dell'articolo 22 del regolamento FSE. Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % di tali risorse aggiuntive al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento della dotazione specifica per l'IOG. Gli Stati membri chiedono

il trasferimento nella richiesta di modifica del programma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili. Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG assegnate nel 2019 e nel 2020. ⁽¹³²⁾

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10.000.000.000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#) esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#).

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#). Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziare per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#).

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#). Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2.500.000.000 EUR e può essere incrementato fino a 1.000.000.000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330.000.000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8 865 148 841 EUR). ⁽¹³¹⁾

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'[articolo 4](#) del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

(130) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(131) Paragrafo così sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE](#), a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/2305/UE](#).

(132) Paragrafo sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE](#), a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/2305/UE](#); dall' [art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 14 novembre 2018, n. 2018/1719/UE](#), a decorrere dal 17 novembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2018/1719/UE](#); dall'[art. 1, par. 1, punto 2, del Regolamento 15 luglio 2020, n. 2020/1041/UE](#), a decorrere dal 18 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1041/UE](#).

Articolo 92 bis *Risorse REACT-EU* ⁽¹³⁴⁾

Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ⁽¹³³⁾ sono attuate nell'ambito dei fondi strutturali con un importo massimo fino a 47 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso regolamento.

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022, derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa, forniranno assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia ("risorse REACT-EU").

Come previsto nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le risorse

REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

(133) Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per il sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).

(134) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE](#).

Articolo 92 ter *Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU* ⁽¹³⁵⁾

1. Le risorse REACT-EU sono rese disponibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. In deroga all'articolo 94, gli Stati membri assegnano congiuntamente parte delle proprie risorse REACT-EU a programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea a cui partecipano, qualora convengano che tali dotazioni rispecchino le rispettive priorità nazionali. Le risorse REACT-EU sono utilizzate per attuare l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

2. Oltre alle risorse globali di cui all'articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2021 e 2022 sono rese disponibili le risorse REACT-EU come indicato di seguito:

- 2021: EUR 37 500 000 000;
- 2022: EUR 10 000 000 000.

Le risorse REACT-EU finanziano anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi del 2018. Le operazioni da finanziare mediante le risorse REACT-EU possono essere selezionate per ricevere il sostegno fino alla fine del 2023. Le disposizioni di scaglionamento di cui a un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sono applicabili alle operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU.

3. Lo 0,35 % delle risorse REACT-EU è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, dedicando particolare attenzione agli Stati membri colpiti più duramente dalla pandemia di COVID-19 e a quelli con tassi di assorbimento e di attuazione più bassi.

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione delle risorse REACT-EU sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per ciascuno Stato membro per il 2021, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato VII bis. Tale decisione sarà rivista nel 2021 per definire la ripartizione delle risorse REACT-EU per il 2022 in base ai dati disponibili al 19 ottobre 2021.

5. In deroga all'articolo 76, primo comma, gli impegni di bilancio relativi alle risorse REACT-EU per ciascun programma operativo in questione sono effettuati per ciascun fondo per gli anni 2021 e 2022. L'impegno giuridico di cui all'articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla o successivamente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094. Alle risorse REACT-EU non si applica l'articolo 76, terzo e quarto comma. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse REACT-EU si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e all'articolo 136 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse REACT-EU non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi. In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni relativi alle risorse REACT-EU sono disimpegnati conformemente alle regole da seguire per la chiusura dei programmi. Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi o ai programmi di cooperazione transfrontaliera le risorse REACT-EU disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR e del FSE, coinvolgendo le autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, in conformità del principio di partenariato. In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una parte delle risorse REACT-EU sia utilizzata, laddove lo Stato membro interessato lo ritenga appropriato, per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD"), al fine di far fronte alla situazione di quanti sono stati colpiti in misura senza precedenti dalla crisi COVID-19. Una parte delle risorse REACT-EU può altresì essere utilizzata per aumentare il sostegno destinato all'IOG. In entrambi i casi l'aumento può essere proposto prima dell'assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa. In seguito all'assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, le risorse REACT-EU possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. Il presente comma non si applica alle risorse del FESR destinate ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. L'articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse REACT-EU. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. Tali trasferimenti possono applicarsi soltanto all'anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario. Le prescrizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 4, del presente regolamento non si applicano all'assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi delle risorse REACT-EU. Le risorse REACT-EU sono attuate in conformità delle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite.

6. Su richiesta degli Stati membri, è possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell'ambito del FESR e del FSE all'assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o di uno o più nuovi programmi di cui al paragrafo 10. A norma del paragrafo 1, secondo comma, è possibile assegnare all'assistenza tecnica fino al 6 % delle risorse aggiuntive del FESR destinate a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7. In deroga agli articoli 81, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, il prefinanziamento iniziale da versare a seguito della decisione con cui la Commissione adotta un programma operativo o approva la modifica di un programma operativo ai fini dell'assegnazione delle risorse REACT-EU è pari all'11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 134, paragrafo 2, al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione comprende le risorse REACT-EU. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.

8. Le risorse REACT-EU non destinate all'assistenza tecnica sono utilizzate nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Gli Stati membri possono assegnare le risorse REACT-EU a uno o più assi prioritari distinti nell'ambito di uno o più programmi operativi esistenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione o di uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, oppure a uno o più nuovi programmi operativi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. Per quanto riguarda il FESR, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario o in infrastrutture sociali, per fornire sostegno sotto forma di capitale di esercizio o sostegno agli investimenti delle PMI in settori con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, per sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un'economia verde e digitale, per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per sostenere misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19.

Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l'accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell'occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale. Le risorse REACT-EU sostengono inoltre i sistemi sociali che contribuiscono alla lotta

contro la discriminazione e alle misure a favore dell'inclusione sociale e dell'eliminazione della povertà, con particolare riferimento alla povertà minorile, e migliorano l'accesso paritario ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora.

9. A eccezione dell'assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 del presente articolo e delle risorse REACT-EU utilizzate per il FEAD o per l'IOG di cui al paragrafo 5, settimo comma, del presente articolo, le risorse REACT-EU sostengono operazioni nell'ambito del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", che integra gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9. L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse REACT-EU. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento e all'[articolo 8, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#), non può essere combinato con altre priorità d'investimento.

L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo costituisce inoltre la priorità d'investimento unica per la programmazione e l'attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE. Qualora all'interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo, per la descrizione dell'asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del presente regolamento e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vi), del [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#). Nel piano di finanziamento riveduto di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento e all'[articolo 8, paragrafo 2, lettera d\), del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#), è stabilita l'assegnazione delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell'attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Tali richieste sono corredate del programma riveduto.

10. In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli Stati membri possono elaborare nuovi programmi operativi specifici a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nell'ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. Non è richiesta la valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

In deroga all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell'articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità già designate nell'ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii), al paragrafo 4, al paragrafo 6,

lettere b) e c), e al paragrafo 7. Gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente. In deroga all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi nuovo programma operativo specifico o qualsiasi modifica a un programma esistente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte di uno Stato membro.

11. In deroga all'articolo 65, paragrafi 2 e 9, le spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

12. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari sostenuti mediante le risorse REACT-EU programmate nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Oltre agli indicatori comuni definiti nelle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri si avvalgono anche, se del caso, di indicatori specifici per programma relativi alla COVID-19 messi a disposizione dalla Commissione. In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell'uso delle risorse REACT-EU, avente a oggetto l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e, se del caso, l'inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere, di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

13. Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni:

a) prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all'articolo 18;

b) condizionalità ex ante, in deroga all'articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo;

c) prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in deroga agli articoli 20 e 22, rispettivamente;

d) l'articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1° febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia sostenuta nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo;

e) le prescrizioni relative all'elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all'articolo 116 e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera a).

In deroga ai requisiti di cui all'[articolo 12, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) per le operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.

14. Nell'esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità dell'articolo 115, paragrafi 1 e 3, e dell'allegato XII, gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse REACT-EU, nonché dell'ulteriore

sostegno da esse derivante. Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l'operazione in questione è finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali. Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse REACT-EU, i riferimenti al "Fondo", ai "Fondi" o ai "Fondi SIE" nell'allegato XII, sezione 2.2, sono integrati dalla formulazione "finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19".

(135) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE](#).

Articolo 93 *Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni*

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.
 2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.
-

Articolo 94 *Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi*

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.
2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti

a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35% del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25% del totale.

Articolo 95 *Addizionalità*

1. Ai fini del presente articolo e dell'*allegato X*, si applicano le seguenti definizioni:

1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel *regolamento (CE) n. 2223/96* del Consiglio ⁽¹³⁶⁾;

2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;

3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;

4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato. Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei

quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15% della popolazione complessiva. Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65% della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale. Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post"). Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'[allegato X](#), punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'[allegato X](#), in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'[allegato X](#), punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(136) [Regolamento \(CE\) n. 2223/96](#) del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 96 *Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'[articolo 59](#), a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

- a) interessare più di una categoria di regioni;
- b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
- c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
- d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'[articolo 9](#), primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

- a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'[articolo 55](#);
- b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:
 - i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
 - ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo; ⁽¹³⁷⁾
 - iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;
 - iv) gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento; ⁽¹³⁷⁾
 - v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'[articolo 21](#), paragrafo 1, e dell'[allegato II](#);
 - vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

i) gli obiettivi specifici;

ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo; ⁽¹³⁷⁾

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;

v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15.000.000 EUR;

d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli [articoli 60, 120 e 121](#), l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;

ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;

b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'[articolo 7](#), paragrafo 4, del

regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate; ⁽¹³⁶⁾

c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;

d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;

b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'[articolo 174](#) TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;

b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'[articolo 5](#) nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;

b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'[articolo 19](#) e dell'[allegato XI](#), applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;

b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri. ⁽¹³⁸⁾

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

(136) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(137) Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2017, n. 58 Serie L.

(138) Paragrafo così sostituito dall' [art. 2, par. 1, punto 4\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 97 *Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

A norma dell'[articolo 28](#), i programmi operativi di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'[articolo 96](#), paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'[articolo 96](#), paragrafo 5, e all'[articolo 96](#), paragrafo 6, lettera b).

Articolo 98 *Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
 2. Il FESR e l'FSE possono finanziare, in modo complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa. ⁽¹³⁹⁾
 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
-

(139) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 38 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 99 *Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

Grandi progetti

Articolo 100 *Contenuto*

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'[articolo 96](#), paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000.000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'[articolo 9](#), primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75.000.000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 101 *Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto*

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
- b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
- d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;
- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

Articolo 102 *Decisione relativa a un grande progetto*

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'[articolo 101](#), primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'[articolo 125](#), paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

a) i documenti di cui all'[articolo 125](#), paragrafo 3, lettera c), indicanti:

i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;

ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;

- iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
- iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 143](#), paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'[articolo 125](#), paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'[articolo 101](#), la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1° presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza. ⁽¹⁴⁰⁾

7. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l'autorità di gestione ha informato la Commissione

dell'avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell'articolo 101.

Un'analisi indipendente della qualità dev'essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.

Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:

- a) se l'analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
- b) se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
- c) se la valutazione pertinente è negativa. ⁽¹⁴¹⁾

(140) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 39, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(141) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 39, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 103 *Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata*

1. In deroga all'[articolo 101](#), terzo comma, e all'[articolo 102](#), paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

- a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#); oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;
- b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;
- c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;
- d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'[articolo 101](#), primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma

del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'[articolo 125](#), paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'[articolo 102](#), paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 104 *Ambito di applicazione*

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore. ⁽¹⁴²⁾

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG, al primo piano d'azione comune presentato da uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione o al primo piano d'azione comune presentato da un programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea. ⁽¹⁴²⁾

(142) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 40 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 105 *Preparazione dei piani d'azione comuni*

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'[articolo 106](#).

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. ⁽¹⁴³⁾

(143) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 41 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 106 *Contenuto dei piani d'azione comuni*

Un piano d'azione comune contiene:

1) una descrizione degli obiettivi del piano d'azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE; ⁽¹⁴⁴⁾

[2] il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti; ⁽¹⁴⁵⁾]

- 3) una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario; ⁽¹⁴⁶⁾
- 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
- 5) il suo periodo di esecuzione;
- 6) la conferma che contribuirà all'approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato; ⁽¹⁴⁷⁾
- 7) la conferma che contribuirà all'approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato; ⁽¹⁴⁷⁾
- 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
 - a) le informazioni sulla selezione del piano d'azione comune da parte dell'autorità di gestione, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3;
 - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune, conformemente all'articolo 108;
 - c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati; ⁽¹⁴⁷⁾
- 9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:
 - a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE; ⁽¹⁴⁸⁾
 - [b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali; ⁽¹⁴⁹⁾
 - c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

(144) Punto così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(145) Punto soppresso dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(146) Punto così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(147) Punto così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. d\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(148) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. e\), i\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(149) Lettera soppressa dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. e\), ii\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 107 *Decisione relativa al piano d'azione comune*

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'[articolo 106](#), al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato. Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'[articolo 104](#), la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e i target finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune. ⁽¹⁵⁰⁾

4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

(150) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 43 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 108 *Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune*

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. Se del caso, l'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell'attuazione del piano d'azione comune in conformità dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a). ⁽¹⁵¹⁾ La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato. La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

(151) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 44 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 109 *Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune*

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. ⁽¹⁵²⁾

2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni

di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

(152) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 45 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 110 *Funzioni del comitato di sorveglianza*

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi; ⁽¹⁵³⁾
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- i) gli strumenti finanziari.

2. In deroga all'[articolo 49](#), paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera c); ⁽¹⁵³⁾
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'[articolo 114](#), paragrafo 1;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;

e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

(153) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 46 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 111 *Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'[articolo 50](#), paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'[articolo 50](#), paragrafo 2;
- b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'[articolo 50](#), rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
- b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
- c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi

naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;

b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;

c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;

d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;

f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'[articolo 8](#);

g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;

h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5 e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'[articolo 110](#), paragrafo 2, lettera b). ⁽¹⁵⁴⁾

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

(154) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 112 *Trasmissione di dati finanziari*

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;

b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'[articolo 50](#), paragrafo 2.
 3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.
 4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.
 5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.
-

Articolo 113 *Relazione sulla coesione*

La relazione della Commissione di cui all'[articolo 175](#) TFUE comprende:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
 - b) un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;
 - c) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.
-

Articolo 114 *Valutazione*

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza entro un anno da tale data. ⁽¹⁵⁵⁾

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

[4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b). ⁽¹⁵⁶⁾]

(155) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 47, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(156) Paragrafo soppresso dall' [art. 272, par. 1, punto 47, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO II

Informazione, comunicazione e visibilità ⁽¹⁵⁷⁾

Articolo 115 *Informazione, comunicazione e visibilità* ⁽¹⁵⁸⁾

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni. ⁽¹⁵⁹⁾

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio

in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato. Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati. L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi. Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'[allegato XII](#).

3. Le norme dettagliate concernenti l'informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII. ⁽¹⁶⁰⁾

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(157) Intestazione così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 48 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#). Precedentemente era: "Informazione e comunicazione".

(158) Rubrica così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 49, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(159) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 49, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(160) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 49, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 116 *Strategia di comunicazione*

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto

dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità. La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'*allegato XII*.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'*articolo 110*, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati. Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia. Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'*articolo 110*, paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l'anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l'anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l'efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico. ⁽¹⁶¹⁾

(161) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 50 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 117 *Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti*

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'*allegato XII* e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. Almeno una volta all'anno le reti discutono e valutano l'efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l'impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività. ⁽¹⁶²⁾

(162) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 51 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 118 *Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'[articolo 91](#), paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro rispettiva dotazione annua.

Articolo 119 *Assistenza tecnica degli Stati membri*

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. ⁽¹⁶³⁾
La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10% della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile. ⁽¹⁶⁴⁾
3. In deroga all'[articolo 70](#), paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.
4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro. ⁽¹⁶⁵⁾
5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1.000.000.000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6% dell'importo totale o 50.000.000 EUR, se questo è inferiore.
- 5 bis. La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell'adozione del programma operativo. ⁽¹⁶⁶⁾
6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

(163) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 52, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(164) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 52, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(165) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 52, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(166) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 52, lett. d\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 120 *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

- a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o
- b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

- a) l'85% per il Fondo di coesione;
- b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'[articolo 92](#), paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;
- c) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1083/2006](#) che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;
- d) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);
- e) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 % ⁽¹⁶⁸⁾. La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016. Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85%

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui

un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'[articolo 92](#), paragrafo 1, lettera e), non supera il 50% per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100% per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

8. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'[articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento \(CE\) n. 2012/2002](#) del Consiglio ⁽¹⁶⁷⁾;

b) le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e

c) le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.

L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma. ⁽¹⁶⁹⁾

⁽¹⁶⁷⁾ [Regolamento \(CE\) n. 2012/2002](#) del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(168) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 2, Regolamento 23 novembre 2016, n. 2016/2135](#), a decorrere dal 14 dicembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2016/2135](#).

(169) Paragrafo aggiunto dall' [art. 1 del Regolamento 4 luglio 2017, n. 2017/1199/UE](#), a decorrere dal 27 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/1199/UE](#).

Articolo 121 *Modulazione dei tassi di cofinanziamento*

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
 - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;
 - d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'[articolo 349](#) TFUE.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 122 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli [articoli 72, 73 e 74](#).

2. Gli Stati membri prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. ESSI informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari. ⁽¹⁷⁰⁾
Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione. ⁽¹⁷¹⁾

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un'operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile. ⁽¹⁷²⁾
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati. I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

(170) Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(171) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(172) Comma dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 53 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 123 *Designazione delle autorità*

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.
2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.
3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.
4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.
5. Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.
Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250.000.000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100.000.000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i

precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 124 *Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione*

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'[allegato XIII](#). L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il

precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) e del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio ⁽¹⁷³⁾, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250.000.000 EUR o dal FEAMP superi 100.000.000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento. La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'[articolo 83](#), l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250.000.000 EUR e 100.000.000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'[articolo 83](#), non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di

certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(173) [Regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Articolo 125 *Funzioni dell'autorità di gestione*

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'[articolo 47](#) e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;

ii) siano non discriminatori e trasparenti;

iii) tengano conto dei principi generali di cui agli [articoli 7 e 8](#);

b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo; ⁽¹⁷³⁾

c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità; ⁽¹⁷⁴⁾

d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'[articolo 71](#), a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e:

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario; ⁽¹⁷⁵⁾

b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'[articolo 72](#), lettera g);

e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario. ⁽¹⁷⁶⁾

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.
7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#), che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.
10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.
-

(173) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(174) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 55, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(175) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 55, lett. b\), i\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(176) Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 55, lett. b\), i\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 126 *Funzioni dell'autorità di certificazione*

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario; ⁽¹⁷⁸⁾
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva. ⁽¹⁷⁷⁾

⁽¹⁷⁷⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁷⁸⁾ Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 56 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 127 *Funzioni dell'autorità di audit*

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e,

come regola generale, su un metodo di campionamento statistico. Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario. ⁽¹⁷⁹⁾

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

a) un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario; ⁽¹⁸⁰⁾

b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

(179) Comma così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 57, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(180) Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 57, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit

Articolo 128 *Cooperazione con le autorità di audit*

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.
 2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.
 3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
-

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE ⁽¹⁸¹⁾

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 129 *Norme comuni per i pagamenti* ⁽¹⁸²⁾

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro.

⁽¹⁸¹⁾ Titolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁸²⁾ Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 130 *Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale*

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'[articolo 139](#).

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o
- b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo,

se questo è inferiore. ⁽¹⁸³⁾

3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 10 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso. ⁽¹⁸⁴⁾

(183) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(184) Paragrafo aggiunto dall' *art. 2, par. 1, punto 2 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE*, a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2020/558/UE*.

Articolo 131 *Domande di pagamento* ⁽¹⁸⁵⁾

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del presente regolamento, agli articoli 68, 68 bis e 68 ter del presente regolamento, all'articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;

c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:

a) l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;

b) l'importo che entro tre anni dal pagamento dell'anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto; e

c) l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

(185) Articolo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 58 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 132 *Pagamento ai beneficiari*

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'[articolo 125](#), paragrafo 4, primo comma, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Articolo 133 *Uso dell'euro*

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 134 *Pagamento del prefinanziamento*

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria

dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

b) nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

c) nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

1 bis. Oltre alle rate di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1, per tutto il periodo di programmazione è corrisposto un prefinanziamento iniziale supplementare pari al 3,5% dell'importo del contributo dei fondi e del FEAMP ai programmi operativi in Grecia ogni anno nel 2015 e nel 2016. Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario. ⁽¹⁸⁶⁾

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1° luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2%;
- nel 2017: il 2,625%;
- nel 2018: il 2,75%;
- nel 2019: il 2,875%;
- nel 2020: il 3 %; ⁽¹⁸⁷⁾
- dal 2021 al 2023: il 2 %. ⁽¹⁸⁸⁾

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

(186) Paragrafo inserito dall'[art. 1, paragrafo 1, n. 1\), Regolamento 14 ottobre 2015, n. 2015/1839](#), a decorrere dal 16 ottobre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, paragrafo 1 del medesimo Regolamento 2015/1839](#).

(187) Trattino così sostituito dall'[art. 1, par. 1, lett. a\), del Regolamento 21 ottobre 2020, n. 2020/1542/UE](#), a decorrere dal 15 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1542/UE](#).

(188) Trattino aggiunto dall'[art. 1, par. 1, lett. b\), del Regolamento 21 ottobre 2020, n. 2020/1542/UE](#), a decorrere dal 15 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1542/UE](#).

Articolo 135 *Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento*

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'[articolo 131](#), paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.
2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.
3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'[articolo 124](#).
4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 136 *Disimpegno*

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e

annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'[articolo 131](#), una domanda di pagamento redatta a norma dell'[articolo 135](#).

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'[articolo 141](#), paragrafo 1, entro il termine stabilito all'[articolo 141](#), paragrafo 1.

CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Articolo 137 *Preparazione dei conti*

1. I conti di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'[articolo 131](#) e dell'[articolo 135](#), paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'[articolo 132](#), paragrafo 1;

b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'[articolo 71](#) e gli importi non recuperabili;

c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'[articolo 41](#), paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'[articolo 131](#), paragrafo 4;

d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze. ⁽¹⁸⁹⁾

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito

ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(189) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 59 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 138 *Presentazione di informazioni*

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'[articolo 137](#), paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'[articolo 125](#), paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'[articolo 127](#), paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile. ⁽¹⁹⁰⁾

(190) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 60 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 139 *Esame e accettazione dei conti*

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'[articolo 138](#). Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare

la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'[articolo 84](#).

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'[articolo 84](#), paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'[articolo 84](#), paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli [articoli 83](#) e [142](#).

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

a) gli importi contabilizzati di cui all'[articolo 137](#), paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:

i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'[articolo 130](#), paragrafo 1, e dell'[articolo 24](#); e

ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'[articolo 134](#), paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'[articolo 177](#), paragrafo 3, del regolamento finanziario. In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun

Fondo. ⁽¹⁹²⁾

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura. ⁽¹⁹¹⁾ ⁽¹⁹²⁾

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7. ⁽¹⁹¹⁾

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli [articoli 144](#) e [145](#).

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli [articoli 144](#) e [145](#).

⁽¹⁹¹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁹²⁾ Comma aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 5\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 140 *Disponibilità dei documenti*

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi e dal FEAMP per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. ⁽¹⁹³⁾
Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1.000.000 EUR la norma di cui al secondo comma. Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. ⁽¹⁹³⁾

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.
3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari. ⁽¹⁹⁴⁾
4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

⁽¹⁹³⁾ Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁹⁴⁾ Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 61 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Articolo 141 *Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale*

1. Oltre ai documenti di cui all'[articolo 138](#), per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Articolo 142 *Sospensione dei pagamenti*

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
- b) le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata; ⁽¹⁹⁵⁾
- c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'[articolo 83](#);
- d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
- e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'[articolo 19](#);
- f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'[articolo 22](#).

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

⁽¹⁹⁵⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 143 *Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri*

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. ⁽¹⁹⁶⁾

3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

⁽¹⁹⁶⁾ Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 144 *Criteri per le rettifiche finanziarie*

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'[articolo 85](#), qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'[articolo 143](#) anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'[articolo 143](#), paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'[articolo 122](#), paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. In conformità dell'[articolo 22](#), paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi o del FEAMP a favore dello Stato membro interessato. ⁽¹⁹⁷⁾

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel

quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

(197) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 145 *Procedura*

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.
2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.
5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati e il FEAMP conformemente all'articolo 143, paragrafo 3. (198)
6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.
7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'[articolo 75](#) la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi o del FEAMP al programma operativo. (199)
Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei

sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure ⁽²⁰⁰⁾

b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;

b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'[articolo 139](#), paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'[articolo 137](#), paragrafo 2;

c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'[articolo 144](#), paragrafo 7.

(198) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(199) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(200) Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 62 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 146 *Obblighi degli Stati membri*

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'[articolo 143](#), paragrafo 2, del presente

regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 107](#), paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁰¹⁾.

⁽²⁰¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Articolo 147 *Rimborso*

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 98 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine. ⁽²⁰¹⁾

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

⁽²⁰¹⁾ Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 63 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO III

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 148 *Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi*

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per l'FSE o 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per esercizio da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della

Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l'FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l'autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all'articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione. ⁽²⁰²⁾

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'[articolo 128](#), paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'[articolo 140](#), paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

(202) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 64 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

PARTE V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 149 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020. ⁽²⁰³⁾

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. ⁽²⁰³⁾

3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ⁽²⁰⁴⁾

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto

e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ⁽²⁰⁵⁾

(203) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 65, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(204) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 65, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(205) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 65, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 150 *Procedura di comitato*

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011*.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*. Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'*articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 151 *Riesame*

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'[articolo 177](#) TFUE.

Articolo 152 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'[articolo 59, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#). La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

4. In deroga all'[articolo 79, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), il massimale per l'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati è pari al 100% del contributo dei fondi ai programmi operativi per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione in Grecia. ⁽²⁰⁶⁾

5. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e all'*articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006* e ferme restando le decisioni della Commissione che fissano il tasso e l'importo massimi del contributo dei fondi per ciascun programma operativo greco e per ciascun asse prioritario, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % alle spese ammissibili indicate per i programmi operativi greci per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione nell'ambito di ciascun asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. L'*articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006* non si applica ai programmi operativi in Grecia. ⁽²⁰⁶⁾

6. La Grecia istituisce un meccanismo per garantire che gli importi supplementari resi disponibili a seguito delle misure di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo siano utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei suoi programmi operativi. La Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo entro la fine del 2016 e fa il punto sull'argomento anche nella relazione finale di attuazione da presentare a norma dell'*articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006*. ⁽²⁰⁶⁾

7. L'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L'autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR. ⁽²⁰⁷⁾

(206) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 2), Regolamento 14 ottobre 2015, n. 2015/1839*, a decorrere dal 16 ottobre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, paragrafo 1* del medesimo *Regolamento 2015/1839*.

(207) Paragrafo aggiunto dall'*art. 272, par. 1, punto 66 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 153 *Abrogazione*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.
2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

Articolo 154 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Gli articoli 92 bis e 92 ter non si applicano al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tali disposizioni non si intendono fatti al Regno Unito. (208)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto	a	Bruxelles,	il	17	dicembre	2013
Per		il		Parlamento		europeo
Il						presidente
M.						SCHULZ
Per			il			Consiglio
Il						presidente
R.						SADZIUS

(208) Comma aggiunto dall'art. 1, par. 1, punto 2, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1304/2013/UE ^{(1) (2) (3)}.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) del Consiglio.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

⁽²⁾ Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013.

⁽³⁾ Per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, vedi il [Regolamento 9 luglio 2015, n. 2015/2195](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 164](#),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁵⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e l'ambito di applicazione dell'FSE, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, rafforzare l'inclusione sociale, lottare contro la povertà, promuovere l'istruzione, le competenze e la formazione permanente ed elaborare politiche di inclusione attiva globali e sostenibili conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'[articolo 162](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e

territoriale conformemente all'[articolo 174](#) TFUE. Conformemente all'[articolo 9](#) TFUE, l'FSE dovrebbe tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha chiesto che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostengano la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020"). Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta contro l'esclusione sociale, la povertà e la discriminazione, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati di Europa 2020 e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'[articolo 121](#), paragrafo 2, e all'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE così come, ove appropriato a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma supportati dalle strategie nazionali per l'occupazione, delle relazioni sociali nazionali, delle strategie nazionali sull'integrazione dei rom e delle strategie nazionali sulla disabilità. L'FSE dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti rilevanti dell'attuazione delle iniziative faro, in particolare dell'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", di "Youth on the Move" (Gioventù in movimento), e della "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". Dovrebbe inoltre sostenere le pertinenti attività dell'"Agenda digitale europea" e di "Unione dell'innovazione".

(4) L'Unione affronta problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal sempre maggiore invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altre persone svantaggiate come i migranti e le minoranze.

(5) L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione, migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento a coloro che sono più distanti dal mercato del lavoro, e sostenere la mobilità professionale volontaria. L'FSE dovrebbe altresì sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, anche attraverso forme innovative di organizzazione del lavoro, promuovendo la salute e la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere le attività EURES (attività della rete europea di servizi per l'impiego) per quanto riguarda le assunzioni e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero. Le operazioni finanziate a titolo dell'FSE dovrebbero conformarsi all'[articolo 5](#), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

(6) L'FSE dovrebbe altresì promuovere l'inclusione sociale e prevenire e combattere la povertà al fine di spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni, il che comporta la mobilitazione di una serie di politiche rivolte alle persone maggiormente svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi bambini, lavoratori poveri e donne anziane. È opportuno prestare attenzione alla partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. L'FSE può essere utilizzato per rafforzare l'accesso a servizi di interesse generale accessibili, sostenibili e di alta qualità, in particolare nel settore delle cure sanitarie, dei servizi per l'occupazione e la formazione, dei servizi per

i senz'altro, dei servizi di custodia al di fuori dell'orario scolastico, delle strutture per l'infanzia e dei servizi di assistenza di lunga durata. I servizi sostenuti possono essere pubblici, privati e/o basati sulla comunità e offerti da diversi tipi di prestatori, vale a dire amministrazioni pubbliche, società private, imprese sociali, organizzazioni non governative.

(7) L'FSE dovrebbe provvedere a contrastare l'abbandono scolastico precoce, a promuovere l'accesso paritario a un insegnamento di buona qualità, ad investire nell'istruzione e nella formazione professionale, ad aumentare l'attinenza dell'istruzione e dei sistemi di formazione al mercato del lavoro e a rafforzare l'apprendimento permanente, compresi i percorsi formativi formali, non formali e informali.

(8) Oltre a queste priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica a livello nazionale e regionale, nonché la capacità di un'amministrazione pubblica di agire in una logica partecipativa. La capacità istituzionale dei soggetti interessati, incluse le Organizzazioni non governative, che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, incluso il settore della lotta contro la discriminazione dovrebbe essere rafforzata.

(9) Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" può contribuire a tutti gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dall'FSE dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locale sia in termini di contenuto delle strategie.

(10) Al contempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle micro, piccole e medie imprese dell'Unione e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di adeguate competenze e alle possibilità di formazione permanente, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro dall'istruzione all'occupazione verso competenze e attività lavorative più ecologiche e dovrebbe affrontare le carenze in termini di competenze, incluse quelle nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile. L'FSE dovrebbe altresì contribuire alla promozione delle capacità culturali e creative. I settori socioculturale, creativo e culturale sono importanti al fine di conseguire indirettamente gli obiettivi dell'FSE e il loro potenziale dovrebbe quindi essere meglio integrato nei progetti e nella programmazione dell'FSE.

(11) Alla luce della necessità persistente di affrontare la disoccupazione giovanile nell'Unione nel suo complesso, è opportuno dar vita a un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) nelle regioni più colpite. In tali regioni l'IOG dovrebbe sostenere i giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), rafforzando e accelerando in tal modo la realizzazione delle attività finanziate dall'FSE. All'IOG dovrebbero essere specificamente attribuiti fondi aggiuntivi e dovrebbero essere combinati con i finanziamenti dell'FSE nelle regioni di cui sopra. Concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, l'IOG dovrebbe mirare a integrare le altre operazioni finanziate dall'FSE e le azioni nazionali destinate ai NEET, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani ⁽⁷⁾, che

prevede che i giovani debbano ricevere un'offerta di buona qualità di posti di lavoro, istruzione continua, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dopo aver perso il lavoro o aver lasciato l'istruzione formale. L'IOG può inoltre sostenere azioni volte a combattere l'abbandono scolastico precoce. L'accesso alle prestazioni sociali per i giovani e le loro famiglie o le persone a loro carico non dovrebbe essere condizionato alla partecipazione dei giovani all'IOG.

(12) L'IOG dovrebbe essere pienamente integrata nella programmazione dell'FSE, ma, se del caso, sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche adeguate correlate all'IOG al fine di conseguire i suoi obiettivi. Occorre semplificare e facilitare l'attuazione dell'IOG, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di gestione finanziaria e gli accordi in materia di concentrazione tematica. Onde garantire che i risultati dell'IOG siano chiaramente dimostrati e comunicati, dovrebbero essere previsti un controllo e una valutazione specifici, nonché disposizioni in materia di informazione e pubblicità. Le organizzazioni giovanili dovrebbero essere coinvolte nelle discussioni dei comitati di controllo sulla preparazione e sull'attuazione, inclusa la valutazione, dell'IOG.

(13) L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, assicurando una maggiore concentrazione del sostegno sulle priorità dell'Unione. Una quota minima di finanziamento a titolo della politica di coesione è stabilita per l'FSE a norma dell'[articolo 92, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. \[1303/2013\]](#). L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo sostegno alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà grazie a uno stanziamento minimo separato pari al 20% delle risorse complessive dell'FSE di ogni Stato membro. La scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno dell'FSE dovrebbero essere limitati, conformemente al livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno.

(14) Al fine di consentire una più stretta sorveglianza e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello dell'Unione dalle attività sostenute dall'FSE, nel presente regolamento dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di output e di risultato. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento nonché alle pertinenti disposizioni del [regolamento \(UE\) n. \[1303/2013\]](#). Gli indicatori dovrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di risultato e/o indicatori di output specifici per ciascun programma.

(15) Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito all'effetto degli investimenti dell'FSE sulle pari opportunità, sulla parità di accesso e sull'integrazione dei gruppi emarginati in tutti i programmi operativi.

(16) Tenendo conto della protezione dei dati relativi alla raccolta e alla conservazione di dati sensibili sui partecipanti, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare regolarmente l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno dell'FSE nel promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, in particolare per quanto riguarda le persone svantaggiate come i rom. Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito alle iniziative finanziate dall'FSE nelle relazioni sociali nazionali allegare ai loro programmi nazionali di riforma, in particolare per quanto riguarda le comunità emarginate, come i rom e i migranti.

(17) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e regionali, la società

civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE.

(18) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.

(19) Conformemente all'[articolo 10](#) TFUE, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, prestando particolare attenzione alle vittime di forme multiple di discriminazione. La discriminazione fondata sul sesso dovrebbe essere interpretata in senso ampio al fine di coprire altri aspetti relativi al genere in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe anche contribuire alla promozione delle pari opportunità. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo dell'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di ambito locale. L'FSE non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.

(20) Il sostegno all'innovazione sociale contribuisce ad adeguare maggiormente le politiche ai cambiamenti sociali. L'FSE dovrebbe incoraggiare e sostenere le imprese sociali e gli imprenditori innovativi nonché i progetti innovativi affidati alle organizzazioni non governative e ad altri attori dell'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte dell'FSE. Le soluzioni innovative potrebbero comprendere, sempre che si dimostrino efficaci, lo sviluppo di metriche sociali, quali, a esempio, l'etichettatura sociale.

(21) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.

(22) Al fine di promuovere un approccio integrato e olistico in termini di occupazione e inclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere i partenariati trasversali e territoriali.

(23) La mobilitazione dei soggetti regionali e locali dovrebbe contribuire ad attuare la strategia Europa 2020 e a perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale

sostenibili e inclusive realizzate dagli attori locali nelle aree urbane e rurali e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative attraverso la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi.

(24) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative all'FSE.

(25) Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e in considerazione delle specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrino il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese.

(26) L'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, di importi forfettari e di finanziamenti a tasso forfettario dovrebbe portare a una semplificazione per il beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi a carico di tutti i partner di progetti dell'FSE.

(27) È importante garantire la sana gestione finanziaria di ogni programma operativo e un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complichino l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari.

(28) Gli Stati membri e le regioni dovrebbero essere incoraggiati a far leva finanziaria con l'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere, a esempio, gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.

(29) L'FSE dovrebbe integrare altri programmi dell'Unione e dovrebbero essere sviluppate strette sinergie tra l'FSE e altri strumenti finanziari dell'Unione.

(30) Gli investimenti nel capitale umano sono la principale leva su cui l'Unione può contare per assicurare la propria competitività a livello internazionale e il rilancio sostenibile della propria economia. Nessun tipo di investimento è in grado di produrre riforme strutturali a meno che non sia integrato da una strategia coerente di sviluppo del capitale umano volta alla crescita. Occorre pertanto assicurare che nel periodo di programmazione 2014-2020 le risorse destinate a migliorare le competenze e a innalzare i livelli occupazionali consentano azioni di portata adeguata.

(31) Al fine di stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290](#) TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32) La Commissione dovrebbe essere assistita nell'amministrazione del FSE dal comitato di cui all'[articolo 163](#) TFUE.

(33) Dato che il presente regolamento sostituisce il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, è opportuno abrogare tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili dovrebbero quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) dovrebbero pertanto rimanere valide,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 143 del 22.5.2012, pag. 82, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

(5) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 127.

(6) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(8) [Regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 2 *Compiti*

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2. L'FSE svolge i compiti di cui al paragrafo 1 sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020") e consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide specifiche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni correlate ai propri compiti, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, adottate conformemente all'[articolo 121](#), paragrafo 2, e all'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma nonché di altre strategie e relazioni nazionali pertinenti.

3. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.

Articolo 3 *Ambito d'applicazione del sostegno*

1. Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'[articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#), che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:

a) per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori":

i) l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;

iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;

v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;

vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;

vii) la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati;

b) per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione":

i) l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;

ii) l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom;

iii) la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;

iv) miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;

v) la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione;

vi) strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c) per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente":

i) riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione;

ii) migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati;

iii) rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;

iv) migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato;

d) per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente":

i) investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

Questa priorità d'investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri con una o più regioni NUTS di livello 2 di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

ii) rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

2. Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo:

a) sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;

b) migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;

c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;

d) migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati alla pratica.

Articolo 4 *Coerenza e concentrazione tematica*

1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e conformi alla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma, nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e altresì nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

2. In ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi

di discriminazione definito all'articolo 9, primo comma, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Gli Stati membri perseguono la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

a) per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80% della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'[articolo 3](#), paragrafo 1;

b) per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70% della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'[articolo 3](#), paragrafo 1;

c) per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60% della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'[articolo 3](#), paragrafo 1.

4. Gli assi prioritari di cui all'[articolo 11](#), paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 5 *Indicatori*

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'[allegato I](#) del presente regolamento e, se del caso, gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all'[articolo 27](#), paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato sono comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'[allegato II](#) del presente regolamento sono comunicati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Se del caso, i dati sono disaggregati per genere. Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti. Per detti indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di base sono fissati utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

2. In aggiunta al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'[allegato II](#) del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'attuazione dell'IOG. Tutti gli indicatori di cui all'[allegato II](#) del presente regolamento sono collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di base.

3. Unitamente alle relazioni annuali di attuazione, ogni autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascun asse prioritario suddivisi per priorità d'investimento. I dati sono presentati per categorie d'intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per indicatori di output e di risultato. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE

Articolo 6 *Coinvolgimento dei partner*

1. La partecipazione dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 all'attuazione dei programmi operativi può assumere la forma di sovvenzioni globali quali definite all'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In questi casi, il programma operativo individua la parte del programma operativo interessata dalla sovvenzione globale, compresa una dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

3. Al fine di incoraggiare l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato ad attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7 *Promozione della parità tra uomini e donne*

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne mediante l'integrazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante la preparazione, l'esecuzione, la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione dei programmi operativi. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all'[articolo 3](#) e, in particolare, all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente regolamento, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini.

Articolo 8 *Promozione delle pari opportunità e non discriminazione*

Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 e, in particolare, all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.

Articolo 9 *Innovazione sociale*

1. L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'[articolo 3](#) del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali.
2. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone prassi e metodologie.

Articolo 10 *Cooperazione transnazionale*

1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale.

3. Gli Stati membri, in cooperazione con i relativi partner, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco di temi comuni proposto dalla Commissione e approvato dal comitato di cui all'[articolo 25](#) o selezionare altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche.

4. La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi comuni dell'elenco di cui al paragrafo 3 e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri, attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestisce in particolare una piattaforma a livello dell'Unione al fine di facilitare l'istituzione di partenariati transnazionali, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la condivisione in rete, nonché la capitalizzazione e la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per la sorveglianza e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11 *Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi*

1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100%, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.

3. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi comprendono anche la dotazione delle azioni pianificate sostenute dall'FSE per:

a) gli obiettivi tematici elencati nell'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per asse prioritario, a seconda dei casi;

b) l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli [articoli 9 e 10](#) del presente regolamento, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12 *Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali*

1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, come prevedono gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Come integrazione agli interventi del FESR di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le aree urbane individuate dagli Stati membri in base ai principi di cui ai rispettivi accordi di partenariato.

⁽⁴⁾ [Regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 13 *Ammissibilità delle spese*

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, come disposto all'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2. L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) l'operazione va a beneficio della zona di programma;

b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma operativo in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma operativo nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché in detto Stato membro siano rispettati gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.

Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree del programma secondo criteri oggettivi. ⁽⁴⁾

3. Fino a un limite del 3% della dotazione di un programma operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo, le spese sostenute al di fuori dell'Unione, sono ammissibili al finanziamento dell'FSE a condizione che riguardino gli obiettivi tematici di cui all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera a), o all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera c), e purché il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate.

4. Oltre alla spesa di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è altresì ammissibile al finanziamento dell'FSE.

5. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

(4) Comma aggiunto dall' [art. 273, par. 1, punto 1 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 14 *Opzioni semplificate in materia di costi*

-1. Le disposizioni generali applicabili alle opzioni semplificate in materia di costi a titolo dell'FSE sono fissate negli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013. ⁽⁵⁾

1. Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ai fini di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 24](#) riguardo al tipo di operazioni interessato, alle definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, tenendo in debito conto le esperienze già maturate nel corso del precedente periodo di programmazione. Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate. Nei casi in cui siano utilizzati finanziamenti sulla base delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari conformemente al primo comma, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

[2. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile. ⁽⁶⁾]

[3. Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100.000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione. ⁽⁶⁾]

[4. Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50.000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di tassi forfettari conformemente all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costi utilizzate per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013. ⁽⁶⁾]

⁽⁵⁾ Paragrafo aggiunto dall' [art. 273, par. 1, punto 2, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto

disposto dall'[art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(6) Paragrafo soppresso dall'[art. 273, par. 1, punto 2, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 15 *Strumenti finanziari*

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo ambito di applicazione utilizzando strumenti finanziari, inclusi microcrediti e fondi di garanzia.

CAPO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Articolo 16 *Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile*

L'IOG sostiene la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione fornendo supporto alle azioni a norma dell'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento. L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni.

Ai fini dell'IOG per il 2014-2015, per "regioni ammissibili" si intendono le regioni di livello NUTS 2 con tassi di disoccupazione giovanile, per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, superiori al 25% nel 2012 e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile era cresciuto in misura superiore al 30% nel 2012, le regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20% nel 2012.

Le risorse dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nell'ambito della procedura di bilancio ai sensi dell'[articolo 14 del regolamento\(UE\) n. 1311/2013](#). Onde individuare le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2016-2020, il riferimento ai dati del 2012 di cui al secondo comma è inteso come riferimento agli ultimi dati annuali disponibili. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue le stesse fasi dell'assegnazione iniziale a norma dell'[allegato VIII del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#).

D'intesa con la Commissione, gli Stati membri possono decidere di destinare un importo limitato, non superiore al 10% dei fondi dell'IOG, ai giovani residenti in sottoregioni con alti livelli di disoccupazione giovanile che si trovano al di fuori delle regioni ammissibili di livello NUTS 2.

Articolo 17 *Concentrazione tematica*

La dotazione specifica dell'IOG non è considerata ai fini del calcolo della concentrazione tematica di cui all'[articolo 4](#).

Articolo 18 *Programmazione*

L'IOG è integrata nella programmazione dell'FSE a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono le modalità per la programmazione dell'IOG nel rispettivo accordo di partenariato e nei loro programmi operativi.

Le modalità per la programmazione possono assumere una o più delle seguenti forme:

- a) un apposito programma operativo;
- b) un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo;
- c) una parte di uno o più assi prioritari.

Gli [articoli 9](#) e [10](#) del presente regolamento si applicano anche all'IOG.

Articolo 19 *Monitoraggio e valutazione*

1. In aggiunta alle funzioni del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'IOG nel contesto del programma operativo e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Le relazioni di attuazione annuali e la relazione finale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, contengono ulteriori informazioni

sull'attuazione dell'IOG. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La Commissione partecipa alla discussione annuale del Parlamento europeo su tali relazioni.

3. Da aprile 2015 e negli anni successivi, e contemporaneamente alla relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte che sostenga l'IOG. I dati degli indicatori trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente.

4. La relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, se del caso, la relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la relazione di attuazione annuale presentata entro il 31 maggio 2016, presentano le risultanze principali delle valutazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito alla qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani che provengono da comunità emarginate e che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito ai loro progressi nel percorso di istruzione, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità.

5. Nelle relazioni sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano informazioni aggiuntive sull'IOG e si valuta la sua attuazione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del suddetto regolamento e partecipa alla discussione del Parlamento europeo su tali relazioni.

6. L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'IOG e dell'attuazione della garanzia per i giovani sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione. La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 20 *Misure di informazione e comunicazione*

1. I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno dell'IOG fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica dell'IOG.

2. Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione disposto per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altri certificati, contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dall'IOG.

Articolo 21 *Assistenza tecnica*

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

Articolo 22 *Sostegno finanziario*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e del corrispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di regioni per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG.
 2. Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 fissa anche il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario.
 3. Quando l'IOG è attuata attraverso un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione dell'FSE si applica il tasso di cofinanziamento più elevato. La dotazione specifica dell'IOG non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale. Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale dell'IOG.
-

Articolo 22 bis *Pagamento del prefinanziamento iniziale supplementare ai programmi operativi sostenuti dall'IOG ⁽⁷⁾*

1. Oltre al prefinanziamento iniziale versato a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2015 è versato un prefinanziamento iniziale supplementare dalla dotazione specifica per l'IOG a tutti i programmi operativi sostenuti dall'IOG, a prescindere dalla modalità di programmazione conformemente all'articolo 18 del presente regolamento, al fine di aumentare al 30% il prefinanziamento

iniziale dalla dotazione specifica per l'IOG (il "prefinanziamento iniziale supplementare").

2. Ai fini del calcolo del prefinanziamento iniziale supplementare, sono detratti gli importi versati dalla dotazione specifica per l'IOG al programma operativo conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Qualora entro il 23 maggio 2016 gli Stati membri non presentino domande di pagamento intermedio in cui il contributo dell'Unione dall'IOG sia pari ad almeno il 50% del prefinanziamento iniziale supplementare, essi rimborsano alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato a norma del paragrafo 1. Tale rimborso non ha effetti sul contributo dalla dotazione specifica dell'IOG al programma operativo in questione.

(7) Articolo inserito dall'[art. 1, paragrafo 1, Regolamento 20 maggio 2015, n. 2015/779](#), a decorrere dal 22 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2](#), paragrafo 1 del medesimo Regolamento 2015/779.

Articolo 23 *Gestione finanziaria*

In aggiunta all'articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando la Commissione rimborsa i pagamenti intermedi e paga il saldo finale dell'IOG per asse prioritario, essa assegna il rimborso a carico del bilancio dell'Unione in parti uguali tra l'FSE e la dotazione specifica dell'IOG. Una volta che tutte le risorse di una dotazione specifica per l'IOG sono state rimborsate, la Commissione assegna i rimborsi restanti del bilancio dell'Unione all'FSE.

La Commissione assegna il rimborso a carico dell'FSE tra le categorie di regioni secondo il rapporto di cui all'[articolo 22](#), paragrafo 2.

CAPO V

DELEGHE DI POTERE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'[articolo 14](#), paragrafo 1, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.
 3. La delega di potere di cui all'[articolo 14](#), paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'[articolo 14](#), paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
-
-

Articolo 25 *Comitato di cui all'articolo 163 TFUE*

1. La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 TFUE.
2. Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare tale funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.
3. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
4. Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello dell'Unione.
5. Il comitato FSE può invitare alle proprie riunioni rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti nonché rappresentanti senza diritto di voto delle pertinenti organizzazioni della società civile, se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.
6. Il comitato FSE:

- a) è consultato sui progetti di decisioni della Commissione relativi ai programmi operativi e alla programmazione in caso di contributo dell'FSE;
- b) è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo dell'FSE, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano l'FSE;
- c) approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all'[articolo 10](#), paragrafo 3.

7. Il comitato FSE può fornire pareri su:

- a) questioni connesse al contributo dell'FSE all'attuazione della strategia Europa 2020;
- b) questioni concernenti il regolamento (UE) n. 1303/2013 pertinenti per l'FSE;
- c) questioni connesse all'FSE a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 6.

8. I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo per informazione. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 26 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a detti interventi o alle operazioni interessate fino alla loro chiusura.

2. Le richieste di contributo presentate o approvate a norma del [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) anteriormente al 1° gennaio 2014 restano valide.

Articolo 27 *Abrogazione*

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento, il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'[allegato III](#).

Articolo 28 *Riesame*

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'[articolo 164](#) TFUE.

Articolo 29 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013 Per il Parlamento europeo presidente M. SCHULZ Per il Consiglio presidente R. SADZIUS

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

⁽²⁾ Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

⁽³⁾ Per integrazione a talune disposizioni del presente regolamento, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 807/2014](#); e, per modalità di applicazione sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), vedi il [Regolamento 17 luglio 2014, n. 808/2014](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 42](#) e l'[articolo 43](#), paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio ⁽⁴⁾. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2) Dovrebbe essere stabilita una politica dello sviluppo rurale per accompagnare e integrare i pagamenti diretti e le misure di mercato della PAC, contribuendo così al

conseguimento degli obiettivi di tale politica enunciati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"). Tale politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre incorporare i principali obiettivi strategici enunciati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("la strategia Europa 2020") e dovrebbe essere coerente con gli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal TFUE.

(3) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, ma a motivo della garanzia pluriennale dei fondi dell'Unione e concentrandosi sulle sue priorità, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali, concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali, la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste, la promozione dell'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale, nonché l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. In questo contesto è opportuno tener conto della varietà di situazioni cui sono confrontate le zone rurali con caratteristiche diverse o con differenti categorie di potenziali beneficiari, nonché di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe consistere sia nel limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel salvaguardare i depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso del suolo, nel cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella silvicoltura. La priorità dell'Unione concernente il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali dovrebbe applicarsi trasversalmente alle altre priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(5) Le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale dovrebbero essere perseguite nel quadro dello sviluppo sostenibile e nell'ottica della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo della tutela e del miglioramento dell'ambiente, in conformità all'[articolo 11](#) TFUE, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul contributo che essi recano alla realizzazione degli obiettivi climatici, in vista del traguardo ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tal fine, secondo una metodologia adottata dalla Commissione.

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("il FEASR") e gli interventi da esso cofinanziati dovrebbero essere coerenti e compatibili con il sostegno fornito dagli altri strumenti della PAC.

(7) Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR dovrebbe poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare l'applicabilità e il rispetto di talune precondizioni. Ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali. Ciascun programma dovrebbe definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e, nel contempo, essere adattata ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella di coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.

(8) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze in zone di particolare importanza. I sottoprogrammi tematici dovrebbero riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, le piccole aziende, le zone montane, la creazione di filiere corte, le donne nelle zone rurali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e la biodiversità. Essi dovrebbero anche contemplare la possibilità di contribuire alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli che hanno un forte impatto sullo sviluppo delle zone rurali. Al fine di rendere più incisivo il contributo di alcuni sottoprogrammi tematici, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare aliquote di sostegno più elevate per taluni interventi previsti da tali sottoprogrammi tematici.

(9) I programmi di sviluppo rurale dovrebbero individuare i bisogni della zona interessata e descrivere una strategia coerente per soddisfarli, alla luce delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Tale strategia dovrebbe basarsi su obiettivi quantificati. Occorre stabilire le correlazioni tra i bisogni identificati, gli obiettivi fissati e le misure selezionate per realizzarli. I programmi di sviluppo rurale dovrebbero inoltre contenere tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

(10) Gli obiettivi quantificati vanno fissati in riferimento a un insieme di indicatori comuni di obiettivi validi per tutti gli Stati membri e, qualora necessario, in riferimento a specifici indicatori programmatici. Per facilitare questa operazione occorre delimitare le zone coperte dagli indicatori, in linea con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. In considerazione dell'applicazione trasversale della priorità dell'Unione relativa al trasferimento di conoscenze in campo agricolo e forestale, gli interventi connessi a questa priorità sono da considerarsi determinanti per gli indicatori di obiettivi definiti in relazione alle altre priorità dell'Unione.

(11) È necessario stabilire talune regole per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale. Occorre prevedere una procedura semplificata per le revisioni che non alterano la strategia dei programmi né incidono sulla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(12) L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle microimprese e alle piccole e medie imprese ("PMI") nelle zone rurali richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e

migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori prassi di produzione agricole e silvicole. Il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione non dovrebbero limitarsi ai classici corsi di formazione, ma dovrebbero anche assumere forme più confacenti alle esigenze degli operatori rurali. Dovrebbero pertanto essere promossi laboratori, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione, come pure programmi di scambi o di visite interaziendali

e forestali di breve durata. Le conoscenze e le informazioni acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari e PMI rurali di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale. Nel sostenere le PMI, gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità a quelle connesse ai settori agricolo e forestale. Affinché il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione possano produrre efficacemente tali risultati, è necessario che i prestatori di questo tipo di servizi possiedano le competenze e le qualifiche richieste.

(13) I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori, altri gestori del territorio e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre disporre le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, nonché le misure previste nei programmi di sviluppo rurale per l'ammodernamento delle aziende, il perseguimento della competitività,

l'integrazione di filiera, l'innovazione, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità. I servizi di consulenza aziendale dovrebbero inoltre aiutare gli agricoltori a individuare le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i requisiti stabiliti per l'attuazione dell'[articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ ("direttiva quadro sulle acque") nonché i requisiti per l'attuazione dell'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e dell'[articolo 14 della direttiva 2009/128/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, in particolare in relazione al rispetto dei principi generali di difesa integrata. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro o sulle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola, nonché sulla consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta. Possono essere oggetto di consulenza anche l'insediamento dei giovani agricoltori, lo sviluppo sostenibile delle attività economiche dell'azienda agricola e le questioni inerenti alla trasformazione e commercializzazione a livello locale connesse alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. Consulenza specifica può essere fornita anche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi, biodiversità, protezione delle acque, sviluppo di filiere corte, agricoltura biologica e aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. Nel sostenere le PMI, gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle PMI connesse ai settori agricolo e forestale. I servizi di gestione aziendale e di

sostituzione dovrebbero aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.

(14) I regimi unionali o nazionali di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, grazie alla partecipazione degli agricoltori a tali regimi, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. Occorre pertanto incoraggiare gli agricoltori e le associazioni di agricoltori a partecipare a tali regimi. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività quali definiti all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) Poiché al momento dell'adesione ai regimi in parola e nei primi anni della partecipazione gli agricoltori non sono sufficientemente compensati dal mercato per i costi aggiuntivi e per i vincoli imposti loro da tale partecipazione, il sostegno dovrebbe essere previsto per le nuove adesioni e non protrarsi per più di cinque anni. Date le peculiarità del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinare anche i regimi di qualità per il cotone. Dovrebbe essere previsto sostegno anche per attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti nei sistemi di qualità e certificazione che ricevono sostegno a norma del presente regolamento.

(15) Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, anche creando strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala nel contesto di filiere corte e di mercati locali, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, la maggior parte dei tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. È opportuno che gli Stati membri orientino tale sostegno alle aziende agricole ammissibili agli aiuti per gli investimenti destinati a sostenere la redditività aziendale, sulla base dei risultati dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT), che permette di rendere più mirati tali aiuti. Al fine di facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori, può essere concesso loro un periodo supplementare di ammissibilità per gli investimenti destinati a conformarsi alle norme dell'Unione. Al fine di promuovere l'attuazione delle nuove norme dell'Unione, gli investimenti connessi all'osservanza di tali standards dovrebbero essere ammissibili per un periodo supplementare dopo che queste sono diventate obbligatorie per l'azienda agricola.

(16) Il settore agricolo subisce, più di altri settori, i danni arrecati al potenziale produttivo da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Per sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali disastri o eventi, è necessario offrire agli agricoltori un sostegno per il ripristino del potenziale agricolo che è stato danneggiato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione dei danni per effetto di un possibile cumulo di diversi regimi di risarcimento unionali (in particolare la misura di gestione dei rischi di cui al presente regolamento), nazionali e privati.

(17) Per lo sviluppo delle aree rurali, la creazione e lo sviluppo di una nuova attività economica sotto forma di nuove aziende agricole, la diversificazione verso attività extra-

agricole, compresa la fornitura di servizi all'agricoltura e alla silvicoltura, le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche sono essenziali. La diversificazione verso attività extra- agricole può anche riguardare la gestione sostenibile delle risorse cinegetiche. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento. Inoltre, andrebbe promossa la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra- agricole nelle zone rurali. Tale misura dovrebbe anche incoraggiare l'imprenditorialità delle donne nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare inoltre lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da tale misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non dovrebbero protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali o una tantum, agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) ("regime a favore dei piccoli agricoltori") che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore.

Per rispondere ai problemi dei giovani agricoltori per quanto riguarda l'accesso ai terreni, gli Stati membri possono anche offrire questo sostegno in combinazione con altre forme di sostegno, ad esempio mediante l'uso di strumenti finanziari.

(18) Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole dovrebbe essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'occupazione, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare. Esso, allo stesso tempo, dovrebbe sostenere la promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale. Dovrebbero essere incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura e turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili.

(19) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e dei servizi di base nelle zone rurali, compresi i servizi culturali e ricreativi, il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi e del paesaggio rurale rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno teso a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre pertanto concedere un sostegno agli interventi preordinati a tal fine, tra cui quelli intesi a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la diffusione della banda larga veloce e ultraveloce. In linea con tali obiettivi, dovrebbe essere incoraggiato lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e ad invertire le tendenze al declino socioeconomico e allo spopolamento delle zone rurali. Al fine di rendere tale sostegno il più efficace possibile, gli interventi finanziati dovrebbero essere attuati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, elaborati da uno o più comuni rurali. Per creare sinergie e migliorare la cooperazione, gli interventi dovrebbero anche, se del caso, promuovere i collegamenti tra zone urbane e rurali. Gli Stati membri hanno la

possibilità di dare priorità agli investimenti da parte di partenariati per lo sviluppo locale guidati dalla comunità e ai progetti gestiti da organizzazioni locali.

(20) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno a un'utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste. Durante il periodo di programmazione 2007- 2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse tipologie di sostegno a favore degli investimenti e della gestione forestali. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli investimenti e alla gestione nel settore forestale dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. Tale misura dovrebbe comprendere il potenziamento e il miglioramento delle risorse forestali mediante l'imboschimento di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino agricoltura estensiva e silvicoltura. Essa dovrebbe altresì comprendere il ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre calamità naturali ed eventi catastrofici e le pertinenti misure di prevenzione, investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, onde migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole, nonché investimenti non remunerativi diretti ad accrescere la resilienza ecosistemica e climatica e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza, né influenzare il mercato. Di conseguenza, occorre fissare limiti quanto alle dimensioni e alla natura giuridica dei beneficiari. Gli interventi di prevenzione degli incendi dovrebbero essere intrapresi nelle zone classificate dagli Stati membri a rischio medio o alto di incendi. Tutti gli interventi preventivi dovrebbero essere inquadrati in piani di protezione delle foreste. Nel caso degli interventi intrapresi per il ripristino del potenziale forestale danneggiato, l'esistenza di una calamità naturale dovrebbe essere formalmente riconosciuta da un organismo scientifico pubblico.

La misura a favore del settore forestale dovrebbe tener conto degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui piani forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tale misura dovrebbe contribuire all'attuazione della strategia forestale dell'Unione, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale"

(21) Le associazioni e le organizzazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori dovrebbe essere pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno dovrebbe essere limitato alle sole associazioni e organizzazioni di produttori che si qualificano come PMI. Gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle associazioni e organizzazioni di produttori relative ai prodotti di qualità di cui alle misure sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del presente regolamento. Per assicurare che l'associazione o l'organizzazione di produttori diventi un'entità vitale, la concessione di un sostegno da parte dello Stato membro dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un piano aziendale. Affinché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni a decorrere dalla

data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori in base al suo piano aziendale.

(22) I pagamenti agro-climatico-ambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi agricoli ad alto valore naturalistico. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero altresì

provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento, a norma sia del presente regolamento che del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Inoltre, affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere il livello degli sforzi effettuati durante il periodo di programmazione 2007-2013 e dovrebbero spendere almeno il 30% del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché dei problemi di natura ambientale. Tale spesa dovrebbe essere realizzata avvalendosi delle indennità per il settore agro-climatico- ambientale e dell'agricoltura biologica e delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, avvalendosi delle indennità forestali, delle indennità a favore delle zone Natura 2000, nonché del sostegno agli investimenti in materia di clima e ambiente.

(23) I pagamenti agli agricoltori per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare loro a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie per la biodiversità, è opportuno promuovere che i benefici derivanti dalla misura per l'agricoltura biologica, i contratti collettivi o la cooperazione tra agricoltori, coprano aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento a norma sia del presente regolamento che del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività quali definiti all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

(24) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e della [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio ⁽¹¹⁾, e al fine di contribuire all' oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nel programma di sviluppo rurale, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento ai sensi del presente regolamento e del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei programmi di sviluppo rurale.

(25) Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Per garantire un sostegno efficiente, le indennità dovrebbero compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/ 2013.

(26) Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno adottare disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone che, secondo l'applicazione di tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a vincoli naturali.

(27) È necessario continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

(28) È opportuno continuare a indennizzare i silvicoltori che prestano servizi rispettosi dell'ambiente o di salvaguardia della foresta rispettosi del clima assumendo impegni per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il rafforzamento delle loro capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, nonché il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico e alle calamità naturali. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali. Dovrebbero essere concessi pagamenti per compensare gli impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale.

(29) Durante il periodo di programmazione 2007-2013 l'unico tipo di cooperazione espressamente finanziato nell'ambito della politica di sviluppo rurale era la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale. Il sostegno a tale tipo di cooperazione risulta tuttora necessario, ma

dovrebbe essere adattato alle nuove esigenze dell'economia basata sulla conoscenza. In tale contesto, dovrebbe essere prevista la possibilità di finanziare, nell'ambito di tale misura, i progetti presentati da singoli operatori a condizione che ne vengano divulgati i risultati, ai fini della diffusione di nuove pratiche o di nuovi processi o prodotti. Appare chiaro, inoltre, che si possono realizzare meglio gli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo una gamma molto più ampia di forme di cooperazione e di beneficiari, dagli operatori più piccoli ai più grandi, in quanto una simile impostazione aiuta gli operatori delle zone rurali a superare gli svantaggi economici, ambientali e di ogni altro genere derivanti dalla frammentazione. La misura va quindi ampliata. Grazie al sostegno ricevuto per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, l'attività dei piccoli operatori può diventare economicamente redditizia malgrado la sua scala ridotta. Il sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, nonché ad attività promozionali a raggio locale dovrebbe catalizzare lo sviluppo economicamente razionale delle filiere corte, dei mercati locali e delle catene di distribuzione di prodotti alimentari su scala locale. La promozione di approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali dovrebbe produrre benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che possono ottenere singoli operatori senza alcun collegamento gli uni con gli altri (ad esempio mediante pratiche applicate su superfici di terra più vaste e ininterrotte).

Tale sostegno dovrebbe essere fornito in varie forme. I poli e le reti sono particolarmente utili per condividere esperienze e sviluppare capacità, servizi e prodotti nuovi e specializzati. I progetti pilota si rivelano importanti strumenti di verifica dell'applicabilità commerciale di tecnologie, tecniche e pratiche in diversi contesti, consentendone l'eventuale adattamento. I gruppi operativi rappresentano un elemento cardine del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Un altro valido strumento è costituito dalle strategie di sviluppo locale operanti al di fuori del quadro di LEADER, con la partecipazione di attori pubblici e privati delle zone rurali e urbane. A differenza dell'approccio LEADER, tali partenariati e strategie possono limitarsi ad un unico settore e/o a obiettivi di sviluppo relativamente specifici, tra cui quelli summenzionati. Gli Stati membri hanno la possibilità riservare la priorità alla cooperazione tra entità che includono i produttori primari. Anche le organizzazioni interprofessionali dovrebbero potere beneficiare di un sostegno nell'ambito di questa misura. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive in casi debitamente giustificati.

(30) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In tale contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Di conseguenza, è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Tale misura dovrebbe pertanto aiutare gli agricoltori a pagare i premi che essi versano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, nonché aiutare con la costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo dei redditi. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme di sostegno dovrebbe essere subordinata a determinate condizioni. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno

dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'*articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013*.

(31) L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un efficace strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione "dal basso verso l'alto" (bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale a livello nazionale e/o regionale.

(32) Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER dovrebbe riguardare anche progetti di cooperazione interterritoriale tra gruppi all'interno di uno Stato membro o progetti di cooperazione transnazionale gruppi in più Stati membri o progetti di cooperazione tra gruppi all'interno degli Stati membri e in paesi terzi.

(33) Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un "kit di avviamento LEADER". L'aiuto non dovrebbe essere condizionato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale.

(34) Gli investimenti sono comuni a molte delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento e possono riguardare interventi di vario tipo. A fini di chiarezza sulla realizzazione di tali interventi, occorre stabilire alcune norme comuni per tutti gli investimenti. Dette norme comuni dovrebbero definire i tipi di spese che possono essere considerate investimenti e assicurare che ricevano sostegno solo gli investimenti che creano nuovo valore nel settore agricolo. Per agevolare l'attuazione dei progetti d'investimento gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità versare anticipi. Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre adottare disposizioni che garantiscano che gli investimenti connessi agli interventi siano durevoli e che i contributi del FEASR non siano utilizzati per falsare la concorrenza.

(35) Dovrebbe essere possibile per il FEASR finanziare investimenti in materia di irrigazione per apportare benefici economici e ambientali, a condizione che la sostenibilità dell'irrigazione in questione sia assicurata. Di conseguenza, in ciascun caso, il sostegno dovrebbe essere accordato solo se esiste un piano di gestione del bacino idrografico come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque e se la misurazione dell'acqua è già effettuata a livello dell'investimento o è prevista nell'ambito dell'investimento. Gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture o degli impianti di irrigazione dovrebbero comportare un guadagno minimo in termini di efficienza idrica, espresso come risparmio idrico potenziale. Se in base al quadro analitico stabilito dalla direttiva quadro sulle acque il corpo idrico interessato dall'investimento è sotto stress per motivi connessi alla quantità di acqua, metà di tale guadagno in termini di efficienza idrica dovrebbe essere tradotto in una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento finanziato, al fine di ridurre lo stress a carico del corpo idrico interessato. Dovrebbero essere previsti alcuni casi in cui l'obbligo di risparmio idrico potenziale o effettivo non è possibile o non è necessario, anche in relazione agli investimenti in materia di riciclaggio o riutilizzo dell'acqua. Oltre a sostenere gli investimenti volti a migliorare gli impianti esistenti, si dovrebbe prevedere che il FEASR sostenga gli investimenti in nuovi progetti di irrigazione sulla base dei risultati di un'analisi ambientale. Tuttavia, con alcune eccezioni, non dovrebbe essere accordato alcun sostegno per nuovi impianti di irrigazione quando il corpo idrico è già sotto stress, dato il rischio molto elevato che la concessione di aiuti in tali circostanze peggiori i problemi ambientali esistenti.

(36) Alcune misure legate alla superficie, previste nel presente regolamento, richiedono che i beneficiari si impegnino per almeno cinque anni. È possibile che la situazione dell'azienda o del beneficiario possa mutare nel corso di detto periodo. Occorre pertanto stabilire delle regole su cosa debba accadere in tali casi.

(37) Alcune misure di cui al presente regolamento condizionano la concessione del sostegno all'assunzione da parte dei beneficiari di impegni che vadano oltre certe esigenze minime rappresentate dai pertinenti criteri o requisiti obbligatori. Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime, occorre prevedere che si proceda alla revisione dei contratti in questione affinché la suddetta condizione continui ad essere soddisfatta.

(38) Affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e affinché venga garantita la parità di trattamento dei richiedenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire appositi criteri per la selezione dei progetti. Devono fare eccezione a questa regola soltanto i pagamenti nel quadro delle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica, di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque, nonché le misure a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, per il benessere degli animali, per i servizi silvo-climatico-ambientali e le misure connesse alla gestione dei rischi. Nell'applicare i criteri di selezione si terrà conto della dimensione degli interventi, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(39) È opportuno che il FEASR sovvenzioni, a titolo di assistenza tecnica, azioni per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, tra cui le spese relative alla protezione dei simboli e delle sigle inerenti ai regimi di qualità dell'Unione, per la partecipazione ai quali può essere concesso un sostegno ai sensi del presente regolamento, nonché le spese sostenute dagli Stati membri per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali.

(40) È stato dimostrato che il collegamento in rete tra le reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali coinvolte nelle varie fasi dell'attuazione dei programmi, organizzato nell'ambito della Rete europea per lo sviluppo rurale, è altamente efficace nel migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale stimolando la partecipazione dei portatori d'interesse alla governance dello sviluppo rurale, nonché nell'informare il pubblico sui suoi vantaggi. È quindi opportuno che esso venga finanziato a livello unionale a titolo di assistenza tecnica. In considerazione delle specifiche esigenze valutative, si dovrebbe istituire una capacità europea di valutazione per lo sviluppo rurale, nel quadro della rete europea per lo sviluppo rurale, che raggruppi tutti i soggetti interessati e favorisca in tal modo gli scambi di esperienze in materia.

(41) Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È importante che raggruppi tutti i soggetti coinvolti a livello unionale, nazionale regionale, offrendo agli Stati membri nuovi spunti su come razionalizzare, semplificare e coordinare meglio iniziative e strumenti esistenti integrandoli all'occorrenza con nuove attività.

(42) Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, occorre istituire una rete PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi di consulenza e i ricercatori che partecipano ad azioni

finalizzate all'innovazione nel settore agricolo. Tale rete dovrebbe essere finanziata a livello unionale a titolo di assistenza tecnica.

(43) Gli Stati membri dovrebbero riservare una quota dello stanziamento globale destinato all'assistenza tecnica nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale al fine di finanziare la costituzione e l'esercizio di una rete rurale nazionale che raggruppi le organizzazioni e le amministrazioni implicate nello sviluppo rurale, anche a livello di PEI, al fine di consolidare il loro coinvolgimento nell'attuazione del programma e migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale. A tal fine, le reti rurali nazionali dovrebbero elaborare e attuare un piano d'azione.

(44) I programmi di sviluppo rurale dovrebbero prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI dovrebbe essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI dovrebbe creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola.

(45) La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, ricercatori, ONG, consulenti, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché tali progetti possano giovare all'insieme del settore, tali risultati in materia di innovazione e scambi di conoscenze all'interno dell'Unione e con i paesi terzi dovrebbero essere divulgati. ⁽¹⁸⁾

(46) Occorre provvedere alla fissazione dell'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Gli stanziamenti disponibili dovrebbero essere indicizzati forfettariamente per la programmazione.

(47) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione per sostenere il FEASR nella programmazione dello sviluppo rurale in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nel TFUE e le isole minori del Mar Egeo, nonché le regioni in transizione al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.

(48) Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili, nonché prevedere disposizioni adeguate. A tal fine, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore dovrebbe presentare una valutazione ex ante e impegnarsi a valutare le misure durante l'intero ciclo di attuazione del programma. Le misure che non soddisfano tale condizione dovrebbero essere riviste.

(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire una sana gestione dei programmi di sviluppo rurale. A questo proposito, la Commissione dovrebbe intraprendere misure e verifiche adeguate e gli

Stati membri dovrebbero provvedere al corretto funzionamento del loro sistema di gestione.

(50) Un'unica autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun programma di sviluppo rurale. Le sue attribuzioni dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Quando un programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, l'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di designare un altro ente incaricato della gestione e dell'attuazione di ciascun sottoprogramma, nei limiti della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel programma, pur facendosi carico della sana gestione finanziaria di tali sottoprogrammi. Quando uno Stato membro ha più di un programma da gestire, può essere istituito un organo di coordinamento per garantire la coerenza.

(51) Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere oggetto di regolare monitoraggio del suo stato di attuazione e i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del programma stesso. Poiché il fatto di poter dimostrare e migliorare l'impatto e l'efficacia delle azioni finanziate dal FEASR dipende anche da un'oculata valutazione durante le fasi di elaborazione e attuazione del programma, nonché dopo la sua conclusione, occorre che la Commissione e gli Stati membri istituiscano congiuntamente un sistema di monitoraggio e valutazione allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l'impatto e l'efficienza della politica di sviluppo rurale attuata.

(52) Per consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione, occorre che tale sistema di monitoraggio e valutazione sia dotato di un insieme di indicatori comuni. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale vanno registrate, conservate e aggiornate elettronicamente in modo da consentire facilmente l'aggregazione dei dati. I beneficiari dovrebbero quindi essere tenuti a fornire un minimo di informazioni necessarie a fini di monitoraggio e valutazione.

(53) La competenza per il monitoraggio del programma dovrebbe essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente costituito a questo scopo. Il comitato di monitoraggio dovrebbe essere responsabile di monitorare l'efficacia dell'attuazione del programma. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni.

(54) Il monitoraggio del programma dovrebbe comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione da trasmettere alla Commissione.

(55) Al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti, ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere oggetto di valutazione.

(56) Gli [articoli 107, 108 e 109](#) TFUE si applicano al sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni del TFUE non dovrebbero applicarsi alle misure di sviluppo rurale concernenti interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'[articolo 42](#) TFUE, che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'[articolo 42](#) TFUE.

(57) Inoltre, al fine di assicurare la coerenza con le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno dell'Unione e per semplificare le procedure, i pagamenti erogati dagli Stati

membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'[articolo 42](#) TFUE dovrebbero essere inclusi nel programma di sviluppo rurale per valutazione e approvazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Per evitare l'esecuzione di finanziamenti nazionali integrativi non autorizzati dalla Commissione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere preclusa la possibilità di dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati. I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che non rientrano nel campo di applicazione dell'[articolo 42](#) TFUE dovrebbero essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE, tranne se formano oggetto di un regolamento adottato ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) ⁽¹²⁾ del Consiglio, e agli Stati membri dovrebbe essere preclusa la possibilità di dar loro effetto prima che tale procedura di notifica si sia conclusa con l'approvazione definitiva da parte della Commissione.

(58) Al fine di offrire uno scambio efficiente e sicuro di dati di interesse comune e per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione, è opportuno predisporre un sistema d'informazione elettronico.

(59) Dovrebbe applicarsi il diritto dell'Unione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ e il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

(60) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290](#) TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(61) La delega di potere dovrebbe riguardare: le condizioni alle quali le persone giuridiche sono considerate giovani agricoltori e la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze, la durata e il contenuto dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali. Dovrebbe inoltre riguardare: gli specifici regimi dell'Unione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e le caratteristiche delle associazioni di produttori e le tipologie di interventi che possono essere sovvenzionate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, nonché la definizione di condizioni per prevenire le distorsioni della concorrenza e la discriminazione verso i prodotti, e per escludere i marchi commerciali dal sostegno. ⁽¹⁸⁾

(62) Inoltre, la delega di potere dovrebbe riguardare: il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 4; la definizione e i requisiti ambientali minimi per la forestazione e l'imboschimento; le condizioni applicabili agli impegni agro-climatico-ambientali concernenti l'estensivazione dell'allevamento, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, nonché la definizione degli interventi ammissibili per la conservazione e per l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Dovrebbe inoltre riguardare: il metodo di calcolo da utilizzare per impedire il doppio finanziamento

delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) per le misure agro-climatico-ambientale, le misure sull'agricoltura biologica, le misure nell'ambito di Natura 2000 e le misure nell'ambito della direttiva quadro sulle acque; la definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione; il tipo di interventi sovvenzionabili per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, la definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno nell'ambito della misura di cooperazione, nonché le condizioni per la concessione di sostegno a favore dei tipi di interventi elencati in tale misura;

(63) Inoltre, la delega di potere dovrebbe riguardare: la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione ai sensi della misura di gestione del rischio di cui al presente regolamento; le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili per l'investimento le spese connesse ai contratti di leasing o al materiale d'occasione, nonché la definizione dei tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili ammissibili per l'investimento; le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34, nonché la definizione delle altre situazioni in cui non dovrebbe essere richiesto il rimborso dell'aiuto. Esso riguarda altresì: il riesame dei massimali di cui all'allegato I, le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post, al fine di favorire un'agevole transizione dal sistema previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) a quello istituito dal presente regolamento. Al fine di tenere conto del trattato di adesione della Repubblica di Croazia tali atti delegati dovrebbero riguardare anche, per la Croazia, la transizione relativa al sostegno allo sviluppo rurale previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#) del Consiglio ⁽¹⁵⁾, ove necessario.

(64) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti il contenuto dei programmi di sviluppo rurale e della disciplina nazionale, l'approvazione dei programmi e delle relative modifiche, le procedure e le scadenze per l'approvazione dei programmi, le procedure e le scadenze per l'approvazione delle modifiche del programma e della disciplina nazionale, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione, le norme in materia di metodi di pagamento delle spese dei partecipanti per il trasferimento di conoscenze, le condizioni specifiche per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale, la struttura e il funzionamento delle reti istituite dal presente regolamento, i requisiti in materia di informazione e di pubblicità, l'adozione del sistema di monitoraggio e valutazione e le modalità di funzionamento del sistema d'informazione e le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

(65) Il Garante europeo per la protezione dei dati é stato consultato e ha espresso un parere il 14 dicembre 2011 ⁽¹⁷⁾,

(66) Data l'urgenza di preparare la corretta attuazione delle misure contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(67) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime di sostegno di cui al [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#). Il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) [Regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(5) [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale)

(6) [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008](#) del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) [Direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(8) [Regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le [direttive del Consiglio 79/117/CEE](#) e [91/414/CEE](#) (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(9) [Direttiva 2009/128/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(10) [Direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(11) [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(12) [Regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(13) [Direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(14) [Regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(15) [Regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#) del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

(16) [Regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17) GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

(18) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

TITOLO I

OBIETTIVI E STRATEGIA

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). Esso definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Esso delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adottare al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione.

2. Il presente regolamento integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

(5) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "programma", "intervento", "beneficiario", "strategia di sviluppo locale guidato dalla comunità", "spesa pubblica", "PMI", "intervento ultimato", e "strumenti finanziari" di cui all'articolo 2 e di "regioni meno sviluppate" e "regioni in transizione" come stabilite all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

b) "regione": unità territoriale corrispondente al livello 1° 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;

c) "misura": una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

d) "aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento;

e) "costo di transazione" un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;

f) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);

g) "perdita economica": qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in conseguenza di misure eccezionali da lui prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione;

h) "avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

i) "epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della [decisione 2009/470/CE](#) del Consiglio ⁽⁶⁾;

j) "emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;

k) "calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

l) "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

m) "filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica; ⁽⁷⁾

o) "obiettivi tematici": gli obiettivi tematici definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

p) "quadro strategico comune" ("QSC"): il quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

q) "polo": un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

r) "foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2;

s) "data di insediamento": la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all'insediamento di cui alla lettera n). ⁽⁸⁾

2. Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare una definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r), basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono tale definizione nel programma di sviluppo rurale;

3. Al fine di assicurare un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari e di tener conto della necessità di un periodo di adattamento, per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore stabilita al paragrafo 1, lettera n), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori e alla fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.

(5) *Regolamento (CE) n. 1059/2003* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(6) *Decisione 2009/470/CE* del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lett. a) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lett. b) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

CAPO II

Missione, obiettivi e priorità

Articolo 3 *Missione*

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali.

Articolo 4 *Obiettivi*

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) stimolare la competitività del settore agricolo;
 - b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
 - c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
-

Articolo 5 *Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale*

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

- 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;

c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;

4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;

b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità su elencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.

Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Contenuto della programmazione

Articolo 6 *Programmi di sviluppo rurale*

1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell'Unione.

2. Uno Stato membro può presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio o una serie di programmi regionali. In alternativa, esso può presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali. Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e/o i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali.

3. Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare, per approvazione ai sensi dell'[articolo 10](#), paragrafo 2, anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Discipline nazionali di Stati membri che presentano programmi regionali possono anche contenere una tabella che riassume, per regione e per anno, il contributo totale del FEASR allo Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione.

Articolo 7 *Sottoprogrammi tematici*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro:

- a) i giovani agricoltori;
- b) le piccole aziende agricole di cui all'[articolo 19](#), paragrafo 2, terzo comma;
- c) le zone montane di cui all'[articolo 32](#), paragrafo 2;
- d) le filiere corte;
- e) le donne nelle zone rurali;
- f) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità.

Nell'allegato IV figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

2. I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.

3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità, le aliquote di sostegno di cui all'allegato II possono essere maggiorate di un ulteriore 10%. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'[allegato II](#). Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

Articolo 8 *Contenuto dei programmi di sviluppo rurale*

1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

- a) la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) un'analisi SWOT della situazione e un'identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle

priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi tre campi a livello di ciascuna priorità;

c) una descrizione della strategia che dimostri:

i) la fissazione di obiettivi appropriati per ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, basati sugli indicatori comuni di cui all'[articolo 69](#) e, ove necessario, di indicatori specifici del programma;

ii) la selezione di un pertinente assortimento di misure in relazione a ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, fondate su un'oculata logica d'intervento sostenuta dalla valutazione ex ante di cui alla lettera a) e dall'analisi di cui alla lettera b);

iii) che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è giustificata e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati;

iv) che le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici;

v) che il programma contiene un approccio appropriato all'innovazione nell'intento di realizzare le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, incluso il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;

vi) che sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su azioni connesse all'innovazione;

d) per ciascuna preconditione stabilita in conformità dell'articolo 19 dell'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per le precondizioni generali e in conformità all'allegato V del presente regolamento, una valutazione di quali precondizioni siano applicabili al programma e di quali di esse siano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma. Qualora le precondizioni applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle misure da adottare, degli organismi competenti e un calendario di tali misure conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

e) una descrizione del quadro di riferimento dei risultati elaborato ai fini dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

f) una descrizione di ciascuna delle misure selezionate;

g) il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri forniscono risorse sufficienti a soddisfare i bisogni che sono stati individuati e ad assicurare un monitoraggio e una valutazione appropriati;

h) un piano di finanziamento comprendente:

i) una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 58, paragrafo 4, e dell'articolo 58 bis, paragrafo 2, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Tale tabella indica separatamente le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Se del caso, all'interno di questo contributo totale tale tabella indica separatamente anche gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR a norma dell'[articolo 7, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale; ⁽⁸⁾

ii) una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 39 bis, per il tipo di intervento di cui all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39, paragrafo 1, quando uno Stato membro applica una percentuale inferiore al 30 %, e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, tale tabella indica

separatamente l'aliquota di sostegno del FEASR per le regioni meno sviluppate e le altre regioni; ⁽⁷⁾

i) un piano di indicatori suddiviso per aspetti specifici che indichi gli obiettivi di cui all'[articolo 8](#), paragrafo 1, lettera c), punto i) nonché i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico;

j) se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'[articolo 82](#);

k) se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati all'[articolo 88](#), paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;

l) informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, e dai Fondi strutturali e d'investimento europei ("ESI");

m) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'[articolo 65](#), paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo di ciascuna di esse;

ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;

iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'articolo 54;

iv) una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per l'introduzione dei criteri di selezione degli interventi e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi; in tale contesto, gli Stati membri possono dare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale;

v) in materia di sviluppo locale, ove appropriato, una descrizione dei meccanismi volti a garantire la coerenza tra le attività previste nel quadro delle strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 35 e la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" di cui all'[articolo 20](#), che include i collegamenti tra città e campagna;

n) le iniziative intraprese per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e una sintesi dei risultati delle consultazioni con i partner stessi;

o) se del caso, la struttura della rete rurale nazionale di cui all'[articolo 54](#), paragrafo 3 e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che costituiscono la base del piano d'azione annuale.

2. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende:

a) una specifica analisi della situazione basata sulla metodologia SWOT e un'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare;

b) gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi;

c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo rurale prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei programmi di sviluppo rurale e norme relative al contenuto delle discipline nazionali di cui all'[articolo 6](#), paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

(7) Punto sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#) e dall'[art. 7, par. 1, punto 1, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

(8) Punto così sostituito dall'[art. 7, par. 1, punto 1, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

CAPO II

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 9 *Precondizioni*

Oltre alle precondizioni generali di cui all'[allegato XI, parte II, del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#), le precondizioni di cui all'[allegato V](#) del presente regolamento si applicano alla programmazione del FEASR se pertinenti ed applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma.

Articolo 10 *Approvazione dei programmi di sviluppo rurale*

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi di cui all'[articolo 8](#).
2. Ciascun programma di sviluppo rurale è approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

Articolo 11 *Modifica dei programmi di sviluppo rurale*

Le richieste degli Stati membri di modifica dei programmi sono approvate conformemente alle procedure seguenti:

a) La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:

- i) un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50% dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;
- ii) una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;
- iii) una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;

b) La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, le richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi. Queste riguardano, in particolare:

- i) l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;
- ii) le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità;
- iii) uno storno di fondi tra misure che beneficino di differenti aliquote di sostegno del FEASR;

Tuttavia, per le finalità di cui alla lettera b), punti i) e ii) e alla lettera b), punto iii), laddove il trasferimento di fondi riguarda meno del 20% della dotazione di una misura e meno del 5% del totale del contributo FEASR al programma, l'approvazione è ritenuta concessa se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tale termine non include il periodo a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la Commissione ha inviato le proprie osservazioni allo Stato membro e finisce il giorno in cui lo Stato membro ha risposto alle osservazioni.

c) L'approvazione della Commissione non è richiesta per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali modifiche.

Articolo 12 *Procedure e scadenze*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le procedure e le scadenze per:

- a) l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali;
- b) la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle proposte di modifica delle discipline nazionali, compresa l'entrata in vigore e la frequenza con la quale devono essere presentate durante il periodo di programmazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

TITOLO III

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

Misure

Articolo 13 *Misure*

Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato VI è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell'Unione.

Articolo 14 *Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.

3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno può coprire anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario. ⁽⁹⁾

5. Al fine di garantire una chiara distinzione tra programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 per quanto

riguarda la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le modalità di pagamento delle spese dei partecipanti, anche mediante il ricorso ad attestazioni o ad altre forme analoghe. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

(9) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 3 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 15 *Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:

- a) aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
- b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli [articoli 12, 13 e 14 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);
- c) promuovere la formazione dei consulenti.

2. Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione o l'autorità di gestione. Se il beneficiario è l'autorità di gestione, il prestatore dei servizi di consulenza o di formazione è selezionato da un organismo funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale. ⁽¹¹⁾

3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori di consulenza nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi. ⁽¹²⁾ Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'[articolo 13, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

3 bis. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri effettuano, conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, tutti i controlli a livello di prestatore di servizi di consulenza o di formazione. ⁽¹³⁾

4. La consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a) gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);

b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);

c) le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

e) i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#), in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'[articolo 14 della direttiva 2009/128/CE](#); oppure

f) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;

g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. ⁽¹⁰⁾

5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle [direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE](#) e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

6. La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

7. Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.

(10) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(11) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 4, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(12) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 4, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(13) Paragrafo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 4, lett. c\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 16 *Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a: ⁽¹⁸⁾

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

- i) [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁵⁾;
- iii) [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾;
- iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio ⁽¹⁷⁾;

v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali attività possono essere svolte solo nel mercato interno. ⁽¹⁹⁾

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni. Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno. Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari. Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione. ⁽¹⁹⁾

4. Il sostegno è limitato alle aliquote di sostegno e agli importi nell'*allegato II*.

5. Al fine di tener conto di nuove normative dell'Unione che potrebbero pregiudicare il sostegno nell'ambito della presente misura e di garantire la coerenza con altri strumenti dell'Unione relativi alla promozione di misure agricole e prevenire distorsioni della concorrenza, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che concernono gli specifici regimi dell'Unione rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a) e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno a norma del paragrafo 2, le condizioni che impediscano la distorsione della concorrenza e prevengono la discriminazione nei confronti di taluni prodotti e le condizioni sulla base delle quali marchi commerciali devono essere esclusi dal sostegno.

(14) *Regolamento (UE) n. 1151/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(15) *Regolamento (CE) n. 834/2007* del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(16) *Regolamento (CE) n. 110/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e

che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(17) Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

(18) Frase introduttiva così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 5, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(19) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 5, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 17 *Investimenti in immobilizzazioni materiali*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

- a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l'investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale; ⁽¹⁶⁾
- c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure
- d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste".

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'[allegato II](#). Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli [articoli 28 e 29](#) e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato II.

5. Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento che figura nel programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4. ⁽¹⁷⁾

6. Qualora il diritto dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola.

(16) Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 6, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(17) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 6, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 18 *Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;

b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla [direttiva 2000/29/CE](#) del Consiglio ⁽¹⁸⁾ per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) è limitato alle aliquote di sostegno massime di cui all'allegato II.

(18) [Direttiva 2000/29/CE](#) del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Articolo 19 *Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

- a) aiuti all'avviamento di imprese per:
 - i) i giovani agricoltori;
 - ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;
 - iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;
- b) investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole;
- c) pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) ("il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore;

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori. Il sostegno di cui del paragrafo 1, la lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a microimprese e piccole imprese nonché a persone fisiche nelle zone rurali. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso alle microimprese e piccole

imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano ammissibili al detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento *un tantum*.

3. Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

4. La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori si conformino all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), quale applicabile nello Stato membro in questione, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. ⁽¹⁸⁾

4 bis. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o combinando sovvenzioni e strumenti finanziari. ⁽¹⁹⁾

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale. ⁽¹⁸⁾

6. L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'[allegato I](#). Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

8. Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che stabiliscono il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

(18) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 7 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(19) Paragrafo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 7 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 20 *Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:

a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;

c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

e) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;

f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno

stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari. ⁽²⁰⁾

(20) Paragrafo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 8 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 21 *Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:

- a) forestazione e imboschimento;
- b) allestimento di sistemi agroforestali;
- c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
- d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
- e) investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 22 a 26 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ e delle regioni ultraperiferiche francesi.

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. ⁽²²⁾

(21) [Regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole

minori del Mar Egeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1405/2006](#) del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(22) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 22 *Forestazione e imboschimento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a gestori fondiari pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto. ⁽²²⁾

2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

3. Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

(22) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 23 *Allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali* ⁽²⁴⁾

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, rigenerazione e/o rinnovamento e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni. ⁽²³⁾

2. Ai fini del presente articolo, per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla

stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'[allegato I](#).

(23) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L; successivamente così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 9, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(24) Titolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 9, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*

1. Il sostegno di cui all'[articolo 21](#), paragrafo 1, lettera c), è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:

a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafulco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;

b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;

c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; nonché

d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993

indicante gli obiettivi di prevenzione. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d) è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla [direttiva 2000/29/CE](#) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato.

4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompenrazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Articolo 25 *Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*

1. Il sostegno di cui all'[articolo 21](#), paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

2. Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 26 *Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) e delle regioni ultraperiferiche francesi, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI. ⁽²⁵⁾

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
 3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
 4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'*allegato II*.
-

(25) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 27 *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché
- d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

2. Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI. Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3. Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale. Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato

in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'*allegato I*.

5. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel *regolamento (UE) n. 1308/2013* ⁽²⁶⁾.

(26) *Regolamento (UE) n. 1308/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio del, 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i *regolamenti (CEE) n. 922/72*, *(CEE) n. 234/79*, *(CE) n. 1037/2001* e *(CE) n. 1234/2007* del consiglio. (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 28 *Pagamenti agro-climatico-ambientali*

1. Gli Stati membri, ai sensi della presente disposizione, rendono il sostegno disponibile nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima. Il suo inserimento nei programmi di sviluppo rurale è obbligatorio a livello nazionale e/o regionale.

2. Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'*articolo 2* del presente regolamento. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del *regolamento (UE) n. 1306/2013*, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del *regolamento (UE) n. 1307/2013*, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura siano fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione di tali interventi. Essi possono perseguire tale intento, tra l'altro, mediante consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o possono subordinare la concessione del sostegno nell'ambito della presente misura a un'adeguata formazione.

5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore. Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. ⁽²⁹⁾ Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. ⁽²⁹⁾ In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti. ⁽²⁹⁾

6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, il massimale è del 30%. Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che realizzano il tipo di intervento in questione. ⁽²⁶⁾ In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso forfettariamente o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle superfici, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

7. Se necessario, al fine di garantire l'efficiente applicazione della misura gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'[articolo 49](#), paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.

8. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone, per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2. ⁽²⁸⁾

10. Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano conformi alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo:

a) alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione dell'allevamento;

- b) alle condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica; e
- c) alla definizione degli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

11. Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 6, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, anche in caso di misure equivalenti previste dall'*articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013*.⁽²⁷⁾

(26) Comma dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L; successivamente così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 10, lett. a) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(27) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(28) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 10, lett. b) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(29) Comma aggiunto dall'*art. 7, par. 1, punto 2, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE*.

Articolo 29 *Agricoltura biologica*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'*articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013*, quale applicabile nello Stato membro in questione.⁽³¹⁾

2. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del *regolamento (UE) n. 1306/2013*, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del *regolamento (UE) n. 1307/2013*, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.⁽³⁰⁾

3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. ⁽³³⁾

Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale per il mantenimento dell'agricoltura biologica dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. ⁽³³⁾

In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni nei loro programmi di sviluppo rurale. ⁽³³⁾

4. I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.

Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione. ⁽³²⁾

5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'[allegato I](#).

6. Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 83](#), che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

⁽³⁰⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

⁽³¹⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 11, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽³²⁾ Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 11, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(33) Comma aggiunto dall'[art. 7, par. 1, punto 3, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 30 *Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua*

1. Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della [direttiva 92/43/CEE](#) e della [direttiva 2009/147/CE](#) e della direttiva quadro sulle acque.

Nel calcolare i pagamenti correlati al sostegno di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione. ⁽³⁴⁾

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di silvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione alle [direttive 92/43/CEE](#) e [2009/147/CE](#) è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva quadro sulle acque è concesso unicamente per specifici requisiti che:

a) sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell'Unione in materia di protezione delle acque;

b) vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) nonché dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);

c) vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto dell'Unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva, nonché

d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.

6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone:

- a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle [direttive 92/43/CEE](#) e [2009/147/CE](#);
- b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'[articolo 10 della direttiva 92/43/CEE](#), a condizione che tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;
- c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'[allegato II](#).

8. Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 83](#) che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

(34) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 12 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 31 *Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*

1. Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).⁽³⁶⁾ Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto:

- della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;
- del sistema agricolo.

2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), quale applicabile nello Stato membro in questione.⁽³⁷⁾

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'[allegato I](#). Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

4. Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro di cui all'[allegato II](#). In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni a condizione che:

a) il diritto nazionale preveda che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale; e

b) tali singoli membri abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

5. Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2019. Tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione. ⁽³⁸⁾

Negli anni 2021 e 2022, per i programmi prorogati conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁵⁾ se le indennità decrescenti non sono state erogate dagli Stati membri per la durata massima di quattro anni fino al 2020, tali Stati membri possono decidere di continuare a versare tali indennità fino alla fine del 2022, ma per un periodo non superiore a quattro anni. In tal caso, le indennità per gli anni 2021 e 2022 non devono superare 25 EUR per ettaro. ⁽³⁹⁾

Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura.

6. La Croazia può, a norma della presente misura, concedere pagamenti ai beneficiari delle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, anche nel caso in cui non sia stata completata l'analisi minuziosa di cui al terzo comma di detto paragrafo. L'analisi minuziosa è completata entro il 31 dicembre 2014 al più tardi. I beneficiari delle zone le quali non risultano più ammissibili a seguito del completamento dell'analisi minuziosa, non ricevono più indennità a norma della presente misura.

(35) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 28.12.2020, pag. 1).

(36) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(37) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 13, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(38) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 13, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(39) Comma aggiunto dall' [art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 13 febbraio 2019, n. 2019/288/UE](#), a decorrere dal 25 febbraio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2019/288/UE](#) e poi così sostituito dall'[art. 7, par. 1, punto 4, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 32 *Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*

1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'[articolo 31](#) classificandole come segue:

- a) zone montane;
- b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché
- c) altre zone soggette a vincoli specifici.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'[articolo 31](#), le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i

vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'[articolo 31](#), le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60% della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta. Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'[articolo 31](#), paragrafo 1.

4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera. ⁽⁴⁰⁾

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10% della superficie dello Stato membro interessato. Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui:

- almeno il 60% della superficie agricola soddisfa almeno due dei criteri elencati nell'[allegato III](#), ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20% del valore soglia indicato, oppure
- almeno il 60% della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'[allegato III](#) al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei criteri elencati nell'[allegato III](#), ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20% del valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all'articolo 32, paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10% di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma. In deroga a quanto precede, il secondo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999. ⁽⁴⁰⁾

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:

- a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;
- b) la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

(40) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 33 *Benessere degli animali*

1. I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'*articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013*, quale applicabile nello Stato membro in questione. ⁽⁴¹⁾

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del *regolamento (UE) n. 1306/2013* e di altri pertinenti requisiti obbligatori. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile. Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. ⁽⁴²⁾ Se gli Stati membri prevedono un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al secondo comma, a decorrere dal 2022 il rinnovo non può essere superiore a un anno. ⁽⁴²⁾ In deroga al terzo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e ai benefici perseguiti in termini di benessere degli animali. ⁽⁴²⁾

3. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'*allegato I*.

4. Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano conformi alla politica generale dell'Unione in materia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.

(41) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 14 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(42) Comma aggiunto dall'[art. 7, par. 1, punto 5, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 34 *Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune. Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
 2. I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.
 3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato II. In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.
 4. Può essere concesso un sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.
 5. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 83](#) riguardo ai tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
-

Articolo 35 *Cooperazione*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:

- a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- b) la creazione di poli e di reti;
- c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'[articolo 56](#).

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:

- a) progetti pilota;
- b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
- c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
- g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;
- i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- j) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- k) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività. Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

4. I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 2, lettera a), e degli interventi di cui al paragrafo 2, lettera b), realizzati da singoli operatori secondo il disposto del paragrafo 3 sono divulgati.

5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:

a) il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c) i costi di esercizio della cooperazione;

d) i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;

e) i costi delle attività promozionali.

6. In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti. Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.

8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompenrazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.

10. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 83](#) per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 36 *Gestione del rischio*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito; ⁽⁴³⁾

d) uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito. ⁽⁴⁴⁾

2. Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), quale applicabile nello Stato membro in questione. ⁽⁴⁵⁾

3. Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo di reddito. ⁽⁴⁵⁾

4. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompenrazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 83](#) riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'[articolo 38](#), paragrafo 3, lettera b), e all'[articolo 39](#), paragrafo 4. [La Commissione presenta entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.] ⁽⁴⁶⁾

⁽⁴³⁾ Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 15, lett. a\), punto i\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽⁴⁴⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 1, par. 1, punto 15, lett. a\), punto ii\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di

quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(45) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 15 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(46) Comma soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 15, lett. d\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 37 *Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante*

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della [direttiva 2000/29/CE](#) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno. ⁽⁴⁷⁾ La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

- a) indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
- b) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

2. Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizootia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

3. Per quanto riguarda le epizootie, le compensazioni finanziarie di cui all'[articolo 36](#), paragrafo 1, lettera a), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della [decisione 2009/470/CE](#).

4. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'[articolo 36](#), paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'[allegato II](#).

(47) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 16 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 38 *Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali*

1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

- a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

2. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità degli agricoltori in caso di crisi, nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore. Il verificarsi degli eventi menzionati all'[articolo 36](#), paragrafo 1, lettera b), deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

3. I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:

- a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;
- c) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
- d) il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione. ⁽⁴⁸⁾

Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della [direttiva 2000/29/CE](#) per eradicare o circoscrivere una fitopatia, un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che

distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno. Gli Stati membri possono decidere di ridurre tale percentuale di produzione del 30 %, ma non al di sotto del 20 %. ⁽⁵¹⁾ [Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.] ⁽⁴⁹⁾

4. Per quanto riguarda le epizootie, le compensazioni finanziarie di cui all'[articolo 36](#), paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse per le malattie citate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della [decisione 2009/470/CE](#).

5. Il sostegno è limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 3, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 3, lettere c) e d). ⁽⁵⁰⁾ Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

- a) massimali per fondo;
- b) massimali unitari adeguati.

⁽⁴⁸⁾ Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 17, lett. a\), punto i\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽⁴⁹⁾ Comma soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 17, lett. a\), punto ii\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽⁵⁰⁾ Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 17, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽⁵¹⁾ Comma così sostituito dall'[art. 7, par. 1, punto 6, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 39 *Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori* ⁽⁵²⁾

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre

anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore. Gli Stati membri possono decidere di ridurre tale percentuale del 30 %, ma non al di sotto del 20 %. ⁽⁵⁴⁾

2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

- a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

3. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.

4. I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:

- a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;
- c) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
- d) il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione. ⁽⁵³⁾

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 4, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 4, lettere c) e d). ⁽⁵³⁾

(52) Titolo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 18, lett. a) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(53) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 18 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(54) Paragrafo sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 18 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#) e dall'[art. 7, par. 1, punto 7, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 39 bis *Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico* ⁽⁵⁵⁾

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore a una soglia minima del 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita di reddito dell'agricoltore nell'anno. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

2. Ai fini del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), si applica l'articolo 39, paragrafi da 2 a 5.

(55) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 19 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 39 ter *Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19* ⁽⁵⁶⁾

1. Il sostegno erogato nell'ambito della presente misura garantisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori nonché alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del

cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.

3. Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori

4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 30 giugno 2021. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori. ⁽⁵⁷⁾

5. L'importo massimo del sostegno non è superiore a 7 000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI.

6. Nell'erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto della crisi di COVID-19.

(56) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 24 giugno 2020, n. 2020/872/UE*, a decorrere dal 26 giugno 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2020/872/UE*.

(57) Paragrafo così sostituito dall'*art. 7, par. 1, punto 8, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2020/2220/UE*.

Articolo 40 *Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia*

1. Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013*. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo.

2. Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:

a) il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all'*articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013*, nonché

b) il 45% del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.

3. Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20% della dotazione totale annua del FEASR per tale paese.

4. Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l'80%.

Articolo 41 *Modalità di attuazione delle misure*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

a) le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'[articolo 15](#);

b) la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'[articolo 19](#);

c) la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'[allegato II](#) e i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) nell'ambito delle misure di cui agli [articoli 28, 29, 33 e 34](#);

d) la possibilità di utilizzare ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno per le misure di cui agli [articoli da 28 a 31, 33 e 34](#) e i relativi parametri di calcolo;

e) il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 84](#).
LEADER

Articolo 42 *Gruppi di azione locale LEADER*

1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220 i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore. ⁽⁵⁸⁾

2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

(58) Paragrafo così sostituito dall'[art. 7, par. 1, punto 9, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 43 *Kit di avviamento LEADER*

Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013. Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle capacità e ai progetti pilota su piccola scala. Il sostegno a titolo del kit di avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale nell'ambito di LEADER.

Articolo 44 *Attività di cooperazione LEADER*

1. Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per:

a) progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);

b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

2. I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;

b) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei

progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale. I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

CAPO II

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 45 *Investimenti*

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

2. Sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le seguenti voci di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

3. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'[articolo 18](#), paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

4. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

5. Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200 000 EUR o al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato. ⁽⁵⁹⁾

6. Per tener conto delle caratteristiche specifiche di taluni tipi di investimenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e che specificano i tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno.

7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari. ⁽⁶⁰⁾

(59) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 20, lett. a) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(60) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 20, lett. b) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

Articolo 46 *Investimenti nell'irrigazione*

1. Fatto salvo l'*articolo 45* del presente regolamento, in caso di irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite al presente articolo.

2. Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento;

4. Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso, in base ad una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura

esistente.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

5. Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:

a) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché

b) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.

6. In deroga al paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:

a) l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente; e

b) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.

Inoltre, la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;

- al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

- tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; nonché
 - l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.
-

Articolo 47 *Norme sui pagamenti basati sulla superficie*

1. Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli [articoli 28, 29 e 34](#) può variare da un anno all'altro se:
 - a) questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;
 - b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
 - c) non è compromessa la finalità dell'impegno.
 2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
 3. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
 4. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'[articolo 2 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).
 5. Il paragrafo 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'[articolo 33](#).
 6. Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 83](#) che stabilisce le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli [articoli 28, 29, 33 e 34](#) e specifica gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.
-

Articolo 48 *Clausola di revisione*

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli [articoli 28, 29, 33 e 34](#) al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli [articoli 28, 29, 33 e 34](#) la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 49 *Selezione degli interventi*

1. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.

In deroga al primo comma, in casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel programma di sviluppo rurale previa consultazione del comitato di monitoraggio. ⁽⁶¹⁾

2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 ter, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. ⁽⁶⁴⁾

3. I beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica, sociale e ambientale. ⁽⁶²⁾

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari. ⁽⁶³⁾

(61) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lett. a) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(62) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lett. b) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(63) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lett. c) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(64) Paragrafo dapprima sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lett. b) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*, successivamente così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 24 giugno 2020, n. 2020/872/UE*, a decorrere dal 26 giugno 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2020/872/UE*.

Articolo 50 *Definizione di zona rurale*

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma. Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono stabilire tale definizione per una misura o un tipo di intervento.

CAPO III

Assistenza tecnica e reti

Articolo 51 *Finanziamento dell'assistenza tecnica*

1. Ai sensi dell'*articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013*, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per

conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 del presente regolamento e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento. Di questo importo, 30 567 000 EUR a prezzi correnti sono assegnati al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁷⁾ per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso. ⁽⁶⁸⁾

Il FEASR può finanziare attività volte a preparare l'attuazione della PAC nel successivo periodo di programmazione. ⁽⁶⁹⁾

Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'*articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁵⁾ in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione.

Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'*articolo 58 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁶⁾ e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

2. Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1303/2013, nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'*articolo 32*.

Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'*articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013*. Nel suddetto limite del 4%, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'*articolo 54*. In deroga al primo comma, gli Stati membri per i quali l'importo totale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 di cui all'allegato I del presente regolamento è inferiore a 1 800 milioni di EUR possono, dopo la proroga dei loro programmi a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, decidere di destinare il 5 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale ai compiti di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013. ⁽⁷⁰⁾

3. Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all'*articolo 59, paragrafo 3*, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, determinato dal loro numero.

⁽⁶⁵⁾ *Regolamento (UE) n. 1151/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽⁶⁶⁾ *Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il *regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002* (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(67) Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

(68) Comma inizialmente corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 19 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

(69) Comma aggiunto dall' [art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 13 febbraio 2019, n. 2019/288/UE](#), a decorrere dal 25 febbraio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2019/288/UE](#).

(70) Comma aggiunto dall' [art. 7, par. 1, punto 10, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 52 *Rete europea per lo sviluppo rurale*

1. È istituita, ai sensi dell'[articolo 51](#), paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

2. Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:

- a) stimolare la partecipazione di tutti i portatori d'interesse, soprattutto in campo agricolo e forestale e di altri portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, all'attuazione di tale sviluppo;
- b) migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;
- c) contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;
- d) sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

3. La rete svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;
- b) presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati;
- c) accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale, compresi i metodi e gli strumenti di valutazione;
- d) costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;
- e) informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;
- f) organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;

g) supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi di esperienze riguardanti azioni in materia di sviluppo rurale;

h) specificamente per i gruppi di azione locale:

i) crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, nonché

ii) collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 53 *Rete del partenariato europeo per l'innovazione*

1. È istituita, ai sensi dell'[articolo 51](#), paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'[articolo 55](#). Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.

2. La rete PEI ha le seguenti finalità:

a) favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;

b) stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.

3. La rete PEI svolge le seguenti attività:

a) funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;

b) incoraggia la formazione di gruppi operativi ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;

c) favorisce lo sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e di dimostrazione che possono riguardare, tra l'altro, le seguenti questioni:

i) l'aumento della produttività, redditività economica, sostenibilità, del rendimento e dell'efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;

ii) l'innovazione a sostegno della bioeconomia;

iii) la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

iv) prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;

v) apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;

vi) qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e una dieta sana;

vii) riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari;

d) raccoglie e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze e scambi con paesi terzi nel settore dell'innovazione.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 84](#).

Articolo 54 *Rete rurale nazionale*

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

2. Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:

- a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
- b) migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;
- c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento;
- d) promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.

3. Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è utilizzato: ⁽⁶⁹⁾

- a) per le strutture necessarie al funzionamento della rete;
- b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che copra almeno:
 - i) le attività riguardanti la raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;
 - ii) le attività riguardanti la promozione di scambi tematici ed analitici tra portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;
 - iii) le attività riguardanti le attività di formazione e in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'[articolo 35](#);
 - iv) le attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;
 - v) le attività riguardanti la condivisione e la diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione;
 - (vi) un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;

vii) le attività riguardanti la partecipazione e il contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali e il contenuto dei programmi specifici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 84](#).

(69) Frase introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

TITOLO IV

PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

Articolo 55 *Finalità*

1. Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:

a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;

b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;

c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:

a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;

b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché

c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'[articolo 35](#), i gruppi operativi del PEI di cui all'[articolo 56](#) e la rete PEI di cui all'[articolo 53](#).

Articolo 56 *Gruppi operativi*

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.
 2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi.
 3. Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi l'entità del sostegno ai gruppi operativi.
-

Articolo 57 *Funzioni dei gruppi operativi*

1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
 - a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
 - b) descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
 2. Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i gruppi operativi:
 - a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché
 - b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
 3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.
-

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Articolo 58 *Risorse e loro ripartizione*

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84.936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è al massimo di 26 896 831 880 EUR a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. ⁽⁷²⁾
2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'[articolo 51](#), paragrafo 1.
3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.
4. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 è riportata nell'allegato I.
5. I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell'[articolo 14, paragrafo 2 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4.
5. I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell'[articolo 14, paragrafo 2 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4. ⁽⁷¹⁾
6. Nella ripartizione annuale di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono inclusi anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'[articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) e dell'[articolo 7, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli [articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), per quanto riguarda gli anni civili 2013 e 2014. ⁽⁷⁰⁾
7. Per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua di cui al paragrafo 4 del presente articolo, compresi gli storni di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo e i trasferimenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220 per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l'adozione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 del presente regolamento per riesaminare i massimali stabiliti nell'allegato I del presente regolamento. ⁽⁷³⁾

⁽⁷⁰⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 10, paragrafo 1, punto 2\), Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 1310/2013](#).

⁽⁷¹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(72) Comma aggiunto dall'[art. 7, par. 1, punto 11, lettera a\), del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

(73) Paragrafo così sostituito dall'[art. 7, par. 1, punto 11, lettera b\), del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 58 bis *Risorse per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione* ⁽⁷⁶⁾

1. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2020/... del Consiglio («regolamento EURI») ⁽⁷⁴⁾ è attuato conformemente al presente articolo mediante misure ammissibili nell'ambito del FEASR volte a contrastare l'impatto della crisi COVID-19, con un importo pari a 8 070 486 840 EUR a prezzi correnti dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vi), di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 8, del medesimo regolamento.

Tale importo di 8 070 486 840 EUR a prezzi correnti costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁵⁾. Esso è reso disponibile sotto forma di risorse aggiuntive per gli impegni di bilancio a titolo del FEASR per gli anni 2021 e 2022, in aggiunta alle risorse totali di cui all'articolo 58 del presente regolamento, come segue:

- 2021: 2 387 718 000 EUR;
- 2022: 5 682 768 840 EUR.

Ai fini del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, tali risorse aggiuntive sono considerate importi che finanziano misure nell'ambito del FEASR. Sono considerate parte dell'importo totale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del presente regolamento, al quale vanno aggiunte quando si fa riferimento all'importo totale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale. L'[articolo 14 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) non si applica alle risorse aggiuntive di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 7 del presente articolo, è riportata nell'allegato I bis.

3. Le soglie percentuali del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 59, paragrafi 5 e 6 del presente regolamento, non si applicano alle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno la stessa quota complessiva del contributo del FEASR, comprese le risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sia riservata in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6 del presente regolamento, in linea con l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220.

4. Almeno il 37 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riservato, nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, alle misure di cui all'articolo 33 e all'articolo 59, paragrafi 5 e 6, in particolare per:

- a) agricoltura biologica;
- b) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura;
- c) conservazione del suolo, compreso l'aumento della fertilità del suolo mediante sequestro del carbonio;
- d) miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio di acqua;
- e) creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità;
- f) riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi e antimicrobici;
- g) benessere degli animali;
- h) attività di cooperazione Leader.

5. Almeno il 55 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riservato in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35, a condizione che l'uso designato di tali misure nei programmi di sviluppo rurale promuova lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuisca a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, in particolare:

- a) filiere corte e mercati locali;
- b) efficienza delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione;
- c) condizioni di sicurezza sul lavoro;
- d) energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;
- e) accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.

Nell'assegnare le risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di derogare alla soglia percentuale fissata al primo comma del presente paragrafo nella misura necessaria a rispettare il principio di non regressione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220. Tuttavia, gli Stati membri possono invece decidere di derogare a tale principio di non regressione nella misura necessaria a rispettare la soglia percentuale fissata al primo comma del presente paragrafo.

6. Fino al 4 % delle risorse aggiuntive totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere assegnato all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri per i programmi di sviluppo rurale conformemente all'articolo 51, paragrafo 2. Tale soglia percentuale può essere pari al 5 % per gli Stati membri cui si applica l'articolo 51, paragrafo 2, quarto comma.

7. Fino allo 0,25 % delle risorse aggiuntive totali di cui al paragrafo 1 può essere assegnato all'assistenza tecnica conformemente all'articolo 51, paragrafo 1.

8. Gli impegni di bilancio relativi alle risorse aggiuntive di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuati in ciascun programma di sviluppo rurale separatamente dalla dotazione di cui all'articolo 58, paragrafo 4.

9. Gli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non si applicano alle risorse aggiuntive totali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

(74) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).

(75) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la [decisione n. 541/2014/UE](#) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(76) Articolo aggiunto dall'[art. 7, par. 1, punto 12, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), entrata in vigore e applicabilità indicata nell'[art. 11, par. 3 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 59 *Partecipazione del Fondo*

1. La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.

2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

3. I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/93, nonché per le regioni in transizione. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a) all' 85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#); ⁽⁷⁹⁾

b) al 75% della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 era inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75% del PIL medio dell'Unione a 27;

c) al 63% della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

d) al 53% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. ⁽⁷⁸⁾

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

4. In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a) all'80% per le misure di cui agli [articoli 14, 27 e 35](#), per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'[articolo 19](#), paragrafo 1, lettera a), punto i). Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche, delle isole minori dell'Egeo ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) e delle regioni in transizione di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); ⁽⁷⁹⁾

b) al 75% per gli interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'[articolo 17](#), dell'[articolo 21](#), paragrafo 1, lettere a) e b), degli [articoli 28, 29, 30, 31 e 34](#);

c) al 100% per gli strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) al tasso di partecipazione applicabile alla misura interessata maggiorato di un ulteriore 10% per i contributi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

e) al 100% per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'[articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) e dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'[articolo 14, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#); ⁽⁷⁹⁾

e bis) al 100 % per gli interventi finanziati tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un unico, specifico tasso di partecipazione del FEASR applicabile alla totalità di detti interventi; ⁽⁸²⁾

f) al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro; ⁽⁷⁷⁾

g) per gli Stati membri che beneficiano il 1° gennaio 2014 o successivamente dell'assistenza finanziaria conformemente agli [articoli 136 e 143](#) TFUE, l'aliquota di sostegno del FEASR risultante dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere maggiorato di un massimo di un ulteriore 10% fino ad un massimo totale del 95% per le spese che gli Stati membri devono sostenere nei primi due anni di attuazione del programma di sviluppo rurale; Tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga;

h) al tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. ⁽⁸⁰⁾

5. Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a Leader e allo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220. Quando gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all'articolo 14, paragrafo 1, sesto o settimo comma, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), le percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano al contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale senza il sostegno supplementare reso disponibile a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, sesto o settimo comma, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). ⁽⁸³⁾

6. Almeno il 30% del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui all'[articolo 17](#) per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli [articoli 21, 28, 29 e 30](#) ad eccezione dei pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque, e agli [articoli 31, 32 e 34](#). Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche e ai territori d'oltremare degli Stati membri.

6 bis. Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 come previsto dalla prima parte dell'allegato I. ⁽⁸¹⁾

7. Se uno Stato membro presenta sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali, i paragrafi 5 e 6 non si applicano al programma nazionale. Il contributo del FEASR al programma nazionale è preso in considerazione al fine di calcolare la percentuale di cui ai paragrafi 5 e 6 per ciascun programma regionale in proporzione alla quota di tale programma regionale dell'assegnazione nazionale.

8. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione.

9. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

(77) Lettera dapprima sostituita dall'[art. 10, paragrafo 1, punto 2\), Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 1310/2013](#); successivamente così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 22, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(78) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(79) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(80) Lettera aggiunta dall'[art. 1, par. 1, punto 22, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(81) Paragrafo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 3 del Regolamento 24 giugno 2020, n. 2020/872/UE](#), a decorrere dal 26 giugno 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/872/UE](#) e poi così sostituito dall'[art. 7, par. 1, punto 13, lettera c\), del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

(82) Lettera aggiunta dall'[art. 7, par. 1, punto 13, lettera a\), del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), entrata in vigore e applicabilità indicata nell'[art. 11, par. 3 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

(83) Paragrafo così sostituito dall'[art. 7, par. 1, punto 13, lettera b\), del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 60 *Ammissibilità delle spese*

1. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento. ⁽⁸⁴⁾

2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49. A eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento. ⁽⁸⁵⁾ Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'[articolo 51](#), paragrafi 1 e 2.

4. I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 diverse da quelle di cui alla sua lettera a). ⁽⁸⁴⁾

(84) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 23 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(85) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 23, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 61 *Spese ammissibili*

1. Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese di funzionamento;
- b) spese di personale;
- c) spese di formazione;
- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete.

2. Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

3. I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 62 *Verificabilità e controllabilità delle misure*

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate sono rivate in conseguenza.

2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale. ⁽⁸⁶⁾

(86) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 24 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 63 *Anticipi*

1. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

2. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

TITOLO VI

GESTIONE, CONTROLLO E PUBBLICITÀ

Articolo 64 *Competenze della Commissione*

La Commissione mette in atto le misure e i controlli previsti nel [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) al fine di assicurare, nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi dell'[articolo 317](#) TFUE.

Articolo 65 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'[articolo 58, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

b) l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'*articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013*;

c) c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'*articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013*.

3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

4. Gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.

Articolo 66 *Autorità di gestione*

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:

a) ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;

[b) a comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari; ⁽⁸⁷⁾]

c) a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:

i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;

ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

d) a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;

e) ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;

f) a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

g) a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;

h) ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

i) a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.

L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

3. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici ai sensi dell'[articolo 7](#), l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il [paragrafo 2](#).

L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'[articolo 67](#).

4. Fatto salvo il ruolo degli organismi pagatori e di altri organismi di cui al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), se uno Stato membro ha più di un programma, può essere designato un organismo di coordinamento al fine di garantire la coerenza della gestione dei fondi e di creare un punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità di cui al [paragrafo 1](#), lettera i).

(87) Lettera soppressa dall'[art. 1, par. 1, punto 25 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

TITOLO VII

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione 1

Istituzione e obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione

Articolo 67 *Sistema di monitoraggio e valutazione*

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 84](#).

Articolo 68 *Obiettivi*

Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:

- a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;
- b) contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;
- c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.

Sezione 2

Disposizioni tecniche

Articolo 69 *Indicatori comuni*

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'[articolo 67](#) contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.
 2. Gli indicatori comuni sono basati su dati disponibili e correlati alla struttura e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma. Gli indicatori comuni d'impatto sono basati su dati accessibili.
 3. Il valutatore quantifica l'impatto del programma misurato dagli indicatori d'incidenza. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, ivi comprese le valutazioni relative ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, valuta l'effetto congiunto di tutti gli strumenti della PAC.
-
-

Articolo 70 *Sistema di informazione elettronico*

Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.

Articolo 71 *Informazione*

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

CAPO II

Monitoraggio

Articolo 72 *Procedure di monitoraggio*

1. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano la qualità di attuazione del programma.
 2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.
-

Articolo 73 *Comitato di monitoraggio*

Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 74 *Responsabilità del comitato di monitoraggio* ⁽⁸⁸⁾

Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio:

- a) è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione; ⁽⁸⁹⁾
 - b) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
 - c) esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
 - d) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e
 - e) esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.
-

(88) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(89) Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 26 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 75 *Relazione annuale sull'attuazione*

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2026 compreso, lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale nel corso del precedente anno. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015. ⁽⁹⁰⁾
2. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione contiene, tra l'altro, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.
3. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma.
4. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

(90) Paragrafo così sostituito dall'[art. 7, par. 1, punto 14, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

CAPO III

Valutazione

Articolo 76 *Disposizioni generali*

1. La Commissione può, adottare atti di esecuzione che specificano gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post di cui agli articoli 55 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56 dello stesso regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 84](#).
 2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'[articolo 67](#), provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.
 3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul suo sito web.
-
-

Articolo 77 *Valutazione ex ante*

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante sia coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del programma di sviluppo rurale, in particolare all'elaborazione dell'analisi di cui all'[articolo 8](#), paragrafo 1, lettera b), nella definizione della logica d'intervento e nella fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 78 *Valutazione ex post* ⁽⁹¹⁾

Nel 2026 lo Stato membro elabora la relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2026.

(91) Articolo così sostituito dall'[art. 7, par. 1, punto 15, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 79 *Sintesi delle valutazioni*

Le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione sono redatte sotto la responsabilità della Commissione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Articolo 80 *Regole applicabili alle imprese*

Se il presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a forme di cooperazione che rispettino le regole di concorrenza applicabili in virtù degli *articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 81 *Aiuto di Stato*

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli *articoli 107, 108 e 109* TFUE.
 2. Gli *articoli 107, 108 e 109* TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'*articolo 82*, che rientrano nel campo di applicazione dell'*articolo 42* TFUE.
-

Articolo 82 *Finanziamenti nazionali integrativi*

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'*articolo 42* TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale

ai sensi dell'[articolo 8](#), paragrafo 1, lettera j) e, se sono conformi ai criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione.

TITOLO IX

POTERI DELLA COMMISSIONE E DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Poteri della Commissione

Articolo 83 *Esercizio della delega*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89, alle condizioni stabilite nel presente articolo. ⁽⁹²⁾

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. ⁽⁹²⁾

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. ⁽⁹²⁾

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 29, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 8, dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, dell'articolo 35, paragrafo 10, dell'articolo 36, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 6, dell'articolo 58, paragrafo 7, e dell'articolo 89 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ⁽⁹²⁾

(92) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 84 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato per lo sviluppo rurale". Esso è un comitato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

CAPO II

Disposizioni comuni

Articolo 85 *Scambio di informazioni e documenti*

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il funzionamento di detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

2. La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

Articolo 86 *Trattamento e protezione dei dati personali*

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e trattano questi dati in modo non incompatibile con tale finalità.

2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'[articolo 85](#), essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3. I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla [direttiva 95/46/CE](#) e al [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#). In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la [direttiva 95/46/CE](#) ed il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#).

5. Gli [articoli da 111 a 114 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) si applicano al presente articolo.

Articolo 87 *Disposizioni generali sulla PAC*

Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 88 *Regolamento (CE) n. 1698/2005*

Il *regolamento (CE) n. 1698/2005* è abrogato.

Il *regolamento (CE) n. 1698/2005* continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014.

Articolo 89 *Disposizioni transitorie*

Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal *regolamento (CE) n. 1698/2005* a quello istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'*articolo 83* che stabilisce le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del *regolamento (CE) n. 1698/2005* può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. Tali atti delegati possono anche prevedere condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal *regolamento (CE) n. 1085/2006* al sostegno previsto dal presente regolamento.

Articolo 90 *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
 Per il Parlamento europeo
 Il presidente
 M. SCHULZ
 Per il Consiglio
 Il presidente
 V. JUKNA

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 ^{(1) (2)}.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i [regolamenti del Consiglio \(CEE\) n. 352/78](#), [\(CE\) n. 165/94](#), [\(CE\) n. 2799/98](#), [\(CE\) n. 814/2000](#), [\(CE\) n. 1290/2005](#) e [\(CE\) n. 485/2008](#) ^{(3) (4)}

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

(3) Ad integrazione del presente Regolamento, per quanto riguarda le sanzioni da applicare nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, vedi il [Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/891/UE](#); per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, vedi il [Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/273/UE](#).

(4) Per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 6 giugno 2014, n. 615/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 640/2014](#); per modalità di applicazione, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, vedi il [Regolamento 17 luglio 2014, n. 809/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 906/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 907/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza, vedi il [Regolamento 6 agosto 2014, n. 908/2014](#); per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al presente regolamento, per l'anno civile 2015, vedi il [Regolamento 8 luglio 2015, n. 2015/1146](#); per integrazione al presente regolamento, con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, vedi il [Regolamento 8 luglio 2015, n. 2015/1971](#); per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del presente regolamento per l'anno civile 2016, vedi il [Regolamento 14 luglio 2016, n. 2016/1153](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1237](#); per l'adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti, a norma del presente regolamento, per l'anno civile 2016, vedi il [Regolamento 7 novembre 2016, n. 2016/1948](#); per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del presente regolamento per l'anno civile 2017, vedi il [Regolamento 7 luglio 2017, n. 2017/1236/UE](#); per quanto riguarda i controlli pertinenti, vedi il [Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/274/UE](#) e, per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2018, vedi il [Regolamento 13 giugno 2018, n. 2018/866/UE](#); per l'adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2018, vedi il [Regolamento 13 novembre 2018, n. 2018/1710/UE](#); per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli,

vedi il [Regolamento 17 ottobre 2018, n. 2019/34/UE](#); per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2019, vedi il [Regolamento 4 giugno 2019, n. 2019/916/UE](#); per l'adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2019, vedi il [Regolamento 19 novembre 2019, n. 2019/1928/UE](#); per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2020, n. 2020/760/UE](#); per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2019, n. 2020/761/UE](#); per il tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2020, vedi il [Regolamento 19 giugno 2020, n. 2020/862/UE](#); per il tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2020, vedi il [Regolamento 30 novembre 2020, n. 2020/1801/UE](#); per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, vedi il [Regolamento 14 luglio 2020, n. 2020/1987/UE](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 43](#), paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio ha esaminato le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) del Consiglio. Dell'esperienza maturata nell'attuazione di tale regolamento emerge che occorre adattare alcuni elementi del meccanismo di finanziamento e di monitoraggio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) e sostituirlo con un nuovo regolamento. Per quanto possibile è opportuno che la riforma armonizzi, razionalizzi e semplifichi le sue disposizioni.

(2) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di

coordinamento, agli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo, alle misure da finanziare mediante il bilancio generale dell'Unione europea ("bilancio dell'Unione") nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico. Tale delega dovrebbe anche riguardare le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima o successivamente all'ultima data possibile e la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare i metodi applicabili agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'[articolo 170, paragrafo 3, del regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio .

La medesima delega dovrebbe riguardare inoltre il rinvio dei pagamenti mensili della Commissione agli Stati membri in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e le condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR. In aggiunta, tale delega dovrebbe riguardare la sospensione dei pagamenti mensili o dei pagamenti intermedi per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in materia di controlli, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche nel contesto della procedura di verifica di conformità, il recupero dei crediti. Tale delega dovrebbe altresì concernere i requisiti in materia di procedure doganali, le revoche degli aiuti e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola. Analogamente, tale delega dovrebbe riguardare le misure di mercato per le quali la Commissione può sospendere i pagamenti mensili, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo nonché le misure escluse dal controllo delle operazioni. Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare la modifica della somma delle entrate o dei pagamenti al di sotto della quale il documento commerciale delle imprese non dovrebbe di norma essere verificato ai sensi del presente regolamento, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le esigenze di controllo nel settore vitivinicolo, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti. Infine, tale delega dovrebbe riguardare le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro, le misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale, il contenuto del quadro comune di monitoraggio e valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC e le misure transitorie.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3) La PAC comporta varie misure, tra cui misure attinenti allo sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che presentano alcune similitudini ma anche talune differenze, è opportuno assoggettare il loro finanziamento ad un unico insieme di disposizioni. Ove necessario, tali disposizioni dovrebbero autorizzare

trattamenti differenziati. Il [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) ha istituito due fondi agricoli europei: il FEAGA e il FEASR ("Fondi"). È opportuno mantenere tali due Fondi.

(4) È opportuno che il [regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#) e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applichino al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento stabilisce disposizioni con riguardo alla gestione concorrente con gli Stati membri, basate sui principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, come anche disposizioni relative ai compiti degli organismi riconosciuti e ai principi di bilancio, che dovrebbero essere rispettate nel quadro del presente regolamento.

(5) Per assicurare la coerenza tra le prassi degli Stati membri e l'applicazione armonizzata della clausola di forza maggiore da parte degli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e di circostanze eccezionali che dovrebbero essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti. Tali autorità dovrebbero adottare decisioni sui casi di forza maggiore o sulle circostanze eccezionali caso per caso, sulla base delle pertinenti prove, ed applicando il concetto di forza maggiore nell'ambito del diritto agrario dell'Unione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

(6) È opportuno che le spese della PAC, comprese le spese per lo sviluppo rurale, siano finanziate dal bilancio dell'Unione attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, o in gestione concorrente con gli Stati membri. È opportuno precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo dei Fondi.

(7) È opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, per l'attuazione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e per l'ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché per la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli audit e gli adempimenti amministrativi a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Al fine di evitare costi superflui di riorganizzazione, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(8) È importante che gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore designino un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo pubblico di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune e tenere la Commissione informata del seguito dato. Inoltre, tale organismo dovrebbe promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni e delle norme comuni.

(9) Solo quando vengono utilizzati gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti dagli Stati membri esistono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai beneficiari. È

opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti.

(10) Per permettere ai beneficiari di conoscere meglio il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario per gli Stati membri che istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe comunque lasciare impregiudicati l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri dovrebbero anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.

(11) Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi a livello di azienda derivanti dagli obblighi e dalle norme in materia di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente e il mantenimento della superficie agricola, previste dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché misure proposte dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità.

Tale sistema dovrebbe inoltre contemplare i requisiti imposti ai beneficiari dagli Stati membri per attuare disposizioni specifiche della [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e per attuare l'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare requisiti concernenti l'osservanza dei principi generali di difesa integrata di cui all'[articolo 14 della direttiva 2009/128/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(12) È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema dovrebbe essere aperta a tutti i beneficiari, anche agli agricoltori che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è opportuno che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

(13) Per quanto riguarda il FEAGA, è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese effettuate da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che gli Stati membri e i beneficiari coinvolti nell'amministrazione della PAC supportino ciascuno le proprie spese amministrative e per il personale.

(14) Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari dovrebbe fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio delle spese agricole e monitorare le risorse agricole a medio e lungo termine. Inoltre, alla luce dell'esperienza maturata con

l'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 165/94](#) del Consiglio , è opportuno incorporare nel presente regolamento alcune delle sue disposizioni e abrogare pertanto il [regolamento \(CE\) n. 165/94](#).

(15) Nel rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al [regolamento \(UE, Euratom\) n. 1311/2013](#) del Consiglio .

(16) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. Di conseguenza, è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per Stato membro dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti rispettino detto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che tutti gli atti giuridici nel settore della PAC proposti dalla Commissione o adottati dall'Unione o dalla Commissione e che sono finanziati dal bilancio del FEAGA rispettino il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo.

(17) Per garantire che gli importi da finanziare nell'ambito della PAC rispettino i suddetti massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario previsto dal [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) , attraverso il quale il livello del sostegno diretto dovrebbe essere adattato. Nei casi in cui essi non siano stati fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio anteriormente al 30 giugno dell'anno civile al quale si applicano, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare tali adattamenti.

(18) Per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli è opportuno istituire una riserva per le crisi mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria.

(19) L'[articolo 169, paragrafo 3, del regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#) stabilisce che gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, del presente regolamento possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo e che tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio precedente, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'[articolo 25](#) del presente regolamento. Di conseguenza, qualora gli stanziamenti siano così riportati all'esercizio successivo, le amministrazioni nazionali dovrebbero procedere a pagamenti a due gruppi di beneficiari di pagamenti diretti in un unico esercizio: da un lato rimborsare, dall'importo inutilizzato della disciplina finanziaria riportato, agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nel corso dell'esercizio precedente, dall'altro effettuare i pagamenti diretti nell'esercizio N agli agricoltori che li hanno richiesti. Per evitare un onere amministrativo eccessivo a carico delle amministrazioni nazionali è opportuno prevedere una deroga all'[articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento \(UE\) n. 966/2012](#) che consenta alle amministrazioni nazionali di rimborsare l'importo riportato all'esercizio N agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nell'anno N anziché agli agricoltori soggetti ad essa nell'anno N-1.

(20) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria dei Fondi, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal TFUE. È quindi opportuno che tali misure si basino

sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'Accordo interistituzionale del 19 novembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria e del [regolamento \(CE/Euratom\) n. 1311/2013](#).

(21) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto di bilancio di un dato anno, è opportuno che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al legislatore. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, misure per assicurare il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro, nonché la maniera in cui la compensazione dovrebbe essere divisa tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

(22) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese effettuate con le stime delle spese fino alla data della relazione e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

(23) È opportuno che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari rifletta le ultime informazioni disponibili, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione.

(24) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce disposizioni che si applicano al sostegno finanziario concesso dai fondi ivi contemplati, compreso il FEASR. Tali norme riguardano anche l'ammissibilità delle spese, la gestione finanziaria e i sistemi di gestione e di controllo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, ai fini della chiarezza del diritto e della coerenza tra i Fondi previsti dal presente regolamento, è opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni relative agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento e al disimpegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.

(25) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni versati in rate annuali. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nei tempi dovuti, e fissare i limiti di una tale misura.

(26) Oltre al prefinanziamento, è necessario operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo e stabilire norme dettagliate sulle modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria. Le norme sui quadri nazionali degli Stati membri con programmi regionali previste nel [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio forniscono anche uno strumento per gli Stati membri per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria. ⁽⁵⁾

(27) L'aiuto dell'Unione dovrebbe essere versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dal diritto dell'Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Il principio di proporzionalità di cui al [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) dovrebbe essere mantenuto e dovrebbe applicarsi ad entrambi i Fondi. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, la Commissione dovrebbe poter fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.

(28) Il [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) prevede la possibilità di riduzioni e di sospensioni dei pagamenti mensili o intermedi per i Fondi. Nonostante la portata piuttosto ampia di tali disposizioni, nella prassi vi si fa ricorso sostanzialmente per ridurre i pagamenti in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento, dei massimali e di simili problemi contabili che si possono agevolmente riscontrare nelle dichiarazioni di spesa. Tali disposizioni prevedono anche l'applicazione di riduzioni e sospensioni in caso di lacune gravi e persistenti nei sistemi nazionali di controllo. L'imposizione di tali riduzioni e sospensioni sono, tuttavia, subordinate a condizioni sostanziali piuttosto restrittive e prevedono una procedura speciale in due tappe. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ripetutamente chiesto alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri inadempienti. Per tali ragioni è necessario chiarire il sistema previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) per le riduzioni e le sospensioni e fondere in un articolo unico le norme relative alle riduzioni e alle sospensioni applicabili ad entrambi i Fondi. È opportuno che il sistema delle riduzioni per "problemi contabili" sia mantenuto in linea con le prassi amministrative in vigore. È opportuno che la possibilità di ridurre o sospendere i pagamenti in caso di lacune significative e persistenti nei sistemi di controllo nazionali sia rafforzata al fine di fornire alla Commissione la possibilità di sospendere rapidamente i pagamenti ove siano individuate lacune gravi. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa ai casi di negligenza nel sistema di recupero di pagamenti irregolari.

(29) La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione dei Fondi. Le statistiche di controllo sono un'importante fonte di informazione a disposizione della Commissione affinché quest'ultima possa assicurarsi della corretta gestione dei Fondi e costituiscono un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza delle statistiche di controllo e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di

sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.

(30) Per permettere che le risorse dei Fondi possano essere riutilizzate, è necessario adottare norme circa la destinazione di importi specifici. È opportuno che l'elenco contenuto nel [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) sia completato aggiungendovi gli importi corrispondenti ai pagamenti tardivi e alle liquidazioni dei conti per quanto riguarda la spesa a titolo del FEAGA. Inoltre, il [regolamento \(CEE\) n. 352/78](#) del Consiglio conteneva norme sulle destinazioni degli importi risultanti dall'incameramento delle cauzioni. È opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica. Il [regolamento \(CEE\) n. 352/78](#) dovrebbe pertanto essere abrogato.

(31) Il [regolamento \(CE\) n. 814/2000](#) del Consiglio e le relative modalità di attuazione definiscono le misure di informazione relative alla PAC che possono essere finanziate a norma dell'[articolo 5, lettera c\), del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#). Il citato [regolamento \(CE\) n. 814/2000](#) contiene un elenco di tali misure e dei loro obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei relativi progetti. Dopo l'adozione di tale regolamento sono state adottate disposizioni in materia di sovvenzioni e appalti pubblici con il [regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#)[FR]. È opportuno che le stesse disposizioni si applichino anche alle misure di informazione nell'ambito della PAC. Per motivi di semplificazione e coerenza è quindi opportuno abrogare il [regolamento \(CE\) n. 814/2000](#) e mantenerne le disposizioni specifiche relative alle finalità e ai tipi di misure da finanziare. Oltre che garantire l'efficace comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, tali misure dovrebbero tener conto anche dell'esigenza di rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e di potenziare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte per iniziativa della Commissione. Per questo esse dovrebbero contemplare anche misure di informazione attinenti alla PAC nel quadro della comunicazione istituzionale, come indicato nella comunicazione della Commissione: Un bilancio per la strategia Europa 2020 ("comunicazione della Commissione relativa a un bilancio per la strategia Europa 2020") - Parte II: schede tematiche.

(32) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche che la Commissione deve effettuare e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(33) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e a prescindere dei controlli eseguiti dagli Stati membri, è opportuno prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione ad intervenire per suo conto e la facoltà, per queste ultime, di chiedere assistenza agli Stati membri.

(34) È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione dovrebbe poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

(35) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi (liquidazione finanziaria dei conti). È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con il diritto dell'Unione.

(36) La Commissione ha il compito di dare esecuzione al bilancio dell'Unione europea in cooperazione con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 317 TFUE. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale bilancio, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, in merito alla conformità delle spese effettuate dagli Stati membri con il diritto dell'Unione. È opportuno conferire agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. È opportuno che la procedura della verifica di conformità sia stabilita, per quanto riguarda il FEASR, in linea con le disposizioni sulle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione, stabilite nella parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(37) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi al diritto dell'Unione e a cui non si ha diritto. Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli Stati membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l'organismo pagatore o l'ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un'irregolarità. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tale riguardo è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio dell'Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In taluni casi di negligenza da parte dello Stato membro, è anche corretto imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra l'Unione e lo Stato membro. È opportuno che le stesse norme si applichino per il FEASR, sottoposto, tuttavia, alla condizione che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. È altresì opportuno stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri.

(38) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.

(39) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì opportuno che gli Stati membri

si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine è opportuno applicare il [regolamento \(CE/Euratom\) n. 2988/95](#) del Consiglio. È opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell'Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative.

(40) È opportuno evitare il finanziamento a titolo della PAC di attività che generano costi aggiuntivi in altre aree di intervento comprese nel bilancio generale dell'Unione europea, in particolare l'ambiente e la sanità pubblica. Inoltre, l'introduzione di nuovi regimi di pagamento e dei connessi sistemi di controllo e di sanzionamento non dovrebbe determinare procedure amministrative e oneri burocratici aggiuntivi non necessari.

(41) Diversi regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche di pagamenti indebiti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno raccogliere tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse dovrebbero riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco, il cui scopo è verificare la conformità alle disposizioni delle misure della PAC, nonché le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. È opportuno anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.

(42) Diverse disposizioni di regolamenti settoriali agricoli impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Al fine di rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni, è opportuno che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale.

(43) È opportuno che negli Stati membri sia istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#). Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato per altri regimi di sostegno unionali.

(44) È opportuno che i principali elementi costitutivi del sistema integrato - in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto - siano mantenuti tenendo conto dell'evoluzione della politica, dell'introduzione del pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e dei vantaggi ecologici degli elementi caratteristici del paesaggio. Gli Stati membri dovrebbero fare un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire tali sistemi, al fine di ridurre l'onere amministrativo e garantire controlli efficaci ed efficienti.

(45) Al fine di creare un livello di riferimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole adattato alle aree di interesse ecologico, gli Stati membri dovrebbero poter tener conto di eventuali informazioni specifiche richieste agli agricoltori nelle loro domande relative agli anni dal 2015 al 2017, quali l'identificazione degli elementi caratteristici del paesaggio o di altre aree che potrebbero essere riconosciute come aree di interesse ecologico e, ove necessario, la dimensione di tali elementi e altre aree.

(46) Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno coperti dal sistema integrato entro i termini

prescritti e integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di effettuare i pagamenti coperti dal sistema integrato in non più di due rate annuali.

(47) Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrice può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Le disposizioni sul controllo dei documenti commerciali sono stabilite dal [regolamento \(CE\) n. 485/2008](#) del Consiglio . Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, tale regolamento non incide sulle disposizioni nazionali che prevedano controlli di portata più ampia di quelli ivi previsti.

(48) A norma del [regolamento \(CE\) n. 485/2008](#), gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità è opportuno integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. È opportuno pertanto abrogare il [regolamento \(CE\) n. 485/2008](#).

(49) I documenti in base ai quali è effettuato il controllo di cui sopra dovrebbero essere scelti in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debitrice di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

(50) Si dovrebbero definire le competenze degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato nonché di fornire loro le informazioni che richiedono. Dovrebbe essere possibile prevedere disposizioni che autorizzino il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.

(51) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrice stabilite in paesi terzi.

(52) Se l'adozione dei programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario tuttavia che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode. È indispensabile che ogni Stato membro disponga di un servizio speciale incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali previsto dal presente regolamento. Tali servizi speciali dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.

(53) Il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) del Consiglio , che è stato sostituito dal [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari dovrebbe essere

subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Nell'ambito del risultante meccanismo della condizionalità, gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.

(54) Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie attraverso un miglioramento della coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità è parte integrante della PAC e dovrebbe pertanto essere mantenuto. Tuttavia è opportuno snellirne l'ambito di applicazione, che attualmente è costituito da elenchi distinti di criteri di gestione obbligatori e di requisiti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo che la coerenza del meccanismo della condizionalità sia garantita e resa più visibile. Per questo motivo è opportuno redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. L'esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per la superficie dell'azienda oppure riguardano le autorità nazionali anziché i beneficiari. Di conseguenza, è opportuno definire meglio tale ambito di applicazione. È opportuno inoltre prevedere disposizioni per il mantenimento dei pascoli permanenti nel 2015 e nel 2016.

(55) Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

(56) In virtù dell'[articolo 22 della direttiva 2000/60/CE](#), la [direttiva 80/68/CEE](#) del Consiglio deve essere abrogata il 23 dicembre 2013. Per mantenere le medesime regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterranee stabilite nella [direttiva 80/68/CEE](#), come esistenti l'ultimo giorno della validità di tale direttiva, è opportuno adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

(57) Il meccanismo della condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché devono essere tenuti registri, effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste dal diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare

tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della normativa settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire sanzioni in virtù di tale normativa.

(58) Il [*regolamento \(CE\) n. 1782/2003*](#) ha istituito un quadro di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che tengano conto delle specifiche caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzo del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le finalità delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono contribuire a prevenire l'erosione, mantenere i livelli di sostanza organica e la struttura del suolo, garantire un livello minimo di manutenzione, evitare il deterioramento degli habitat, salvaguardare e gestire le risorse idriche. L'estensione della portata della condizionalità prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare norme nazionali relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali. È opportuno che tale quadro unionale comprenda anche norme per gestire in modo migliore le risorse idriche, i suoli, lo stock di carbonio, alla biodiversità e ai paesaggi, nonché a un livello minimo di manutenzione dei terreni.

(59) È opportuno che i beneficiari capiscano chiaramente i loro obblighi in materia di condizionalità. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro dovrebbero essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.

(60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente dovrebbe essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, l'avvenuto rispetto dell'obbligo.

(61) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa.

(62) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione e ai termini di comunicazione.

(63) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(64) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, è opportuno precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.

(65) Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo è opportuno stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto del fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare dovrebbe dunque essere quello del giorno in cui tale fatto ha luogo. È necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. Queste disposizioni sono previste dal [regolamento \(CE\) n. 2799/98](#) del Consiglio e completano disposizioni analoghe contenute nel [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#). A fini di chiarezza e razionalità è opportuno integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. È opportuno pertanto abrogare il [regolamento \(CE\) n. 2799/98](#).

(66) È opportuno stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune.

(67) È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. Di conseguenza è opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

(68) È opportuno sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti le prestazioni della politica agricola comune con riferimento agli obiettivi strategici di una produzione alimentare sostenibile, della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'azione per il clima, nonché di uno sviluppo equilibrato del territorio. Nel valutare, in particolare, le prestazioni della PAC in relazione all'obiettivo di una produzione alimentare sostenibile, è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compreso l'andamento dei prezzi dei mezzi di produzione. È opportuno che la Commissione crei un quadro per un sistema comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che dovrebbe essere aumentata almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È perciò opportuno che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.

(69) Si applica il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(70) La sentenza della Corte di giustizia, del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09 Volker und Markus Schecke ed Eifert / v Land Hessen, ha dichiarato invalide le disposizioni dell'articolo 42, punto 8 ter, e dell'[articolo 44 bis del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) e il [regolamento \(CE\) n. 259/2008](#) della Commissione nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi, tali disposizioni imponevano la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario,

senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi.

(71) In seguito a tale sentenza e in attesa dell'adozione di nuove regole che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia, il [regolamento \(CE\) n. 259/2008](#) è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione per stabilire espressamente che l'obbligo gravante sui beneficiari di pubblicazione delle informazioni non si applica alle persone fisiche.

(72) Nel settembre 2011 la Commissione ha organizzato una consultazione delle parti interessate con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e commerciali, rappresentanti dell'industria e dei lavoratori del settore alimentare e esponenti della società civile e delle istituzioni dell'Unione. In quell'occasione sono state presentate varie opzioni relativamente alla pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche beneficiarie di stanziamenti agricoli dell'Unione e relativamente al rispetto del principio di proporzionalità all'atto della pubblicazione delle informazioni pertinenti. In tale conferenza si è discussa la necessità di pubblicare il nome delle persone fisiche per rispondere all'obiettivo di una migliore protezione degli interessi finanziari dell'Unione, di una maggiore trasparenza e della valorizzazione di quanto realizzato dai beneficiari nel fornire beni pubblici, assicurando al contempo che tale pubblicazione non vada al di là di quanto necessario per raggiungere queste legittime finalità.

(73) Nella sentenza Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert / Land Hessen la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi. Tuttavia ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari interessati che siano conformi all'obiettivo di tale pubblicazione pur essendo meno lesive del diritto di detti beneficiari al rispetto della loro vita privata, in generale, e alla protezione dei loro dati personali, in particolare.

(74) È opportuno analizzare l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarà applicato dal 1° gennaio 2014 e alla luce dell'esperienza acquisita negli Stati membri. In tale nuovo quadro, non è possibile che i controlli da parte delle amministrazioni nazionali siano esaustivi, in particolare in quanto per quasi tutti i regimi può essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione. Inoltre tale nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco.

Un aumento significativo dei tassi minimi di controllo comporterebbe in questo contesto oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali tali da risultare impossibili da sopportare.

(75) In tale contesto, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari dei Fondi fornisce un mezzo per rafforzare il controllo pubblico dell'utilizzo dei Fondi e quindi è un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Ciò si ottiene in parte avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente nei confronti di tale pubblicazione, in parte scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari e in parte rafforzando la responsabilità personale degli agricoltori per l'utilizzo degli stanziamenti pubblici ricevuti.

(76) In tale contesto dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso scorretto degli stanziamenti pubblici.

(77) La pubblicazione delle informazioni pertinenti è inoltre coerente con l'approccio di cui al [regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#).

(78) In alternativa, l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari potrebbe essere conseguito richiedendo agli Stati membri di assicurare il pubblico accesso alle informazioni pertinenti su richiesta, senza pubblicazione. Questa alternativa sarebbe tuttavia meno efficace e rischierebbe di creare divergenze indesiderate nell'applicazione. Alle autorità nazionali dovrebbe pertanto essere consentito di affidarsi al controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari attraverso la pubblicazione dei loro nominativi e altri dati pertinenti.

(79) Se si intende conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi, devono essere pubblicate alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere dati sull'identità del beneficiario, l'importo concessogli e il Fondo a carico del quale è concesso, oltre alla finalità e alla natura della misura considerata. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e al loro diritto alla protezione dei dati personali in particolare, entrambi diritti riconosciuti dagli [articoli 7 e 8](#) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(80) Per assicurare che il presente regolamento sia conforme al principio di proporzionalità, il legislatore ha esplorato tutti i metodi alternativi per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi, analizzati in un memorandum di cui all'allegato del documento 6370/13 del Consiglio, e ha scelto quello che determinerebbe la minore interferenza con i diritti individuali interessati.

(81) La pubblicazione di dettagli relativi alla misura che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto o del sostegno, oltre che alla natura e alla finalità dell'aiuto o del sostegno, fornisce al pubblico informazioni concrete sull'attività che beneficia di un sussidio e sulla finalità per cui l'aiuto o il sostegno è stato concesso. Ciò contribuisce anche a rafforzare l'effetto preventivo e deterrente del controllo pubblico ai fini della protezione degli interessi finanziari.

(82) Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo del controllo pubblico dell'utilizzo degli stanziamenti dei Fondi e, dall'altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, è opportuno tener conto dell'entità dell'aiuto. Da un'analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate è emerso che per rafforzare l'efficacia di tale pubblicazione e limitare l'ingerenza nei diritti dei beneficiari, è necessario stabilire una soglia espressa in relazione all'importo dell'aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.

(83) È opportuno che tale soglia sia di tipo "de minimis", e che rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno ammettere l'applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) istituisce un regime

semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L'[articolo 63](#) di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell'importo dell'aiuto. Per ragioni di coerenza, nel caso degli Stati membri che applicano il regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello degli importi fissati dallo Stato membro di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 63, paragrafo 2, (UE) n. 1307/2013 secondo comma, del regolamento. Nel caso di Stati membri che decidano di non applicare il suddetto regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello dell'importo massimo di aiuto possibile nell'ambito del regime, come stabilito nell'[articolo 63 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un'immagine precisa della PAC.

(84) Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali al pubblico previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre ciò porta all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di "beni pubblici" da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo.

(85) È pertanto necessario considerare che prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non vada al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, alla luce della necessità di protezione degli interessi finanziari dell'Unione nonché dell'estrema importanza dell'obiettivo del controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti dei Fondi.

(86) Al fine di osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno informare i beneficiari dei Fondi della pubblicazione dei dati che li riguardano prima della pubblicazione. Essi devono essere inoltre informati del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. È opportuno inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dalla [direttiva 95/46/CE](#) e delle procedure applicabili per esercitarli.

(87) Di conseguenza, in seguito ad un'analisi approfondita e ad una valutazione del modo più indicato per osservare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nel corso dei negoziati del presente regolamento, è opportuno stabilire nuove norme in materia di pubblicazione delle informazioni riguardanti tutti i beneficiari di stanziamenti dei Fondi definiti nel presente regolamento.

(88) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(89) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti: le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; le norme concernenti le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore, il funzionamento dell'organismo di

coordinamento e la comunicazione alla Commissione delle informazioni da parte di detto organismo di coordinamento; le norme concernenti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati e le relazioni che devono redigere e i relativi documenti di accompagnamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio .

(90) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche i principi degli audit su cui si fondano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni e il livello degli elementi probatori di audit richiesto, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.

(91) Esse dovrebbero riguardare anche: norme per la uniforme attuazione del sistema di consulenza aziendale, la determinazione dei pagamenti mensili del FEAGA agli Stati membri; la fissazione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico; le norme concernenti il finanziamento dell'acquisizione, da parte della Commissione, delle immagini satellitari necessarie per i controlli e le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole; la procedura per la conduzione dell'acquisizione da parte della Commissione di dette immagini satellitari e il monitoraggio delle risorse agricole, il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

(92) Esse dovrebbero riguardare altresì, nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, il tasso di adattamento dei pagamenti diretti, il relativo adeguamento e le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare i pagamenti diretti; nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell'importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri.

(93) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione del periodo entro il quale gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale della Commissione. la riduzione o sospensione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri; i dettagli relativi alla contabilità separata degli organismi pagatori; le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori; le norme concernenti il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi, le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, la procedura e gli altri adempimenti per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti da parte della Commissione agli Stati membri in caso di presentazione tardiva delle informazioni da parte degli Stati membri.

(94) Inoltre, le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare altresì. le procedure riguardanti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli, le procedure concernenti gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per quanto riguarda i controlli in loco da parte della Commissione e l'accesso alle informazioni; le procedura e agli altri

adempimenti relativi all'obbligo di segnalare irregolarità e frodi, le condizioni per la conservazione dei documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e dei documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione; la liquidazione dei conti e la verifica di conformità, l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione degli importi posti a carico del bilancio dell'Unione, le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi e la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito alle irregolarità.

(95) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi spettanti agli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei sistemi di controllo nell'Unione, l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti o dei diritti all'aiuto; il recupero dei pagamenti indebiti e delle multe, quali le sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi. Esse dovrebbero riguardare anche l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate; e la sospensione dei pagamenti mensili in casi specifici contemplati dal [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

(96) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni. Esse dovrebbero riguardare anche le norme necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici concernenti i termini di pagamento e il pagamento di anticipi; norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi.

(97) Analogamente, le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco, le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del sistema integrato di gestione e di controllo; norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi; e norme sul pagamento degli anticipi. Esse dovrebbero inoltre riguardare le norme intese ad assicurare un'applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali, le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi; le procedure relative alla cooperazione e all'assistenza tra autorità e organismi di controllo, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui si applicano tali controlli.

(98) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero, inoltre, riguardare il contesto dei controlli relativi alla denominazione di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione; le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, le azioni che gli Stati membri devono attuare per impedire l'uso non corretto di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e menzioni tradizionali protette, i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Esse dovrebbero inoltre riguardare norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi di condizionalità; norme procedurali e tecniche dettagliate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la mancata osservanza dei requisiti di condizionalità; norme riguardanti la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 104e misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale.

(99) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero altresì riguardare la serie di indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione della PAC; le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC; le norme concernenti la forma e il calendario della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi, l'applicazione uniforme dell'obbligo di informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i loro dati saranno resi pubblici e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi.

(100) Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, tenendo conto dei limiti temporali e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità delle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. In altri casi, per l'adozione di atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.

(101) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) riguardanti la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e il versamento di pagamenti supplementari ovvero l'applicazione di deduzioni nel contesto delle modalità per i pagamenti mensili.

(102) Poiché il passaggio dal sistema di cui ai regolamenti abrogati dal presente regolamento al sistema previsto dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche e specifiche, è opportuno consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate.

(103) Data l'urgenza di preparare la corretta attuazione delle misure contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(104) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, poiché l'esercizio finanziario agricolo copre la spesa sostenuta e l'entrata ricevuta ed iscritta nei conti del bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori rispetto all'esercizio finanziario "N" che inizia il 16 ottobre dell'anno "N-1" e finisce il 15 ottobre dell'anno "N", le disposizioni relative all'accreditamento e alla revoca dell'accreditamento degli organismi pagatori e dei pertinenti poteri della Commissione nella gestione finanziaria dei Fondi, quali il massimale di bilancio, la riserva per la crisi nel settore agricolo, la disciplina finanziaria e l'assegnazione dell'entrate dovrebbero applicarsi a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013. Per la stessa ragione, le disposizioni relative alla procedura per i pagamenti mensili effettuati dalla Commissione agli Stati membri e il rispetto da parte degli organismi pagatori delle scadenze di pagamento dovrebbe applicarsi alle spese effettuate a partire dall'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013.

(105) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere .

(106) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata ma, attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e onde focalizzarsi sulle relative priorità, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(5) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

- a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;
 - b) al sistema di consulenza aziendale;
 - c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
 - d) al regime della condizionalità;
 - e) alla liquidazione dei conti.
-

Articolo 2 *Termini usati nel presente regolamento*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "agricoltore": un agricoltore ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- b) "attività agricola": un'attività agricola ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- c) "superficie agricola": una superficie agricola ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- d) "azienda": un'azienda ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3;
- e) "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- f) "legislazione agricola settoriale": le disposizioni adottate in base all'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC nonché, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, nonché la parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella misura in cui si applica al FEASR;
- g) "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 2, del regolamento \(CE/Euratom\) n. 2988/95](#).

2. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
-

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI

CAPO I

Fondi agricoli

Articolo 3 *Fondi per il finanziamento delle spese agricole*

1. Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:

- a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
- b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).

Articolo 4 *Spese del FEAGA*

1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione:

- a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
- b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;
- c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;
- d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'[articolo 220 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). ⁽⁶⁾

2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione:

- a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
- b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

(6) Lettera corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'[art. 2, paragrafo 1, Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791](#), a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 2016/791](#).

Articolo 5 *Spese del FEASR*

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.

Articolo 6 *Altre spese compresa l'assistenza tecnica*

I Fondi possono finanziare direttamente ciascun Fondo per quanto di competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le attività di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC. Queste azioni comprendono in particolare:

- a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
- b) l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'[articolo 21](#);
- c) le misure adottate dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'[articolo 22](#);
- d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;
- e) la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'[articolo 45](#);
- f) gli studi della PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pertinenti prassi applicate;
- g) ove rilevante, l'istituzione di agenzie esecutive istituite a norma del [regolamento \(CE\) n. 58/2003](#) del Consiglio, che operano nell'ambito della PAC;
- h) le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate

nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

CAPO II

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 7 *Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento*

1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, e all'articolo 5. Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'[articolo 8](#), paragrafo 1, lettera a). In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013. Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.

3. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige:

a) i conti annuali delle spese effettuate in conformità dei compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità dell'[articolo 51](#);

b) una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;

c) una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.

La Commissione può, a titolo eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al massimo fino al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato.

4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:

a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;

c) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.

Articolo 8 *Poteri della Commissione*

1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'[articolo 7](#), è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'[articolo 111](#) riguardanti:

a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per i organismi di coordinamento di cui all'[articolo 7](#), rispettivamente, paragrafi 2 e 4;

b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

- a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;
- b) le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori;
- c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'[articolo 7](#), paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

Articolo 9 *Organismi di certificazione*

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione. ⁽⁷⁾

L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria. Esso è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. In vista della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor, con riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:

- a) i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;
- b) le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, ogni qualvolta formulano i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

(7) Testo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 10 *Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori*

Le spese di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, e all'[articolo 5](#) possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 11 *Pagamento integrale ai beneficiari*

Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO III

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 12 *Principio e ambito d'applicazione*

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione del terreno e dell'azienda ("sistema di consulenza aziendale"). Tale sistema di consulenza è gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati.

2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);

c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione

di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'[articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE](#);

e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#), in particolare l'obbligo di cui all'[articolo 14 della direttiva 2009/128/CE](#).

3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:

a) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

b) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

c) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'[articolo 28, paragrafo 3](#), e all'[articolo 29, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#);

d) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 13 *Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale*

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti che operano nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'[articolo 12](#), paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

3. L'autorità nazionale interessata fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all'[articolo 12](#), paragrafo 1.

Articolo 14 *Accesso al sistema di consulenza aziendale*

I beneficiari e gli agricoltori che non percepiscono un sostegno nell'ambito della PAC possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Fatto salvo l'[articolo 99](#), paragrafo 2, quarto comma, gli Stati membri possono tuttavia stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, comprese le reti che operano con mezzi limitati ai sensi degli [articoli 53, 55 e 56 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

In tali casi, gli Stati membri assicurano che sia data la priorità agli agricoltori il cui accesso ai sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale è il più limitato.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Articolo 15 *Poteri della Commissione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale onde renderlo pienamente operativo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

TITOLO IV**GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI****CAPO I****FEAGA****Sezione 1****Finanziamento delle spese****Articolo 16** *Massimale di bilancio*

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale massimale dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dal regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, TFUE per gli anni dal 2021 al 2027. ⁽⁸⁾

2. Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'[articolo 116](#), il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.

(8) Paragrafo così sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 1\), del Regolamento 29 gennaio 2020, n. 2020/127/UE](#), a decorrere dal 1° febbraio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/127/UE](#).

Articolo 17 *Pagamenti mensili*

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 18 *Modalità relative ai pagamenti mensili*

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatta salva l'applicazione degli [articoli 51](#) e [52](#), per le spese effettuate nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.

2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono considerate come effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'importo dei pagamenti mensili da versare in base a una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni

o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 41 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2. ⁽⁹⁾

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza ricorrere alla procedura di cui all'[articolo 116](#) che determinino pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. In tal caso, il comitato di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 1 ne è informato nel corso della riunione successiva.

⁽⁹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 19 *Spese amministrative e di personale*

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 20 *Spese connesse all'intervento pubblico*

1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.

2. Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) riguardanti:

a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;

b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.

3. Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni

riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 2. ⁽¹⁰⁾

(10) In attuazione del presente paragrafo vedi il [Reg. \(CE\) 12 ottobre 2016, n. 2016/1808](#), il [Regolamento 5 ottobre 2017, n. 2017/1794/UE](#), il [Regolamento 2 ottobre 2018, n. 2018/1473/UE](#) e il [Regolamento 15 ottobre 2019, n. 2019/1730/UE](#).

Articolo 21 *Acquisizione di immagini satellitari*

L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria delle immagini satellitari e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.

Articolo 22 *Monitoraggio delle risorse agricole*

Le misure finanziate a norma dell'[articolo 6](#), lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per l'effettuazione delle seguenti attività:

- a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
- b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agroambientale dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola;
- c) condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali;
- d) contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali; e
- e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'[articolo 6](#), lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio della sanità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 23 *Competenze di esecuzione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

- a) le norme relative al finanziamento previsto all'[articolo 6](#), lettere b) e c),
- b) modalità d'esecuzione delle misure di cui agli [articoli 21](#) e [22](#) per raggiungere gli obiettivi prefissati,
- c) un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

Sezione 2

Disciplina di bilancio

Articolo 24 *Rispetto del massimale*

1. In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'[articolo 16](#). Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all'[articolo 16](#) se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.

2. Qualora il diritto dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, in caso di applicazione dell'[articolo 41](#), fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari.

3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), corretti alla luce degli adattamenti di cui all'articolo 26 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

Articolo 25 *Riserva per le crisi nel settore agricolo*

È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel settore agricolo") mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'[articolo 26](#).

L'importo globale della riserva è pari a 2.800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale di cui all'[allegato del regolamento \(UE, Euratom\) n. 1311/2013](#).

Per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'importo della riserva è pari a 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell'allegato del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio ⁽¹¹⁾[QFP]. ⁽¹²⁾

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11).

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'[art. 8, par. 1, punto 1, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 26 *Disciplina finanziaria*

1. Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali di cui all'articolo 16 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti («tasso di adattamento») nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili. ⁽¹⁶⁾

[2. Entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante il tasso di adattamento. ⁽¹³⁾]

3. Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adattamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2. ⁽¹⁴⁾

4. Fino al 1o dicembre dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2. ⁽¹⁴⁾

5. In deroga all'[articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#), gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'[articolo 169, paragrafo 3, del regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#) ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui si applica la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente. ⁽¹⁵⁾

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'[articolo 169, paragrafo 3, del regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#), allo scopo di finanziare le spese di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera b\)](#), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 116, paragrafo 2](#).

7. Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'[articolo 25](#) è incluso nella determinazione del tasso di adattamento. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono versati in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

⁽¹³⁾ Paragrafo soppresso dall'[art. 2, par. 1, punto 1, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽¹⁴⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 2, par. 1, punto 1, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽¹⁵⁾ Per il rimborso, a norma del presente paragrafo, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2014, vedi il [Regolamento 24 novembre 2014, n. 1259/2014](#); per gli stanziamenti riportati dall'esercizio 2015, vedi il [Regolamento 19 novembre 2015, n. 2015/2094](#); per gli stanziamenti riportati dall'esercizio 2016, vedi il [Reg. 23 novembre 2016, n. 2016/2073](#); per gli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017, vedi

il [Regolamento 27 novembre 2017, n. 2017/2197/UE](#); per gli stanziamenti riportati dall'esercizio 2018, vedi il [Regolamento 26 novembre 2018, n. 2018/1848/UE](#); per gli stanziamenti riportati dall'esercizio 2019, vedi il [Regolamento 25 novembre 2019, n. 2019/1953/UE](#); e, per gli stanziamenti riportati dall'esercizio 2020, vedi il [Regolamento 25 novembre 2020, n. 2020/1769/UE](#).

(16) Paragrafo così sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 2\), del Regolamento 29 gennaio 2020, n. 2020/127/UE](#), a decorrere dal 1° febbraio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/127/UE](#).

Articolo 27 *Procedura della disciplina di bilancio*

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1.

2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'[articolo 16](#) rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'[articolo 16](#), senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente sia l'[articolo 43](#), paragrafo 3, TFUE tali misure sono adottate dal Consiglio. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente è l'[articolo 43](#), paragrafo 2, TFUE, tale misura è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'[articolo 16](#), la Commissione:

a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;

c) adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;

d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 2.

Articolo 28 *Sistema di allarme e di monitoraggio*

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'[articolo 16](#) non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 29 *Tasso di cambio di riferimento*

1. Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.

2. Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:

a) il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

b) il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio, in previsione per l'esercizio restante.

CAPO II

Feasr

Sezione 1

Disposizioni generali relative al FEASR

Articolo 30 *Divieto di doppio finanziamento*

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Articolo 31 *Disposizioni comuni per tutti i pagamenti*

1. In conformità dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'[articolo 5](#) del presente Regolamento effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio. Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2. Si applica l'[articolo 84 del regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#).

Sezione 2

Finanziamento dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 32 *Partecipazione finanziaria del FEASR*

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 33 *Impegni di bilancio ⁽¹⁸⁾*

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ove applicabile in

combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.

(17) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(18) Articolo così sostituito dall'[art. 8, par. 1, punto 2, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Sezione 3

Contributo finanziario ai programmi di sviluppo rurale

Articolo 34 *Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale*

1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.
 2. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale. Al raggiungimento del massimale del 95% gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.
-

Articolo 35 *Versamento del prefinanziamento*

1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR

al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

b) nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

c) nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4. La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all'[articolo 51](#) del presente regolamento prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

5. Per i programmi prorogati conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220 [il presente regolamento modificativo], non è concesso alcun prefinanziamento per la dotazione 2021 e 2022 o per le risorse aggiuntive di cui all'[articolo 58 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).⁽¹⁹⁾

(19) Paragrafo aggiunto dall'[art. 8, par. 1, punto 3, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 36 *Pagamenti intermedi*

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche effettuate per tale misura di cui all'[articolo 59 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

2. La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi dell'[articolo 41](#), per

rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.

3. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
- b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;
- c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.

La lettera b) del primo comma si applica, mutatis mutandis, alle risorse aggiuntive di cui all'*articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013*. ⁽²⁰⁾

4. Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa immediatamente l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.

5. Fatta salva l'applicazione degli *articoli 51 e 52*, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i periodi nei quali gli organismi pagatori riconosciuti inoltrano tali dichiarazioni di spesa intermedie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'*articolo 116*, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi. Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

7. Si applica l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 8, par. 1, punto 4, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE*.

Articolo 37 *Versamento del saldo e chiusura del programma*

1. La Commissione procede, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e alla corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e ove applicabile in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 e riguardano le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese. ⁽²¹⁾

2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati.

3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 38.

⁽²¹⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 8, par. 1, punto 5, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 38 *Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale*

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'[articolo 36](#), paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e ove applicabile in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente. ⁽²³⁾

3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 4. ⁽²²⁾

4. Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico:

a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3;

b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente.

5. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

6. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.

(22) Paragrafo così sostituito dall'*art. 2, par. 1, punto 2 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(23) Paragrafo così sostituito dall'*art. 8, par. 1, punto 6, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE*.

CAPO III

Disposizioni comuni

Articolo 39 *Esercizio finanziario agricolo*

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'[articolo 46](#), paragrafo 6, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 40 *Rispetto dei termini di pagamento*

Qualora il diritto dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità.

Al fine di rendere eligibili al finanziamento unionale le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile stabilita per l'esecuzione del pagamento, limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, deroganti alla norma contenuta nel primo comma. ⁽²⁴⁾

⁽²⁴⁾ Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 41 *Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi*

1. Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'[articolo 102](#) permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'[articolo 18](#), paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'[articolo 36](#), dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'[articolo 102](#) non le

permettano di concludere che le spese sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non è inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'[articolo 18](#), paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'[articolo 36](#).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che riducano o sospendano i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se esistono analoghe gravi lacune nel sistema per il recupero dei pagamenti irregolari e se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

a) se le lacune di cui al primo comma hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'[articolo 52](#) mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale oppure

b) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione.

La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti effettuate dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, non superiore a 12 mesi. Se persistono le condizioni per la riduzione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino tale periodo per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi in totale. La riduzione e la sospensione non sono prorogate se cessano di sussistere tali condizioni. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 116](#) paragrafo 2. Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni. Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'[articolo 18](#), paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

3. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità del principio di proporzionalità e non pregiudicano l'applicazione degli [articoli 51](#) e [52](#).

4. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 19, 22 e 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 42 *Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva*

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'[articolo 59](#) e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'[articolo 18](#), o i pagamenti intermedi di cui all'[articolo 36](#), a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche. L'importo da sospendere non supera l'1,5% delle spese per le quali non sono state presentate in tempo le pertinenti statistiche. Nell'applicare la sospensione, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, si prende in considerazione se la presentazione tardiva delle informazioni metta a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve le informazioni statistiche dagli Stati membri interessati, a condizione che le date delle ricevute non siano posteriori al 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 43 *Entrate a destinazione specifica*

1. Sono entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'[articolo 21 del regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#):

a) gli importi che, in applicazione degli articoli 40, 52 e 54 e, per quanto riguarda le spese del FEAGA, dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 51, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi; ⁽²⁶⁾

b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;

d) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità delle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;

e) gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fidejussioni o di garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, escluso lo sviluppo rurale, e in seguito incamerate. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri. ⁽²⁵⁾

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.
 3. Il presente regolamento si applica *mutatis mutandis* alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.
 4. Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli [articoli 170 e 171 del regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#).
-

(25) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(26) Lettera così sostituita dall'[art. 2, par. 1, punto 3 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 44 *Contabilità separata*

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per i Fondi.

Articolo 45 *Misure di informazione*

1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'[articolo 6](#), lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo. Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele della PAC.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:
 - a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
 - b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione. Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni. Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni definite dal [regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#).

4. Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 1.

5. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 46 *Poteri della Commissione*

1. Per tener conto delle entrate rimosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.

2. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'[articolo 170, paragrafo 3, del regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#), è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) del presente regolamento in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.

3. Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell'[articolo 102](#), è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) sul rinvio dei pagamenti mensili agli Stati membri di cui all'[articolo 42](#) in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e sulle condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui a tale articolo.

4. Nell'applicazione dell'[articolo 42](#), al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) recanti norme riguardanti:

- a) l'elenco di misure a cui si applica l'[articolo 42](#);
- b) il tasso di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 44, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

- a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi;
- b) le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;
- c) la procedura e altri dettagli pratici per il corretto funzionamento del meccanismo previsto nell'articolo 42.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

CAPO IV

Liquidazione contabile

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 47 *Controlli effettuati in loco dalla Commissione*

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dell'[articolo 287](#) TFUE, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'[articolo 322](#) TFUE o in base al [regolamento \(Euratom,CE\) n. 2185/96](#) del Consiglio, la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:

- a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
- b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
- c) le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
- d) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'[articolo 7](#), paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro delle disposizioni dell'[articolo 7](#), paragrafo 5.

Le persone autorizzate dalla Commissione dell'esecuzione per suo conto dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR. I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del [regolamento \(UE, Euratom\) n. 883/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e [\(Euratom, CE\) n. 2185/96](#), le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi del diritto dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa autorizzate a intervenire per suo conto. Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 48 *Accesso alle informazioni*

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei Fondi e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione inerenti alla PAC, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione III del presente capo.

Articolo 49 *Accesso ai documenti*

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'[articolo 50](#), paragrafo 2.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 50 *Poteri della Commissione*

1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) intesi a integrare gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare a norma del presente capo.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

- a) le procedure relative agli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;
- b) le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli [articoli 47 e 48](#);
- c) le procedure e le altre modalità pratiche relative all'obbligo di notifica di cui all'[articolo 48](#), paragrafo 3;
- d) le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'[articolo 49](#), compresa la forma e la durata dell'archiviazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

Sezione II

Liquidazione

Articolo 51 *Liquidazione contabile*

Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'[articolo 102](#), paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano l'adozione di decisioni successive a norma dell'[articolo 52](#).

Essi sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 2.

Articolo 52 *Verifica di conformità*

1. Qualora constati che le spese di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all'Unione. Essa basa l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all'Unione.

3. Prima dell'adozione di una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. A questo punto della procedura agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione. In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e motiva la sua eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.

4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a) le spese di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'[articolo 5](#), per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'[articolo 5](#), diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato i risultati delle proprie ispezioni.

5. Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

a) irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;

b) aiuti nazionali per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato una lettera di costituzione in mora in conformità dell'articolo 258 TFUE;

c) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro i risultati delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

Articolo 53 *Poteri della Commissione*

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti l'attuazione:

a) della liquidazione dei conti di cui all'[articolo 51](#) per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;

b) della verifica di conformità di cui all'[articolo 52](#) per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

3. Per consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire l'applicazione efficace delle disposizioni relative alla verifica di conformità di cui all'[articolo 52](#), è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#), i criteri e la metodologia per applicare rettifiche.

Sezione III

Irregolarità

Articolo 54 *Disposizioni comuni*

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50% è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'[articolo 58](#). Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma. Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.

3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:

i) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o

ii) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia

pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali. ⁽²⁸⁾

b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

4. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'[articolo 102](#), paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti a seguito dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'[articolo 51](#).

5. Purché abbia seguito la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione europea nei seguenti casi: ⁽²⁷⁾

- a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;
- b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;
- c) se ritiene che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 2.

(27) Testo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(28) Punto così sostituito dall'[art. 2, par. 1, punto 4 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 55 *Disposizioni specifiche per il FEAGA*

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle

spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Articolo 56 *Disposizioni specifiche per il FEASR*

Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

Articolo 57 *Poteri della Commissione*

1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#), gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

- a) le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi di cui alla presente sezione e per tenere la Commissione informata dei recuperi pendenti;
- b) la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

TITOLO V

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

CAPO I

Norme generali

Articolo 58 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*

1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:

- a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;
- b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
- c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
- e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:

- a) le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;
- b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

Articolo 59 *Principi generali dei controlli*

1. Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'[articolo 58](#), paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.
 2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.
 3. L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.
 4. Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo all'aiuto fornito nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.
 5. Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, aumentando tale livello, se necessario. Gli Stati membri possono ridurre tale livello minimo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e qualora i tassi di errore si mantengano a un livello accettabile.
 6. Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, in conformità delle norme di cui all'[articolo 62](#), paragrafo 2, lettera h).
 7. Salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.
-

Articolo 60 *Clausola di elusione*

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 61 *Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo*

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

- a) la banca dati informatizzata;
- b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) i controlli amministrativi.

Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

Articolo 62 *Competenze della Commissione in materia di controlli*

1. Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'[articolo 115](#), che stabiliscano, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal [regolamento \(CE\) n. 952/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio .

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo e, in particolare:

- a) norme sui controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione;
- b) norme sul livello minimo dei controlli in loco e l'obbligo di aumentarli o la possibilità di ridurli di cui all'[articolo 59](#), paragrafo 5;
- c) norme e metodi applicabili alla notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
- d) le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si devono applicare i controlli medesimi;
- e) per la canapa di cui all'[articolo 32 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo; ⁽²⁹⁾
- f) per il cotone di cui all'[articolo 56 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
- g) nel settore vitivinicolo di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;

h) i casi in cui le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione, come previsto all'[articolo 59](#), paragrafo 6;

i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

(29) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 63 *Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative*

1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all'[articolo 21 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) non sono assegnati o sono revocati.

Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata. ⁽³⁰⁾

2. Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli [articoli 64 e 77](#). Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui agli [articoli da 91 a 101](#) del titolo VI.

3. Fatto salvo l'[articolo 54](#), paragrafo 3, gli importi, inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1° alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati.

4. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'[articolo 115](#) che stabiliscono le condizioni della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate riguardanti:

a) l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1;

b) il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

(30) Comma aggiunto dall'[art. 2, par. 1, punto 5 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 64 *Applicazione di sanzioni amministrative*

1. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'[articolo 63](#), paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui agli [articoli da 67 a 78](#) del capo II del presente titolo e agli [articoli da 91 a 101](#) del titolo VI e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all'[articolo 89](#), paragrafi 3 e 4.

2. Non sono imposte sanzioni amministrative:

- a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;
- b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'[articolo 59](#), paragrafo 6;
- c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
- d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1° se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
- e) se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora sia espressa sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);
- f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b).

3. Le sanzioni amministrative possono essere applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4. Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:

- a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande; tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l'aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole;

- b) pagamento di un importo calcolato sulla base dell'ammontare e/o del periodo di tempo interessato dall'inadempienza o entrambi;
- c) sospensione o revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione;
- d) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di beneficiarne.

5. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

- a) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200% dell'importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento;
- b) in deroga alla lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100% dell'importo ammissibile;
- c) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b), non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- d) la sospensione, la revoca o l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), possono essere fissate per un massimo di tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza.

6. Al fine di tenere conto dell'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legislazione settoriale agricola, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) che:

- a) identifichino dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa e il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;
- b) identifichino i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate per l'attuazione uniforme del presente articolo e, in particolare:

- a) norme sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;
- b) norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, compresa la fissazione di una soglia quantitativa espressa come valore nominale o percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che tuttavia non può essere inferiore all'1%; per quanto riguarda l'aiuto o il sostegno allo sviluppo rurale, tale soglia non è inferiore al 3%;
- c) le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

Articolo 65 *Sospensione dei pagamenti agli Stati membri in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013*

1. Nei casi in cui il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro un termine predeterminato, informazioni specifiche e gli Stati membri non trasmettano informazioni, non le trasmettano entro tale termine o trasmettano informazioni inesatte, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18 a condizione che abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari. L'importo da sospendere è correlato alle spese per le misure di mercato per le quali l'informazione richiesta non è stata presentata, non è stata presentata nei termini oppure non è corretta.

2. Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) riguardo alle misure di mercato che rientrano nella sospensione e il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti la procedura e altre disposizioni di natura pratica per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti mensili di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

Articolo 66 *Cauzioni*

1. Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

2. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'[articolo 115](#) che stabiliscano norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e:

a) che specifichino il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;

b) che individuino le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;

c) che stabiliscano le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;

d) che stabiliscano le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;

e) che stabiliscano le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;

b) le procedure per lo svincolo della cauzione;

c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

CAPO II

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 67 *Ambito di applicazione e termini usati*

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato").

2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'[allegato I del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli [articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il presente capo non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'[articolo 28, paragrafo 9 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.

4. Ai fini del presente capo si intende per:

a) "parcella agricola": una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;

b) "pagamento diretto per superficie": il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 1 e 2 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno è versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dove il sostegno è versato per ettaro, e misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dove il sostegno è versato per ettaro. ⁽³¹⁾

(31) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 68 *Elementi del sistema integrato*

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

- a) una banca dati informatizzata;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- d) domande di aiuto e domande di pagamento;
- e) un sistema integrato di controllo;
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.

2. Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e del [regolamento \(CE\) n. 21/2004](#) del Consiglio.

3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il

sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli richiesti a norma del presente regolamento.

Articolo 69 *Banca dati informatizzata*

1. Nella banca dati informatizzata ("la banca dati") sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento. La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione in corso, nonché ai dieci anni precedenti. Laddove il livello di sostegno degli agricoltori è determinato in base a dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000, la banca dati consente anche la consultazione di dati relativi a tali anni. Essa consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi e, per i dati relativi alle "superfici a pascolo permanente" quali definite nell'[articolo 2, lettera c\)](#), del [regolamento \(CE\) n. 1120/2009](#) della Commissione, nella sua versione originale e, per i dati relativi ai "prati e pascoli permanenti" quali definiti nell'[articolo 4, lettera h\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), essa consente la consultazione diretta e immediata dalla banca dati almeno in relazione agli ultimi cinque anni civili consecutivi. In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati soltanto a decorrere dall'anno della loro adesione.

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

Articolo 70 *Sistema di identificazione delle parcelle agricole*

1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10.000 e, dal 2016, su scala 1:5.000,

tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono continuare a fare ricorso a queste tecniche, comprese le ortoimmagini aeree o spaziali; si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10.000 a partire dal 2016 ove siano state acquisite in base a contratti a lungo termine concordati prima del novembre 2012.

2. Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga un livello di riferimento per contemplare le aree di interesse ecologico. Tale livello di riferimento comprende in particolare i pertinenti impegni specifici e/o i regimi di certificazione ambientale di cui all'[articolo 43, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) equivalenti alle prassi di cui all'[articolo 46](#) di tale regolamento, prima che i moduli di domanda di cui all'[articolo 72](#) del presente regolamento per i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli da 43 a 46 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) siano forniti per l'anno di domanda 2018 al più tardi.

Articolo 71 *Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto*

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Articolo 72 *Domande di aiuto e domande di pagamento*

1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:

- a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 2;
- b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;

c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non supera tuttavia 0,3 ettari. ⁽³²⁾

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che:

a) le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, a condizione che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;

b) gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno. ⁽³³⁾

3. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:

a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;

b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.

Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

4. Gli Stati membri possono disporre che una domanda unica copra più o tutti i regimi di sostegno e più o tutte le misure di sostegno di cui all'[articolo 67](#) o altri regimi di sostegno e misure.

5. In deroga al [regolamento \(CEE, Euratom\) n. 1182/71](#) del Consiglio, il calcolo della data per la presentazione o la modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, contratto o dichiarazione di cui al presente capo è adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica.

(32) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(33) Paragrafo così sostituito dall'[art. 2, par. 1, punto 6 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 73 *Sistema di identificazione dei beneficiari*

Il sistema unico per la registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 74 *Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni*

1. In conformità dell'[articolo 59](#), gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.
 2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.
 3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).
 4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'[articolo 63](#).
-

Articolo 75 *Pagamento ai beneficiari*

1. I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Tali pagamenti sono versati in un massimo di due rate nel corso di tale periodo. In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono:

- a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti;
 - b) anteriormente al 1° dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2. ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾
- Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2019. ⁽³⁴⁾

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'[articolo 74](#). ⁽³⁶⁾

In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'[articolo 59](#), paragrafo 1.

3. In casi di emergenza, la Commissione adotta atti di esecuzione per risolvere problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo, purché essi siano necessari e giustificabili. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

⁽³⁴⁾ Comma così sostituito dall'[art. 2, par. 1, punto 7 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽³⁵⁾ In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'[art. 1, paragrafo 1, Regolamento 30 settembre 2015, n. 2015/1748](#); l'[art. 1, par. 1, Regolamento 8 settembre 2016, n. 2016/1617](#); il [Regolamento 16 aprile 2020, n. 2020/531/UE](#).

⁽³⁶⁾ In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'[art. 2, paragrafo 1, Regolamento 30 settembre 2015, n. 2015/1748](#); l'[art. 2, par. 1, Regolamento 8 settembre 2016, n. 2016/1617](#); il [Regolamento 16 aprile 2020, n. 2020/531/UE](#).

Articolo 76 *Poteri delegati*

1. Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) riguardanti:

a) le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato oltre a quelle previste nel [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e nel [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#);

b) riguardo agli [articoli da 67 a 75](#), norme in merito a ulteriori misure necessarie per garantire la conformità alle esigenze di controllo stabilite nel presente regolamento o nella legislazione agricola settoriale che gli Stati membri debbano adottare nei confronti di produttori, servizi, organismi, organizzazioni o altri operatori, quali macelli o associazioni coinvolte nella procedura di concessione degli aiuti, se il presente regolamento non prevede pertinenti sanzioni amministrative; tali misure seguono per quanto possibile, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di sanzioni stabilite nell'[articolo 77](#).

2. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'[articolo 72](#) ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#), riguardanti:

a) le caratteristiche di base, le norme tecniche, comprese quelle per l'aggiornamento delle parcelle di riferimento, i margini di tolleranza adeguati tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella, comprese norme sull'inclusione degli elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimità di una parcella, e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'[articolo 70](#) e per l'identificazione dei beneficiari di cui all'[articolo 73](#);

b) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'[articolo 71](#);

c) norme per la definizione della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi; tali norme consentono agli Stati membri, per le superfici investite a pascolo permanente, di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi sparsi, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella di riferimento, fanno automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine.

Articolo 77 *Applicazione di sanzioni amministrative*

1. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'[articolo 63](#), paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sul sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 2.

2. Non sono imposte sanzioni amministrative:

a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6;

c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1° se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;

e) se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora espressi sotto forma di soglia, secondo la definizione che verrà adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);

f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b).

3. Si possono imporre sanzioni amministrative al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4. Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:

a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;

b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;

c) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.

5. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

a) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100% degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

b) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera il 100% dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione;

c) l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettera c) può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.

6. Nonostante i paragrafi 4 e 5, per quanto riguarda il pagamento di cui al titolo III, capo 3 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regolamento.

Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.

L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0% per i primi due anni di applicazione del titolo III, capo 3, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) (anni di domanda 2015 e 2016), il 20% per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25% a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del pagamento di cui al titolo III, capo 3, del [regolamento \(UE\) n.](#)

[1307/2013](#) al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento.

7. Per tenere conto dell'effetto dissuasivo delle sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 2, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) che:

a) identificano, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 e nei limiti di cui ai paragrafi 5 e 6, e determinano il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile; ⁽³⁷⁾

b) identificano i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

8. Al fine di armonizzare l'attuazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate in merito a:

a) l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni amministrative;

b) le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza ritenuta di scarsa rilevanza compreso per quanto riguarda la fissazione di una soglia quantitativa, espressa come valore nominale e/o come percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che non può essere inferiore allo 0,5%.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

⁽³⁷⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 78 *Competenze di esecuzione*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 69;

b) norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 72, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;

c) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto

o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;

d) le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;

e) norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi;

f) norme sul pagamento degli anticipi di cui all'[articolo 75](#).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

CAPO III

Controllo delle operazioni

Articolo 79 *Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti ("imprese").

2. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo. Per rispondere ai cambiamenti nella normativa settoriale agricola e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post previste dal presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggette a tali controlli a norma del presente capo.

3. Ai fini del presente capo si intende per:

a) "documento commerciale": il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

b) "terzi": ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 80 *Controlli ad opera degli Stati membri*

1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.
 2. In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'[articolo 81](#).
 3. I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli [articoli 47](#) e [48](#).
-

Articolo 81 *Obiettivi dei controlli*

1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
 - a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
 - b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;
 - c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari determinati o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e
 - d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
 2. In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità di disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.
 3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.
-

Articolo 82 *Accesso ai documenti commerciali*

1. I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.
 2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.
 3. Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.
Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.
Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.
 4. Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.
-

Articolo 83 *Assistenza reciproca*

1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
 - a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
 - b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.
2. Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle

imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

3. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'[articolo 80](#) richiama informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta. Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

Articolo 84 *Programmazione*

1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.

2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

- a) il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
- b) i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.

3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.

4. Il paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis* alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.

5. La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.

6. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40.000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. Per tener conto degli sviluppi economici, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) intesi a modificare il limite di 40.000 EUR.

Articolo 85 *Servizi speciali*

1. In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:

- a) dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o
- b) del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

3. Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.

4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.

Articolo 86 *Relazioni*

1. Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.

2. Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.

Articolo 87 *Accesso all'informazione e controlli della Commissione*

1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.
 2. I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
 3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'[articolo 83](#), gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro. Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.
 4. Fatte salve le disposizioni del [regolamento \(UE, Euratom\) n. 883/2013](#) e del [regolamento \(Euratom, CE\) n. 2185/96](#), gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.
-

Articolo 88 *Poteri della Commissione*

Laddove necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme per l'applicazione uniforme nell'Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue: ⁽³⁸⁾

- a) l'esecuzione del controllo di cui all'[articolo 80](#) per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;
- b) la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;
- c) l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'[articolo 83](#), paragrafo 1;
- d) dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e i mezzi di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;
- e) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità

competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;

- f) le responsabilità del servizio speciale di cui all'[articolo 85](#);
- g) il contenuto delle relazioni di cui all'[articolo 86](#).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

(38) Testo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

CAPO IV

Altre disposizioni su controlli e sanzioni

Articolo 89 *Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione*

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'[articolo 119, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) non etichettati in conformità delle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato. ⁽³⁹⁾

2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'[articolo 189, paragrafo 1, lettere a\) e b\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.

3. Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'allegato I del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative.

4. Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell'[articolo 64](#), in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all'[articolo 64](#), paragrafo 2, e se l'inadempienza è di scarsa entità.

5. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'[articolo 115](#) recanti:

a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

b) norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;

c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri;

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:

a) le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi;

b) le procedure riguardanti la cooperazione e assistenza tra autorità e organismi di controllo;

c) in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

(39) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 90 *Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.

3. All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

a) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

- b) norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;
- c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;
- d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

TITOLO VI

CONDIZIONALITÀ

CAPO I

Ambito di applicazione

Articolo 91 *Principio generale*

1. Al beneficiario di cui all'[articolo 92](#) che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'[articolo 93](#) è applicata una sanzione amministrativa.
2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
 - a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
 - b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'[articolo 21](#), paragrafo 1, lettera a), e degli [articoli 30 e 34 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

3. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'[articolo 92](#), situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;
 - b) "criterio": ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.
-

Articolo 92 *Beneficiari interessati*

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) pagamenti ai sensi degli [articoli 46 e 47 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e i premi annuali previsti dall'[articolo 21](#), paragrafo 1, lettere a) e b), dagli [articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). La sanzione prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'[articolo 28, paragrafo 9, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

Articolo 93 *Regole di condizionalità*

1. Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.
- c) benessere degli animali.

2. Gli atti giuridici di cui all'allegato II riguardante i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

3. Inoltre, per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione il 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Croazia provvede affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

4. Per tener conto del paragrafo 3, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti.

Al fine di assicurare una corretta applicazione degli obblighi degli Stati membri da un lato e dei singoli agricoltori dall'altro, per quanto riguarda il mantenimento dei pascoli permanenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) per stabilire le condizioni e i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere.

5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, si intende per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all'[articolo 2, lettera c\)](#) del [regolamento \(CE\) n. 1120/2009](#) nella sua versione originale.

Articolo 94 *Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali*

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Articolo 95 *Informazione dei beneficiari*

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.

CAPO II

Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

Articolo 96 *Controlli della condizionalità*

1. Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare dell'[articolo 68](#), paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f). Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità. Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della [direttiva 2008/71/CE](#) del Consiglio e dei [regolamenti \(CE\) n. 1760/2000](#) e [\(CE\) n. 21/2004](#), sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.

2. A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo, comprese le norme necessarie perché l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:

- a) partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;
- b) partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme in questione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

Articolo 97 *Applicazione della sanzione amministrativa*

1. La sanzione amministrativa di cui all'[articolo 91](#) si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile ("anno civile considerato") le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constata che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) ("anni considerati").

2. In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione amministrativa si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona. Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

3. In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le norme da adottare ai sensi dell'[articolo 101](#), gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni amministrative per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

4. L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

Articolo 98 *Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania*

In Bulgaria e in Romania le sanzioni amministrative di cui all'[articolo 91](#) si applicano al più tardi a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'[allegato II](#).

In Croazia le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'[allegato II](#):

- a) dal 1° gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 e i CGO da 6 a 8;
- b) dal 1° gennaio 2016 per i CGO 4, 5, 9 e 10;
- c) dal 1° gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.

Articolo 99 *Calcolo della sanzione amministrativa*

1. La sanzione amministrativa di cui all'[articolo 91](#) si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'[articolo 92](#), concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%. Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un'allerta precoce al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione. Gli Stati membri possono accordare ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta precoce l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 100 *Importi risultanti dalla condizionalità*

Gli Stati membri possono trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'[articolo 99](#).

Articolo 101 *Poteri della Commissione in relazione al calcolo e all'applicazione delle sanzioni amministrative*

1. Al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto e un'attuazione efficace, coerente e non discriminatoria della condizionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#):

a) che definiscono una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità di cui all'articolo 99 tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria;

b) che stabiliscono le condizioni per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, anche in caso di inadempienza direttamente attribuibile al beneficiario interessato.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli [articoli da 97 a 99](#), anche per quanto riguarda i beneficiari che consistono in un gruppo di persone ai sensi degli [articoli 28 e 29 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

TITOLO VII**DISPOSIZIONI COMUNI****CAPO I****Comunicazioni****Articolo 102** *Comunicazione di informazioni*

1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

i) l'atto di riconoscimento;

ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

b) per gli organismi di certificazione:

i) la denominazione;

ii) l'indirizzo;

c) per le misure relative ad operazioni finanziate dai Fondi:

- i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
- ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;
- iii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;
- iv) una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità del calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, per ogni singolo programma.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'[articolo 94](#) e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.

3. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 103 *Riservatezza*

1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento. A tali informazioni si applicano le norme di cui all'[articolo 8 del regolamento \(Euratom, CE\) n. 2185/96](#).

2. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 104 *Poteri della Commissione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;

ii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;

iii) le relazioni di certificazione dei conti;

iv) i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;

v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dai Fondi;

vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;

vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'[articolo 58](#);

b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;

c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

CAPO II

Uso dell'euro

Articolo 105 *Principi generali*

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestatae o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2. I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro. Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 106 *Tasso di cambio e fatto generatore*

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'[articolo 105](#), paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.

2. Il fatto generatore del tasso di cambio è:

a) l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;

b) il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1° ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla Banca centrale europea nel corso del mese precedente al 1° ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1° dicembre dello stesso anno.

4. Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità delle disposizioni del presente capo.

5. Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;

b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;

c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;

d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#), recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 107 *Misure di salvaguardia e deroghe*

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali atti di esecuzione possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per un periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:

a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

b) abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 108 *Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro*

1. Uno Stato membro che non abbia ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.

CAPO III**Relazioni e valutazione****Articolo 109** *Relazione finanziaria annuale*

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione dei Fondi con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 110 *Monitoraggio e valutazione della PAC*

1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della PAC, in particolare:

- a) dei pagamenti diretti di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- b) delle misure di mercato di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#),
- c) delle misure di sviluppo rurale di cui al [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e
- d) delle disposizioni del presente regolamento.

La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite nei regolamenti di cui al primo comma. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici. Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'[articolo 115](#) riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.

2. I risultati delle misure della PAC di cui al paragrafo 1 sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3. Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica con riguardo agli obiettivi.

3. Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della PAC nel modo seguente:

- a) per i pagamenti diretti di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), le misure di mercato di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) OCM e le disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle

relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.

b) il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli [articoli da 67 a 79 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della PAC di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat.

La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

5. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione iniziale sull'applicazione del presente articolo, in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2021.

CAPO IV

Trasparenza

Articolo 111 *Pubblicazione dei beneficiari*

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi. La pubblicazione contiene:

a) fatto salvo l'[articolo 112](#), primo comma, del presente regolamento, il nome del beneficiario come segue:

- i) nome e cognome se si tratta di una persona fisica;
 - ii) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di una persona giuridica dotata di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;
 - iii) nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di un'associazione di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;
- b) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;
- c) gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dai Fondi percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;
- d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dai Fondi, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

2. Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

Articolo 112 *Soglia*

Gli Stati membri non pubblicano il nome dei beneficiari secondo le modalità previste dall'[articolo 111](#), paragrafo 1, primo comma del presente regolamento nei seguenti casi:

- a) per gli Stati membri che istituiscono il regime per i piccoli agricoltori previsto al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato dallo Stato membro di cui all'[articolo 63](#), paragrafo 1, secondo comma, o all'[articolo 63](#), paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento;
- b) per gli Stati membri che non istituiscono il regime per piccoli agricoltori previsto al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1.250 EUR.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), gli importi fissati dagli Stati membri in applicazione dell'[articolo 63 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità delle norme adottate in virtù dell'[articolo 114](#).

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all'[articolo 111](#), paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

Articolo 113 *Informazione dei beneficiari*

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'[articolo 111](#) e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità delle prescrizioni della [direttiva 95/46/CE](#), in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 114 *Poteri della Commissione*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

- a) norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli [articoli 111](#) e [112](#);
- b) norme per l'applicazione uniforme dell'[articolo 113](#);
- c) norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 116](#), paragrafo 3.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 115** *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati, di cui agli [articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110](#) e [120](#), è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati, di cui agli [articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120](#), è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli [articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120](#) può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli [articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120](#) entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 116 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal "comitato dei Fondi agricoli". Esso è un comitato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#). Ai fini degli [articoli 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 e 104](#), per quanto riguarda le questioni concernenti i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e/o l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato per i pagamenti diretti, dal comitato per lo sviluppo rurale e/o dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituiti rispettivamente dal presente regolamento, dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), dal [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). Tali comitati sono comitati ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

Riguardo agli atti di cui all'[articolo 8](#), qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'[articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

Articolo 117 *Trattamento e protezione dei dati personali*

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali unicamente al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, gli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, al titolo IV, capi III e IV, ai titoli V e VI ed al titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità.
 2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.
 3. I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla [direttiva 95/46/CE](#) e al [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#). In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.
 4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la [direttiva 95/46/CE](#) ed il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#).
 5. Il presente articolo è subordinato agli [articoli da 111 a 114](#).
-

Articolo 118 *Livello di attuazione*

Gli Stati membri sono competenti per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione dei rispettivi compiti nel quadro del presente regolamento al livello che ritengono adeguato, conformemente al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario e subordinatamente all'osservanza del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione.

Articolo 119 *Abrogazione*

1. I *regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*, sono abrogati. Tuttavia, l'*articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005* e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2014 e gli *articoli 30 e 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005* e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013. ⁽⁴⁰⁾

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'*allegato III*.

(40) Comma così sostituito dall'*art. 8, paragrafo 1, punto 1), Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, paragrafo 2* del medesimo *Regolamento 1310/2013*.

Articolo 119 bis *Deroga al regolamento (UE) n. 966/2012* ⁽⁴¹⁾

In deroga alle disposizioni dell'*articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 966/2012* e dell'*articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento*, il parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario agricolo 2014 non è necessario al fine di accertare la legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.

(41) Articolo inserito dall'*art. 8, paragrafo 1, punto 2), Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, paragrafo 2* del medesimo *Regolamento 1310/2013*.

Articolo 120 *Disposizioni transitorie* ⁽⁴²⁾

Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 119 a quelli stabiliti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo ai casi in cui possono essere applicate deroghe e aggiunte alle norme previste nel presente regolamento.

(42) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 121 *Entrata in vigore e applicazione*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Tuttavia, le seguenti disposizioni si applicano:

- a) gli [articoli 7, 8, 16, 25, 26 e 43](#) a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- b) b) l'[articolo 52](#), il titolo III, il titolo V, capo II, e il titolo VI, a decorrere dal 1° gennaio 2015. ⁽⁴³⁾

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2:

- a) gli articoli 9, 18, 40 e 51 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- b) il titolo VII, capo IV, si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2014 in poi. ⁽⁴⁴⁾

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto	a	Bruxelles,	il	17	dicembre	2013
Per		il		Parlamento		europeo
Il						presidente
M.						SCHULZ
Per			il			Consiglio
Il						presidente
V. JUKNA						

(43) Paragrafo così sostituito dall'[art. 8, paragrafo 1, punto 3\), Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), con la decorrenza prevista dall'[art. 11, paragrafo 3, terzo trattino](#) del medesimo [Regolamento 1310/2013](#).

(44) Paragrafo aggiunto dall'[art. 8, paragrafo 1, punto 3\), Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), con la decorrenza prevista dall'[art. 11, paragrafo 3, terzo trattino](#) del medesimo [Regolamento 1310/2013](#).

Reg. (CE) 11 marzo 2014, n. 807/2014 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra talune disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227.

⁽²⁾ Il presente regolamento è entrato in vigore il 31 luglio 2014.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio ⁽³⁾, in particolare gli articoli 2, paragrafo 3, 14, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 19, paragrafo 8, 22, paragrafo 3, 28, paragrafo 10, 28, paragrafo 11, 29, paragrafo 6, 30, paragrafo 8, 33, paragrafo 4, 34, paragrafo 5, 35, paragrafo 10, 36, paragrafo 5, 45, paragrafo 6, 47, paragrafo 6, e l'articolo 89,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) stabilisce norme di carattere generale che disciplinano il sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale (il FEASR), ad integrazione delle disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei definite nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II ⁽⁴⁾. Occorre prevedere norme complementari.

(2) Gli Stati membri devono stabilire ed applicare condizioni specifiche che consentano l'accesso al sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui essi non si insedino nell'azienda come unici capi della medesima. Allo scopo di garantire pari trattamento ai beneficiari indipendentemente dalla forma giuridica che essi prescelgono per insediarsi in un'azienda agricola, occorre prevedere che le condizioni alle quali una persona giuridica può essere considerata «giovane agricoltore» siano equivalenti a quelle di una persona fisica. Occorre prevedere un periodo di grazia sufficientemente lungo da consentire ai giovani agricoltori di acquisire le necessarie qualificazioni.

(3) Allo scopo di garantire che i programmi di scambi e di visite interaziendali nel settore agricolo e forestale finanziati dal FEASR siano nettamente definiti e demarcati in relazione ad azioni simili nell'ambito di altri regimi dell'Unione, tenendo conto, nel contempo, della diversità delle situazioni nazionali, gli Stati membri devono definire la durata e il contenuto di detti regimi e visite nei loro programmi di sviluppo rurale. Tale

contenuto deve concentrarsi su talune aree, strettamente connesse al conseguimento delle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale.

(4) Occorre definire norme che precisino le caratteristiche delle associazioni dei produttori ed i tipi di azioni che possono ottenere un finanziamento nell'ambito della componente della promozione della misura relativa ai regimi di qualità, stabilendo condizioni atte a prevenire la concorrenza e la discriminazione contro taluni prodotti e ad escludere dal finanziamento le marche commerciali.

(5) I piani aziendali di cui all'[articolo 19, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) dovrebbero fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento degli obiettivi dell'operazione selezionata. Onde poter garantire la parità di trattamento ai beneficiari in tutto il territorio dell'Unione ed agevolarne il monitoraggio, il criterio da adoperare per fissare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del suddetto regolamento dovrebbe essere il potenziale produttivo dell'azienda agricola.

(6) I requisiti ambientali minimi da rispettare nella forestazione dei terreni agricoli devono essere definiti in modo da garantire che non si verifichi alcuna forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, incluse le zone che rientrano in sistemi agricoli a elevata valenza naturale, e che si tenga conto della capacità di resistenza ai cambiamenti climatici. Sui siti designati come siti Natura 2000, la forestazione dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati. È opportuno conferire maggiore attenzione alle esigenze ambientali specifiche per siti particolari quali la prevenzione dell'erosione del suolo. Occorre introdurre norme più rigorose per le operazioni di forestazione che sfociano nella creazione di foreste più vaste in modo da tener conto dell'impatto o della portata di dette operazioni sugli ecosistemi e garantire che siano rispondenti agli obiettivi della nuova strategia forestale ⁽⁵⁾ e della nuova strategia forestale dell'Unione europea ⁽⁶⁾.

(7) Le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivizzazione dell'allevamento, l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica dovrebbero garantire che gli impegni siano definiti conformemente alle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale e, in particolare, la necessità di garantire la tutela del paesaggio e le sue caratteristiche, delle risorse naturali, acqua compresa, del suolo e della diversità genetica.

(8) Occorre definire le operazioni che possono essere ammissibili al sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile e allo sviluppo delle risorse genetiche nell'agricoltura e alla conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali.

(9) Allo scopo di escludere il doppio finanziamento delle pratiche agricole propizie al clima e all'ambiente e delle pratiche equivalenti di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, per evitare distorsioni della concorrenza fra gli agricoltori e garantire una corretta gestione finanziaria dei fondi del FEASR, è necessario detrarre i costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti da tali pratiche dai corrispondenti pagamenti.

(10) Occorre definire gli ambiti in cui gli impegni a favore del benessere degli animali introducono criteri superiori riguardo ai metodi di produzione. Nel far ciò, bisogna evitare che gli impegni per il benessere degli animali si sovrappongano alle pratiche agricole standard e, in particolare, alle vaccinazioni atte a prevenire le patologie.

(11) Occorre definire con esattezza le filiere corte e i mercati locali in relazione ai quali è possibile concedere un sostegno. Per consentire di operare una distinzione netta fra i due concetti il numero degli intermediari deve essere assunto come criterio per definire le filiere corte mentre la distanza chilometrica dall'azienda agricola, tenuto conto delle particolari caratteristiche geografiche della zona di cui trattasi, dovrebbe essere il criterio per definire i mercati locali, a meno che non si riesca a presentare un criterio alternativo convincente. Sarebbe opportuno concentrare maggiormente la collaborazione fra i piccoli operatori sul superamento degli svantaggi generali provocati dalla frammentazione nelle zone rurali. Essa andrebbe pertanto limitata alle microimprese e alle persone fisiche in procinto di avviare una microimpresa al momento di fare domanda di finanziamento. Per garantire un approccio coerente nell'applicazione della misura di cooperazione è opportuno finanziare nell'ambito di tale misura soltanto le attività di promozione correlate alle filiere corte e ai mercati locali.

(12) Allo scopo di garantire che i contributi connessi all'interesse dei prestiti commerciali assunti dai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e all'[articolo 39, paragrafo 4, lettera b\), del regolamento](#)

[\(UE\) n. 1305/2013](#) si mantengano ad un livello adeguato, la durata massima e minima di tali prestiti commerciali dovrebbe essere compresa fra uno e cinque anni.

(13) Per garantire l'utilizzo efficiente delle risorse del FEASR è opportuno escludere dal finanziamento alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi e oneri assicurativi. Allo scopo di tener conto delle diverse condizioni finanziarie e di sviluppo del settore agricolo negli Stati membri, pur assicurando una sana gestione finanziaria delle risorse del FEASR, si chiede agli Stati membri di definire, nei propri programmi di sviluppo rurale, le condizioni alle quali le attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili al finanziamento. Conformemente alle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, solo gli investimenti a favore delle energie rinnovabili ad altissima efficienza energetica e prestazione ambientale possono ottenere il finanziamento del FEASR. A tale scopo, gli Stati membri devono stabilire criteri minimi per l'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i criteri di sostenibilità d'applicazione per la bioenergia siano rispettati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre appoggiare la transizione dai biocarburanti di prima generazione a quelli di seconda generazione e dovrebbero incoraggiare un aumento della produzione di biocarburanti avanzati che consentono elevati risparmi di gas serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.

(14) Occorre stabilire le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli [articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e definire i casi in cui il rimborso dell'aiuto non deve essere richiesto. La conversione o l'adeguamento degli impegni sono possibili soltanto se gli obiettivi ambientali dell'impegno sono tutelati o rafforzati.

(15) Occorre adottare disposizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale a norma del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio ⁽⁸⁾ o, nel caso della Croazia, a norma del [regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#) ⁽⁹⁾, al sostegno a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#). Tenendo conto del fatto che un certo numero di disposizioni transitorie per lo sviluppo rurale è già stato introdotto dal [regolamento \(UE\) n. 1310/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali la spesa inerente alle misure di cui

agli [articoli 52 e 63 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) diventa ammissibile a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#). Il presente regolamento deve adeguare le date per la presentazione delle valutazioni ex post dei programmi e della sintesi in appresso per tener conto delle misure transitorie relative all'applicazione dei programmi relativi al periodo di programmazione 2007-2013 nel 2014, introdotte dal [regolamento \(UE\) n. 1310/2013, articolo 1](#).

(16) Poiché il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) sostituisce il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), è opportuno abrogare le norme di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) stabilite dal [regolamento \(CE\) n. 1974/2006](#) della Commissione ⁽¹¹⁾. Occorre quindi abrogare il [regolamento \(CE\) n. 1974/2006](#).

(17) In considerazione del fatto che al momento della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il periodo di programmazione 2014-2020 avrà già avuto inizio, è necessario ridurre quanto più possibile il ritardo per la sua entrata in vigore. Esso deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione ed applicarsi a decorrere dal primo giorno del periodo di programmazione 2014-2020, il 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(4) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa [COM(2013) 249 final].

(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» [COM(2013) 659 final].

(7) [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008](#) del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(8) [Regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(9) [Regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#) del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)(GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(10) [Regolamento \(UE\) n. 1310/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 dicembre 2013, recante fissazione di disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e recante modifica del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione in merito all'anno 2014 e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [OCM unica] per quanto riguarda la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

(11) [Regolamento \(CE\) n. 1974/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 *Campo di applicazione*

Il presente regolamento stabilisce:

- 1) disposizioni integrative del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) per quanto riguarda:
 - a) giovani agricoltori;
 - b) programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite;
 - c) regimi di qualità - promozione;
 - d) sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
 - e) forestazione e imboschimento;
 - f) misure agroambientali-climatiche;
 - g) conservazione delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;
 - h) esclusione del doppio finanziamento;
 - i) benessere degli animali;
 - j) collaborazione;
 - k) mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione;
 - l) investimenti;
 - m) conversione o adeguamento degli impegni;
 - n) impegni prorogati o nuovi;
- 2) norme transitorie specifiche che stabiliscono le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), o, nel caso della Croazia, a norma del [regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#), possono essere integrate nel sostegno fornito a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), inclusivo, nel caso della Croazia, dell'assistenza tecnica.

CAPO II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE NORME SULLE MISURE DI SVILUPPO RURALE

Articolo 2 *Giovani agricoltori* ⁽³⁾

1. Le condizioni per l'accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'*articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013* che si insedia in un'azienda agricola come capo della stessa congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, i giovani agricoltori detengono il controllo dell'azienda conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro.

2. Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'*articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013* esercita il controllo sulla persona giuridica conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.

Laddove una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

3. Un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

(3) Articolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 30 ottobre 2018, n. 2019/94/UE*, a decorrere dal 22 gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/94/UE*.

Articolo 3 *Programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite*

Gli Stati membri definiscono la durata e il contenuto dei programmi di scambi e visite di breve durata nei settori agricolo e forestale di cui all'*articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013* nei loro programmi di sviluppo rurale.

Tali programmi di scambi e visite si concentrano, in particolare, su pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili, sulla diversificazione agricola, sulla partecipazione delle aziende agricole alle filiere corte, sullo sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Articolo 4 *Regimi di qualità - promozione*

1. Le associazioni di produttori che ricevono un finanziamento a norma dell'[articolo 16, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) sono enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento, per uno specifico prodotto rientrante in uno dei regimi di cui sopra.

2. I tipi di azioni ammissibili al sostegno di cui all'[articolo 16, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) sono intesi a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari, di cui all'[articolo 16, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) (la partecipazione a tale regime dà diritto a ricevere il finanziamento nell'ambito del programma di sviluppo rurale); e

b) attirano l'attenzione sulle caratteristiche precipue o i vantaggi dei prodotti in parola, segnatamente la qualità, i metodi specifici di produzione, l'elevato grado di benessere degli animali e di rispetto per l'ambiente, connessi al sistema di qualità di cui trattasi.

3. Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II ⁽⁴⁾, dal [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo III ⁽⁵⁾, dal [regolamento \(UE\) n. 251/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, Capo III ⁽⁶⁾(3), e del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II, Titolo II; Capo I, Sezione II ⁽⁷⁾, per quanto riguarda il vino. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

4. Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'[articolo 16, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.

(4) [Regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(5) [Regolamento \(CE\) n. 110/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(6) [Regolamento \(UE\) n. 251/2014, del 26 febbraio 2014](#), relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande aromatizzate a base di vino (GU L 84 del 20.3.2014, pag.14).

(7) [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati nei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 671).

Articolo 5 *Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*

1. Il piano aziendale di cui all'[articolo 19, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) deve descrivere almeno:

- a) nel caso di aiuto all'avviamento a favore dei giovani agricoltori:
 - i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
 - ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
 - iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
- b) nel caso di aiuto all'avviamento per attività non agricole nelle zone rurali:
 - i) la situazione economica di partenza della persona o della micro - o piccola impresa che chiede il sostegno;
 - ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell'azienda agricola o della micro - o piccola impresa;
 - iii) i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell'azienda agricola o della micro - o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;
- c) nel caso di aiuto all'avviamento per lo sviluppo di piccole aziende agricole:
 - i) la situazione di partenza dell'azienda agricola; e
 - ii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, collaborazione o qualsiasi altra azione.

2. Gli Stati membri definiscono i massimali di cui all'[articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) in termini di potenziale produttivo

dell'azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, come prevede il [regolamento \(CE\) n. 1242/2008](#) ⁽⁴⁾, articolo 5 o equivalente.

(4) [Regolamento \(CE\) n. 1242/2008](#) della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).

Articolo 6 *Forestazione e imboschimento*

I seguenti requisiti minimi in materia ambientale si applicano nel contesto della misura di forestazione e di imboschimento di cui all'[articolo 22 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#):

a) la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare evita la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. Sui siti designati come siti Natura 2000 a norma della [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio ⁽⁴⁾ e della [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale;

b) la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento. L'intervallo minimo non può essere inferiore a 8 anni e quello massimo non può essere superiore a 20 anni;

c) nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione della normativa nazionale d'applicazione, gli Stati membri possono consentire al beneficiario di creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste;

d) nel caso di operazioni di forestazione che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, che gli Stati membri devono definire, l'operazione consiste:

i) nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o

- ii) in una mescolanza di specie arboree che includa o:
 - almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o
 - un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% della zona.
-

(4) [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(5) [Direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 7 *Misure agroambientali-clima*

1. Gli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'[articolo 28 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) concernenti l'estensivizzazione dell'allevamento devono essere rispondenti almeno ai seguenti requisiti:

a) è interamente gestita e mantenuta la superficie foraggera dell'azienda in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo sia la sottoutilizzazione del pascolo;

b) viene definita un'intensità di carico in relazione all'insieme degli animali dell'azienda allevati al pascolo, in caso di impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutrienti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

2. Gli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'[articolo 28 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) concernenti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica richiedono che:

a) si allevino razze autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese,

minacciate di abbandono; o

b) si preservino risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.

Le seguenti specie di animali d'allevamento sono ammissibili al sostegno:

a) bovini;

b) ovini;

c) caprini;

d) equini;

e) suini;

f) uccelli.

3. Le razze locali sono ritenute minacciate di abbandono se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;
- b) che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- c) che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza;
- d) che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono. Le informazioni circa l'osservanza di tali condizioni devono essere incluse nel programma di sviluppo rurale.

4. Le risorse genetiche vegetali devono essere considerate come minacciate di erosione genetica purché nel programma siano incluse prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

5. Le attività che rientrano nel tipo di impegni agro-climatici-ambientali di cui al presente articolo, paragrafi 1-4, non sono ammissibili al sostegno previsto dal regolamento 28, paragrafo 9, del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

Articolo 8 *Conservazione delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura*

1. Ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «conservazione in situ» in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e,
nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- b) per «conservazione in situ» nel settore forestale si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
- c) per «conservazione nell'azienda agricola o silvicola» si intende la conservazione in situ e lo sviluppo a livello di azienda agricola o silvicola;
- d) per «conservazione ex situ» si intende la conservazione di materiale genetico per l'agricoltura e la silvicoltura al di fuori dell'habitat naturale;
- e) per «collezione ex situ» si intende la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

2. Le operazioni per la conservazione del materiale genetico nei settori agricolo e forestale ammissibili al sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 9, e 34, paragrafo 4, del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) includono le seguenti azioni:

- a) azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
- b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
- c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.
-

Articolo 9 *Esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti*

1. Ai fini del sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 6, 29, paragrafo 4, e 30, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), il calcolo di tali pagamenti deve tener conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito connessi agli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

2. Allorché un impegno agro-climatico ambientale ai sensi dell'[articolo 28 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) per le pratiche di cui ai punti 3 e 4 della Sezione I e al punto 7 della Sezione III dell'allegato IX del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e per ulteriori pratiche aggiunte a tale allegato è notificato a norma dell'[articolo 43, paragrafo 8, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), in quanto equivalente ad una o più delle pratiche di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il pagamento per l'impegno agro-climatico ambientale a norma dell'[articolo 28, paragrafo 6, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) va ridotto di una somma forfettaria corrispondente ad una parte del pagamento per l'ecosostenibilità nello Stato membro o nella regione per ciascuna pratica d'inverdimento come prevede l'[articolo 43, paragrafo 12, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

Articolo 10 *Benessere degli animali*

Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili al sostegno di cui all'[articolo 33 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) forniscono criteri rigorosi circa i metodi di produzione in uno dei seguenti settori:

- a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
 - b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;
 - c) accesso all'esterno;
 - d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.
-

Articolo 11 *Collaborazione*

1. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte, come prevede l'[articolo 35, paragrafo 2, lettera d\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore.
 2. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo dei mercati locali, come prevede l'[articolo 35, paragrafo 2, lettera d\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) deve includere i mercati per i quali:
 - a) il programma di sviluppo rurale definisce un raggio espresso in chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto, nell'ambito del quale devono avere luogo le attività di elaborazione e di vendita al consumatore finale; o
 - b) il programma di sviluppo rurale stabilisce una definizione alternativa che sia convincente.
 3. Ai fini delle operazioni di cui all'[articolo 35, paragrafo 2, lettera c\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), per «piccolo operatore» si intende una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE ⁽⁴⁾(1), o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.
 4. Le attività di promozione di cui all'[articolo 35, paragrafo 2, lettera e\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) sono ammissibili al sostegno soltanto relativamente alle filiere corte ed ai mercati locali rispondenti ai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
-

⁽⁴⁾ Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Articolo 12 *Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione* ⁽⁴⁾

Allorché la fonte dei fondi per la compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono versare come prevedono gli *articoli 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013* è un mutuo commerciale, la durata del mutuo è compresa fra uno e cinque anni.

(4) Articolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 30 ottobre 2018, n. 2019/94/UE*, a decorrere dal 22 gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/94/UE*.

Articolo 13 *Investimenti* ⁽⁶⁾

Ai fini dell'*articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013*, laddove il sostegno è fornito sotto forma di sovvenzioni, si applicano le seguenti norme:

- a) nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile;
- b) gli Stati membri stabiliscono nei loro programmi di sviluppo rurale le condizioni alle quali l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato una spesa ammissibile;
- c) gli Stati membri richiedono il rispetto dei criteri minimi per l'efficienza energetica per gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali criteri esistano a livello nazionale o internazionale;
- d) gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica che deve essere stabilita dagli Stati membri;
- e) gli Stati membri devono fissare le soglie per le proporzioni minime dei cereali ed altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose adoperate nella produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, per diversi tipi di impianti. Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della *direttiva 2009/28/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. In quel contesto, occorre includere una valutazione generale nella valutazione ambientale strategica del programma di sviluppo rurale.

(5) *Direttiva 2009/28/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(6) Articolo così modificato dall' [art. 1, par. 1, punto 3 del Regolamento 30 ottobre 2018, n. 2019/94/UE](#), a decorrere dal 22 gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2019/94/UE](#).

Articolo 14 *Conversione o adeguamento degli impegni*

1. In corso di esecuzione dell'impegno gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi degli articoli 28, 29, 33 o 34 del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati. Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

2. Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni ai sensi degli [articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) durante il periodo per il quale viene fatta richiesta, sempre che il programma di sviluppo rurale approvato offra la possibilità di procedere ad un simile adeguamento e sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Articolo 15 *Casi in cui non si richiede alcun rimborso*

1. Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, di cui al paragrafo 1, è possibile solo alle seguenti condizioni:

- a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del restante periodo e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;

c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

3. Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come prevede il paragrafo 1 purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario. Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo di cui al pertinente articolo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 16 *Ammissibilità della spesa*

1. La spesa connessa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari durante il periodo di programmazione 2007-2013 nell'ambito delle misure di cui agli [articoli 52 e 63 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire:

- a) tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) è già stata esaurita;
- b) successivamente al 31 dicembre 2015.

2. La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni:

- a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
 - b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) come prevede l'allegato I del presente regolamento;
 - c) gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.
-

Articolo 17 *Croazia*

1. La spesa relativa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari da parte della Croazia, nell'ambito del programma IPARD (Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale), per le operazioni nell'ambito delle misure di cui all'articolo 171, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4), lettere a) e b), del [regolamento \(CE\) n. 718/2007](#) ⁽⁶⁾, è ammissibile al contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire:

a) tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottati ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 718/2007](#) è già stata esaurita;

b) successivamente al 31 dicembre 2016.

2. La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni:

a) tale spesa è prevista nel programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) come prevede l'allegato II del presente regolamento;

c) la Croazia garantisce che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.

3. Le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2013 relative alle operazioni necessarie alla chiusura del programma IPARD e alla valutazione ex post di cui all'articolo 191 del [regolamento \(CE\) n. 718/2007](#) sono ammissibili al sostegno previsto dal FEASR nell'ambito della componente «assistenza tecnica» del programma durante il periodo di programmazione 2014-2020, purché il programma preveda disposizioni al riguardo.

(6) [Regolamento \(CE\) n. 718/2007](#) della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il [regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#) del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

Articolo 18 *Tavola di concordanza*

1. La relazione di valutazione ex post di cui all'articolo 86, paragrafo 5, del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) deve essere presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

2. La sintesi delle valutazioni ex post di cui all'articolo 87 del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2017.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 *Abrogazione*

Il [regolamento \(CE\) n. 1974/2006](#) è abrogato.

Esso continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) entro il 1° gennaio 2014.

Per quanto riguarda gli storni fra assi, il limite del 3% di cui all'[articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento \(CE\) n. 1974/2006](#), è aumentato al 5%. ⁽⁶⁾

Per quanto riguarda il termine entro il quale notificare alla Commissione le modifiche ai programmi, la scadenza del 31 agosto 2015 di cui all'[articolo 9, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1974/2006](#), è prorogata al 30 settembre 2015. ⁽⁶⁾

Per quanto riguarda la scadenza entro la quale la Commissione valuta le richieste di modifica, il termine di quattro mesi di cui all'[articolo 9, paragrafo 6, del regolamento \(CE\) n. 1974/2006](#), è abbreviato a tre mesi. ⁽⁶⁾

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'[art. 1, paragrafo 1, Regolamento 4 giugno 2015, n. 2015/1367](#), a decorrere dall'11 agosto 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, paragrafo 1](#) del medesimo [Regolamento 2015/1367](#).

Articolo 20 *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Reg. (CE) 17 luglio 2014, n. 808/2014 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227.

⁽²⁾ Il presente regolamento è entrato in vigore il 3 agosto 2014.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 12, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 41,

l'articolo 54, paragrafo 4, e l'articolo 66, paragrafo 5, l'articolo 67, l'articolo 75, paragrafo 5, e l'articolo 76, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) reca norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che integrano le disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei di cui alla parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico disposto dai suddetti regolamenti, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme per la sua attuazione.

(2) È opportuno precisare le modalità di presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale, in particolare sulla base dei requisiti dell'[articolo 8 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre altresì stabilire quali di queste norme in materia di presentazione si applicano anche ai programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti («BEI»), di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre inoltre stabilire norme relative al contenuto delle discipline nazionali.

(3) È opportuno stabilire le procedure e le scadenze per l'approvazione delle discipline nazionali.

(4) Onde sistematizzare la modifica dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno stabilire norme relative alla loro presentazione nonché alla frequenza delle modifiche. Ciò dovrebbe consentire di ridurre il più possibile gli oneri amministrativi, lasciando nel contempo un margine di flessibilità per emergenze e situazioni specifiche chiaramente definite.

(5) È opportuno stabilire norme per la modifica delle discipline nazionali, con riguardo anche alle scadenze e, in particolare, per facilitare la modifica delle discipline nazionali degli Stati membri che hanno optato per la presentazione di programmi regionali.

(6) Al fine di garantire il buon uso delle risorse del FEASR è opportuno stabilire sistemi di buoni servizio o sistemi equivalenti per il pagamento ai partecipanti dei costi relativi al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione, in modo da garantire che le spese rimborsate siano chiaramente collegate a un'azione di formazione o di trasferimento di conoscenze ammissibile fornita al partecipante.

(7) Al fine di garantire che venga selezionato il prestatore di servizi economicamente più vantaggioso, la selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza dovrebbe seguire le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

(8) Poiché i pagamenti finali dovrebbero essere concessi solo a condizione che i piani aziendali siano stati attuati correttamente, è opportuno istituire parametri comuni per valutare tale attuazione. Inoltre, al fine di favorire l'accesso dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta ad altre misure previste nell'ambito della misura a favore dello sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, di cui all'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), è opportuno stabilire norme relative all'inclusione di più misure nei piani aziendali nonché alla procedura di approvazione delle relative domande.

(9) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a calcolare il sostegno per gli impegni nel quadro delle misure agro- climatico-ambientali e delle misure a favore dell'agricoltura biologica e del benessere degli animali sulla base di unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), in considerazione della specificità di tali impegni. È opportuno stabilire norme riguardanti il rispetto dei massimali autorizzati, l'eccezione per i pagamenti per unità di bestiame e i tassi di conversione di varie categorie di animali in unità di bestiame adulto.

(10) Per garantire che il calcolo dei costi supplementari e del mancato guadagno connessi alle misure di cui agli [articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) sia effettuato in modo trasparente e verificabile è opportuno stabilire alcuni elementi comuni di calcolo applicabili in tutti gli Stati membri.

(11) Al fine di evitare sovracompensazioni e maggiori oneri amministrativi, è opportuno istituire norme per la combinazione di talune misure.

(12) Occorre istituire norme relative all'avvio del funzionamento delle reti rurali nazionali e alla loro struttura, affinché esse possano operare in modo efficiente e tempestivo per accompagnare l'attuazione dei programmi.

(13) Al fine di garantire l'informazione e la pubblicità sulle attività di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno del FEASR, il presente regolamento dovrebbe precisare le responsabilità che competono in proposito all'autorità di gestione. L'autorità di gestione dovrebbe sistematizzare i propri sforzi globali di informazione e pubblicità nell'ambito

di una strategia e tramite la creazione di un sito o di un portale web unico che le consenta di far conoscere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e rafforzare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento. Occorre inoltre adottare disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti.

(14) Al fine di facilitare l'istituzione del sistema comune di monitoraggio e valutazione è opportuno definire gli elementi comuni di tale sistema, in particolare gli indicatori e il piano di valutazione.

(15) È opportuno definire i principali elementi della relazione annuale sull'attuazione, di cui all'[articolo 75 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), nonché i requisiti minimi applicabili al piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sviluppo rurale, le procedure e le scadenze per l'approvazione e la modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali, il contenuto delle discipline nazionali, l'informazione e la pubblicità relative ai programmi di sviluppo rurale, l'attuazione di determinate misure di sviluppo rurale, il monitoraggio, la valutazione e la presentazione di relazioni.

Articolo 2 *Contenuto dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali*

Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'*articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013*, dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti («BEI») di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle discipline nazionali di cui all'*articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013*, rispetta la presentazione specificata all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3 *Adozione di discipline nazionali*

Le discipline nazionali di cui all'*articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013* sono adottate in conformità all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 4 *Modifica dei programmi di sviluppo rurale*

1. Le proposte intese a modificare i programmi di sviluppo rurale e i programmi specifici per la costituzione e il funzionamento delle reti rurali nazionali contengono, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) il tipo di modifica proposta;
- b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
- c) gli effetti previsti della modifica;
- d) l'impatto della modifica sugli indicatori;
- [e] la relazione tra la modifica e l'accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ⁽⁶⁾.]

2. Le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del *regolamento (UE) n. 1305/2013* possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione. ⁽⁷⁾

Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati:

- a) può essere presentata un'unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l'eccezione dell'anno 2025, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l'adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori;
- b) possono essere presentate quattro proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione. ⁽⁸⁾

Il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma non si applica:

a) qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi di COVID-19 è combinata con modifiche non collegate alla crisi, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021; ⁽⁵⁾

b) qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; ⁽⁹⁾

c) a seguito della verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) nel caso di una variazione del contributo del FEASR preventivato per ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h, punto i), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), a seguito degli sviluppi legati alla ripartizione annua per Stato membro di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del suddetto regolamento; le modifiche proposte possono includere cambiamenti consequenziali nella descrizione delle misure;

e) nel caso di modifiche relative all'introduzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013; o

f) nel caso di modifiche relative all'introduzione della nuova delimitazione di cui all'articolo [32, paragrafo 5, lettera b\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#). ⁽⁴⁾

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto iii), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) entro il 30 settembre 2022.

Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2025. ⁽¹⁰⁾

4. Quando la modifica di un programma interessa i dati che figurano nella tabella della disciplina nazionale di cui all'articolo [6, paragrafo 3, secondo comma](#), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), l'approvazione della modifica del programma costituisce approvazione della corrispondente revisione di detta tabella.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(4) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 15 novembre 2016, n. 2016/1997](#), a decorrere dal 23 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2016/1997](#).

(5) Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 10 luglio 2020, n. 2020/1009/UE](#), a decorrere dal 13 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1009/UE](#).

(6) Lettera soppressa dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera a\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

(7) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera b\), punto i\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

(8) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera b\), punto ii\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

(9) Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera b\), punto iii\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

(10) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera c\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

Articolo 5 *Modifica di discipline nazionali*

1. L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'[articolo 11 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis* alle modifiche delle discipline nazionali.

2. Gli Stati membri che hanno optato per la presentazione di discipline nazionali contenenti la tabella di cui all'[articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) possono presentare alla Commissione modifiche della disciplina nazionale relative a tale tabella, tenendo conto del grado di attuazione dei loro vari programmi.

3. La Commissione, dopo aver approvato le modifiche di cui al paragrafo 2, adegua alla tabella riveduta i piani di finanziamento di cui all'[articolo 8, paragrafo 1, lettera h\), del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) relativi ai programmi interessati, a condizione che:

a) resti immutato il contributo totale del FEASR per programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione;

b) resti immutata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

c) restino immutate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;

d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

e) sia rispettato il finanziamento totale del FEASR per le misure in materia di ambiente e clima di cui all'[articolo 59, paragrafo 6, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

4. Salvo nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali o eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini, provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, e di modifiche nel quadro giuridico, o conseguenti alla verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possono essere presentate soltanto una volta per anno civile, anteriormente al 1° aprile. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere applicate in aggiunta alle proposte di modifica presentate a norma del suddetto comma. ⁽¹¹⁾

5. L'atto di esecuzione recante approvazione della modifica è adottato in tempo utile per permettere di modificare i rispettivi impegni di bilancio prima della fine dell'esercizio in cui la revisione è stata presentata.

(11) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 15 novembre 2016, n. 2016/1997](#), a decorrere dal 23 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2016/1997](#).

Articolo 6 *Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione*

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di coprire i costi connessi alle spese di viaggio, soggiorno e diaria di quanti partecipano al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione di cui all'[articolo 14 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), nonché i costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite un sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente.

2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) provvedono affinché il periodo di validità del buono, o equivalente, non possa superare un anno;

b) stabiliscono norme per l'ottenimento dei buoni, o equivalenti, e dispongono in particolare che essi siano legati a un'azione specifica;

c) definiscono le condizioni specifiche di rimborso dei buoni ai prestatori di una formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.

Articolo 7 *Selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza* ⁽¹²⁾

[Agli inviti a presentare proposte di cui all'*articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013* si applicano le norme unionali e nazionali in materia di appalti pubblici. Tali inviti tengono in dovuta considerazione il grado di conformità, da parte dei candidati, alle qualifiche di cui al suddetto articolo.]

(12) Articolo soppresso dall' *art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 30 luglio 2018, n. 2018/1077/UE*, a decorrere dal 3 agosto 2018 , ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2018/1077/UE*.

Articolo 8 *Piani aziendali*

[1. Ai fini dell'*articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013*, gli Stati membri valutano lo stato di avanzamento del piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento in caso di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), dello stesso regolamento, in termini di corretta attuazione delle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione ⁽¹³⁾. ⁽¹⁴⁾]

2. Nel caso del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del *regolamento (UE) n. 1305/2013*, se il piano aziendale fa riferimento al ricorso ad altre misure di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, gli Stati membri possono disporre che l'approvazione della domanda di sostegno dia anche accesso al sostegno nell'ambito di tali misure. Lo Stato membro che si avvale di tale possibilità dispone che la domanda di sostegno fornisca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito di tali misure.

(13) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il *regolamento (UE) n. 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(14) Paragrafo soppresso dall' *art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 30 luglio 2018, n. 2018/1077/UE*, a decorrere dal 3 agosto 2018 , ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2018/1077/UE*.

Articolo 9 ⁽¹⁴⁾

1. Se gli impegni di cui agli *articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013* fanno riferimento a unità di bestiame adulto, si applicano i tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto di cui all'allegato II.
2. Se gli impegni di cui agli *articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013* sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato.
3. Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all'*articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013*, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto.»

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 2), Regolamento 28 aprile 2016, n. 2016/669*, a decorrere dal 6 maggio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, paragrafo 1* del medesimo *Regolamento 2016/669*.

Articolo 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*

1. Gli Stati membri possono fissare l'importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui agli *articoli da 28 a 31 e agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013* sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.
 2. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti di cui al paragrafo 1:
 - a) contengano unicamente elementi verificabili;
 - b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
 - c) indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;
 - d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;
 - e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento.
-

Articolo 11 *Combinazione di impegni e combinazione di misure*

1. Vari impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'[articolo 28 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento, gli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso regolamento e gli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. Gli Stati membri allegano ai propri programmi di sviluppo rurale l'elenco delle combinazioni ammesse.
 2. Se vengono combinati misure o impegni diversi nell'ambito della stessa misura o di misure diverse di cui al paragrafo 1, nel determinare il livello di sostegno gli Stati membri tengono conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione.
 3. Se un'operazione rientra nell'ambito di due o più misure o di due o più tipi diversi di operazioni, gli Stati membri possono attribuire le spese alla misura o al tipo di operazione predominante. In tal caso si applica il tasso di contributo specifico relativo a tale misura o tipo di operazione predominante.
-

Articolo 12 *Rete rurale nazionale*

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'[articolo 54 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e all'avvio del suo piano d'azione al massimo 12 mesi dopo l'approvazione, da parte della Commissione, del programma di sviluppo rurale o dal programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, a seconda dei casi.
 2. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale è istituita all'interno delle autorità nazionali o regionali competenti o al loro esterno, mediante selezione tramite invito a presentare proposte, o attraverso una combinazione di entrambe le modalità. Tale struttura deve essere in grado di svolgere almeno le attività di cui all'[articolo 54, paragrafo 3, lettera b\), del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).
 3. Qualora uno Stato membro abbia optato per un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, tale programma comprende gli elementi di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.
-

Articolo 13 *Informazione e pubblicità*

1. L'autorità di gestione presenta una strategia di informazione e pubblicità nonché le relative modifiche al comitato di sorveglianza per l'informazione. La strategia è presentata non oltre sei mesi dopo l'adozione del programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

2. Le norme particolareggiate relative alle responsabilità dell'autorità di gestione e dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità sono definite nell'allegato III.

Articolo 14 *Sistema di monitoraggio e valutazione*

1. Il sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'*articolo 67 del regolamento (UE) n. 1305/2013* comprende i seguenti elementi:

a) una logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure;

b) un insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e realizzazione, comprendente gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione ad aspetti specifici dello sviluppo rurale e una serie di indicatori predefiniti per la verifica di efficacia dell'attuazione;

c) un questionario valutativo comune, stabilito all'allegato V;

d) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;

e) relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione;

f) il piano di valutazione;

g) le valutazioni ex ante ed ex post nonché ogni altra attività di valutazione legata al programma di sviluppo rurale, comprese quelle necessarie a soddisfare i requisiti supplementari delle relazioni annuali sull'attuazione del 2017 e 2019 di cui all'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'*articolo 75, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013*;

h) un sostegno per consentire a tutti i soggetti responsabili del monitoraggio e della valutazione di adempiere ai propri obblighi.

2. L'insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e prodotto per la politica di sviluppo rurale figura nell'allegato IV. Tale allegato identifica anche gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione agli aspetti specifici dello sviluppo rurale. Ai fini della fissazione dei target intermedi e finali del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro può utilizzare gli indicatori del quadro di riferimento per l'efficacia predefiniti di cui all'allegato IV, punto 5, del presente regolamento oppure sostituire e/o completare tali indicatori con altri indicatori di prodotto adeguati, definiti nel programma di sviluppo rurale.

3. I documenti di supporto tecnico di cui all'allegato VI fanno parte del sistema di monitoraggio e valutazione.

4. Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), per i tipi di operazione per cui si identifica un potenziale contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, o per i tipi di operazione a sostegno dell'attenuazione dell'impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'[articolo 70 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici. ⁽¹⁵⁾

(15) Paragrafo sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 3 del Regolamento 15 novembre 2016, n. 2016/1997](#), a decorrere dal 23 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2016/1997](#) e dall'[art. 1, par. 1, punto 2, del Regolamento 10 luglio 2020, n. 2020/1009/UE](#), a decorrere dal 13 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1009/UE](#).

Articolo 15 *Relazione annuale sull'attuazione*

La presentazione della relazione annuale sull'attuazione di cui all'[articolo 75 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) è definita nell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 16 *Piano di valutazione*

I requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono definiti all'allegato I, parte 1, punto 9, del presente regolamento.

Articolo 17 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 il Consiglio europeo ha sancito un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, e tale obiettivo è stato riaffermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016.
- (2) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 40 % dovrebbe essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, mediante riduzioni nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea («EU ETS»), di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e nei settori non ETS, pari rispettivamente al 43 % e al 30 %, entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, ripartendo lo sforzo in base al PIL pro capite.

⁽¹⁾ GU C 75 del 10.3.2017, pag. 103.

⁽²⁾ GU C 272 del 17.8.2017, pag. 36.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2018.

⁽⁴⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- (3) Il presente regolamento è uno degli strumenti di attuazione degli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi ⁽¹⁾, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»). L'accordo di Parigi è stato concluso, a nome dell'Unione, il 5 ottobre 2016 mediante decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio ⁽²⁾. L'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia era contenuto nel contributo previsto, stabilito a livello nazionale, presentato il 6 marzo 2015 al segretariato dell'UNFCCC dall'Unione e dai suoi Stati membri in vista dell'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016. L'Unione dovrebbe continuare a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e ad aumentare gli assorbimenti in linea con l'accordo di Parigi.
- (4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Le foreste, il suolo agricolo e le zone umide svolgeranno un ruolo centrale nel raggiungimento di tale obiettivo. Nell'accordo di Parigi le parti riconoscono inoltre la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a sradicare la povertà, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, in una maniera che non minacci la produzione alimentare. Al fine di realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, le parti dovrebbero incrementare gli sforzi comuni. Le parti dovrebbero preparare, comunicare e mantenere i successivi contributi determinati a livello nazionale. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche dalle sorgenti e gli assorbimenti dai pozzi di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.
- (5) Il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura («LULUCF») ha le potenzialità per offrire benefici climatici a lungo termine, contribuendo così al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché degli obiettivi climatici a lungo termine dell'accordo di Parigi. Il settore LULUCF fornisce altresì biomateriali che possono sostituire materiali fossili o ad alta intensità di carbonio e svolge pertanto un ruolo importante nella transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra. Poiché gli assorbimenti attraverso il settore LULUCF sono reversibili, essi dovrebbero essere trattati come un pilastro distinto del quadro per le politiche del clima dell'Unione.
- (6) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che dovrebbero essere riconosciuti i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare quali siano i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione del settore LULUCF nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.
- (7) Pratiche di gestione sostenibile nel settore LULUCF possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando i pozzi e le riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Inoltre, le pratiche di gestione sostenibile possono mantenere la produttività, la capacità di rigenerazione e la vitalità del settore LULUCF e promuovere in tal modo lo sviluppo sociale ed economico, riducendo nel contempo l'impronta di carbonio ed ecologica di tale settore.
- (8) Lo sviluppo di pratiche e tecniche sostenibili e innovative, comprese l'agroecologia e l'agroforestazione, possono accrescere il ruolo del settore LULUCF nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, nonché rafforzare la produttività e la resilienza di tale settore. Poiché il settore LULUCF è caratterizzato da tempi lunghi in termini di resa, sono importanti strategie di lungo periodo volte a rafforzare il finanziamento della ricerca per lo sviluppo e gli investimenti in pratiche e tecniche sostenibili e innovative. Investimenti in azioni preventive, quali le pratiche di gestione sostenibile, possono ridurre i rischi associati a disturbi naturali.

⁽¹⁾ GUL 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GUL 282 del 19.10.2016, pag. 1).

- (9) Nelle conclusioni del 22 e 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha riaffermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri nei confronti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che mira, tra l'altro, a garantire che la gestione delle foreste sia sostenibile.
- (10) L'azione volta a ridurre la deforestazione e il degrado forestale e a promuovere la gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo è importante. In tale contesto, nelle conclusioni del 21 ottobre 2009 e del 14 ottobre 2010 il Consiglio ha ricordato gli obiettivi dell'Unione di ridurre entro il 2020 la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali e di arrestare la perdita di copertura forestale a livello mondiale al più tardi entro il 2030.
- (11) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ definisce norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che hanno tenuto conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo dal 2021 al 2030. Esso dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e dovrebbe altresì richiedere agli Stati membri di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette e contribuisca all'obiettivo di incrementare i pozzi a lungo termine. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati, compresi agricoltori e silvicoltori.
- (12) Il settore LULUCF, compreso il suolo agricolo, ha un impatto diretto e significativo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. Per questo motivo, un obiettivo importante delle politiche riguardanti tale settore è quello di garantire la coerenza con gli obiettivi della strategia dell'Unione in materia di biodiversità. Si dovrebbero intraprendere azioni volte ad attuare e sostenere le attività in questo settore che riguardano sia la mitigazione sia l'adattamento. È opportuno altresì garantire la coerenza tra la politica agricola comune e il presente regolamento. Tutti i settori devono dare il loro giusto contributo per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
- (13) Le zone umide sono efficaci ecosistemi per lo stoccaggio del carbonio. Pertanto, la protezione e il ripristino delle zone umide potrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. In tale contesto, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dovrebbe essere preso in considerazione per il perfezionamento delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra relative alle zone umide.
- (14) Per garantire il contributo del settore LULUCF alla realizzazione dell'obiettivo di riduzione di almeno il 40 % delle emissioni dell'Unione e all'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi, è necessario disporre di un sistema robusto di contabilizzazione. Per ottenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra («linee guida IPCC»), è opportuno utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato nel processo di transizione in quella categoria per 20 anni di cui alle linee guida IPCC. Gli Stati membri dovrebbero soltanto poter derogare a tale periodo predefinito per terreni imboschiti e solo in circostanze limitate, motivate ai sensi delle linee guida IPCC. Le modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi dovrebbero essere recepite, se del caso, negli obblighi di comunicazione ai sensi del presente regolamento.
- (15) In base alle linee guida IPCC concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere contabilizzate pari a zero nel settore dell'energia, a condizione che tali emissioni siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono contabilizzate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ⁽³⁾ e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC sarebbe pertanto assicurata solo se queste emissioni fossero accuratamente riportate nel presente regolamento.

⁽¹⁾ Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

- (16) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all'età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti, che divergono notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici o della variazione da un anno all'altro sulle emissioni e sugli assorbimenti. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. I livelli di riferimento per le foreste dovrebbero tener conto di eventuali squilibri della struttura per età delle foreste e non dovrebbero limitare indebitamente la futura intensità di gestione forestale, in modo che possano essere mantenuti o rafforzati i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine. Vista la particolare situazione storica della Croazia, il suo livello di riferimento per le foreste potrebbe anche tenere conto dell'occupazione del suo territorio, e del periodo bellico e post bellico che hanno avuto un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento. Le pertinenti norme di contabilizzazione tengono conto dei principi di gestione forestale sostenibile adottati nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa («Forest Europe»).
- (17) Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione piani nazionali di contabilizzazione forestale, compresi i livelli di riferimento forestale. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione nella categoria dei terreni forestali gestiti.
- (18) Se la Commissione valuta i piani nazionali di contabilizzazione forestale, inclusi i livelli di riferimento ivi proposti per le foreste, essa dovrebbe avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito dell'UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti degli Stati membri. La Commissione dovrebbe garantire che gli esperti degli Stati membri siano coinvolti nella valutazione tecnica volta ad accertare se i livelli di riferimento proposti per le foreste siano stati determinati in conformità dei criteri e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. I risultati della valutazione tecnica dovrebbero essere trasmessi per informazione al comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. La Commissione dovrebbe altresì consultare le parti interessate e la società civile. I piani nazionali di contabilizzazione forestale dovrebbero essere resi pubblici in conformità della pertinente legislazione.
- (19) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni per effetto di sostituzione di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza e in modo trasparente nella loro contabilizzazione LULUCF le modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di riconoscere e incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.
- (20) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché tale cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.
- (21) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di equilibrare le emissioni di una categoria d'uso del suolo con gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo dal 2021 al 2030. I trasferimenti ad altri Stati membri dovrebbero essere mantenuti quale strumento supplementare e gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le assegnazioni annuali di emissioni stabilite ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per garantire la conformità a norma del presente regolamento. L'uso degli strumenti di flessibilità di cui al presente regolamento non comprometterà il livello di ambizione generale degli obiettivi dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

⁽¹⁾ Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

- (22) Le foreste gestite in modo sostenibile sono di norma pozzi che contribuiscono alla mitigazione del clima. Nel periodo di riferimento dal 2000 al 2009, gli assorbimenti medi comunicati da pozzi risultanti dalle foreste erano pari a 372 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente l'anno per l'Unione nel suo insieme. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i pozzi e i serbatoi, incluse le foreste, siano, se del caso, conservati e incrementati al fine di conseguire lo scopo dell'accordo di Parigi e raggiungere, entro il 2050, gli ambiziosi obiettivi dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
- (23) Gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti dovrebbero essere contabilizzati a fronte di un livello di riferimento lungimirante per le foreste. Gli assorbimenti futuri da pozzi dovrebbero basarsi su un'estrapolazione delle pratiche di gestione forestale e dell'intensità per un periodo di riferimento. Una diminuzione di un pozzo rispetto al livello di riferimento dovrebbe essere contabilizzata tra le emissioni. Si dovrebbero prendere in considerazione le circostanze e le pratiche specifiche a livello nazionale, come un'intensità del raccolto minore rispetto al solito o l'invecchiamento delle foreste durante il periodo di riferimento.
- (24) Agli Stati membri dovrebbe essere concessa una certa flessibilità per aumentare temporaneamente la propria intensità di raccolto in conformità delle pratiche di una gestione forestale sostenibile, in linea con l'obiettivo fissato nell'accordo di Parigi, a condizione che a livello di Unione le emissioni totali non superino gli assorbimenti totali nel settore LULUCF. Nell'ambito di tale flessibilità, a tutti gli Stati membri dovrebbe essere concesso un importo di base di compensazione calcolato partendo da un fattore espresso in percentuale del pozzo comunicato per il periodo dal 2000 al 2009 onde compensare le emissioni contabilizzate nei terreni forestali gestiti. È opportuno garantire che gli Stati membri possano beneficiare di una compensazione solo fino al livello in cui le loro foreste cessano di generare pozzi.
- (25) Gli Stati membri con una copertura forestale molto elevata rispetto alla media dell'Unione e, in particolare, i piccoli Stati membri con copertura forestale molto elevata dipendono più degli altri Stati membri dai terreni forestali gestiti per equilibrare le emissioni nelle altre categorie contabili del suolo e sarebbero pertanto colpiti in misura maggiore e disporrebbero di un potenziale limitato per incrementare la loro copertura forestale. Il fattore di compensazione dovrebbe pertanto essere aumentato in base alla copertura forestale e alla superficie dei terreni in modo che gli Stati membri con una superficie molto esigua e una copertura forestale molto elevata rispetto alla media dell'Unione beneficino del fattore di compensazione più elevato per il periodo di riferimento.
- (26) Nelle conclusioni del 9 marzo 2012 il Consiglio ha riconosciuto le peculiarità dei paesi ad alta densità forestale, che riguardano in particolar modo le scarse possibilità di compensare le emissioni con gli assorbimenti. Dato che è lo Stato membro con la maggiore densità forestale e tenendo conto delle sue particolari caratteristiche geografiche, la Finlandia fa fronte a particolari difficoltà in quest'ambito. Alla Finlandia dovrebbe pertanto essere concessa una limitata compensazione addizionale.
- (27) Al fine di monitorare i progressi degli Stati membri verso gli impegni assunti a norma del presente regolamento e assicurare che le informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti siano trasparenti, precise e comparabili, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione i dati dell'inventario dei gas a effetto serra pertinenti a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e i controlli di conformità a norma del presente regolamento dovrebbero tenere conto di tali dati. Se uno Stato membro intende applicare la flessibilità in materia di terreni forestali gestiti di cui al presente regolamento, dovrebbe includere nella relazione di conformità l'importo della compensazione che intende utilizzare.
- (28) L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il programma di lavoro annuale dell'Agenzia, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, sulle misure e sulle proiezioni nazionali e nella valutazione delle politiche e delle misure complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta dalla Commissione a norma del presente regolamento.
- (29) Al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, nonché di promuovere l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo all'adeguamento tecnico delle definizioni, compresi i valori minimi per la definizione delle foreste, gli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio che stabiliscono i livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri per i periodi rispettivamente compresi tra il 2021 e il 2025 e dal 2026 al 2030, l'aggiunta di nuove categorie di prodotti legnosi, la revisione della metodologia e degli obblighi di informativa relativi ai disturbi naturali per riflettere i cambiamenti nelle linee guida IPCC, nonché riguardo alla contabilizzazione delle transazioni attraverso il registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie relative alla contabilizzazione delle transazioni dovrebbero essere contenute in uno strumento

unico che combini le disposizioni contabili a norma del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento (UE) 2018/842, del presente regolamento e della direttiva 2003/87/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (30) Nell'ambito delle relazioni periodiche a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 la Commissione dovrebbe altresì valutare i risultati del dialogo facilitativo del 2018 nell'ambito dell'UNFCCC («dialogo di Talanoa»). Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Tale riesame dovrebbe tenere conto dei risultati del dialogo di Talanoa e del bilancio globale ai sensi dell'accordo di Parigi. Il quadro per il periodo successivo al 2030 dovrebbe essere in linea con gli obiettivi a lungo termine e gli impegni sottoscritti nell'ambito dell'accordo di Parigi.
- (31) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e la comunicazione di qualsiasi altra informazione necessaria a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere inseriti nel regolamento (UE) n. 525/2013.
- (32) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna superficie, in funzione dei sistemi di raccolta dei dati nazionali e dell'Unione. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (*Land Use/Cover Area frame Survey*), il programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, e il sistema europeo di navigazione satellitare Galileo. La gestione dei dati, compresa la condivisione di dati per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere conforme ai requisiti previsti nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (33) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013.
- (34) La decisione n. 529/2013/UE dovrebbe continuare ad applicarsi agli obblighi di contabilizzazione e di comunicazione per il periodo di contabilizzazione dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. Per i periodi di contabilizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovrebbe applicarsi il presente regolamento.
- (35) È opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 529/2013/UE.
- (36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la definizione degli impegni assunti dagli Stati membri nel settore LULUCF per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2030, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2030. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF e le norme per il controllo dell'adempimento di tali impegni da parte degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell'allegato I, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 e che si verificano sul territorio degli Stati membri nelle seguenti categorie contabili del suolo:

a) nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030:

- i) «terreni imboschiti»: uso del suolo comunicato come terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali;
- ii) «terreni disboscati»: uso del suolo comunicato come terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni;
- iii) «terre coltivate gestite»: uso del suolo comunicato come:
 - terre coltivate che restano tali,
 - pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate, o
 - terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;
- iv) pascoli gestiti: uso del suolo comunicato come:
 - pascoli che restano tali,
 - terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli, o
 - pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;
- v) «terreni forestali gestiti»: uso del suolo comunicato come terreni forestali che restano tali;

b) a decorrere dal 2026: «zone umide gestite»: uso del suolo comunicato come

- zone umide che restano tali,
- insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide, o
- zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

2. Nel periodo dal 2021 al 2025 uno Stato membro può includere, nell'ambito di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell'allegato I del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e che si verificano sul suo territorio nella categoria contabile delle zone umide gestite. Il presente regolamento si applica anche a tali emissioni e assorbimenti inclusi da uno Stato membro.

3. Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 2, intende includere le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni, ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.

4. Se necessario, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della versione perfezionata delle linee guida IPCC, la Commissione può avanzare una proposta per rinviare di un ulteriore periodo di cinque anni la contabilizzazione obbligatoria relativa alle zone umide gestite.

*Articolo 3***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «pozzo»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

- 2) «sorgente»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;
- 3) «comparto di carbonio»: la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro e nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;
- 4) «riserva di carbonio»: la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;
- 5) «prodotto legnoso»: qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;
- 6) «foresta»: un'area di terreno definita dai valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita, come precisato per ciascuno Stato membro nell'allegato II. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l'altezza minima fissata nell'allegato II, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell'area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;
- 7) «livello di riferimento per le foreste», la stima, espressa in tonnellate di CO₂ equivalente l'anno, delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in base ai criteri definiti nel presente regolamento;
- 8) «valore di emivita», il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;
- 9) «disturbi naturali»: ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi;
- 10) «ossidazione istantanea»: metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, per modificare o sopprimere le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure aggiungerne nuove definizioni, al fine di adeguare detto paragrafo agli sviluppi scientifici o tecnici e garantire la coerenza tra le suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida IPCC, adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 4

Impegni

Per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Norme generali di contabilizzazione

1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

2. Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare garantendo che le emissioni e gli assorbimenti non siano contabilizzati in più di una categoria contabile del suolo.
3. Qualora la destinazione del terreno sia convertita, gli Stati membri, 20 anni dopo la data di tale conversione, cambiano la classificazione di terreni forestali, terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni da tali terreni convertiti in un altro tipo di terreno a detto terreno che rimane lo stesso tipo di terreno.
4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.
5. Gli Stati membri tengono un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 6

Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni totali e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, qualora la destinazione del terreno sia convertita da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni a terreni forestali, uno Stato membro può cambiare la classificazione di tali terreni da «terreni convertiti in terreni forestali» a «terreni forestali che restano tali» 30 anni dopo la data di tale conversione, se debitamente giustificato sulla base delle linee guida IPCC.
3. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati ciascuno Stato membro determina la superficie forestale utilizzando i parametri specificati nell'allegato II.

Articolo 7

Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite

1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
2. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
3. Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, include le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni e tutti gli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei rispettivi periodi e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.

4. Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, hanno scelto di non includere le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei loro impegni, comunicano nondimeno alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso del suolo comunicato come:

- a) zone umide che restano tali;
- b) insediamenti o altri terreni, convertiti in zone umide; o
- c) come zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

Articolo 8

Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti

1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro, lo Stato membro interessato include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle emissioni di detto Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III. Gli assorbimenti netti risultanti dai comparti di carbonio costituiti dal legno morto e dai prodotti legnosi, a eccezione della categoria di carta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti non sono soggetti a tale limitazione.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale, che includono un livello di riferimento proposto per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo dal 2026 al 2030. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nella sezione B dell'allegato IV ed è reso pubblico, anche mediante Internet.

4. Gli Stati membri determinano il loro livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui alla sezione A dell'allegato IV. Per la Croazia, il suo livello di riferimento per le foreste può tener conto, oltre che dei criteri di cui alla sezione A dell'allegato IV, anche delle circostanze relative all'occupazione del suo territorio e al periodo bellico e post bellico che hanno avuto un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento.

5. Il livello di riferimento per le foreste è basato sulla continuazione di pratiche sostenibili di gestione forestale, come documentate nel periodo dal 2000 al 2009 per quanto riguarda le caratteristiche dinamiche della foresta collegate all'età nelle foreste nazionali, utilizzando i migliori dati disponibili.

I livelli di riferimento per le foreste determinati ai sensi del primo comma tengono conto del futuro impatto delle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all'età per non limitare indebitamente l'intensità di gestione forestale in quanto elemento centrale di pratiche sostenibili di gestione forestale, allo scopo di mantenere o rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine.

Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per determinare il livello di riferimento proposto per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione relativa ai terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti.

6. La Commissione, in consultazione con gli esperti nominati dagli Stati membri, effettua una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo al fine di valutare in quale misura i livelli di riferimento proposti per le foreste sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e all'articolo 5, paragrafo 1. Inoltre, la Commissione consulta le parti interessate e la società civile. La Commissione pubblica una sintesi dei lavori svolti, inclusi i pareri espressi dagli esperti nominati dagli Stati membri, e le relative conclusioni.

Se necessario, la Commissione formula raccomandazioni tecniche agli Stati membri che tengono conto delle conclusioni della valutazione tecnica per agevolare il riesame tecnico dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione pubblica tali raccomandazioni tecniche.

7. Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2024, per il periodo dal 2026 al 2030. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.

8. Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 che modificano l'allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

9. Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 che modificano l'allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030, sulla base di un'eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo.

10. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 aprile 2025, per il periodo dal 2026 al 2030.

11. Per assicurare la coerenza di cui al paragrafo 5, del presente articolo gli Stati membri, se necessario, presentano alla Commissione correzioni tecniche che non richiedono modifiche degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 8 o 9 del presente articolo entro le date di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 9

Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi

1. Nella contabilizzazione prevista a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

- a) carta;
- b) pannelli di legno;
- c) legno segato.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.

3. Gli Stati membri possono precisare i prodotti di derivazione legnosa, inclusa la corteccia, che rientrano nell'ambito delle categorie esistenti e nuove di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi e a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili.

Articolo 10

Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

1. Alla fine di ciascuno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo»). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

2. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:

- a) presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell'allegato VI; e
- b) non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 allo scopo di modificare l'allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d'informativa riportati in tale allegato al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 11

Flessibilità

1. Uno Stato membro può avvalersi:

- a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e
- b) al fine di rispettare l'impegno assunto a norma dell'articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all'articolo 13.

2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 12

Strumenti di flessibilità generali

1. Se le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità, e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni soppresse deve essere preso in considerazione per quanto riguarda la conformità dello Stato membro al suo impegno ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

2. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, detto Stato membro può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all'impegno assunto a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.

3. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali nel periodo dal 2021 al 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, o trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro può riportare la quantità restante di assorbimenti al periodo dal 2026 al 2030.

4. Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali superino gli assorbimenti totali nelle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4.

2. Se il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare tali emissioni a condizione che:

- a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 abbia incluso misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e
- b) all'interno dell'Unione, le emissioni totali non superino gli assorbimenti totali nelle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 del presente regolamento per il periodo in cui lo Stato membro intende utilizzare la compensazione. Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/842.

3. Per quanto riguarda l'importo della compensazione, lo Stato membro interessato può compensare solo:

- a) pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste; e
- b) fino all'importo massimo della compensazione per tale Stato membro di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2030.

4. La Finlandia può compensare fino a 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ equivalente, a condizione che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 14

Controllo di conformità

1. Entro il 15 marzo 2027, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032, per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

Tale relazione comprende, se del caso, dettagli sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 e i relativi importi, o sull'utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi.

2. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.

3. La Commissione redige una relazione nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni totali e sugli assorbimenti totali di gas a effetto serra dell'Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2, che sono pari alle emissioni e agli assorbimenti totali comunicati per il periodo, meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell'Unione nel periodo dal 2000 al 2009.

4. L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nell'esecuzione del quadro di monitoraggio e conformità di cui al presente articolo, in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Articolo 15

Registro

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento a integrazione dello stesso, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione nel registro dell'Unione, istituito in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro e di assicurare che la contabilizzazione effettuata in relazione al ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento sia accurata.

2. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili al pubblico.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Riesame

1. Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi.

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11; nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie maggiori riduzioni dei gas a effetto serra e dei necessari maggiori assorbimenti nell'Unione e, se del caso, formula proposte.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente:

«d bis) a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) in conformità dei metodi di cui all'allegato III bis del presente regolamento;

(*) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera d bis) del primo comma, per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell'allegato III bis, qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull'accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.»;

2) all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«viii) a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/841 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;

3) all'articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«b bis) a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/841».

4) è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO III bis

Metodi di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis)

Approccio 3: Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull'evoluzione o sull'incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d'uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.».

Articolo 19

Modifica della decisione n. 529/2013/UE

La decisione n. 529/2013/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è soppresso;
- 2) all'articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

L. PAVLOVA

ALLEGATO I

GAS A EFFETTO SERRA E COMPARTI DI CARBONIO

A. Gas a effetto serra di cui all'articolo 2:

- a) biossido di carbonio (CO₂);
- b) metano (CH₄);
- c) protossido di azoto (N₂O).

Tali gas a effetto serra sono espressi in tonnellate di CO₂ equivalente e determinati ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.

B. Comparti di carbonio di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

- a) biomassa epigea;
- b) biomassa ipogea;
- c) lettiera;
- d) legno morto;
- e) carbonio organico nel suolo;
- f) prodotti legnosi su terreni imboschiti nelle categorie contabili del suolo dei terreni forestali gestiti.

ALLEGATO II

VALORI MINIMI DEI PARAMETRI DI SUPERFICIE, DI COPERTURA ARBOREA E DELL'ALTEZZA ARBOREA

Stato membro	Superficie (ha)	Copertura arborea (%)	Altezza arborea (m)
Belgio	0,5	20	5
Bulgaria	0,1	10	5
Repubblica ceca	0,05	30	2
Danimarca	0,5	10	5
Germania	0,1	10	5
Estonia	0,5	30	2
Irlanda	0,1	20	5
Grecia	0,3	25	2
Spagna	1,0	20	3
Francia	0,5	10	5
Croazia	0,1	10	2
Italia	0,5	10	5
Cipro	0,3	10	5
Lettonia	0,1	20	5
Lituania	0,1	30	5
Lussemburgo	0,5	10	5
Ungheria	0,5	30	5
Malta	1,0	30	5
Paesi Bassi	0,5	20	5
Austria	0,05	30	2
Polonia	0,1	10	2
Portogallo	1,0	10	5
Romania	0,25	10	5
Slovenia	0,25	30	2
Slovacchia	0,3	20	5
Finlandia	0,5	10	5
Svezia	0,5	10	5
Regno Unito	0,1	20	2

ALLEGATO III

ANNO O PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL VALORE-SOGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

Stato membro	Anno/Periodo di riferimento
Belgio	1990
Bulgaria	1988
Repubblica ceca	1990
Danimarca	1990
Germania	1990
Estonia	1990
Irlanda	1990
Grecia	1990
Spagna	1990
Francia	1990
Croazia	1990
Italia	1990
Cipro	1990
Lettonia	1990
Lituania	1990
Lussemburgo	1990
Ungheria	1985-87
Malta	1990
Paesi Bassi	1990
Austria	1990
Polonia	1988
Portogallo	1990
Romania	1989
Slovenia	1986
Slovacchia	1990
Finlandia	1990
Svezia	1990
Regno Unito	1990

ALLEGATO IV

PIANO NAZIONALE DI CONTABILIZZAZIONE FORESTALE CONTENENTE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO PER LE FORESTE DELLO STATO MEMBRO

A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste

Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) il livello di riferimento è coerente con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;
- b) il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;
- c) il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;
- d) il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;
- e) si presume un rapporto costante tra l'uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;
- f) il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;
- g) il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;
- h) il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.

B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell'articolo 8 contiene i seguenti elementi:

- a) la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;
- b) l'elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell'esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;
- c) la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d'inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull'intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;
- d) evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;

- e) la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:
- i) la superficie oggetto di gestione forestale;
 - ii) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;
 - iii) caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all'età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;
 - iv) tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.
-

ALLEGATO V

FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO, METODOLOGIE E VALORI DI EMIVITA PREDEFINITI PER I PRODOTTI LEGNOSI

Aspetti metodologici

- Se non è possibile distinguere i prodotti legnosi nelle categorie contabili del suolo dei terreni imboschiti da quelli raccolti nei terreni forestali gestiti, lo Stato membro ha la facoltà di contabilizzare i prodotti legnosi presupponendo che tutte le emissioni e gli assorbimenti si siano verificati nei terreni forestali gestiti.
- I prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi e i prodotti legnosi raccolti a fini energetici si contabilizzano in base al metodo dell'ossidazione istantanea.
- I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore («metodo della produzione»).
- Per i prodotti legnosi esportati, i dati del paese fanno riferimento ai valori di emivita specifici del paese e all'uso dei prodotti legnosi nel paese d'importazione.
- I valori di emivita specifici del paese per i prodotti legnosi commercializzati nell'Unione non si discostano da quelli utilizzati dallo Stato membro importatore.
- A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato da paesi terzi e indicare i paesi d'origine di tale legno.

Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nel presente allegato, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nel presente allegato.

Valori di emivita per default:

con «valore di emivita» si intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.

I valori di emivita predefiniti (HL) sono i seguenti:

- a) 2 anni per la carta;
- b) 25 anni per i pannelli di legno;
- c) 35 anni per il legno segato.

Gli Stati membri possono specificare i prodotti materiali a base di legno, compresa la corteccia, che rientrano all'interno delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.

ALLEGATO VI

CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI

1. Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:
 - a) livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;
 - b) tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;
 - c) stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo dal 2001 al 2020, elencati per categorie contabili del suolo;
 - d) dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti di carbonio e gas.
2. Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica dal 2001 al 2020 escludendo tutti gli anni per i quali sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L'individuazione dei valori statistici anomali è eseguita nel modo seguente:
 - a) calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 2001-2020;
 - b) esclusione dalla serie storica di tutti gli anni per i quali le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;
 - c) ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 2001-2020 meno gli anni esclusi di cui alla lettera b);
 - d) ripetizione delle lettere b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.
3. Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 superano il livello di fondo più un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell'articolo 10. Detto margine è pari a un livello di probabilità del 95 %.
4. Le seguenti emissioni non devono essere escluse:
 - a) emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sul terreno, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;
 - b) emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sul terreno, in qualsiasi anno del periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030;
 - c) emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.
5. Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:
 - a) individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell'anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;
 - b) prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

- c) una descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030;
 - d) ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l'impatto di tali disturbi naturali;
 - e) ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.
-

ALLEGATO VII

IMPORTO MASSIMO DELLA COMPENSAZIONE DISPONIBILE NELL'AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ PER I TERRENI FORESTALI GESTITI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

Stato membro	Assorbimenti medi da pozzi risultanti da terreni forestali comunicati per il periodo dal 2000 al 2009 in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente l'anno	Limite della compensazione espresso in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente per il periodo dal 2021 al 2030
Belgio	- 3,61	- 2,2
Bulgaria	- 9,31	- 5,6
Repubblica ceca	- 5,14	- 3,1
Danimarca	- 0,56	- 0,1
Germania	- 45,94	- 27,6
Estonia	- 3,07	- 9,8
Irlanda	- 0,85	- 0,2
Grecia	- 1,75	- 1,0
Spagna	- 26,51	- 15,9
Francia	- 51,23	- 61,5
Croazia	- 8,04	- 9,6
Italia	- 24,17	- 14,5
Cipro	- 0,15	- 0,03
Lettonia	- 8,01	- 25,6
Lituania	- 5,71	- 3,4
Lussemburgo	- 0,49	- 0,3
Ungheria	- 1,58	- 0,9
Malta	0,00	0,0
Paesi Bassi	- 1,72	- 0,3
Austria	- 5,34	- 17,1
Polonia	- 37,50	- 22,5
Portogallo	- 5,13	- 6,2
Romania	- 22,34	- 13,4
Slovenia	- 5,38	- 17,2
Slovacchia	- 5,42	- 6,5
Finlandia	- 36,79	- 44,1
Svezia	- 39,55	- 47,5
Regno Unito	- 16,37	- 3,3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.9.2013
COM(2013) 659 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale

{SWD(2013) 342 final}

{SWD(2013) 343 final}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale

1 L'EUROPA HA BISOGNO DELLE SUE FORESTE

Le foreste e le altre superfici boschive occupano oltre il 40% della superficie dell'UE, con tipologie di foreste che variano notevolmente da regione a regione. Grazie all'imboschimento e alla successione ecologica della vegetazione negli ultimi decenni la copertura forestale dell'UE ogni anno è aumentata all'incirca dello 0,4%. In termini generali, però, la superficie forestale è in costante declino. Attualmente nell'UE solo il 60-70% dell'incremento annuo viene abbattuto, pertanto la provvigione è in aumento. Tuttavia, in base alle proiezioni degli Stati membri in materia di attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (il cosiddetto LULUCF), si prevede un incremento approssimativo del 30% dei tassi di prelievo entro il 2020 rispetto al 2010¹. Il 60% delle foreste è di proprietà di diversi milioni di soggetti privati². Questa cifra è destinata a crescere, poiché in alcuni paesi è ancora in corso la restituzione della proprietà delle foreste ai privati. La restante superficie boschiva è di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici.

Le foreste hanno una dimensione multifunzionale che si presta a fini economici, sociali ed ambientali. Offrono un habitat ad animali e piante e svolgono un ruolo primario nell'attenuazione dei cambiamenti climatici e nell'offerta di altri servizi ambientali. Quasi un quarto delle foreste dell'UE è coperto dalla rete Natura 2000 e gran parte del territorio restante ospita specie protette dalla legislazione dell'UE. Le foreste hanno anche un valore sociale, poiché portano ampi benefici alla nostra collettività, compresi quelli relativi alla salute umana e alle attività ricreative e turistiche³.

L'importanza socioeconomica delle foreste è elevata, ma spesso sottovalutata. Le foreste contribuiscono allo sviluppo rurale e danno lavoro a circa tre milioni di persone. Il legno è tutt'ora la fonte principale del reddito ricavato dalle foreste. Pertanto la presente strategia si rivolge anche alle industrie forestali, che sono disciplinate dalle politiche industriali dell'UE. Il legno costituisce inoltre un'importante fonte di materie prime per le bioindustrie emergenti.

Attualmente la biomassa forestale è la principale fonte di energia rinnovabile e rappresenta circa la metà del consumo complessivo di energia rinnovabile nell'UE. Secondo i piani di

¹ Sulla base dei livelli di riferimento per la gestione forestale presentati del quadro della UNFCCC CMP.6.

² 16 milioni secondo le stime dei proprietari. Sebbene il numero di proprietari di foreste sia piuttosto elevato, la percentuale del suolo boschivo in loro possesso è relativamente esigua e spesso tali proprietà sono frammentate.

³ Per ulteriori dettagli si rimanda al Libro verde dal titolo "La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici", COM(2010) 66.

azione nazionali per l'energia rinnovabile, la biomassa usata per il riscaldamento, il raffreddamento e l'energia elettrica costituirebbe all'incirca il 42% dell'obiettivo di coprire con l'energia rinnovabile il 20% del fabbisogno energetico entro il 2020. Se l'obiettivo sarà raggiunto, la quantità di legno destinata alla produzione energetica nell'UE equivarrà al totale dei prelievi di legno attuali. Provengono dalle foreste anche numerosi altri beni, come il sughero, le resine, i funghi, i frutti a guscio, la selvaggina e i frutti di bosco.

Garantire una gestione sostenibile delle foreste è essenziale se vogliamo che questi benefici siano equilibrati.

Una gestione sostenibile delle foreste richiede modi e livelli di sfruttamento delle foreste e delle superfici boschive che rispettino la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, ora e in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza danneggiare altri ecosistemi⁴.

Sebbene nel trattato sul funzionamento dell'UE non si faccia alcun riferimento a disposizioni specifiche sulla politica forestale dell'Unione, l'UE adotta da tempo politiche che contribuiscono alla realizzazione di una gestione sostenibile delle foreste e alle decisioni degli Stati membri sulle foreste. Tra gli obiettivi raggiunti figurano la strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, la politica di sviluppo rurale, la politica industriale, il pacchetto UE su clima ed energia con i relativi obiettivi 2020, la strategia fitosanitaria e la strategia sul materiale riproduttivo nonché le strategie in materia di biodiversità e bioeconomia⁵.

Basandosi sui principi di sussidiarietà e di condivisione della responsabilità, nel quadro della strategia forestale per l'Unione europea⁶ è stato istituito un quadro per azioni mirate a sostegno della gestione sostenibile delle foreste che fa leva sulle sinergie tra le politiche e le iniziative dell'UE e degli Stati membri. Il piano d'azione dell'UE per le foreste 2007-2011⁷ ha rappresentato uno strumento importante per l'attuazione della strategia e ha stabilito quattro obiettivi incentrati sulla competitività, l'ambiente, la qualità della vita e il coordinamento e la comunicazione. Il cofinanziamento di misure a favore delle foreste nel quadro del regolamento sullo sviluppo rurale è stato e continuerà ad essere uno dei principali mezzi di finanziamento a livello di UE.

Da una valutazione *ex post* del piano d'azione per le foreste è emersa la necessità di mettere a punto una nuova strategia che sviluppi e attui una visione comune sulla gestione multifunzionale e sostenibile delle foreste in Europa, che definisca priorità e obiettivi per le azioni, stabilisca un nesso tra le strategie e i piani di finanziamento dell'UE e degli Stati

⁴ Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa. Helsinki, 1993.

⁵ COM(2011) 244 e COM(2012) 60.

⁶ Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea.

⁷ COM(2006) 302.

membri, rafforzi la pianificazione, il finanziamento e l'attuazione intersettoriale coerente delle attività, stabilisca chiari meccanismi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione e riveda il coinvolgimento dei portatori d'interesse. La presente comunicazione sostiene queste raccomandazioni formulando orientamenti strategici.

2 PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UN NUOVO QUADRO?

Negli ultimi 15 anni nell'UE diversi cambiamenti sociali e politici hanno condizionato l'approccio della società nei confronti delle foreste e della silvicoltura. Il quadro generale è caratterizzato da un aumento della domanda in ambito forestale e dei rischi cui è esposto il settore. Al contempo il numero crescente di politiche in ambito forestale crea un quadro politico complesso e frammentato. Inoltre le interrelazioni sempre più strette tra i mercati internazionali degli alimenti per uso umano e animale, delle fibre e dei combustibili stanno creando perturbazioni di mercato inattese.

Creare un nuovo quadro è necessario al fine di:

- garantire che il potenziale di multifunzionalità delle foreste dell'UE sia gestito in maniera sostenibile ed equilibrata per far sì che i servizi ecosistemici fondamentali delle nostre foreste funzionino correttamente;
- soddisfare la domanda crescente di materie prime per prodotti esistenti e nuovi (ad esempio sostanze chimiche o fibre tessili ecologiche) e di energia rinnovabile. Questa domanda offre l'opportunità di diversificare i mercati, ma costituisce anche un'importante sfida per la gestione sostenibile e il bilanciamento della domanda su diversi fronti. La domanda relativa a nuovi usi nel settore della bioeconomia e della bioenergia va coordinata con quella tradizionale, nel rispetto delle esigenze di sostenibilità;
- con l'obiettivo di stimolare la crescita, rispondere alle sfide e alle opportunità che le industrie forestali affrontano sul piano dell'efficienza delle risorse e dell'energia, delle materie prime, della logistica, dell'adattamento strutturale, dell'innovazione, dell'educazione, della formazione e dello sviluppo delle competenze, della concorrenza internazionale, della politica in materia di clima oltre il 2020 nonché dell'informazione e della comunicazione;
- proteggere le foreste e la biodiversità dagli effetti nefasti di tempeste e incendi, da risorse idriche sempre più limitate e dagli organismi nocivi. Queste minacce non conoscono confini nazionali e sono aggravate dai cambiamenti climatici;
- riconoscere che la domanda nell'UE va oltre la produzione interna e che i suoi consumi si ripercuotono sulle foreste di tutto il mondo;
- sviluppare un adeguato sistema di informazione per garantire il *follow up* degli obiettivi sopraesposti.

L'UE ha bisogno di un quadro politico che coordini e garantisca la coerenza tra le politiche in materia forestale e che consenta la creazione di sinergie con altri settori che influenzano la gestione delle foreste. L'Unione ha bisogno di una nuova strategia delle foreste che si profili

come punto di riferimento fondamentale nello sviluppo delle politiche del settore. Il ruolo riconosciuto alle foreste dell'UE deve garantire che esse possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi dell'UE.

3 IL PERCORSO DA SEGUIRE: UNA NUOVA STRATEGIA PER LE FORESTE E IL SETTORE FORESTALE

La presente proposta promuove un approccio coerente e olistico alla gestione delle foreste, affronta la tematica dei vantaggi molteplici delle foreste, integra aspetti endogeni ed esogeni delle politiche forestali e contempla l'intera catena di valore del settore forestale.

La proposta individua i principi fondamentali da adottare per rafforzare la gestione sostenibile delle foreste e per migliorare il quadro concorrenziale e agevolare la creazione di posti di lavoro, in particolare in aree rurali, garantendo al contempo la protezione delle foreste e il buon funzionamento dei servizi ecosistemici. Il documento illustra inoltre i modi in cui l'UE intende attuare le politiche in materia forestale.

Affinché questa strategia abbia un impatto sulle politiche che richiedono o potranno richiedere di dare prova di una gestione sostenibile delle foreste e affinché la strategia raggiunga gli obiettivi prefissati, è necessario elaborare criteri di gestione sostenibile delle foreste obiettivi, ambiziosi e verificabili, che siano applicabili a tutti gli utenti della biomassa forestale. La strategia e la sua applicazione dovrebbero basarsi sulla legislazione in vigore e sulle iniziative promosse a livello internazionale, tra cui i lavori svolti nel quadro di FOREST EUROPE⁸, tenendo conto della particolare situazione dei piccoli proprietari di foreste e prendendo in considerazione gli strumenti del settore privato basati sul mercato, tra cui la certificazione.

Per raggiungere gli obiettivi comuni e migliorare la coerenza e le sinergie è importante poter contare sul coordinamento con e tra gli Stati membri. Questi ultimi sono chiamati a tenere conto dei principi e degli obiettivi della presente strategia quando imposteranno e applicheranno i rispettivi piani d'azione e programmi forestali nazionali. In questo contesto è auspicabile che si creino opportunità di *networking* e possibilità di scambiare informazioni e buone pratiche.

⁸ Processo politico paneuropeo per la gestione sostenibile delle foreste del continente.

3.1 Principi guida

- Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste, per offrire molteplici prodotti e servizi in maniera equilibrata e garantire la protezione delle foreste;
- efficienza nell'impiego delle risorse, ottimizzazione del contributo delle foreste e del settore forestale allo sviluppo rurale, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro;
- responsabilità globale delle foreste, promozione della produzione e del consumo sostenibili dei prodotti forestali.

L'Europa vanta una lunga tradizione nella gestione sostenibile delle foreste. Quest'esperienza si rispecchia nei principi FOREST EUROPE applicati nelle politiche degli Stati membri e sostenuti dall'UE, in particolare nel quadro della politica di sviluppo rurale. Si tratta di un approccio dinamico che prevede interventi a livello internazionale, regionale e locale che vengono realizzati "sul campo" dai gestori delle foreste.

Gli impegni assunti nell'ambito di FOREST EUROPE vincolano gli Stati membri ad una gestione sostenibile e in linea con le politiche e la legislazione nazionale sulle foreste. Nell'attuare questa strategia gli Stati membri devono tenere conto dei principi fondamentali della gestione sostenibile delle foreste, migliorare lo scambio di informazioni e condividere le buone pratiche.

Nel settore delle foreste usare le risorse in maniera efficiente equivale a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sul clima nonché dare priorità alla produzione delle foreste dal maggiore valore aggiunto, creare più posti di lavoro e contribuire a un migliore bilancio del carbonio. L'uso "a cascata" del legno⁹ risponde a questi criteri. In alcuni casi sarà necessario adottare diversi approcci, ad esempio nell'eventualità in cui cambi la domanda o per esigenze di protezione ambientale.

3.2 Gli obiettivi per le foreste per il 2020

Garantire e dimostrare una gestione delle foreste dell'UE che rispetti i principi della gestione sostenibile nonché il rafforzamento del contributo dell'UE alla promozione di tale gestione sostenibile e alla riduzione della deforestazione a livello globale, pertanto:

- contribuire a bilanciare le diverse funzioni delle foreste, soddisfare la domanda e fornire servizi ecosistemici di importanza fondamentale;
- creare le basi necessarie affinché le foreste e l'intera catena di valore del settore siano competitive e diano un valido contributo alla bioeconomia.

⁹ Il principio "a cascata" prevede che il legno sia usato secondo il seguente ordine di priorità: prodotti a base di legno, prolungamento del ciclo di vita, riutilizzo, riciclo, bioenergia e smaltimento.

Gli obiettivi sviluppati in collaborazione con le autorità degli Stati membri e i portatori d'interesse evidenziano una visione integrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile con un approccio olistico alla gestione e alle politiche forestali.

3.3 Otto aree prioritarie interconnesse: un valore aggiunto per tutti

La gestione sostenibile delle foreste contribuisce al raggiungimento dei principali obiettivi sociali

3.3.1 Sostenere le comunità rurali e urbane

La società dipende in misura sempre maggiore dalle foreste, che coprono vaste superfici rurali e rivestono un ruolo fondamentale anche per la popolazione rurale, poiché sostengono il benessere economico e l'occupazione.

Una forza lavoro che opera in maniera sostenibile, competente e in piena sicurezza è uno dei pilastri di una maggiore competitività del settore forestale. Le foreste ben amministrate da gestori, lavoratori e imprenditori qualificati spianano la strada a un settore forestale sostenibile e competitivo che riveste un ruolo di rilievo nello sviluppo rurale e nell'intera economia offrendo vantaggi in termini sociali.

La Commissione ritiene che si debba ricorrere a fondi per lo sviluppo rurale per sostenere la gestione sostenibile delle foreste. Occorre che gli Stati membri sfruttino le opportunità offerte dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale e stabiliscano le seguenti priorità d'investimento: aggiornamento delle tecnologie in ambito forestale, ottimizzazione del contributo del settore alla bioeconomia, miglioramento della resilienza, del valore ambientale e del potenziale di attenuazione degli ecosistemi forestali, raggiungimento degli obiettivi legati alla natura e alla biodiversità, adeguamento ai cambiamenti climatici, preservazione delle risorse genetiche, protezione delle foreste e informazioni in materia nonché creazione di nuove aree boschive e di sistemi agro-forestali.

Orientamenti strategici

- Occorre che gli Stati membri ricorrano ai fondi per lo sviluppo rurale per incrementare la competitività, sostenere la diversificazione delle attività economiche, migliorare la qualità della vita nonché per offrire determinati beni pubblici legati all'ambiente¹⁰, al fine di contribuire a promuovere le funzioni sociali della gestione sostenibile delle foreste;
- è opportuno che la Commissione e gli Stati membri valutino e migliorino l'effetto delle misure a favore delle foreste adottate nel quadro della politica di sviluppo rurale;

¹⁰ Conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale.

- nel quadro dell'obiettivo di semplificazione del pacchetto di misure volte ad aggiornare la disciplina degli aiuti di Stato, la Commissione propone di considerare l'inclusione delle grandi imprese nel sistema di esenzione per categoria e sta rivedendo le condizioni per le esenzioni per categoria nel settore forestale¹¹;
- grazie al sostegno offerto tramite i fondi per lo sviluppo rurale, gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere i sistemi di consulenza forestale volti a una maggiore sensibilizzazione, le attività di formazione e la comunicazione tra i proprietari locali delle foreste e le autorità;
- occorre che la Commissione e gli Stati membri valorizzino meglio i benefici che le foreste apportano alla società e, tramite la gestione sostenibile delle foreste, è opportuno che trovino il giusto equilibrio nella fornitura dei diversi beni e servizi.

3.3.2 *Migliorare la competitività e la sostenibilità delle industrie forestali dell'UE, della bioenergia e dell'economia verde in generale*

Il legno è una materia prima naturale, rinnovabile, riutilizzabile e riciclabile. Se proviene da foreste gestite in maniera sostenibile ed è trattato e usato in modo tale da ridurre al massimo gli effetti negativi sul clima e sull'ambiente fornendo al contempo mezzi di sussistenza, il suo ruolo può essere sostenibile.

In generale, il 58% della biomassa di legno dell'UE è trasformato dalle industrie forestali dell'Unione¹², che rappresentano oltre il 7% del PIL del settore manifatturiero nell'UE e impiegano quasi 3,5 milioni di addetti, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica industriale dell'UE¹³. Tuttavia la futura competitività del settore richiederà processi e prodotti efficienti nell'impiego di risorse ed energia e dal basso impatto ecologico. Si prevede che i materiali e le sostanze chimiche innovativi a base di legno svolgeranno un ruolo importante nella bioeconomia dell'UE. In un documento dei servizi della Commissione si descrivono i sottosettori delle industrie forestali dell'UE, le rispettive prospettive economiche e tecnologiche e si individuano le maggiori sfide con le relative azioni (2013-20) con l'obiettivo di contribuire a migliorare la competitività a livello globale.

Il restante 42% è usato per la produzione energetica, che rappresenta circa il 5% del consumo energetico totale dell'UE. In base ai piani d'azione e programmi forestali nazionali la biomassa continuerà ad essere la fonte primaria di energia rinnovabile anche nel 2020. La Commissione sta valutando l'opportunità o meno di proporre misure supplementari, tra cui l'introduzione di criteri armonizzati di sostenibilità, al fine di rispondere a problematiche legate alla sostenibilità dell'uso di biomassa solida e gassosa per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di energia elettrica.

¹¹ Poiché il settore forestale non rientra nel campo di applicazione dell'allegato I e dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trovano piena applicazione le norme sulla concorrenza.

¹² Lavorazione del legno, mobili, fabbricazione e conversione di legno e pasta-carta, stampa (divisioni NACE 16, 31, 17, 18.1). Sono coperti anche i pertinenti aspetti legati alla raccolta del legno (divisione NACE 02.2).

¹³ "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica", (COM (2012) 582 final) e "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione" (COM (2010) 614).

Pertanto la biomassa forestale, assieme ai prodotti forestali diversi dal legno, di crescente interesse per i mercati, offrono l'opportunità di mantenere o creare posti di lavoro e diversificare le entrate in un'economia verde a basso consumo di carbonio.

Orientamenti strategici

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori d'interesse:

- analizzerà e promuoverà un uso più diffuso del legno come materia prima sostenibile, rinnovabile e che rispetti clima e ambiente senza danneggiare le foreste e i relativi servizi ecosistemici, valuterà i benefici per il clima derivanti dalla sostituzione di materie e fonti energetiche con la biomassa forestale e i prodotti a base di legno nonché l'effetto degli incentivi a favore dell'uso della biomassa forestale in termini di distorsioni del mercato;
- elaborerà, entro il 2014, criteri UE oggettivi, ambiziosi e dimostrabili per la gestione sostenibile delle foreste, che possano essere applicati nell'ambito di diverse politiche a prescindere dall'utilizzo finale della biomassa forestale. La Commissione presenterà le misure del caso;
- valuterà l'offerta potenziale di legno e promuoverà una maggiore mobilità sostenibile del legno, svilupperà orientamenti relativi alle buone pratiche, al principio "a cascata" e ai processi di produzione efficienti nell'impiego di risorse ed energia, in particolare per le industrie forestali, le PMI e le microimprese;
- stimolerà la crescita del mercato e l'internazionalizzazione dei prodotti delle industrie forestali dell'UE e migliorerà le conoscenze settoriali, tra cui quelle relative alle costruzioni sostenibili e alle informazioni sui mobili da trasmettere ai consumatori;
- agevolerà l'accesso dei prodotti e delle materie prime dell'industria forestale dell'UE ai mercati di paesi terzi stipulando accordi commerciali bilaterali e migliorerà le informazioni disponibili sulle condizioni di importazione e sulle esportazioni di materie prime;
- sosterrà la piattaforma tecnologica delle industrie forestali e incoraggerà nuove iniziative, come partenariati pubblico-privati, ad esempio nella bioindustria, che sostengono la ricerca e l'innovazione riguardo a diversi prodotti e processi efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia;
- avvierà, nel 2014, una valutazione cumulativa dei costi della legislazione dell'UE che incide sulle catene di valore delle industrie forestali. I risultati potrebbero confluire in un'analisi più ampia degli impatti che tenga conto anche dei costi, dei vantaggi e della coerenza delle politiche e della legislazione.

3.3.3 *Le foreste e i cambiamenti climatici*

Le foreste sono vulnerabili ai cambiamenti climatici. Per questo motivo è importante mantenere e rafforzare la loro resilienza e capacità di adattamento, tra l'altro con la prevenzione degli incendi e altre soluzioni basate sull'adattabilità (ad esempio con specie e varietà di piante idonee).

Nel contempo, la gestione delle foreste può attenuare i cambiamenti climatici mantenendo e potenziando il ruolo di pozzo svolto dalle foreste nel ciclo del carbonio e fornendo biomateriali che fungono da deposito temporaneo di carbonio o da sostituti del carbonio, usati

al posto di materiali e combustibili ad alta intensità di carbonio. Recentemente l'UE ha adottato norme di contabilizzazione, monitoraggio e rendicontazione relative alle attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF)¹⁴ che prevedono, ad esempio, che gli Stati membri forniscano informazioni sui rispettivi piani per incrementare i pozzi e ridurre le emissioni prodotte dalle foreste. L'UE e gli Stati membri hanno inoltre assunto impegni nel settore LULUCF da realizzare entro il 2020, nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Le foreste attenuano inoltre l'impatto di eventi atmosferici estremi mitigando le temperature e riducendo la velocità del vento e il ruscellamento.

Orientamenti strategici

Occorre che gli Stati membri dimostrino:

- come intendono rafforzare il potenziale di attenuazione delle foreste tramite un maggiore assorbimento e minori emissioni, tra l'altro con un uso "a cascata" del legno, tenendo presente che il nuovo sottoprogramma LIFE+ di azione per il clima e i fondi per lo sviluppo rurale possono sostenere pratiche di gestione forestale nuove o già applicate, volte a limitare le emissioni o a incrementare la produttività biologica netta (ossia l'assorbimento di anidride carbonica). Gli impegni dovrebbero protrarsi fino a metà 2014 nel contesto della relativa rendicontazione sulle azioni LULUCF;
- come migliorano le capacità di adattamento e la resilienza delle proprie foreste, basandosi sulle azioni proposte nel quadro della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici¹⁵ e del Libro verde sulla protezione e l'informazione sulle foreste, ad esempio colmando lacune conoscitive e semplificando le azioni di adattamento nelle politiche forestali.

3.3.4 *Proteggere le foreste e migliorare i servizi ecosistemici*

Le foreste offrono servizi ecosistemici da cui dipendono le comunità rurali e urbane e offrono un'enorme ricchezza in termini di biodiversità. Le pressioni cui sono esposte le foreste, tra cui la frammentazione degli habitat, la diffusione di specie alloctone invasive, i cambiamenti climatici, la scarsità di acqua, gli incendi, le tempeste e gli organismi nocivi richiedono una maggiore protezione. Le norme dell'UE disciplinano la circolazione e il commercio di determinate piante, di determinati prodotti vegetali e di oggetti che possono compromettere la salute delle piante.

La protezione delle foreste dovrebbe essere volta a preservare, migliorare e ripristinare la resilienza e la multifunzionalità degli ecosistemi forestali come cuore pulsante dell'infrastruttura verde dell'UE, che offre servizi ambientali e materie prime.

Sarebbe inoltre opportuno mirare alla prevenzione degli impatti negativi sulle foreste piuttosto che all'attenuazione dei danni e al ripristino. Affinché le foreste siano in grado di reagire a

¹⁴ Decisione 529/2013/UE.

¹⁵ COM(2013) 216.

minacce e dinamiche future, è necessario migliorare la diversità genetica e proteggere le risorse genetiche a rischio.

Sia la natura, sia gli effetti di determinate minacce hanno una portata che va oltre i confini nazionali e richiedono quindi un intervento a livello dell'UE.

I piani di gestione forestale e gli strumenti analoghi basati sui principi della gestione sostenibile delle foreste sono fondamentali per un'offerta equilibrata di molteplici beni e servizi. I piani di gestione forestale sono un elemento centrale sia della strategia UE 2020 per la biodiversità, sia dei fondi UE per lo sviluppo rurale. La strategia è incentrata su questi piani e strumenti e ne promuove e sostiene l'uso.

Orientamenti strategici

Gli Stati membri:

- assistiti dalla Commissione, svilupperanno un quadro concettuale di valorizzazione dei servizi ecosistemici, promuovendone l'integrazione nei sistemi contabili a livello di UE e a livello nazionale entro il 2020. Gli Stati membri si baseranno sui risultati della mappatura e della valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi;
- sono chiamati a preservare e migliorare le superfici boschive al fine di garantire la protezione del suolo e una regolamentazione qualitativa e quantitativa delle acque integrando pratiche sostenibili in ambito forestale nei programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva quadro sulle acque e nei programmi per lo sviluppo rurale;
- sono invitati a migliorare notevolmente e in maniera misurabile lo stato di conservazione delle specie e degli habitat delle foreste dando piena attuazione alla legislazione UE sulla tutela della natura e garantire che i piani forestali nazionali contribuiscano a una gestione adeguata della rete Natura 2000 entro il 2020. Gli Stati membri dovrebbero basarsi sulla guida su Natura 2000 e sulle foreste, disponibile a breve;
- daranno attuazione al piano strategico per la diversità 2011-2020 e raggiungeranno i relativi obiettivi di Aichi adottati nel quadro della Convenzione sulla biodiversità, basandosi sul quadro comune sulle priorità di ripristino (*Restoration Prioritisation Framework*), disponibile a breve.
- sono chiamati a rafforzare la conservazione del patrimonio genetico delle foreste (diversità delle specie di alberi) e la diversità di specie e popolazioni. La Commissione li potrà sostenere in particolare con il programma per lo sviluppo rurale.

La Commissione:

- monitorerà i progressi degli Stati membri sul piano della diffusione dei piani di gestione forestale o di strumenti analoghi e dell'integrazione di aspetti legati alla biodiversità in tali piani, tra cui figurano gli obiettivi di conservazione di Natura 2000;
- in collaborazione con gli Stati membri, è chiamata a migliorare i meccanismi di protezione delle foreste contro gli organismi nocivi, basandosi su una cooperazione più stretta con i paesi limitrofi, sul rafforzamento della ricerca e sull'attuale riesame del regime fitosanitario;

- valuterà gli impatti e considererà un'eventuale estensione dell'obbligo di applicazione nel quadro della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 sul materiale da imballaggio in legno;
- fornirà informazioni e dati pertinenti a sua disposizione alle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione al fine di sostenere l'attuazione dei relativi piani di azione a tutela delle foreste e del suolo nelle zone più minacciate dal degrado del suolo e dalla desertificazione. Nel fare ciò si appoggerà in particolare al centro dati europeo sulle foreste e al centro dati europeo sul suolo.

Migliorare la base di conoscenze

3.3.5 Che tipo di foreste abbiamo e come stanno cambiando?

Rafforzare la base di conoscenze sulle foreste è necessario per capire meglio le complesse sfide ambientali e sociali cui è esposto il settore forestale. La mappatura e la valutazione dello stato degli ecosistemi forestali e dei relativi servizi richiede informazioni migliori sulle foreste dell'UE. Le variabili e i parametri del caso saranno armonizzati a livello dell'UE nel quadro di una cooperazione tra sistemi di rilevamento dati internazionali, paneuropei e nazionali e di un'analisi dettagliata delle sfide dell'UE. I programmi dell'UE come LIFE+ potrebbero contribuire a fare affluire le necessarie risorse.

La Commissione e gli Stati membri hanno elaborato un sistema modulare di informazioni sulle foreste e stanno intervenendo anche nel settore della biomassa e della biodiversità.

Orientamenti strategici

La Commissione e gli Stati membri:

- istituiscono il sistema di informazione forestale europeo raccogliendo informazioni armonizzate in tutta l'Unione sul ruolo multifunzionale delle foreste e delle risorse forestali e integrando diversi sistemi di informazione (ad es. EFFIS¹⁶) e piattaforme di dati (ad es. EFDAC¹⁷) in un sistema modulare dinamico che combina dati e modelli trasformandoli in applicazioni;
- allineano le informazioni dell'UE sulle foreste in modo che si basino prevalentemente su dati raccolti dagli Stati membri e rispondenti ai requisiti di architettura dei dati dell'UE come INSPIRE¹⁸, SEIS¹⁹ e Copernicus²⁰ e si attengano a processi internazionali e regionali;
- promuovono l'ulteriore sviluppo delle banche dati dell'UE sul materiale riproduttivo forestale, con rimandi a registri e mappe nazionali;

¹⁶ *EU Forest Fire Information System*, ossia il sistema europeo centralizzato di informazione sui roghi delle foreste.

¹⁷ *European Forest Data Centre*, ossia il centro dati europeo sulle foreste.

¹⁸ *Infrastructure for Spatial Information in the European Community*, ossia l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

¹⁹ *Shared Environmental Information System*, ossia il sistema comune di informazioni ambientali.

²⁰ Il programma di osservazione della terra della Commissione europea.

- migliorano, rendono paragonabili e condividono informazioni ed esiti dei monitoraggi sulle foreste, basandosi su esperienze positive maturate nel quadro dell'EFFIS, dello stato di salute delle foreste, delle statistiche sulle foreste dell'UE e dell'EFDAC.

Dopo un'ampia consultazione dei portatori d'interesse, la Commissione:

- svilupperà diversi moduli, ad esempio sulle foreste e le perturbazioni naturali come incendi e organismi nocivi, le foreste e la bioeconomia, le foreste e i cambiamenti climatici e le foreste e i servizi ecosistemici, che potrebbero arricchire le statistiche sulle foreste dell'UE e la contabilità ambientale ed economica integrata per le foreste (*Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests*).

3.3.6 Prodotti forestali nuovi e innovativi che generano valore aggiunto

Per stimolare l'innovazione in tutto il settore forestale è necessario creare un'area di ricerca sulle foreste dell'UE coerente e ambiziosa. È opportuno che tale ricerca tenga in considerazione le peculiarità delle foreste, ad esempio un orizzonte temporale lungo.

I programmi quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo sostengono il settore forestale. Tale settore è più presente nel 7° programma quadro di ricerca e sviluppo e in Orizzonte 2020, in linea con la strategia per una bioeconomia per l'Europa²¹. L'obiettivo è una maggiore sostenibilità del settore e del suo contributo all'economia rurale tramite una gestione sostenibile delle foreste, una migliore capacità di reazione a stress biotici e abiotici e l'elaborazione di sistemi di produzione e prodotti forestali più validi.

Orientamenti strategici

- La Commissione affiancherà gli Stati membri e i portatori d'interesse nel tradurre le conoscenze tecnologiche e scientifiche in pratiche forestali e di mercato, in particolare tramite Orizzonte 2020 e il partenariato europeo per l'innovazione sulla produttività e la sostenibilità agricola (*European Innovation Partnership on Agricultural Productivity and Sustainability*), sostenendo lo sviluppo di nuovi prodotti dal valore aggiunto più elevato;

- occorre che la Commissione e gli Stati membri cooperino allo sviluppo di strumenti di ricerca avanzata e di modellizzazione al fine di colmare lacune informative e conoscitive e capire meglio le questioni complesse legate ai cambiamenti di natura sociale, economica e ambientale cui sono esposte le foreste (ad es. individuare soglie ambientali);

- al comitato permanente per la ricerca agricola (SCAR) sarà affidato il compito di coordinare gli sforzi di ricerca e innovazione tra l'UE, gli Stati membri e i portatori d'interesse;

- la Commissione garantirà che i risultati e le buone pratiche siano diffusi tramite le strutture di *governance* forestale dell'UE e altre istanze pertinenti.

²¹

COM (2012) 60.

Migliorare il coordinamento e la comunicazione

3.3.7 Collaborare per conoscere meglio le nostre foreste e gestirle in maniera coerente

Talvolta le politiche trasversali che affrontano gli aspetti legati alle foreste e i relativi obiettivi divergono. Per questo motivo, per raggiungere una coerenza politica è necessario puntare sul coordinamento, la collaborazione e la comunicazione.

Diverse opzioni per migliorare il coordinamento e l'attuazione sono state discusse con gli Stati membri, tra cui una direttiva quadro sulla gestione sostenibile delle foreste. Tuttavia non si è giunti a un accordo che andasse oltre un approccio basato sull'adesione volontaria. Ad ogni modo rimane la necessità di migliorare i nessi con le politiche in materia forestale.

L'attuale struttura di *governance* delle foreste dell'UE²² si basa sul comitato permanente forestale (SFC)²³. È auspicabile che il comitato rimanga il foro di discussione per tutti gli aspetti legati alle foreste, al fine di garantire il coordinamento e la coerenza delle politiche in materia forestale. Tuttavia è necessario apportare dei miglioramenti che consentano al comitato di affrontare anche aspetti legati ad altre politiche. Il comitato ha collaborato con il gruppo consultivo “foreste e sughero” (*Advisory Group on Forestry and Cork*), il comitato Habitat e il gruppo di esperti sulla gestione della rete Natura 2000 (*Expert Group on Natura 2000 management*) al fine di elaborare congiuntamente la guida su Natura 2000 e le foreste. Questa collaborazione potrebbe fungere da buona pratica. Inoltre si potrebbe dare maggiore rilievo al ruolo del comitato nel mantenimento della multifunzionalità delle foreste.

Il gruppo consultivo “foreste e sughero”²⁴ continuerà a costituire la principale piattaforma *multi-stakeholder* per dibattere su aspetti legati alle foreste e alla loro gestione sostenibile, mentre il comitato consultivo nel sistema legno (*Advisory Committee on Forest-based Industries*)²⁵ rimarrà la principale piattaforma per aspetti legati alle catene di valore in ambito industriale.

Questi tre fori dovrebbero costituire le pietre miliari per lo sviluppo e il seguito da dare alla nuova strategia.

La comunicazione costituisce una sfida particolare per il settore, poiché solitamente l'opinione pubblica non è consapevole dell'importanza della gestione sostenibile delle foreste o dei vari modi in cui il settore forestale contribuisce all'economia verde.

²² Descritta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.

²³ Decisione 89/367/CEE del Consiglio.

²⁴ Decisione 2004/391/CE della Commissione.

²⁵ Decisione 97/837/CE della Commissione.

Orientamenti strategici

- La Commissione garantirà che l'operato del comitato permanente forestale si basi su altre politiche dell'UE rilevanti per le foreste e per il settore forestale, al fine di preservare il carattere multifunzionale della gestione delle foreste dell'Unione;
- la Commissione e gli Stati membri valuteranno diverse opzioni finalizzate a un migliore coordinamento della gestione sostenibile delle foreste, nonché a una maggiore convergenza delle informazioni sulle foreste e a una collaborazione più proficua tra e con gli Stati membri;
- la Commissione istituirà una rete degli uffici europei delle foreste (*National Forest Inventories*, ossia inventari nazionali delle foreste - NFI) al fine di mettere a punto criteri omogenei per i dati relativi agli inventari nazionali delle foreste. Sono inoltre previsti ulteriori interventi da realizzare tramite le azioni COST e progetti di ricerca;
- gli Stati membri sono chiamati a migliorare le informazioni pubbliche sulle foreste e il legno e a basarsi sulla strategia di comunicazione dell'UE sulle foreste (*EU Forest Communication Strategy*) elaborata nel quadro del comitato permanente forestale²⁶;
- la Commissione continuerà a valutare la percezione che l'opinione pubblica ha delle foreste (via sondaggi Eurobarometro entro il 2015).

3.3.8 Le foreste viste da una prospettiva globale

A livello paneuropeo l'accento è posto sugli attuali negoziati per la stesura di un accordo legalmente vincolante sulle foreste, in cui l'UE svolga un ruolo fondamentale. Con questo accordo l'UE mira a migliorare la gestione sostenibile delle foreste in tutta la regione. La nuova strategia è uno strumento ideale per l'applicazione dell'accordo.

A livello globale l'UE è in prima linea nella lotta contro la deforestazione e il degrado delle foreste. Essa promuove la gestione sostenibile delle foreste come un modo per proteggere la biodiversità, contrastare la desertificazione e reagire ai cambiamenti climatici, garantendo al contempo che gli ecosistemi delle foreste continuino a fornire beni e servizi. In tal modo l'Unione contribuisce allo sviluppo sostenibile e al debellamento della povertà. REDD+, FLEGT²⁷ e il regolamento UE sul legno²⁸ perseguono questi obiettivi. Entro il 2015 la Commissione procederà al riesame del funzionamento e dell'efficacia del regolamento UE sul legno.

La presente strategia è volta a garantire la coerenza tra gli Stati membri e l'UE in termini di politiche, obiettivi e impegni a livello internazionale legati alle foreste. La strategia sostiene l'UE e gli Stati membri con la formulazione di obiettivi chiari e coerenti.

²⁶ <http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/>

²⁷ Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea.

²⁸ Regolamento (UE) n. 995/2010.

Orientamenti strategici

La Commissione e gli Stati membri:

- garantiranno la coerenza tra le politiche e gli impegni degli Stati membri e dell'UE in materia forestale a livello internazionale;
- promuoveranno la gestione sostenibile delle foreste in tutta Europa e a livello globale, nonché il ruolo delle foreste nel periodo di transizione verso un'economia verde nel contesto della cooperazione per lo sviluppo e dell'azione esterna dell'UE;
- garantiranno un sostegno costante agli sforzi globali nella lotta contro l'abbattimento illegale di alberi tramite il piano d'azione FLEGT;
- sosterranno gli sforzi dei paesi in via di sviluppo volti a migliorare le politiche e le regolamentazioni in materia forestale, rafforzare la *governance* forestale, valorizzare e monitorare gli ecosistemi forestali e contrastare le cause scatenanti della deforestazione e del degrado forestale tramite REDD+.

La Commissione:

- valuterà l'impatto ambientale del consumo nell'UE di prodotti e materie prime che potrebbero contribuire alla deforestazione e al degrado delle foreste al di fuori dell'UE. Se del caso, considererà l'opportunità di elaborare opzioni strategiche intese ad attenuare tali impatti, tra cui lo sviluppo di un piano d'azione dell'UE sulla deforestazione e il degrado delle foreste. Questo intervento sarà in linea con il settimo programma d'azione per l'ambiente dell'UE.

4 PASSARE DALLA TEORIA ALLA PRATICA: COLLABORARE PER IL BENE DELLE NOSTRE FORESTE E DEL SETTORE FORESTALE

Nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiranno l'applicazione e il *follow-up* della strategia, con particolare attenzione alla partecipazione dei portatori d'interesse.

Al fine di creare le pietre miliari per raggiungere gli obiettivi in materia forestale per il 2020 e per tenere conto delle priorità strategiche delle azioni nella politica forestale e nelle politiche legate alle foreste, la Commissione collaborerà con il comitato permanente forestale al rafforzamento dei nessi con politiche UE correlate. Se necessario la Commissione lavorerà con altri comitati e istanze. Vista l'importanza dei fondi UE per le foreste e il settore forestale è necessario migliorare la qualità delle discussioni condotte a livello dell'UE.

Saranno inoltre individuati gli ambiti in cui gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori progressi, ad esempio nella prevenzione degli incendi boschivi, nel debellamento degli organismi nocivi e delle patologie, nella promozione del legno sostenibile e nella collaborazione regionale/interregionale.

Attualmente le foreste e il settore forestale beneficiano di cospicui finanziamenti dell'UE. Le misure attuate nel quadro del regolamento sullo sviluppo rurale costituiscono di gran lunga la risorsa principale della strategia (il 90% dei finanziamenti complessivi a favore delle foreste). In base ai piani aggiornati, nel periodo 2007-2013 alle misure in campo forestale sono stati assegnati 5,4 miliardi di EUR del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il livello di spesa destinata al settore forestale nel periodo 2014-2020, pur dipendendo dai piani di sviluppo rurale degli Stati membri, dovrebbe attestarsi su livelli analoghi. I fondi dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente strategia, in particolare a garantire che le foreste dell'UE siano gestite in modo da poter dimostrare il rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste. LIFE+ sostiene la preservazione della natura, l'adeguamento ai cambiamenti climatici, le esigenze di informazione e tutela. I fondi strutturali sostengono i progetti di coesione. Orizzonte 2020 sostiene le azioni di ricerca e innovazione, tra cui il partenariato pubblico-privato sulle bioindustrie. Le politiche di sviluppo e quelle relative ai cambiamenti climatici offrono finanziamenti anche a paesi terzi, in particolare tramite i fondi di sviluppo dell'UE, REDD+ e FLEGT. La razionalizzazione delle risorse disponibili e un maggiore coordinamento dei finanziamenti erogati a livello dell'UE e a livello nazionale possono contribuire a una migliore applicazione della strategia.

5 CONCLUSIONI

Una strategia per le foreste e il settore forestale è necessaria, vista la mancanza di una politica comune dell'UE sulle foreste o di un quadro di orientamento per gli aspetti legati alle foreste. Poiché un numero crescente di politiche dell'UE si ripercuote sempre di più sulle foreste, vi è l'esigenza di coordinare le politiche settoriali. È inoltre necessario elaborare una visione strategica olistica comune in materia forestale per garantire che le politiche forestali nazionali tengano debitamente conto delle politiche dell'UE correlate. In questo modo si potrà migliorare la capacità di reazione delle foreste e del settore forestale agli sviluppi di diversi ambiti politici.

La presente strategia mira a porre le foreste e il settore forestale al centro del percorso verso un'economia verde e a valorizzare i benefici sostenibili offerti dalle foreste, garantendone al contempo la protezione. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che tutti i portatori d'interesse si impegnino a fondo e diano il proprio sostegno politico.

Entro il 2018 si procederà a un riesame in cui si analizzeranno i progressi compiuti nell'applicazione della strategia.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati ad appoggiare la presente strategia e a esprimere il proprio parere in merito alla sua applicazione.

D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34.**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.****Art. 1. Principi**

1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.
 2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione, delle potestà attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e in attuazione del principio di leale collaborazione, il presente decreto reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
 3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura la gestione forestale sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del Paese.
 4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste delegati, promuovono in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
 5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute ai sensi dell'[*articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400*](#).
-

Art. 2. Finalità

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:

- a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale;
- b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
- c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
- d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
- e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
- f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
- g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;
- h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
- i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;
- l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;
- m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attività necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità di cui al comma 1.

3. Per l'ordinato perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale.

4. All'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3. Definizioni

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Si definiscono:

a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;

b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;

c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);

d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;

e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;

f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al [*regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013*](#) e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;

h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;

i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;

m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;

n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;

o) programmazione forestale: l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;

p) attività di gestione forestale: le attività descritte nell'articolo 7, comma 1;

q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2;

r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#);

s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee ⁽²⁾.

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

(2) Lettera aggiunta dall' [art. 4, comma 4-quater, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 141](#).

Art. 4. Aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), sono assimilati a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti,

posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

2. Ai boschi di sughera di cui alla [legge 18 luglio 1956, n. 759](#), non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.

Art. 5. Aree escluse dalla definizione di bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), non rientrano nella definizione di bosco:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera k\), del regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#);

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#).

2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano

paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

Art. 6. Programmazione e pianificazione forestale

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.

2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.

3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attività di cui al presente comma può essere svolta anche in accordo tra più regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo.

4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'*Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*.

5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune, garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione previste all'articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:

a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;

b) le priorità d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;

c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'[articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della [direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992](#);

d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;

e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.

6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non è richiesto il parere del

Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'*Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

8. Le regioni, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.

10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105*, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7. Disciplina delle attività di gestione forestale

1. Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale.

2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1.

3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.

4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'[articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), o all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della [direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992](#) e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare.

5. Nell'ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni:

a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli [articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle

tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti.

6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#) del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.

7. In attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014](#), è vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.

8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all'[articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221](#), con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto articolo 70.

9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;

b) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;

c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo.

10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 8.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'[articolo 5, comma 2, lettera a\)](#). Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'[articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'[articolo 149, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come

boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti. ⁽³⁾

13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito. ⁽⁴⁾

(3) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 4-quinquies, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 141](#).

(4) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 4-septies, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 141](#).

Art. 8. *Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative*

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.

2. E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'[articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa interna di recepimento.

4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#), possono essere realizzate con opere e servizi di:

a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;

b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della [direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999](#). I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;

c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;

e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.

5. I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle regioni che individuano le aree dove dovrà essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree sono individuate all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di adeguate garanzie.

6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#), che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi.

7. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della [direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa interna di recepimento.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida per la definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma 3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 9. *Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco*

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), è volta a garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Art. 10. *Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione*

1. Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1. Promuovono altresì la formazione e l'aggiornamento professionale degli

operatori, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati, articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, coerentemente con i criteri minimi nazionali di cui al comma 8, lettera a).

3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui all'[articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), agli elenchi o albi di cui al comma 2 possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che siano in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le imprese di cui al primo periodo possono essere partecipate anche dai proprietari di aree agro-silvo-pastorali. La partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#).

4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi. Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, la partecipazione di imprese iscritte negli elenchi o negli albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione.

5. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni.

6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma.

7. Le regioni definiscono coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità.

8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite apposite disposizioni per la definizione:

a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2; ⁽⁵⁾

b) dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con gli indirizzi europei ⁽⁶⁾.

9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate ai sensi del comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8. Nelle more della definizione dei predetti criteri, gli elenchi o gli albi già istituiti dalle regioni conservano la propria efficacia.

10. Le regioni promuovono la certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali.

11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, intraprende azioni volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali, del [regolamento \(CE\) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005](#), del [regolamento \(UE\) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010](#) e nel rispetto di quanto previsto agli [articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#).

12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'[articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178](#).

13. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), all'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio](#)

2001, n. 228, ed all'[articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

(5) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.M. 29 aprile 2020](#).

(6) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.M. 29 aprile 2020](#).

Art. 11. *Prodotti forestali spontanei non legnosi*

1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare, definiscono adeguate modalità di gestione, garantiscono la tutela della capacità produttiva del bosco e ne regolamentano la raccolta nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso civico, differenziando tra raccoglitore per auto-consumo e raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa specifica di settore.

2. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico.

Art. 12. *Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali*

1. Per la valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado ambientale, le regioni provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, e promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono.

2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 provvedono coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni.

3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere gli interventi di cui al comma 2 o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, le regioni possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti

conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con forme di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni interessati e delle strutture ivi presenti a imprese, consorzi, cooperative di cui all'articolo 10, comma 5, ad altri soggetti pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, privilegiando l'imprenditoria giovanile.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le regioni provvedono:

a) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6;

b) alla definizione degli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui al comma 3 al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto al comma 5.

5. Le regioni possono accantonare gli eventuali frutti di cui al comma 4, lettera c), per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla disponibilità degli stessi. Decorso il termine di cui al primo periodo, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei legittimi proprietari delle superfici, i frutti possono essere impiegati dalla regione per la realizzazione di opere e servizi volti garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica dei boschi nell'ambito del bacino o dell'area da cui i frutti sono stati ricavati. Le opere e i servizi di cui al precedente periodo devono prevedere attività di gestione, di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi e di ripristino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.

Art. 13. *Materiale forestale di moltiplicazione*

1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è certificata in conformità alle disposizioni del [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#). Il medesimo materiale di moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali della stazione di impianto.

2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base previsti dall'[articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), in cui vengono iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri di cui al primo periodo il registro nazionale dei materiali di base conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 3. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, sono individuati ulteriori centri rispetto a quelli di cui al primo periodo, in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico, ed è loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.
 4. I centri di cui al comma 3 sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.
 5. La Commissione tecnica di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386](#), istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, redige, conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali di base di cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 6. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
-

Art. 14. Coordinamento

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale, in attuazione della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia di ambiente, paesaggio, clima, energia e sviluppo in coordinamento con i Ministeri competenti.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni, svolge funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire un tavolo di settore al fine di migliorare la governance dei processi decisionali per lo sviluppo delle filiere forestali. Le regioni e le province autonome, possono promuovere, coordinatamente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituzione di specifici tavoli di settore o filiera al fine di garantire il coordinamento territoriale o settoriale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle diverse componenti delle filiere forestali. Il Ministero può parteciparvi con un proprio rappresentante incaricato.

4. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, ai partecipanti agli organismi di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

Art. 15. *Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione*

1. A fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

2. In attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale. Tale attività è svolta sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di facilitare una migliore conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'elaborazione di criteri per la realizzazione della cartografia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto della [direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo](#)

2007 e della [direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003](#). A tale attività si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone altresì un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive coerentemente con gli standard di monitoraggio e valutazione definiti dal processo pan-europeo Forest Europe e con quelli forniti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed è comunicato alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, anche avvalendosi dei propri enti strumentali ed in collaborazione con le Università, gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformità al Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454](#).

5. Le regioni possono promuovere d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d'intesa con le regioni, può promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.

Art. 16. *Disposizioni di coordinamento*

1. Alla [legge 14 gennaio 2013, n. 10](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'[articolo 7](#), dopo le parole: «alberi monumentali,», sono inserite le seguenti: «dei boschi vetusti,»;

b) all'[articolo 7](#), dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.»;

c) all'[articolo 7](#), il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.»;

d) all'[articolo 7](#), il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

2. Al [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 11](#), il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, è competente l'Osservatorio nazionale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla [legge 3 dicembre 1962, n. 1799](#), e che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.»;

b) all'[articolo 13](#), comma 2, le parole: «della Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; all'[articolo 13](#), comma 3, le parole: «nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»;

c) l'[articolo 14](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Commissione tecnica). - 1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'[articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269](#).

2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del caso, aggiorna:

- a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;
- c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;
- d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;
- e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nell'Unione europea, di cui all'articolo 13, comma 3;
- f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;
- g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.

4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri, come di seguito specificato:

- a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale designato di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno;
- d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.

7. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

3. I richiami agli articoli del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#), contenuti in altri testi normativi, sono da intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto.

Art. 17. *Disposizioni applicative e transitorie*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
 2. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali vigenti.
-

Art. 18. *Abrogazioni*

1. Il [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#), è abrogato.
-

Art. 19. *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CORTE DEI CONTI



0022063-11/06/2015-SCCLA-PCGEFRE-A



MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 6 della legge n. 147 del 2013, che prevede una dotazione originaria di 54.810 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, destinata a sostenere interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

VISTO inoltre l’art. 1, comma 111, della predetta legge di stabilità 2014, come modificato dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTO in particolare l’art. 7, comma 2, che prevede che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che gli interventi siano individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il medesimo comma 2, che prevede altresì che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate ad interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla



tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

CONSIDERATO in particolare che la stessa disposizione normativa stabilisce che agli interventi descritti nel medesimo comma, dovrà essere destinata in ciascun Accordo di programma una percentuale minima del 20 per cento delle risorse in esso previste;

VISTO il comma 8 del medesimo art. 7, che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di Euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il successivo comma 9 che dispone che la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri opera di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 11, che stabilisce che i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)", e in particolare il comma 703 dell'art. 1, contenente disposizioni riguardanti le modalità di programmazione e attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, che ha individuato i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, all'art. 2, comma 4, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano qualsiasi oggetto di interesse regionale, anche su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha espresso il parere Repertorio n. 10/CSR nella seduta del 19 febbraio 2015;

CONSIDERATI in particolare gli esiti della predetta seduta del 19 febbraio 2015, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome, ad eccezione della Sardegna che ha espresso parere negativo, hanno espresso parere favorevole, con l'impegno da parte del Governo di aprire un tavolo Stato-Regioni entro il mese di marzo 2015 per la definizione delle modifiche da apportare al testo;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica svoltasi presso la Conferenza in data 16 marzo 2015;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha espresso il parere Repertorio n. 39/CSR nella seduta del 25 marzo 2015;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

DI CONCERTO con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DECRETA

ART.1

1. Ai sensi dell'art.10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è approvato il documento allegato, recante "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico".
2. L'allegato di cui al comma precedente costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l'allegato al decreto del Presidente del Consiglio del 24 febbraio 2015.

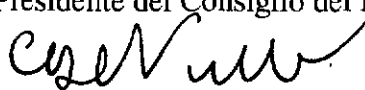
ART.2

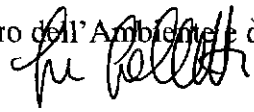
1. Con successivo provvedimento, emanato ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, verranno individuati gli interventi, selezionati con i criteri e secondo le modalità di cui

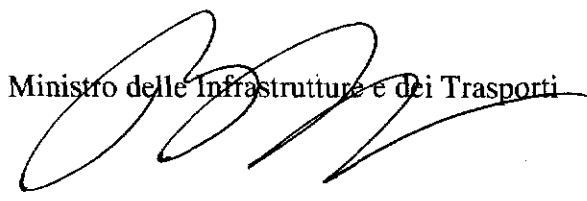
al presente decreto, che potranno essere ammessi a finanziamento sulla base delle risorse disponibili.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 MAG. 2015

R.P. Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 1480/2015

Roma, 9/6/2015

IL REVISORE


IL DIRIGENTE


CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 1738

- 1 LUG 2015

IL MAGISTRATO


ALLEGATO**INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER STABILIRE LE PRIORITÀ
DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO****INDICE**

- 1. PREMESSE**
- 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI**
- 3. CATEGORIE DI INTERVENTI**
- 4. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO INTERVENTI**
 - 4.1. Fase 1: accertamento dell'ammissibilità del finanziamento**
 - 4.1.1. Criteri di valutazione dell'ammissibilità delle domande**
 - Criteri automatici di selezione
 - Criterio dell'adeguatezza progettuale
 - Criterio di coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico
 - Criterio di coerenza con la finalità di integrazione della riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità
 - 4.2. Fase 2: classificazione delle richieste ammissibili**
 - 4.2.1. Criteri per la determinazione delle priorità delle richieste ammissibili**
 - 4.3. Fase 3: accertamento della cantierabilità e del cronoprogramma**
 - 4.3.1. Criterio di scelta delle istanze classificate prioritarie**
 - Criterio della cantierabilità e cronoprogramma
- 5. COPERTURA FINANZIARIA E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE**
- 6. SCHEDE PER PROPOSTE INTERVENTI**

1 PREMESSE

Con il presente documento, in attuazione dell'art.10, comma 11, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116, vengono indicati i criteri, le modalità e la procedura per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Con successivo provvedimento, emanato ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164, verranno individuati gli interventi, selezionati con i criteri e secondo le modalità descritte nel presente documento, che potranno essere ammessi a finanziamento sulla base delle risorse disponibili.

2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dovranno essere inserite nella piattaforma ReNDiS-web (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa Suolo) a cura delle Regioni e province Autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati.

Per ogni istanza di finanziamento andranno fornite, secondo il principio della massima completezza e rigorosità, i dati e le informazioni tecnico-amministrative richieste dal form di caricamento, di seguito denominato “scheda istruttoria”, appositamente predisposto e dovrà essere eseguito l’upload dei file relativi ai progetti approvati in linea tecnica, specificandone il livello di progettazione effettivamente raggiunto al momento del caricamento (preliminare – definitivo – esecutivo) o degli studi di fattibilità relativi ai soli interventi il cui importo è uguale o superiore a 20 milioni di euro.

La scheda presenta una parte generale comune per tutte le tipologie di intervento e sezioni specifiche in relazione alla necessità di acquisire informazioni peculiari alla tipologia di dissesto considerato: alluvione, frana, erosione costiera, valanga, tipologia mista.

La compilazione di detta “scheda istruttoria” è da intendersi come attività preistruttoria condotta dalla Regione richiedente. I dati richiesti, di carattere amministrativo, geografico, finanziario, tecnico, saranno considerati nelle successive fasi di valutazione.

La Regione, al termine dell’inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti, dovrà “validare” la scheda per consentire la sua presa in carico da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La “validazione” consiste nell’atto conclusivo compiuto dalla Regione che certifica la validità dei dati comunicati all’atto della compilazione e caricamento on line nel sistema ReNDiS-web di ciascuna “*scheda per proposta interventi*”.

Il sistema non consente di effettuare la “validazione” in mancanza della compilazione anche di uno solo dei campi presenti.

Le istanze di finanziamento già inserite nel sistema ReNDiS-web dalle Regioni e province Autonome in esito alle precedenti ricognizioni, andranno integrate con le ulteriori informazioni e documenti richiesti e quindi validate.

3 CATEGORIE DI INTERVENTI

Gli interventi proposti a finanziamento saranno distinti in tre categorie a seconda che abbiano ad oggetto “Interventi ad efficacia autonoma”, “Interventi complessi di area vasta”, “Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità”.

La categoria dovrà essere indicata dalla Regione all’atto dell’inserimento dei dati nella “scheda per proposta interventi”.

- a) Per *“interventi ad efficacia autonoma”* si intendono gli interventi a valenza indipendente ovvero autosufficienti rispetto al raggiungimento dell’obiettivo perseguito.
- b) Per *“interventi complessi di area vasta”* devono intendersi una rete di interventi organici e multisettoriali coerentemente rivolti al raggiungimento di un obiettivo comune e per i quali si giustifica un’attuazione unitaria e coordinata, che superano la dimensione locale in quanto interessano una area vasta.
- c) Per *“interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità”* si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 7, comma 2 del decreto-legge n.133/2014 come modificato dalla legge di conversione n.164/2014, ovvero ad un intervento integrato, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, permettendo il raggiungimento integrato degli obiettivi fissati dai Piani di gestione delle acque, in attuazione della direttiva 2000/60CE e di quelli fissati dai Piani gestione delle alluvioni, in attuazione della direttiva 2007/60CE.

Questa tipologia di interventi rientra nell’ampio insieme delle cosiddette *“infrastrutture verdi”*, come definite nella comunicazione della Commissione Europea del 2013 n. 249, che costituiscono una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici, alle quali, in accordo con gli indirizzi strategici dell’UE, possono essere assegnati anche obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della tutela del suolo. Le infrastrutture verdi migliorano la resilienza alle catastrofi naturali come frane e alluvioni, valanghe, mareggiate. Infatti, “... gli impatti di questi eventi sulla società umana e sull’ambiente in molti casi possono essere ridotti ricorrendo a soluzioni basate sulle infrastrutture verdi come pianure alluvionali funzionali, zone ripariali, foreste di protezione in aree montane, cordoni litorali e zone umide litoranee che possono essere realizzate in combinazione con infrastrutture per la riduzione degli effetti delle catastrofi, ad esempio opere a protezione degli argini”.

La valutazione degli interventi facenti parte della suddetta categoria c), in conseguenza della sua specifica indicazione normativa, seguirà una procedura parzialmente differenziata.

4 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO INTERVENTI

La procedura di valutazione degli interventi per i quali è richiesto un finanziamento è strutturata in 3 fasi distinte:

- **Fase 1:** accertamento dell'ammissibilità del finanziamento
- **Fase 2:** elencazione delle richieste ammissibili per ordine di priorità
- **Fase 3:** verifica cantierabilità e cronoprogramma

La procedura verrà eseguita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - che opera , per quanto di competenza, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- con il supporto tecnico e operativo delle Autorità di bacino distrettuali o delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale e ove non istituite delle Regioni con il supporto delle loro strutture di Protezione Civile e dell'ISPRA.

4.1 . Fase 1: accertamento dell'ammissibilità del finanziamento

Tale fase, che è comune nei suoi contenuti alle tre categorie di interventi, è volta all'accertamento dell'ammissibilità delle proposte di finanziamento inserite nel sistema. L'accertamento verrà svolto mediante l'applicazione di criteri che fanno riferimento ai seguenti principi generali: 1) "completezza" dei dati inseriti nel sistema ReNDiS-web; 2) "puntualità e precisione" dei dati, delle informazioni fornite e delle allegazioni effettuate; 3) "adeguatezza ed esaustività " dei contenuti degli elaborati progettuali allegati; 4) "rispetto del fine primario della difesa del suolo" e per gli interventi integrati di cui alla lettera c), par. 3 rispetto altresì degli obiettivi di "tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità".

La "coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico" si ritiene sussistente allorché, dall'esame dei contenuti degli elaborati tecnici e/o delle relazioni tecniche allegate, risulti che l'intervento oggetto della proposta di finanziamento sia congruo e funzionalmente collegato alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico dei Piani per l'assetto idrogeologico, delle mappe di pericolosità e del rischio alluvioni e dei Piani di gestione delle alluvioni, oltre che alla riduzione del rischio di aree colpite da eventi calamitosi recenti, come meglio specificato al successivo paragrafo 4.1.1.

In particolare si dovrà accertare che:

- il progetto consista in opere e/o attività ("opere ammissibili") che appaiono in grado di incidere sulle cause o sugli effetti di un fenomeno di dissesto idrogeologico, contrastandone l'evoluzione e/o mitigandone gli effetti dannosi;
- per gli interventi integrati di cui alla lettera c), par. 3, l'intervento deve inoltre contribuire al raggiungimento, per i corpi idrici interessati, degli obiettivi di qualità fissati dalla direttiva 2000/60 CE, come declinati dai vigenti Piani di gestione delle acque nonché migliorare l'assetto idromorfologico del corso d'acqua ed incrementarne la biodiversità.

4.1.1. Criteri di valutazione dell'ammissibilità delle domande

- Criteri di selezione

Sono tesi ad effettuare un primo screening delle richieste pervenute ai fini di valutarne l'ammissibilità al finanziamento

Questa fase di verifica dell'ammissibilità di richiesta di finanziamento verrà effettuata attraverso il controllo della sussistenza di due pre requisiti:

- presenza della validazione da parte della Regione;
- inclusione totale o parziale dell'area oggetto di intervento nelle perimetrazioni di cui al d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con specifica della categoria di rischio e/o pericolo, così come determinati dai soggetti competenti ovvero l'appartenenza ad altre categorie di perimetrazione ufficialmente adottate oppure segnalazione da parte della Regione di eventuali specifiche criticità;

La “validazione”, già descritta nel precedente paragrafo, consiste nell'atto conclusivo compiuto da ciascuna Regione, che certifica la validità dei dati comunicati all'atto della compilazione e del caricamento on line nel sistema ReNDiS-web di ciascuna “scheda per proposta interventi”.

La “classificazione dell'area oppure la segnalazione di eventuali criticità” consiste in un accertamento che viene effettuato in automatico sulla base dei dati inseriti nel sistema.

Non potranno essere in alcun modo ricomprese negli elenchi delle richieste ammissibili, in base a quanto dichiarato nei campi corrispondenti della scheda, quelle relative ad interventi localizzati in aree non classificate a rischio o a pericolosità dal PAI, dalla mappe di pericolosità e rischio alluvioni e, successivamente, dal Piano di gestione delle alluvioni o i cui effetti non ricadano su dette aree, ovvero che non siano interessate da eventi calamitosi avvenuti nel corso degli ultimi sei anni, in coerenza anche con la direttiva europea sulle alluvioni 2007/60/CE.

Il requisito in esame è strettamente collegato alla condizione dell'esistenza di un rischio idrogeologico che qualora non direttamente riferibile ad una area perimetrata, risulti quantomeno correlato ad una criticità dell'area e pertanto deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante.

Le proposte relative a progetti integrati di cui alla lettera c) dovranno fornire indicazioni sui corpi idrici interessati, come individuati dai Piani di gestione delle acque, e sugli effetti attesi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale fissati dai medesimi piani.

Le richieste di finanziamento che non avranno superato tale prima fase automatica di selezione non saranno sottoposte ad ulteriori valutazioni ai fini dell'assegnazione delle risorse economiche relative alla procedura in corso. Potranno essere valutate, invece, a seguito di integrazioni istruttorie da parte delle Regioni, ai fini di successive assegnazioni di risorse economiche.

Le richieste che avranno superato l'accertamento della presenza dei due pre-requisiti descritti, passeranno alla verifica degli ulteriori requisiti.

Nella fase 1 si inserisce il *“parere positivo”* - delle Autorità di bacino distrettuali o delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale o ove non istituite delle Regioni. Il *“parere”* al fine di omogeneizzarne il contenuto, deve dare conto della presenza dei criteri riportati nella *“Tabella A – sequenza dell'accertamento, con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria”*.

- *Criterio dell'adeguatezza progettuale*

E' teso ad accertare che, in relazione alla istanza di finanziamento proposta, sia stata inserita dalla Regione o dal soggetto accreditato la “documentazione progettuale minima” necessaria alla valutazione.

La *“documentazione progettuale minima”* per gli interventi facenti parte delle tre categorie si riferisce almeno ad un *“progetto preliminare”* dell'opera da realizzare o ad uno studio di fattibilità per i soli interventi il cui importo è superiore o uguale a 20 milioni di euro.

Laddove gli elaborati progettuali inseriti nel sistema ReNDiS-web dalla Regione o dai soggetti dalla stessa accreditati non siano perfettamente conformi all'elencazione di cui all'art.93 del D.lgs 163/2006 e artt. Da 14 a 43 del DPR 207/2010 e s.m.i., il contenuto di progetto si può comunque considerare *“adeguato”* quando, dall'esame degli elaborati progettuali stessi, inseriti nel sistema ReNDiSsi potrà constatare la effettiva compresenza di tutti i seguenti contenuti:

- atti che possano essere qualificati alla stregua di elaborati tecnici ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
- elaborati tecnici da cui risulti che si tratta di area perimetrata o ritenuta *“critica”*;
- individuazione di tipologia ed ubicazione del dissesto;
- individuazione di caratteristiche ed ubicazione delle opere;

- relazione funzionale tra opere proposte ed individuate e dissesto nonché, ove necessario, con i fenomeni di degrado degli ecosistemi fluviali e degli habitat ripariali;
- percentuale di opere accessorie non superiore al 10% dell'importo del finanziamento statale, salvo maggiori necessità derivanti da vincoli sovraordinati.

Si intendono "accessorie" le opere che, sebbene collegate all'intervento principale, conservino una propria autonoma funzionalità e una necessaria strumentalità con l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare.

La prosecuzione dell'istruttoria, qualora l'importo delle opere accessorie superi il 10% dell'importo del finanziamento statale, è subordinata alla presenza della dichiarazione della Regione che attesta che il costo eccedente tale 10% non sarà a carico del finanziamento statale.

- Criterio di coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico

E' teso ad accertare che le opere previste incidono sulle cause o sugli effetti del fenomeno di dissesto contrastandone l'evoluzione o mitigandone gli effetti dannosi.

Per i soli interventi appartenenti alla categoria c) la **Fase 1: accertamento dell'ammissibilità del finanziamento** sarà completata dall'applicazione del seguente criterio:

- Criterio di coerenza con la finalità di integrazione della riduzione del rischio idrogeologico e del rischio idraulico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità

E' teso ad accertare, per i soli "interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità", che le opere previste, oltre a rispondere ai criteri sopra descritti, permettono di realizzare almeno una delle seguenti condizioni:

- a) conseguire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di inondazione, attraverso il mantenimento o il miglioramento della capacità idraulica dell'alveo di piena sulla base dei livelli massimi ammissibili per i singoli tratti e la tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale;
- b) ridurre il rischio connesso a fenomeni di instabilità plano-altimetrica degli alvei fluviali, mediante il recupero di configurazioni morfologiche dell'alveo all'interno di assegnate condizioni di equilibrio dinamico, rispetto alle quali sono dimensionati i sistemi di protezione dai processi fluviali di piena erosione e trasporto;
- c) incrementare la biodiversità attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici e della regione fluviale, anche con finalità di miglioramento della funzionalità idraulica del sistema fluviale connessa all'incremento della capacità di laminazione

dell'alveo, al rallentamento della velocità della corrente, alla riduzione della tendenza alla canalizzazione dipendente dalle opere idrauliche e dall'occupazione antropica di parte dell'alveo di piena.

Si riporta di seguito un catalogo di azioni dirette alla riqualificazione integrata dei corsi d'acqua al quale fare riferimento ai fini dell'accertamento.

Ripristino morfologico

- Eliminazione/arretramento degli argini per riconnettere il corso d'acqua alla piana alluvionale;
- ripristino della piana inondabile mediante rimodellamento morfologico della regione fluviale;
- interventi per l'aumento diffuso della scabrezza in alveo;
- riattivazione della dinamica laterale mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell'alveo;
- recupero della sinuosità;

Interventi naturalistici

- forestazione della piana inondabile per rallentare i deflussi;
- riconnessione di forme fluviali relitte;
- riattivazione, riapertura e riqualificazione di lanche e rami abbandonati;

Riduzione dell'artificialità

- risagomatura e forestazione argini di golena;
- rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie;
- rimozione di tombinamenti;

Gestione sedimenti

- aumento dell'apporto dei sedimenti dalle sponde o dai versanti;
- costruzione di strutture trasversali per favorire il trattenimento di sedimenti e rialzare il livello dell'alveo;
- ripascimenti con immissione di sedimenti in alveo.

Equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e bilanci del trasporto solido

I progetti devono essere accompagnati da adeguate valutazioni sul trasporto solido, se del caso.

Elementi fondamentali per la valutazione del trasporto e in particolare per la taratura dei modelli di simulazione numerica applicati sono la disponibilità nel tempo di rilievi topografici di sezioni trasversali e la conoscenza dei quantitativi di materiale inerte estratto dagli alvei.

Pertanto, le grandezze fornite dall'applicazione del modello di trasporto solido devono comprendere almeno:

- la valutazione dell'andamento temporale dei volumi di erosione/trasporto/deposito per tratti elementari dei tratti di corso d'acqua oggetto di studio;
- l'andamento temporale delle modificazioni geometriche delle sezioni trasversali;
- l'evoluzione temporale del profilo di fondo.

Delocalizzazione di edifici ed infrastrutture potenzialmente esposti a livelli di pericolosità significativi o comunque pericolosi per la pubblica incolumità

Per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di delocalizzazione di edifici ed infrastrutture potenzialmente esposti a livello di pericolosità significativi o comunque pericolosi per la pubblica incolumità è opportuno fare riferimento alle norme introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267 recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" (Legge Sarno) che contiene prescrizioni specifiche, nonché alle norme regionali laddove vigenti.

Si precisa che la delocalizzazione, per rientrare tra le misure integrate, si accompagna al recupero di spazio/dinamica fluviale, quindi ad una delle azioni di cui sopra.

Infatti, la sola delocalizzazione non è di per sé considerata in quanto non comporta necessariamente un'azione positiva sullo stato ecologico del corpo idrico.

Intervento finanziabile

Qualora si accerti la coerenza con la finalità di integrazione della riduzione del rischio idrogeologico e del rischio idraulico e di miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, l'intervento, oltre che ammissibile, sarà ritenuto finanziabile ed acquisirà priorità rispetto agli interventi inseriti dalla Regione nelle categorie:

- a) "interventi ad efficacia autonoma"
- b) "interventi complessi di area vasta"

In tal modo, nel rispetto delle previsioni normative, i progetti ritenuti appartenenti alla categoria c), se presenti, accederanno al finanziamento in una misura maggiore o uguale al 20% del finanziamento concesso alla Regione di riferimento.

La successiva fase 2 di classificazione delle richieste ritenute ammissibili, descritta nel par. 4.2, per tale categoria, farà riferimento ai criteri, comuni alle altre due categorie a) e b), che riguardano la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sequenza dell'accertamento

Si illustra nella tabella seguente la sequenza che verrà seguita ai fini dell'accertamento:

- Per i soli interventi appartenenti alla categoria c) sarà eseguito anche l'accertamento:**

- Tabella A – sequenza dell'accertamento, con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria**

Elementi da valutare	questione	Risposta	Effetto	note del beneficiario	esigete che esista l'effetto strutturale
1 Individuazione area di intervento	Gli elaborati tecnici permettono di individuare l'area di intervento ed accertare l'esistenza di un rischio idrogeologico che qualora non direttamente rilevabile ad una area perimetrate, risulti quantomeno correlato ad una unità dell'area e pertanto deve antecedere addirittura anche in fase per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un atto di pianificazione di bacino o una sua variante.	SI/NO	SI : prosecuzione istruttoria NO : esclusione	È necessario identificare la presenza del requisito negli elaborati progettuali	Autorità di bacino/Autorità di distretto
2 Adeguatezza contenuti	Sono accertate: 1. Tipologia e ubicazione del dissesto; 2. Caratteristiche ed ubicazione delle opere; 3. Relazione funzionale tra opere e dissesto; 4. Relazione funzionale tra opere e il miglioramento dell'assetto idrogeologico del corso d'acqua e l'incremento della sua biodiversità; 5. Presenza di piano di gestione dei sedimenti se del caso; 6. Presenza di Piano di decontaminazione se del caso; 7. Individuazione delle cure disposte se del caso.	SI/NO	SI : prosecuzione istruttoria NO : esclusione motivata	SI : solo nel caso di risposta affermativa su tutti i punti NO: nella motivazione viene riportata la descrizione delle opere per le quali risultano aspetti carenti.	Autorità di bacino/Autorità di distretto
4 Coerenza finalità della scala e miglioramento dello stato ecologico del corso d'acqua e tutela degli ecosistemi e della biodiversità	Il progetto ottiene in termini qualitativi l'obiettivo "miglioramento dello stato ecologico del corso d'acqua e tutela degli ecosistemi e della biodiversità" in quanto il progetto prevede la realizzazione di opere di miglioramento dello stato ecologico del corso d'acqua e tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Il progetto prevede la realizzazione di opere di miglioramento dello stato ecologico del corso d'acqua e tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Il progetto prevede la realizzazione di opere di miglioramento dello stato ecologico del corso d'acqua e tutela degli ecosistemi e della biodiversità.	SI/NO	SI : prosecuzione istruttoria NO : esclusione motivata	Il progetto deve essere coerente con il Piano di gestione del corso d'acqua e tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Il progetto deve essere coerente con il Piano di gestione del corso d'acqua e tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Il progetto deve essere coerente con il Piano di gestione del corso d'acqua e tutela degli ecosistemi e della biodiversità.	Autorità di bacino/Autorità di distretto
3 Opere accessorie	Il progetto comprende opere accessorie in un' misura non superiore al 10% del finanziamento totale, salvo maggiori necessità derivanti da vincoli normativi.	SI/NO	SI : prosecuzione istruttoria NO : la prosecuzione dell'istruttoria è subordinata alla presenza della dichiarazione della Regione che attesta che il costo eccedente tale 10% non sarà a carico del finanziamento statale.	Si intende "accessorie" le opere che, sebbene collegiate all'intervento principale, conservino una propria autonomia funzionale e una necessaria strumentalità con l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare. Le opere accessorie andranno identificate come categoria a parte nel computo metrico e quantificate dalla Regione che dovrà dichiarare contestualmente che il costo eccedente tale 10% non sarà a carico del finanziamento statale.	MATTM/ASPIRA

Al termine della **Fase 1**, l'istanza di finanziamento verrà considerata "ammissibile" e passerà alla **Fase 2** descritta nel paragrafo 4.2.

La seconda fase dell'istruttoria ha ad oggetto la classificazione su base regionale, in ordine di priorità, delle sole proposte di finanziamento ritenute ammissibili.

Tale fase viene svolta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -che opera per quanto di competenza, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- con il supporto tecnico e operativo dell'ISPRA, sulla base dei dati inseriti nelle schede di rilevazione, mediante l'accertamento del grado di sussistenza di alcuni criteri tecnici e amministrativi.

I criteri suddetti si distinguono in due tipologie:

- *criteri comuni*: sono quelli che riguardano i campi delle schede relativi a "localizzazione dell'intervento", "finanziamento e progetto", "classificazione dell'area", "esposizione e vulnerabilità", che sono comuni alle diverse tipologie di dissesto (alluvione, frana, erosione costiera, valanga, tipologia mista) oltre a quelli elencati al punto 4.2.1;
- *criterio dell'esistenza di misure di compensazione e mitigazione*: che sono intese a ridurre o a sopprimere l'impatto negativo dell'opera (mitigazione) o a realizzare altre opere che abbiano valenza ambientale non strettamente collegate agli impatti dell'opera principale (compensazione).

Tali criteri di valutazione vengono applicati esclusivamente alle categorie di intervento a) e b).

4.2.1 Criteri per la determinazione delle priorità delle richieste ammissibili

I "criteri comuni" ai quali associare peso, classe, punteggio e valore pesato, sono i seguenti:

- Priorità regionale: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla indicazione fornita dalla Regione: molto elevata (AA);elevata (A); media (M); bassa (B).
- Livello della progettazione approvata: attribuisce rilevanza al livello di progettazione corredato dal corrispettivo provvedimento di approvazione.
- Completamento: attribuisce rilevanza ad un intervento che costituisce un completamento di un'opera già iniziata.
- Persone a rischio diretto: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alle persone che sono esposte ad un rischio che minaccia la loro incolumità nell'area d'interesse. In relazione al suddetto criterio, saranno pertanto esclusi dall'attribuzione di un punteggio gli interventi che risultino avere soltanto "Persone a rischio indiretto" o "Persone a rischio perdita abitazione".
- Beni a rischio grave: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla tipologia dei beni esposti. In base al suddetto criterio, saranno oggetto di attribuzione di punteggio esclusivamente quegli interventi che, per almeno una delle classi indicate, risultino avere dei

beni esposti a rischio grave, secondo le dichiarazioni della Regione. Pertanto, dall'attribuzione del punteggio, saranno esclusi gli interventi che avranno segnalati livelli di danneggiamento previsto: medio (M), lieve (L), o danno generico (D).

- Frequenza dell'evento: attribuisce rilevanza alla frequenza o alla velocità dell'evento che rende necessario l'intervento stesso ;
- Quantificazione del danno economico atteso: ammontare del danno economico in mancanza dell'intervento, come indicato nel progetto presentato.
- Riduzione del numero di persone a rischio diretto: il criterio in esame si riferisce esclusivamente alla variazione del numero di persone a rischio diretto, riferita alle condizioni ante e post operam.

Tra i criteri individuati, solo per le categorie a) e b) si considera il seguente:

- Criterio dell'esistenza di misure di compensazione e di mitigazione: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla presenza di misure di compensazione e mitigazione.

Per opere di compensazione si intendono le opere con valenza ambientale o specificatamente naturalistica non strettamente collegate agli impatti dell'opera principale e realizzate esclusivamente a compensazione del danno prodotto ovvero a sostituzione di una risorsa ambientale, che è stata depauperata, con una risorsa considerata equivalente.

Ci sono due aspetti delle opere di compensazione che possono favorirne l'individuazione:

- il carattere "riparatorio": le opere di compensazione sono presenti in un progetto quando, nonostante l'individuazione di opere di mitigazione, si riconosce un effettivo impatto negativo sull'ambiente. Ossia le misure di compensazione provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente;
- il carattere spiccatamente ambientale/naturalistico. Un'opera di compensazione dovrebbe far recuperare una parte di ecosistema naturale andata persa, nonostante le opere di mitigazione già previste dal progetto, ad esempio la rinaturalizzazione degli argini fluviali, anche in aree già degradate limitrofe diverse da quella d'intervento.

A ciascuno dei criteri indicati viene associato:

- il peso (valore numerico massimo attribuito a ciascun criterio)
- la classe (definisce un *range* di tipo numerico, qualitativo, fisico)
- il punteggio (valore numerico attribuito a ciascuna classe in relazione al peso)
- il valore pesato (si ottiene dalla seguente formula $\text{Peso/Punteggio max} \times \text{Punteggio}$)

Con la somma dei valori pesati relativi a ciascun parametro si otterrà il **Punteggio Complessivo** in base al quale gli interventi verranno classificati su base regionale e secondo ciascuna delle tre categorie e costituiranno, pertanto, la "Graduatoria regionale progetti".

Si riporta di seguito la scheda di attribuzione dei valori descritti ai criteri di selezione:

CLASSIFICAZIONE REGIONALE PROGETTI

Criterio	Peso	Classe	Punteggio	Valore pesato
Priorità regionale	20	AA	4	20
		A	3	15
		M	1	5
		B	0	0
Livello di progettazione approvata	10	Preliminare	1	3,3
		Definitivo	2	6,6
		Esecutivo	3	10
Completamento	10	SI	1	10
		NO	0	0
Persone a rischio diretto	60	>50.000	8	60
		10.000 - 50.000	7	52,5
		5.000 - 10.000	6	45
		1.000 - 5.000	5	37,5
		500 - 1.000	4	30
		100 - 500	3	22,5
		50 - 100	2	15
		<50	1	7,5
		0 (no stima)	0	0
Beni a rischio grave	30	Edifici strategici (ospedale, scuola, municipio, ecc)	4	30
		Edifici residenziali in centro abitato		
		Edifici residenziali in nucleo abitato		
		Insedimenti produttivi/commerciali		
		Industrie a rischio incidente rilevante		
		Lifelines (elettricità, acquedotto, oleodotti, linee telefoniche, ecc)	3	22,5
		Linee di comunicazione principali (autostrade, strade di grande comunicazione, ferrovie principali)		
		Casae sparse		
		Linee di comunicazione secondarie (strade provinciali, strade comunali, altre linee ferroviarie)		
		Beni culturali		
		Aree naturali e protette di interesse rilevante	1	7,5
		Altre strutture di interesse pubblico (es. depuratori)		
		Nessun bene a rischio grave o NO stima	0	0
Frequenza evento (alluvioni/erosione costiera/valanghe)	30	0<T<20	7	30
		20<T<50	6	25,7
		50<T<100	5	21,4
		100<T<200	4	17,4
		200<T<300	3	12,8
		300<T<500	2	8,5
		T>500	1	4,2
Frequenza evento (frane)	30	Lenta	1	15
		Rapida	2	30
Quantificazione del danno economico atteso	10	SI	1	10
		NO	0	0
Riduzione del numero di persone a rischio diretto	30	>50.000	8	30
		10.000 - 50.000	7	26,5
		5.000 - 10.000	6	22,5
		1.000 - 5.000	5	18,75
		500 - 1.000	4	15
		100 - 500	3	11,2
		50 - 100	2	7,5
		<50	1	3,7
		0 (no stima)	0	0
Misure di compensazione e mitigazione	5	SI	1	5
		NO	0	0

4.3 Fase 3: accertamento cantierabilità e crono programma

Definita la graduatoria delle richieste di finanziamento su base regionale, si passerà alla Fase 3 del procedimento che ha per oggetto la valutazione dei cronoprogrammi degli interventi ammissibili e della cantierabilità dell'intervento.

4.3.1 Criterio di scelta delle istanze classificate prioritarie

- *Criterio della cantierabilità e cronoprogramma*

Al fine di perseguire la necessaria affidabilità circa la stima dei tempi reali ed effettivi per procedere all'apertura del cantiere di realizzazione degli interventi, occorre considerare il grado di cantierabilità in rapporto:

- allo stadio della progettazione dell'intervento
- al livello di acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, visti ed autorizzazioni all'uopo richiesti dalla legge, anche alla luce dei poteri del Commissario di Governo ai sensi del d.l. 133/2014 e s.m.i..

Deve pertanto ritenersi che il criterio in esame rivesta un carattere dinamico in quanto valutabile *in itinere*, in relazione ossia allo sviluppo del progetto ed alla sopraggiunta acquisizione dei necessari pareri/autorizzazioni/visti/nulla osta per dar corso all'apertura del cantiere.

Pertanto, si ritiene necessario procedere alla valutazione della cantierabilità soltanto a seguito della graduatoria dei progetti presentati e in prossimità dell'assegnazione delle risorse e della concessione del finanziamento, mediante la compilazione da parte delle Regioni e province Autonome interpellate di una apposita scheda di approfondimento con la quale è richiesto alla Regione di dichiarare lo stadio della progettazione e la sussistenza o meno degli atti autorizzatori richiesti dalla legge per l'apertura del cantiere di realizzazione dell'intervento.

Qualora l'intervento considerato non risulti cantierabile, si passerà alla valutazione della cantierabilità dell'intervento successivo inserito nell'elenco degli interventi prioritari.

Si riporta di seguito la scheda con l'indicazione dei documenti richiesti per i diversi livelli di progettazione.

DESCRIZIONE	SI	NO	note
<i>Copia della Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.l.</i>			
<i>Atto di validazione del progetto</i> <i>Ai sensi dell'art.55 del D.P.R. 207/2010</i>			
<i>Pareri, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, nulla osta, autorizzazioni ed assenti comunque denominati necessari per la realizzazione e l'esercizio del Progetto e relativo stato di acquisizione</i>			<i>Elencare quali pareri/autorizzazioni/ ecc. da acquisire e quali già acquisiti</i>
<i>Copia dell'atto amministrativo/dirigenziale di approvazione del progetto</i> <i>(corrispondente al livello di progettazione presentato);</i>			
<i>Codice Unico di Progetto (CUP)</i> <i>obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003;</i>			<i>Indicare CUP (definitivo o provvisorio se non disponibile)</i>
<i>Cronoprogramma delle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere corredato da relazione sintetica dei metodi adottati per il conseguimento delle previsioni e degli obiettivi progettuali, debitamente firmato e sottoscritto.</i>			<i>(Cfr. form cronoprogramma)</i>

Form cronoprogramma

Descrizione del passo	Data effettiva	Data prevista	Fabbisogno economico per annualità
Approvazione progetto preliminare			
Approvazione progetto definitivo			
Approvazione progetto esecutivo			
Pubblicazione del bando di gara			
Lavori aggiudicati			
Consegna lavori			
Ultimazione dei lavori con rilascio relativo Atto (collaudo o certificato)			

La data effettiva indicherà se il passo è già stato compiuto, mentre la data prevista sarà quella programmata al momento della rilevazione.

Il cronoprogramma varierà se l'esecuzione dei lavori sarà eseguita in amministrazione diretta da parte delle Regioni o delle Province Autonome.

Pertanto, in questo caso, il cronoprogramma sarà il medesimo fino alla fase di approvazione del progetto, ma avrà accorpate le successive fasi.

5 COPERTURA FINANZIARIA E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Con successivo provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164, verranno individuati gli interventi, selezionati con i criteri e secondo le modalità descritte nel presente decreto, che potranno essere ammessi a finanziamento sulla base delle risorse disponibili e della relativa fonte finanziaria.

6 SCHEDE PER PROPOSTE INTERVENTI

Si riportano di seguito, distinte per tipologia, le “Schede per proposte interventi” da compilare sul sistema ReNDiS-web.

Per la tipologia mista andranno compilate le schede relative ai diversi tipi di fenomeni su cui si intende intervenire.

Schede per proposte interventi – Alluvioni

SCHEDA TIPO PER PROPOSTA INTERVENTI - ALLUVIONI			
Sezione	Descrizione	Descrizione - Spiegazione	
A	A1	Codice struttura RANIDS	Codice univoco assegnato in automatico dal sistema
	A2	CUP	Se già acquisito indicare il codice CUP - anche provvisorio - attribuito al progetto nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici del CUPC, altrimenti indicare "N"
	A3	Titolo intervento	Titolo sintetico dell'intervento
	A4	Descrizione	Breve descrizione finalità e tipologia delle opere in progetto
	A5	Soggetto richiedente	Ente che ha presentato inizialmente la proposta di intervento (indicare tipologia o denominazione)
	A6	RUP	Nome e Cognome
B	A7	Codice locale	Eventuale altro codice precedentemente utilizzato per identificare il progetto (si ad efficacia autonoma); di area vasta; di integrato di mitigazione, tutela o recupero
	A8	Categoria intervento	Indicare, ove previsto, a quale ambito territoriale fa riferimento l'intervento
	B1	Area metropolitana o altro ambito territoriale di riferimento	Indicare una sola Provincia per interventi che ne coinvolgono più d'una indicare solo quella considerata "primaria"
	B2	Provincia	Indicare una sola Provincia per interventi che ne coinvolgono più d'una indicare solo quella considerata "primaria"
	B3	Comune	Indicare un solo Comune per interventi che ne coinvolgono più d'uno indicare solo quello considerato "primario"
	B4	Località	Indicare la località interessata preferibilmente l'opinione (OM); il campo può essere anche utilizzato per specificare ulteriori Province/Comuni oltre al "primario"
C	B5	Posizione geografica	Indicare, utilizzando l'interfaccia geografica del sistema, la posizione geografica delle opere o, dove significativo, alle scale indicative 1:25.000, i punti corrispondenti alle principali opere del progetto
	B6	Autorità di bacino distrettuale/Autorità di bacino/Regione	Indicare l'Autorità di bacino distrettuale o l'Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale o una non istituita in Regione
	C1	Importo globale dell'intervento	Importo complessivo dell'intervento compresi eventuali studi esclusi dalla richiesta
	C2	Appalto integrato	Sì/No
	C3	Importo richiesto	Amministratore del finanziamento richiesto
	C4	Studi specialistici	In rapporto alla criticità, indicare se sono stati eseguiti i rispondenti studi specialistici Sì o No
	C5	Dati sperimentali di supporto agli studi specialistici ed alle verifiche progettuali	1. Sono stati chiesti dati bibliografici? 2. Sono state eseguite sperimentazioni? 3. Sono stati progettati ma da eseguire
	C6	Libro della Progettazione ed approvazione	Indicare il libro della progettazione già eseguito ed approvato ed estratti del provvedimento di approvazione (data e numero); 5= studio di fattibilità; P=progetto; D=definizione; E=esecuzione
	C7	Acquisizione autorizzazioni (pareri) ritenute o da prestare e conseguiti	Specificare l'atto o gli atti mancanti e conseguiti, l'autorità competente al rilascio
	C8	Procedure di esproprio	Sì/No se si indicare 1. da avviare 2. avviato 3. concluso 4. contestato in altro
	C9	Contenzioso regionale	Sì/No se si indicare l'importo del contenzioso
	C10	Altre fonti di finanziamento ottenute	Sì/No se si indicare 1. FSC regionali 2. Comunità 3. Privati - indicare l'importo ottenuto
	C11	Altre fonti di finanziamento richieste	Sì/No se si indicare 1. FSC regionali 2. Comunità 3. Privati - indicare l'importo ottenuto
	D	C12	Stralcio funzionale (Sì/No)
C13		Completamento (Sì/No)	Indicare Sì se l'intervento completa un'opera in esecuzione o già realizzata
C14		Caratteristiche	Tempi stimati (in mesi) per la pubblicazione del bando di gara a partire dalla progettazione del finanziamento
C15		Cancellamento file progetto (Sì/No)	Indicare Sì se è stato già eseguito l'upload del progetto nel sistema RANIDS-web
C16		Parere positivo dell'Autorità di bacino	Sì/No
C17		Cronoprogramma	Prevedere alla fine se previsto o effettuato cronoprogramma sintetico (riferito per esempio)
C18		Importo opere accessorie	Quantificazione delle opere accessorie comprese nel progetto. Indicare "zero" se non presenti
C19		Dichiarazione copertura costi opere accessorie secondarie	Indicare se è stato caricato il file contenente la dichiarazione della copertura a carico regionale dei costi per opere accessorie secondarie (il 10% del finanziamento totale richiesto) (Sì/No)
C20		Classe di frequenza dell'evento (velocità se fenomeno transito)	Indicare la frequenza dell'evento che si vuole prevenire, selezionandola classe del tempo di ritorno se quella proposta, per i fenomeni transiti selezionare la classe di velocità
C21		Eventuali interventi di mitigazione / compensazione ambientale	Sì/No se si indicare l'importo corrispondente
D1		Tipologia del pericolo	Alluvione, Frana, Collasso, Valanga, Manto
D2		Rischio PAI	Classe di rischio dell'area concernita dall'intervento (riportare il codice e la descrizione adottati nel PAI, Piano Straordinario o altro piano)
D3		Pericolosità PAI	Classe di pericolosità dell'area concernita dall'intervento (riportare il codice e la descrizione adottati nel PAI, Piano Straordinario o altro piano)
E		D4	Strumento di pianificazione
	D5	Area critica non permeabile	Per i casi non permeabili nel Piano riportare una sintetica descrizione degli elementi per cui viene riferita la criticità dell'area
	D6	Area colpita da eventi recenti	Completare nel caso di zone interessate da fenomeni calamitosi recenti (indicare anche la data)
	D7	Priorità	Riportare la classe di priorità assegnata dalla Regione sulla base della valutazione degli elementi tecnici effettuati in fase istruttoria. Utilizzare la codifica: B=Bassa - M=Media - A=Alta - AA=Molto Alta
	E1	Stima persone a rischio (Sì/No)	Indicare "Sì" solo se è possibile fornire una stima dei valori sottostanti
	E1a	Personale a rischio diretto	Numero di persone esposte a rischio diretto (incolumità nell'area di influenza dell'intervento proposto)
	E1b	Personale a rischio indiretto	Numero di persone esposte a rischio indiretto (perdita posto lavoro, lesioni per interruzione viabilità, ecc) in relazione all'area di influenza dell'intervento proposto
	E1c	Personale a rischio perdita abitazione	Numero di persone esposte a rischio di perdita abitazione nell'area di influenza dell'intervento proposto
	E2	Informazioni sui beni esposti (Sì/No)	Indicare "Sì" solo se è possibile fornire il dettaglio per i campi sottostanti
	E2a	Edifici strategici (ospedali, scuola, municipio, ecc)	Per ciascuna tipologia, se presente, indicare il grado di danno previsto
	E2b	Edifici residenziali in centro abitato	G=gravi (danno strutturale o perdita totale); M=medio (danno funzionale); L=leve (danno a componenti accessori, dotazioni e finiture che non compromettono l'utilizzo funzionale); D=danno generico (non valutato)
	E2c	Edifici residenziali in nucleo abitato	
	E2d	Casse polverine	
	F	E2e	Insediamenti produttivi/commerciali
E2f		Industrie a rischio di incidente rilevante	
E2g		Linee (elettricità, acquedotti, oleodotti, linee telefoniche, ecc.)	
E2h		Linee di comunicazione principali (autostrade, strade di grande comunicazione, ferrovie principali)	
E2i		Linee di comunicazione secondarie (strade provinciali, strade comunali, altre linee ferroviarie)	
E2j		Linee ferroviarie	
E2k		Aree naturali e protette di interesse rilevante	
E2l		Altre strutture di interesse pubblico (seguitori)	
E3		Stima POST OPERAM persone a rischio (Sì/No)	Indicare "Sì" solo se è possibile fornire una stima POST OPERAM dei valori sottostanti
E3a		Personale a rischio diretto POST OPERAM	Numero di persone esposte a rischio diretto (incolumità nell'area di influenza dell'intervento proposto)
E3b		Personale a rischio indiretto POST OPERAM	Numero di persone esposte POST OPERAM a rischio indiretto (perdita posto lavoro, lesioni per interruzione viabilità, ecc) in relazione all'area di influenza dell'intervento proposto
E3c		Personale a rischio perdita abitazione POST OPERAM	Numero di persone esposte POST OPERAM a rischio di perdita abitazione nell'area di influenza dell'intervento proposto
E4		Riduzione di pericolosità dopo l'intervento	Indicare, se possibile, la stima post-evento di riduzione utilizzando l'indice sintetico di riduzione di pericolosità
G		E5	Quantificazione del danno economico atteso
	F1	Ampliamenti idraulici previsti	Indicare ambito - il montante, pedamentano, collina, di pianura, il bacino, rete idrografica, estuari, il fiume, ecc.
	F2	Area interessata (ha)	Specificare in ettari l'area interessata dall'intervento in relazione al tempo di ritorno considerato
	F3	Perimetrazione cartografica dell'area interessata	Fornire il perimetro dell'area interessata dall'intervento in formato digitale e georeferenziato utilizzando il sistema WGS84
	F4	Altezza max presunta del tirante idrico	Specificare l'altezza max presunta del tirante idrico nell'area allagata
	F5	Velocità max presunta della corrente	Specificare la velocità max presunta della corrente nell'area allagata
	F6	Portata max presunta al crinale della piena	Specificare la portata max presunta della corrente nell'area allagata
H	F7	Presenza di elevato volume di trasporto solido e colate detritiche	Sì/No se si indicare misura considerata
	G1	Vita economica dell'opera	Indicare la vita economica dell'intervento espressa in anni: V=10-25 V25=50 V50=100
	G2	Efficacia dell'intervento	Indicare l'efficacia dell'intervento in termini di "nessa la sicurezza" o "Riduzione del rischio"
	G3	Intervento che utilizza misure "passive"	Sì/No se si indicare la tipologia: idraulica, protezione dell'area, riduzione delle resistenze in alveo, scoppio della arginatura, altro
	G4	Intervento che utilizza misure "attive"	Sì/No se si indicare la tipologia: scoppio, sversini, casse di espansione, barriere di laminazione, sversatori a fini multipli, altro
	G5	Valutazione delle interferenze delle opere di mitigazione, in rapporto al costruito, in relazione ad eventuali altri rischi naturali (comuni)	Sì/No se si può rilevare dagli elaborati grafici già a partire dal progetto preliminare (CPR 2017/2018)
	G6	Risoluzione delle interferenze	Sì/No indicare le soluzioni adottate per il superamento delle interferenze

Schede per proposte interventi – Frane

SCHEDA TIPO PER PROPOSTA INTERVENTI - FRANE		
Scheda	Denominazione Campo	Descrizione - codifica - formato
A	A1	Codice istruttoria PA/NDIS
	A2	CUP
	A3	Titolo intervento
	A4	Descrizione
	A5	Soggetto richiedente
	A6	RUP
B	A7	Codice locale
	A8	Categoria intervento
	B0	Area metropolitana o altro ambito territoriale di riferimento
	B1	Provincia
	B2	Comune
	B3	Località
C	B4	Posizione geografica
	B5	Autorità di bacino distrettuale/Autorità di bacino/Regioni
	C1	Importo globale dell'intervento
	C2	Appalto integrato
	C3	Importo richiesto
	C4	Studi specialistici
	C5	Dei sperimentali di supporto agli studi specialistici ad alle
	C6	Livello della Progettazione ed approvazioni
	C7	Acquisizione autorizzazioni /pareri /risultati ote privati e
	C8	Procedure di esproprio
	C9	Cofinanziamento regionale
	C10	Altre fonti di finanziamento ottenute
	C11	Altre fonti di finanziamento richieste
	C12	Stralcio funzionale (SI/NO)
	C13	Completamento (SI/NO)
	C14	Caratterizzabilità
	C15	Caricamento fase progetto (SI/NO)
C16	Parere positivo dell'Autorità di bacino	
C17	Cronoprogramma	
C18	Importo opere accessorie	
C19	Dichiarazione copertura costi opere accessorie eccedenti	
C20	Classe di frequenza dell'evento (velocità se fenomeno franoso)	
D	C21	Eventuali interventi di mitigazione / compensazione ambientale
	D0	Tipologia del dissesto
	D1	Rischio PAI
	D2	Pericolosità PAI
	D3	Strumento di pianificazione
	D4	Area critica non perimetrate
E	D5	Area colpita da eventi recenti
	D6	Prorità
	E1	Stima persone a rischio (SI/NO)
	E1a	Personale a rischio diretto
	E1b	Personale a rischio indiretto
	E1c	Personale a rischio perdita abitazione
	E2	Informazioni sui beni esposti (SI/NO)
	E2a	Edifici strategici (ospedale, scuola, municipio, ecc)
	E2b	Edifici residenziali in centro abitato
	E2c	Edifici residenziali in nucleo abitato
	E2d	Caso esposto
	E2e	Insediamenti produttivi/commerciali
	E2f	Industria e rischio di incidente rilevante
	E2g	Linee (elettriche, acquedotti, oleodotti, linee telefoniche, ecc.)
	E2h	Linee di comunicazione principali (autostrade, strade di grande comunicazione, ferrovie principali)
	E2i	Linee di comunicazione secondarie (strade provinciali, strade comunali, altre linee ferroviarie)
	E2j	Beni culturali
E2k	Aree naturali e protette di interesse rilevante	
E2l	Altre strutture di interesse pubblico (es. depuratori)	
E3	Stima POST OPERAM persone a rischio (SI/NO)	
E3a	Personale a rischio diretto POST OPERAM	
E3b	Personale a rischio indiretto POST OPERAM	
E3c	Personale a rischio perdita abitazione POST OPERAM	
E4	Riduzione di pericolosità dopo intervento	
E5	Quantificazione del danno economico atteso	
F	F1	Area interessata (ha)
	F2	Perimetrazione cartografica dell'area interessata
	F3	Stato di attività
	F4	Volume mobilitato
G	F5	Profondità della superficie di scorrimento
	G1	Vita economica dell'opera
	G2	Efficacia dell'intervento
	G3	Valutazione delle interferenze delle opere di mitigazione, in
H	G4	Risoluzione delle interferenze
	G5	Valutazione delle interferenze delle opere di mitigazione, in

Schede per proposte interventi – Erosione Costiera

SCHEDA TIPO PER PROPOSTA INTERVENTI - EROSIONE COSTIERA			
Sezione	Descrizione dell'intervento	Descrizione dell'intervento - Spiegazione	
A	A1	Codice istruttoria REINDIS	Codice unico assegnato in automatico dal sistema
	A2	CUP	Se già esistente indicare il codice CUP - anche provvisorio - attribuito al progetto nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici del CUP; altrimenti indicare "N"
	A3	Titolo intervento	Titolo sintetico dell'intervento
	A4	Descrizione	Breve descrizione finalit� e tipologia delle opere in progetto
	A5	Soggetto richiedente	Ente che ha presentato inizialmente la proposta di intervento (indicare tipologia e denominazione)
	A6	RUP	Nome e Cognome
	A7	Codice locale	Eventuale altro codice precedentemente utilizzato per identificare il progetto
	A8	Categoria intervento	a) ad efficacia autonoma; b) di area vasta; c) integrato di mitigazione, tutela e recupero
B	B0	Area metropolitana o altro ambito territoriale di riferimento	Indicare, ove previsto, a quale ambito territoriale di riferimento l'intervento
	B1	Provincia	Indicare una sola Provincia; per interventi che ne coinvolgono pi� una indicare solo quella considerata "primaria"
	B2	Comune	Indicare un solo Comune; per interventi che ne coinvolgono pi� uno indicare solo quello considerato "primario"
	B3	Localit�	Indicare una localit� interessata (preferibilmente toponimo IGM); il campo pu� essere anche utilizzato per specificare ulteriori Province/Comuni oltre al "primario"
	B4	Posizione geografica	Indicare, utilizzando l'interfaccia geografica del sistema, la posizione geografica delle opere o, dove significativi alla scala indicativa 1:25.000, i punti corrispondenti alla principale opera del progetto
C	B5	Autorit� di bacino distrettuale/Autorit� di bacino/Regioni	Indicare l'Autorit� di bacino distrettuale o l'Autorit� di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale o che non istituisce la Regione
	C1	Importo globale dell'intervento	Importo complessivo dell'intervento compresi eventuali stralci esclusi dalla richiesta
	C2	Appalto integrato	S/NO
	C3	Importo richiesto	Importo del finanziamento richiesto
	C4	Studi specialistici	Indicare se sono stati eseguiti i seguenti studi specialistici: S/NO
	C5	Dati sperimentali di supporto agli studi specialistici ed altre verifiche progettuali	1. Sono stati utilizzati dati sperimentali; 2. Sono state eseguite sperimentazioni; 3. Sono stati programmati ma da eseguire
	C6	Livello della Progettazione ed approvazioni	Indicare il livello della progettazione gi� eseguita ed approvata ad estremo del provvedimento di approvazione (data e numero) - S/NO o di fattibilit�
	C7	Acquisizione autorizzazioni (pareri/Atti/Nulla osta previsti e conseguiti)	Specificare l'atto o gli atti mancanti e conseguiti (autorit� competenti e il rilascio)
	C8	Procedure di esproprio	S/NO se si indicano 1. da avviare 2. avviate 3. concluse 4. contenzioso in atto
	C9	Collateralmente regionale	Indicare se si indicano 1. da avviare 2. avviate 3. concluse 4. contenzioso in atto
	C10	Altre fonti di cofinanziamento ottenute	S/NO Se si indicano 1. FSC regionali 2. Comunitarie 3. Privati Indicare l'importo richiesto
	C11	Altre fonti di finanziamento richieste	S/NO Se si indicano 1. FSC regionali 2. Comunitarie 3. Privati - indicare l'importo ottenuto
	C12	Stralcio funzionale (S/No)	Indicare S/No se l'intervento costituisce stralcio di opere pi� ampie che prevedono ulteriori o successivi interventi (la garanzia di efficacia e funzionalit� del progetto parziale deve risultare da attestazione, dichiarazione, evidenza progettuale, ecc.)
	C13	Completamento (S/No)	Indicare S/No se l'intervento completa un'opera in esecuzione o gi� realizzata
	C14	Condivisibilit�	Tempo stimato (in mesi) per la pubblicazione del bando di gara a partire dall'aggiudicazione del finanziamento
	C15	Calcolo costo fissa progetto (S/No)	Indicare S/No se il costo fissa progetto del progetto nel sistema REINDIS-web
	C16	Parere positivo dell'Autorit� di bacino	S/NO
C17	Cronoprogramma	Riferimento alla fase se prevista o attuata correlata al fabbisogno finanziario	
C18	Importo opere accessorie	Qualificazione delle opere accessorie comprese nel progetto. Indicare "zero" se non presenti	
C19	Dichiarazione copertura costi opere accessorie accidenti	Indicare se � stato caricato il file contenente la dichiarazione della copertura a carico regionale dei costi per opere accessorie accidenti al 10% del finanziamento statale richiesto (S/NO)	
C20	Classe di frequenza dell'evento (velocit� se fenomeno frangente)	Indicare la frequenza dell'evento che si vuole prevenire, selezionando la classe del tempo di ritorno tra quelle proposte; per i fenomeni frangenti selezionare la classe di velocit�	
D	C21	Eventuali interventi di mitigazione / compensazione ambientale	S/NO se si indicano l'importo corrispondente
	D0	Tipologia di dissesto	Alluvione, Frana, Costiero, Valanga, Mito
	D1	Rischio PAI	Classe di rischio dell'area correlata all'intervento; riportare il codice e la descrizione adottati nel PAI, Piano Straordinario o altro piano
	D2	Pericolosit� PAI	Classe di pericolosit� dell'area correlata all'intervento; riportare il codice e la descrizione adottati nel PAI, Piano Straordinario o altro piano
	D3	Strumento di pianificazione	Indicare tipologia e denominazione completa del piano vigente da cui risulta la perimetrazione dell'area correlata all'intervento
	D4	Area critica non perimetrali	Per casi non perimetrali nei Piani riportare una sintetica descrizione degli elementi per cui viene indicata la criticit� dell'area
	D5	Area colpita da eventi recenti	Completare nel caso di zone interessate da fenomeni calamitosi recenti indicando anche la data
E	D6	Priorit�	Ripetere la classe di priorit� assegnata dalla Regione sulla base della valutazione degli elementi tecnici illustrata in fase istruttoria. Utilizzare le codifiche: B-Bassa - M-Media - A-Alta - AA-Molto Alta
	E1	Stima persone a rischio (S/No)	Indicare "S" solo se � possibile fornire una stima dei valori sottostanti
	E1a	Persone a rischio diretto	Numero di persone esposte a rischio diretto (incolumit� nell'area di influenza dell'intervento proposto)
	E1b	Persone a rischio indiretto	Numero di persone esposte a rischio indiretto (perdita posto lavoro, isolato per interruzione viabilit�, ecc) in relazione all'area di influenza dell'intervento proposto
	E1c	Persone a rischio perdita abitazione	Numero di persone esposte a rischio di perdita abitazione nell'area di influenza dell'intervento proposto
	E2	Informazioni sui beni esposti (S/No)	Indicare "S" solo se � possibile fornire il dettaglio per i campi sottostanti
	E2a	Edifici strategici (carabinieri, scuole, municipio, ecc)	Per ciascuna tipologia, se presente, indicare il grado di danno previsto: Grave (piano strutturale o perdita totale); Medio (piano funzionale); Leve (danno a componenti accessori, dotazioni e finiture che non compromette l'utilizzo funzionale); Ordine generico (non valutato)
	E2b	Edifici residenziali in centro abitato	
	E2c	Casa sparse	
	E2d	Insediamenti produttivi/commerciali	
	E2e	Industria a rischio di incidente rilevante	
	E2f	Linee (elettricit�, acquedotti, oleodotti), linee telefoniche, ecc.)	
	E2g	Linee di comunicazione principali (autostrade, strade di grande comunicazione, ferrovie principali)	N.B. Non compilare se la tipologia non � presente o non esposta a rischio
	E2h	Linee di comunicazione secondarie (strade provinciali, strade comunali, altre linee ferroviarie)	
	E2i	Beni culturali	
	E2j	Area naturali e protette di interesse rilevante	
	E2k	Altre strutture di interesse pubblico (pa. depuratori)	
	E3	Stima POST OPERAM persone a rischio (S/No)	Indicare "S" solo se � possibile fornire una stima POST OPERAM dei valori sottostanti
	E3a	Persone a rischio diretto POST OPERAM	Numero di persone esposte a rischio diretto (incolumit� nell'area di influenza dell'intervento proposto)
	E3b	Persone a rischio indiretto POST OPERAM	Numero di persone esposte POST OPERAM a rischio indiretto (perdita posto lavoro, isolato per interruzione viabilit�, ecc) in relazione all'area di influenza dell'intervento proposto
	E3c	Persone a rischio perdita abitazione POST OPERAM	Numero di persone esposte POST OPERAM a rischio di perdita abitazione nell'area di influenza dell'intervento proposto
	E4	Riduzione di pericolosit� dopo l'intervento	Indicare, se possibile, la stima ponderata di riduzione, utilizzando l'indice sintetico di riduzione di pericolosit�
	F	E5	Quantificazione del danno economico atteso
E6		Area interessata (No)	Specificare in ettolitri l'area interessata dall'intervento
G	F1	Perimetrazione cartografica dell'area interessata	Fornire il perimetro dell'area interessata dall'intervento in formato digitale e georeferenziato utilizzando il sistema WGS84
	F2	Perimetrazione cartografica dell'area interessata	
H	G1	Vita economica dell'opera	Indicare la vita economica dell'intervento espressa in anni: V1-10-25 V25-50 V50-100
	G2	Efficacia dell'intervento	Indicare l'efficacia dell'intervento in termini di "Messa in sicurezza" o "Riduzione del rischio"
	G3	Finalit� dell'intervento di difesa	1 - Opere per la protezione dell'esposizione marina 2 - Opere per il controllo delle maree 3 - Opere portuali
	G4	Tipologia di opere previste	1 - Difesa rigida 2 - Difesa morbida 3 - Misto
	G5	Dati tecnici dell'intervento	1. Lunghezza in metri del tratto di costa interessato dall'intervento 2. Ampiezza in metri della spiaggia ricostruita 3. Quantit� di materiali immessi, in mc
	G6	Valutazione delle interferenze delle opere di mitigazione, in rapporto al costruito, in relazione ad eventuali altri ambiti naturali coinvolti	S/NO il dato si pu� ricavare dagli elaborati grafici gi� a partire dal progetto preliminare (DPR 207/2010)
	G7	Riduzione delle interferenze	S/NO indicare le soluzioni adottate per il superamento delle interferenze

SCHEDA TIPO PER PROPOSTA INTERVENTI - VAL ANGHE

24

L. 21 novembre 2000, n. 353.**Legge-quadro in materia di incendi boschivi. ⁽¹⁾**

(1) A norma dell'[art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#) i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

Capo I**PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA****Art. 1. (Finalità e principi)**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'[articolo 117 della Costituzione](#).

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previa opportuna intesa.

Art. 2. (Definizione)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art. 3. (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile ⁽³⁾, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), di seguito denominata "Conferenza unificata". ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile ⁽³⁾, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. ⁽⁵⁾

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

(3) A norma dell'[art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#) i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(4) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#).

(5) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#).

(6) Per le linee guida di cui al presente comma, vedi il [D.M. 20 dicembre 2001](#).

Art. 4. (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'[articolo 7](#).

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di

cui all'[articolo 3](#), comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'[articolo 3](#). Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 5. *(Attività formative)*

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6. *(Attività informative)*

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della [legge 7 giugno 2000, n. 150](#), l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'[articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#).

Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ⁽⁷⁾

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'[articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#). ^{(9) (11)}

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'[articolo 3](#), commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. ⁽¹⁰⁾

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo. ⁽⁸⁾

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'[articolo 4](#) e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'[articolo 5](#), comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

(7) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. c\)](#), [D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#).

(8) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 7, L. 6 febbraio 2004, n. 36](#) e, successivamente, dall'[art. 8, comma 5-sexies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2009, n. 13](#).

(9) Comma inserito dall'[art. 1, comma 2, lett. a\)](#), [D.L. 15 maggio 2012, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2012, n. 100](#).

(10) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 2, lett. b\)](#), [D.L. 15 maggio 2012, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2012, n. 100](#).

(11) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40](#).

Art. 8. (Aree naturali protette)

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'[articolo 3](#) prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'[articolo 3](#). ⁽¹²⁾

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province,

dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'[articolo 7](#).

(12) Per i Piani antincendio boschivo, vedi:

- per la regione Friuli-Venezia Giulia il [D.M. 24 ottobre 2007](#);
- per la regione Emilia-Romagna il [D.M. 24 ottobre 2007](#) e il [D.M. 7 agosto 2008](#);
- per la regione Toscana il [D.M. 24 ottobre 2007](#), il [D.M. 7 agosto 2008](#) e il [D.M. 7 agosto 2008](#);
- per la regione Molise il [D.M. 3 gennaio 2008](#);
- per la regione Campania il [D.M. 3 gennaio 2008](#) e il [D.M. 3 settembre 2008](#);
- per la regione Piemonte il [D.M. 3 gennaio 2008](#);
- per la regione Lombardia il [D.M. 3 gennaio 2008](#);
- per la regione Sardegna il [D.M. 7 agosto 2008](#);
- per la riserva naturale statale lago di Burano, ricadente nel territorio della regione Toscana, il [D.M. 7 agosto 2008](#) e il [Decreto 24 gennaio 2014, n. 39](#);
- per il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, il [D.M. 7 agosto 2008](#);
- per la regione Marche il [D.M. 3 settembre 2008](#);
- per la regione Liguria il [D.M. 14 aprile 2009](#);
- per il Parco nazionale della Sila, il [D.M. 22 giugno 2009](#) e il [D.M. 27 luglio 2017](#);
- per le riserve naturali statali «Iona-Serra della Guardia», «Serra Nicolino-Piano d'Albero», «Cropani-Micone» e «Marchesale», il [D.M. 22 giugno 2009](#) e il [D.M. 22 giugno 2017](#);
- per il Parco nazionale dei Monti Sibillini, ricadente nei territori delle Regioni Umbria e Marche, il [D.M. 9 novembre 2009](#) e il [Decreto 12 maggio 2015, n. 87](#);
- per il Parco nazionale del Vesuvio, il [D.M. 9 novembre 2009](#) e il [D.M. 15 febbraio 2017](#);
- per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ricadente nel territorio della regione Puglia, il [D.M. 28 dicembre 2009](#) e il [D.M. 29 aprile 2016, n. 113](#);
- per il Parco nazionale del Gargano, il [D.M. 28 dicembre 2009](#) e il [Decr. 7 novembre 2014, n. 264](#);
- per le riserve naturali statali «Saline di Margherita di Savoia», «Masseria Combattenti», «Il Monte», «Murge Orientali», «Stornara», «Le Cesine» e «Torre Guaceto» presenti nel territorio

della regione Puglia, il [D.M. 28 dicembre 2009](#); per le riserve naturali statali Salina Margherita di Savoia, Masseria Combattenti, Il Monte, Murge Orientali, San Cataldo e Stornara, ricadenti nel territorio della regione Puglia, il [D.M. 8 marzo 2013, n. 82](#) e il [Comunicato 4 gennaio 2018](#); per la sola riserva naturale statale di «Torre Guaceto», il [Decr. 25 giugno 2014, n. 170](#); per la sola riserva naturale statale di «Le Cesine», il [D.M. 1° luglio 2014, n. 177](#) e il [Comunicato 8 maggio 2019](#);

- per la riserva naturale statale «Gola del Furlo» presente nel territorio della regione Marche, il [D.M. 28 dicembre 2009](#) e il [Comunicato 4 gennaio 2018](#);

- per il Parco nazionale del Gran Paradiso, il [D.M. 29 gennaio 2010](#) e il [D.M. 7 luglio 2017](#);

- per le riserve naturali statali «Vincheto di Celarda», «Val Tovanella», «Monte Faverghera», «Campo di Mezzo-Pian Parrocchia» e «Somadida», il [D.M. 9 marzo 2010](#); per le riserve naturali statali «Vincheto di Celarda» e «Val Tovanella», per il periodo 2011-2015, il [D.M. 5 marzo 2012](#); per le riserve naturali statali «Campo di Mezzo - Pian Parrocchia» e «Somadida», per il periodo 2012-2016, il [D.M. 23 gennaio 2013, n. 19](#); per le Riserve naturali Statali «Vincheto di Celarda» e «Val Tovanella», per il periodo 2016-2020, il [D.M. 21 giugno 2016, n. 179](#); per le Riserve naturali statali «Campo di Mezzo-Pian Parrocchia» e «Somadida», per il periodo 2017-2022, il [D.M. 22 giugno 2017](#);

- per la riserva naturale statale Saline di Tarquinia, ricadente nel territorio della regione Lazio, il [D.M. 19 marzo 2010](#), il [D.M. 26 settembre 2012](#) e il [D.M. 11 ottobre 2017](#);

- per la riserva naturale statale di Castelporziano, il [D.M. 19 marzo 2010](#) e il [D.M. 4 agosto 2016, n. 228](#);

- per il Parco nazionale del Circeo, il [D.M. 2 aprile 2010](#), il [D.M. 21 ottobre 2013, n. 306](#) e il [Comunicato 9 novembre 2019](#);

- per le riserve naturali statali di Poggio Adorno, Orrido di Botri e Montefalcone, il [D.M. 21 settembre 2010](#);

- per il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, il [D.M. 21 settembre 2010](#) e il [D.M. 17 marzo 2017](#);

- del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, il [D.M. 21 settembre 2010](#) e il [D.M. 21 ottobre 2013, n. 307](#);

- per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il [D.M. 21 settembre 2010](#), il [Decr. 6 novembre 2014, n. 262](#) e il [Comunicato 10 marzo 2020](#);

- per le Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Santa Filomena, per il periodo 2007-2011, il [D.M. 21 settembre 2010](#), per il periodo 2012-2016, il [Decr. 25 giugno 2014, n. 169](#) e, per il periodo 2017-2021, il [D.M. 7 luglio 2017](#);

- per il Parco Nazionale della Majella, ricadente nel territorio della regione Abruzzo, il [D.M. 21 settembre 2010](#) e il [D.M. 29 aprile 2016, n. 114](#);

- per il Parco nazionale del Pollino, il [D.M. 15 settembre 2011](#), il [D.M. 31 gennaio 2013, n. 35](#) e il [D.M. 7 luglio 2017](#);

- per le riserve naturali statali della Regione Basilicata: Grotticelle, Coste Castello, Metaponto, I Pisconi, Monte Croccia, Agromonte-Spacciaboschi, il [D.M. 15 settembre 2011](#) e il [D.M. 22 novembre 2012](#);

- per il Parco nazionale dell'Aspromonte, il [D.M. 15 settembre 2011](#) e il [Comunicato 6 agosto 2019](#);
- per il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, il [D.M. 15 dicembre 2011 \(I\)](#);
- per la Riserva naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, il [D.M. 15 dicembre 2011](#);
- per il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano, il [D.M. 20 gennaio 2012](#) e il [Comunicato 12 gennaio 2018](#);
- per le Riserve Naturali Statali Bassa dei Frassini - Balanzetta, Bosco della Mesola, Dune e Isole della Sacca di Gorino, Po di Volano, Sacca di Bellocchio, Sacca di Bellocchio II, Sacca di Bellocchio III, Foce Fiume Reno, Destra Foce Fiume Reno, Duna Costiera di Porto Corsini, Pineta di Ravenna, Duna Costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano, Salina di Cervia, ricadenti nel territorio della regione Emilia Romagna, il [D.M. 11 luglio 2012](#) e il [Comunicato 11 gennaio 2018](#);
- per le Riserve Naturali Statali Bibbona, Calafuria, Caselli, Tomboli di Cecina, Belagaio, Marsiliana, Duna Feniglia, Tomboli di Follonica, Poggio Tre Cancelli, Scarlino (Poggio Spedaletto), Formole, Fungaia, Poggio Rosso, Zuccaia, Abetone, Acquerino, Campolino, Piano degli Ontani, Tocchi, Cornocchia, Montecellesi, Palazzo, Vallombrosa, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, il [D.M. 11 luglio 2012](#) e il [Comunicato 11 gennaio 2018](#);
- per la Riserva Naturale Statale Bosco Fontana, presente nel territorio della regione Lombardia, il [D.M. 22 novembre 2012](#) e il [Comunicato 17 ottobre 2019](#);
- per la Riserva Naturale Statale Bosco Siro Negri, presente nel territorio della regione Lombardia, il [D.M. 22 novembre 2012](#) e il [Comunicato 17 ottobre 2019](#);
- per le Riserve Naturali Statali Rio Bianco e Cucco, presenti nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia, il [D.M. 12 dicembre 2012](#) e il [D.M. 12 ottobre 2017](#);
- per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ricadente nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio e Molise, per il periodo 2010-2014, il [D.M. 21 dicembre 2012, n. 232](#) e il [Comunicato 12 gennaio 2018](#);
- per le riserve naturali statali Monte di Mezzo, Collemeluccio e Pesche, ricadenti nel territorio della Regione Molise, per il periodo 2012-2016, il [D.M. 21 dicembre 2012, n. 230](#) e, per il periodo 2017-2021, il [Comunicato 4 gennaio 2018](#);
- per il Parco Nazionale dello Stelvio ricadente nei territori della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, il [D.M. 24 maggio 2013, n. 165](#);
- per il Parco Nazionale dell'Asinara, il [D.M. 19 luglio 2013, n. 214](#);
- per la Riserva naturale statale Cratere degli Astroni, ricadente nel territorio della regione Campania, il [Decr. 30 settembre 2014, n. 236](#);
- per l'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ricadente nel territorio della regione Campania, il [Decr. 30 settembre 2014, n. 235](#);
- per le Riserve naturali statali Valle delle Ferriere e di Castelvolturmo, ricadenti nel territorio della regione Campania, il [Decr. 30 settembre 2014, n. 237](#);
- per la Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra, ricadente nel territorio della regione Marche, il [Decr. 7 novembre 2014, n. 263](#) e il [Comunicato 10 marzo 2020](#);

- per la riserva naturale statale Montagna di Torricchio, ricadente nel territorio della Regione Marche, il [D.M. 5 novembre 2015, n. 237](#) e il [Comunicato 10 marzo 2020](#);
- per le riserve naturali statali Montefalcone, Poggio Adorno e Orrido di Botri, gestite dal Corpo forestale dello Stato, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, il [D.M. 26 novembre 2015, n. 251](#);
- per il Parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese ricadente nel territorio della Regione Basilicata, il [D.M. 14 gennaio 2016, n. 5](#);
- per la Riserva naturale statale isole di Ventotene e Santo Stefano, ricadente nel territorio della Regione Lazio, il [D.M. 12 ottobre 2015, n. 211](#);
- per il Parco nazionale delle Cinque Terre ricadente nel territorio della Regione Liguria, il [D.M. 24 maggio 2016, n. 139](#);
- per il Parco nazionale della Val Grande, ricadente nel territorio della Regione Piemonte, per il periodo 2015-2019, il [D.M. 21 giugno 2016, n. 180](#);
- per la Riserva naturale statale Lago di Burano, ricadente nella Regione Toscana, il [Comunicato 9 febbraio 2019](#);
- per la Riserva naturale statale Litorale Romano, ricadente nel territorio della Regione Lazio, il [Comunicato 10 marzo 2020](#).

Art. 9. (Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile ⁽¹³⁾, avvalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa. ⁽¹⁴⁾

(13) A norma dell'[art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#) i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(14) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#).

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art. 10. *(Divieti, prescrizioni e sanzioni)*

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili ⁽¹⁵⁾

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. ⁽¹⁶⁾

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'[articolo 3](#), a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E'

ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'[articolo 20, primo comma, lettera c\), della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'[articolo 7](#), commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

(15) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 173, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004, e, successivamente, dall'[art. 9-sexies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2017, n. 123](#).

(16) Comma inserito dall'[art. 9-sexies, comma 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2017, n. 123](#).

Art. 11. *(Modifiche al codice penale)*

1. Dopo l'*articolo 423 del codice penale* è inserito il seguente:
«Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».
4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».
6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

Capo III**DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE****Art. 12.** *(Disposizioni finanziarie)*

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità

previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile ⁽¹⁷⁾, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli [articoli 1](#), comma 3, [3](#), [4](#), [5](#), comma 2, [6](#), [7](#), [8](#) e [10](#), comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ⁽²¹⁾; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli [articoli 1](#), comma 3, [3](#), [4](#), [5](#), comma 2, [6](#), [7](#), [8](#) e [10](#), comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera d\), della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli [articoli 6](#) e [7](#) connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'[articolo 10](#), comma 1, nonché ai fini di cui all'[articolo 3](#), comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ⁽¹⁸⁾

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile ⁽¹⁷⁾, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 ⁽²⁰⁾ della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile ⁽¹⁷⁾, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. ⁽¹⁹⁾

(17) A norma dell'[art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#) i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(18) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. e\), D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#).

(19) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. f\), D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2001, n. 401](#).

(20) Il riferimento al presente articolo è da intendere agli [artt. 25 e 26, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#), ai sensi di quanto disposto dall'[art. 47, comma 1, lett. z\), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018](#).

(21) Per la ripartizione del finanziamento di cui alle presenti disposizioni:

- per gli anni 2000 e 2001, vedi il [D.M. 1° agosto 2001](#);
- per l'anno 2002, vedi il [D.M. 6 giugno 2003](#);
- per l'anno 2003, vedi il [D.M. 9 settembre 2003](#);
- per l'anno 2004, vedi il [D.M. 9 settembre 2004](#);
- per l'anno 2005, vedi il [D.M. 9 febbraio 2006](#);
- per l'anno 2006, vedi il [D.M. 21 novembre 2006](#);

- per l'anno 2007, vedi il [D.M. 31 agosto 2007](#);
- per l'anno 2008, vedi il [D.M. 1° aprile 2009](#);
- per l'anno 2009, vedi il [D.M. 7 ottobre 2010](#);
- per l'anno 2010, vedi il [D.M. 19 gennaio 2012](#);
- per l'anno 2011, vedi il [D.M. 21 febbraio 2012](#);
- per l'anno 2012, vedi il [D.M. 17 aprile 2013](#);
- per l'anno 2013, vedi il [D.M. 30 maggio 2014](#);
- per l'anno 2014, vedi il [D.M. 1° dicembre 2014](#);
- per l'anno 2015, vedi il [D.M. 6 novembre 2015](#).

Art. 13. *(Norme abrogate ed entrata in vigore)*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

- a) la [legge 1° marzo 1975, n. 47](#), recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
- b) il [decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 agosto 1982, n. 547](#), recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L. 23 dicembre 2009, n. 191. (art. 2, comma 240)**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).****Art. 2. (Disposizioni diverse)** [\(3\)](#) [\(131\)](#)

240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all' [articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all' [articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, nonché all' [articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 13](#), e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' [articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale ⁽⁸⁴⁾. ⁽¹³⁾

[\(3\)](#) L'[art. 4, comma 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2](#) aveva inserito il comma 23-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 26 marzo 2010, n. 42](#)).

[\(13\)](#) Per la riduzione delle risorse, di cui al presente comma, vedi l'[art. 17, comma 2-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 26](#) e, successivamente, l'[art. 2, comma 12-quinquies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#).

[\(84\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 17 - 26 novembre 2010, n. 341](#) (Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 2, comma 240](#), promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e al principio di sussidiarietà.

[\(131\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 48, comma 3, lett. c-bis\), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), come modificato dall' [art. 18, comma 4, lett. b\), n. 3\), L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).

L. 6 dicembre 1991, n. 394.

Legge quadro sulle aree protette.

TITOLO I

Principi generali

1. Finalità e ambito della legge.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'[articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), e dell'[articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142](#). Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali,

altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662* ⁽²⁾.

(2) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema.

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 ⁽³⁾.

(3) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

2. Classificazione delle aree naturali protette.

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un

sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla [L. 5 marzo 1985, n. 127](#) ⁽⁴⁾, e quelle definite ai sensi della [L. 31 dicembre 1982, n. 979](#).

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al [D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448](#).

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'[articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453](#).

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni ⁽⁵⁾.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (AISM-IALA) ⁽⁶⁾.

(4) Recante ratifica del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

(5) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 8 luglio 2003, n. 172](#).

3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette.

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'[articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994 ⁽⁷⁾.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. [Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ⁽⁸⁾. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli *articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428*, convertito dalla *legge 4 agosto 1973, n. 497*. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991 ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

(7) Con *Del. 2 dicembre 1996* (Gazz. Uff. 20 giugno 1997, n. 142) il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La *Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389* (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali

protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'art. 11 della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta deliberazione 2 dicembre 1996».

(8) Per l'aumento del contingente di personale della segreteria tecnica vedi l'art. 4, [comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344](#).

(9) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi il [D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#).

(10) Comma abrogato dall'art. 14 [D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90](#). Vedi, anche, gli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

4. Programma triennale per le aree naturali protette.

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla

informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'[articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#).

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla [legge 28 agosto 1989, n. 305](#). L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994 ⁽¹¹⁾.

(11) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, .

5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi.

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

6. Misure di salvaguardia.

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti

dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'*articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'*articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349*. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

7. Misure di incentivazione.

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 ⁽¹²⁾:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

⁽¹²⁾ Alinea così modificato dall'art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

TITOLO II

Aree naturali protette nazionali

8. *Istituzione delle aree naturali protette nazionali.*

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
 3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
 4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
 5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.
 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.
-

9. *Ente parco.*

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente ⁽¹³⁾.
2. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;

- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*;
- c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ⁽¹⁴⁾.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti ⁽¹⁵⁾.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco ⁽¹⁶⁾.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 ⁽¹⁷⁾.

8-*bis*. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni ⁽¹⁸⁾.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate ⁽¹⁹⁾.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni ⁽²⁰⁾.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ⁽²¹⁾.

12-*bis*. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001 ⁽²²⁾.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](#); essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco ⁽²³⁾.

(13) Vedi, anche, l'[art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

(14) Comma così sostituito dal comma 1 dell'[art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'[art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013](#).

(15) Comma così modificato prima dall'[art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#) e poi dal comma 3 dell'[art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'[art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013](#).

(16) Comma così modificato prima dall'[art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#) e poi dal comma 2 dell'[art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'[art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013](#).

(17) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(18) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(19) Comma così modificato dal comma 4 dell'[art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'[art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013](#).

(20) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#). Con [D.M. 2 novembre 2000](#) (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302) e con [D.M. 15 giugno 2016, n. 143](#) sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(21) Comma così sostituito dal comma 8 dell'*art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, aggiunto dalla relativa di conversione.

(22) Comma aggiunto dal comma 108 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 5 dell'*art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*.

(23) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

10. Comunità del parco.

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo;

d-bis) sullo statuto dell'Ente parco ⁽²⁴⁾.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

(24) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

11. Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani ⁽²⁵⁾.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo ⁽²⁶⁾.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui

sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione ⁽²⁷⁾.

(25) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(26) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(27) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

11-bis. *Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale.*

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14 ⁽²⁸⁾.

(28) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

12. *Piano per il parco.*

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere ⁽²⁹⁾.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'*articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457* ;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'*articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978* , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco ⁽³⁰⁾.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati ⁽³¹⁾.

(29) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(30) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(31) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il *Comunicato 28 gennaio 2009*; per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il *Comunicato 17 luglio 2009*.

13. Nulla osta.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

14. Iniziative per la promozione economica e sociale.

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri ⁽³²⁾.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

(32) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a)* e *b)*, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'*articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590*, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'*articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512*, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'*articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, come sostituito dall'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24*, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

(33) Comma inserito dall'*art. 17-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 22 marzo 2019*.

17. Riserve naturali statali.

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

18. Istituzione di aree protette marine.

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'[articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽³⁵⁾.

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente ⁽³⁶⁾.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

(35) Comma così modificato dal comma 8 dell'[art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93](#). Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'[art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(36) Comma aggiunto dal comma 9 dell'[art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93](#).

(commento di giurisprudenza)

19. Gestione delle aree protette marine.

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽³⁷⁾, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette ⁽³⁸⁾.

(37) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(38) Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

20. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

21. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e del decreto di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo ⁽³⁹⁾. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7 ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁹⁾ Vedi il [D.P.C.M. 26 giugno 1997](#) e il [D.P.C.M. 5 luglio 2002](#).

(40) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426*. In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

TITOLO III

Aree naturali protette regionali

22. Norme quadro.

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa *legge n. 142 del 1990*, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali,

comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente ⁽⁴¹⁾.

(41) Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(commento di giurisprudenza)

23. Parchi naturali regionali.

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

24. *Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.*

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.
 2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
 3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
-

25. *Strumenti di attuazione.*

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici

e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

26. Coordinamento degli interventi.

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

27. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

28. Leggi regionali.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

29. *Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.*

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'[articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#).

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

30. *Sanzioni.*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro ⁽⁴²⁾.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area ⁽⁴³⁾.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

(42) Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 8 luglio 2003, n. 172](#).

(43) Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 8 luglio 2003, n. 172](#).

31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183*, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'*articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989*, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 5 aprile 1985, n. 124* ⁽⁴⁴⁾.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del *decreto ministeriale 20 luglio 1987*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'*articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco ⁽⁴⁵⁾.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*.

(44) Per la proroga del termine, vedi l'art. 3, *D.L. 28 agosto 1995, n. 361*.

(45) Comma così sostituito dall'art. 2, *comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

32. Aree contigue.

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968](#) , soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli [articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) . L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
-

33. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.
-
-

34. Istituzione di parchi e aree di reperimento.

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio;

f-bis) Matese ⁽⁴⁶⁾;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino ⁽⁴⁷⁾.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6 ⁽⁴⁸⁾.

2-bis. E' istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽⁴⁹⁾.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un

apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia;

l-bis) Costa teatina ⁽⁵⁰⁾.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo

internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

(46) Lettera aggiunta dall'art. [1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(47) Lettera aggiunta dall'art. [1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(48) Comma così modificato dall'art. [4, L. 8 ottobre 1997, n. 344](#). Vedi il [D.P.R. 30 marzo 1998](#).

(49) Comma inserito dall'art. [1, comma 1112, lett. a\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(50) Lettera aggiunta dall'art. [4, L. 8 ottobre 1997, n. 344](#).

35. Norme transitorie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279](#). Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno

definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), e dall'[articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305](#), si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. [Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'[articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305](#), in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3 ⁽⁵¹⁾] ⁽⁵²⁾.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

(51) Per la proroga al 31 dicembre 1996 del termine previsto dal presente comma 4, vedi l'[art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548](#).

(52) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1115, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

36. Aree marine di reperimento.

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#) , nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca ⁽⁵³⁾;
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento ⁽⁵⁴⁾;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano» ⁽⁵⁵⁾;

ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei» ⁽⁵⁶⁾;

ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco ⁽⁵⁷⁾;

ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina ⁽⁵⁸⁾;

ee-sexies) Capo Milazzo ⁽⁵⁹⁾;

ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente ⁽⁶⁰⁾.

2. La Consulta per la difesa del mare ⁽⁶¹⁾ può, comunque, individuare, ai sensi dell'[articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

⁽⁵³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽⁵⁴⁾ Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽⁵⁵⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344](#).

⁽⁵⁶⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

⁽⁵⁷⁾ Lettera aggiunta dal comma 4 dell'[art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93](#).

⁽⁵⁸⁾ Lettera aggiunta dal comma 116 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(59) Lettera aggiunta dal comma 116 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(60) Lettera aggiunta dall'art. 6, *comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(61) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, *comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

37. *Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale.*

1. ... (62).

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della *legge 2 agosto 1982, n. 512*, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata *legge n. 1497 del 1939* effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

(62) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 114, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

38. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».
6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), come modificata dalla [legge 23 agosto 1988, n. 362](#).

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L.R. 22 dicembre 2017, n. 51.**Norme di attuazione della [legge 21 novembre 2000, n. 353](#) (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).****Art. 1** *Finalità, definizioni e azioni.*

1. La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi per una corretta gestione del territorio orientata alla valorizzazione dell'ambiente, nonché per lo sviluppo economico e sociale della Calabria.
2. La Regione contribuisce all'accrescimento del capitale naturale inteso come insieme di beni naturali che l'ambiente mette a disposizione in termini di servizi ecosistemici.
3. La Regione riconosce l'interesse pubblico della gestione forestale condotta secondo criteri di sostenibilità ambientale ai fini della corretta conduzione delle attività selvicolturali orientate a favorire la capacità di resilienza del sistema bosco.
4. Ai fini della presente legge si intende per:

a) bosco: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei assimilati al bosco: i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

b) incendio boschivo: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi per una fascia di rispetto per come previsto nel comma 4 dell'articolo 5;

c) accensione di fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;

e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi.

5. Per le attività legate alla salvaguardia dei boschi dagli incendi, la Giunta regionale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili:

a) promuove azioni volte a ridurre il rischio di incendi boschivi;

b) predispone il piano regionale antincendi boschivi, di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato Piano AIB, provvede annualmente alla revisione dello stesso e, sempre nei limiti della disponibilità finanziaria, può:

1) applicare le procedure operative approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema operativo AIB;

2) stipulare accordi con le istituzioni dello Stato indicate all'*articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353* (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), per attività di formazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

3) curare, anche in forma associata, e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, favorendo politiche volte a incentivare la costituzione di cooperative, costituite da giovani e disoccupati di lunga durata, rivolte all'attuazione di servizi di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale;

4) perseguire l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a queste connesse;

5) contrastare l'abbandono e la desertificazione antropica delle aree agricole e boscate e il derivante deterioramento dello stato colturale dei boschi che contribuiscono all'incremento della frequenza di condizioni predisponenti lo sviluppo del fuoco;

6) tutelare, nell'ambito della salvaguardia degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, le specie endemiche vegetali e animali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, nonché le funzioni sociali e multiple dei boschi;

7) stipulare contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;

8) favorire studi e ricerche relativi alla previsione, alla prevenzione, alla lotta agli incendi boschivi e alla ricostituzione del bosco danneggiato dal fuoco;

9) promuovere azioni di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione sul pericolo e sul rischio incendi e favorire il percorso di crescita dell'educazione ambientale anche attraverso l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado;

10) favorire la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, indicando nel Piano AIB le linee guida per il corretto svolgimento degli interventi, articolate per tipologie di formazioni boschive.

Art. 2 *Prevenzione.*

1. Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; esse sono attuate nel rispetto delle finalità del Piano AIB di cui all'articolo 3 e secondo gli obiettivi da esso indicati.

2. La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attività di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.

3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono programmati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio prevedibili nei luoghi in cui è realizzata la prevenzione stessa.

4. Ai fini della prevenzione diretta la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati curano la realizzazione e la gestione delle seguenti opere ed interventi:

- a) viali o fasce tagliafuoco con caratteristiche tecniche conformi a quanto indicato nel piano;
- b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali;
- c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;
- d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
- e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione;
- f) interventi culturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale.

5. A fini preventivi e gestionali è ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:

- a) diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi è alto;
- b) manutenzione dei viali tagliafuoco;
- c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco;
- d) rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale;
- e) ricerca scientifica.

6. L'applicazione del fuoco prescritto è autorizzata dal direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) competente che, previa valutazione dello stato di emergenza, prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi attesi e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi

autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al sistema operativo AIB.

Art. 3 *Programmazione.*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'*articolo 3 della [legge 353/2000](#)*, il Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. II Piano AIB è predisposto dal dipartimento regionale competente con il contributo di rappresentanti dei seguenti soggetti:

- a) Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (ARPACAL);
- b) parchi nazionali;
- c) Azienda Calabria Verde;
- d) consorzi di bonifica calabresi;
- e) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- f) Associazione nazionale dei comuni Italiani (ANCI);
- g) Guardie ambientali d'Italia;
- h) associazioni di volontariato operanti nel settore.

3. Nel Piano AIB è prevista un'apposita sezione dedicata:

- a) ai piani AIB dei parchi naturali e delle riserve dello Stato, già oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) alle aree naturali protette calabresi.

4. Nel Piano AIB è prevista, altresì, un'apposita sezione che, ottemperando alla normativa nazionale, detta i divieti, le prescrizioni, le deroghe e le cautele per l'accensione di fuochi nei boschi.

5. Per il conseguimento delle finalità previste nel Piano AIB e per l'espletamento delle connesse attività operative possono essere sottoscritte apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e con le organizzazioni del volontariato, iscritte nell'apposito Albo regionale delle associazioni, con specializzazione in antincendio boschivo. Nelle suddette convenzioni sono precisati, in particolare, ruoli e responsabilità di intervento in relazione alla tipologia e all'ubicazione dell'incendio.

6. La Regione, in relazione all'efficacia del Piano AIB:

a) entro il 30 settembre di ogni anno procede all'esame e alla valutazione del funzionamento del Piano AIB, con valutazione dei punti di forza e debolezza e con esame comparativo rispetto agli anni precedenti;

b) entro il 31 gennaio di ogni anno stabilisce, con i soggetti addetti all'attuazione del Piano AIB, la programmazione degli interventi di prevenzione (fasce tagliafuoco, piste, viabilità forestale, punti di approvvigionamento idrico), il numero di uomini e mezzi, nonché le modalità di verifica dello stato di efficienza dei mezzi medesimi;

c) contemporaneamente all'approvazione del Piano AIB nomina, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, il coordinatore regionale del servizio AIB, cui sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti compiti:

1) assicurare il rispetto di ruoli e competenze all'interno della sala operativa;

2) coordinare le attività dei soggetti coinvolti nelle attività di spegnimento.

Art. 4 *Dichiarazione dello stato di massimo rischio e pericolosità.*

1. Fatti salvi i contenuti del Piano AIB, in occasione di situazioni meteorologiche favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi, sentita la struttura regionale competente per materia e le autorità preposte, il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.

2. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massimo rischio e pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe, eventualmente previste in base al comma 5 dell'articolo 2, e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, in terreni boscati, pascolivi o cespugliati, a partire da una distanza inferiore a 100 metri da essi, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

3. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e i divieti previsti dall'[articolo 10 della legge n. 353/2000](#), che la Regione si impegna a far applicare e rispettare in maniera puntuale, costante e cogente.

Art. 5 *Catasto degli incendi boschivi.*

1. La Regione Calabria esercita funzioni di controllo sui comuni nella redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'[articolo 10, comma 2, della legge n. 353/2000](#), predisponendo chiare indicazioni sui requisiti minimi, nonché sull'approccio metodologico da utilizzare nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto medesimo.
 2. Il catasto viene realizzato sulla base dei dati elaborati dai carabinieri per la tutela forestale sui rilevamenti GPS delle aree percorse dal fuoco con sovrapposizioni di aerofotogrammetrie e con la specifica delimitazione del livello di danno subito dalle specie arboree.
 3. I comuni hanno l'obbligo di aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate e, conseguentemente, gli strumenti urbanistici di competenza.
 4. I comuni hanno altresì l'obbligo di aggiornare con cadenza triennale e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia, nonché la relativa fascia di rispetto di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1, inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile redatto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'[O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606](#).
-

Art. 6 *Prescrizioni particolari.*

1. Fino all'emanazione di regolamenti attuativi di cui all'[articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45](#) (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), restano operative le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
2. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e i divieti previsti dall'[articolo 10 della legge n. 353/2000](#), che la Regione si impegna a far applicare e rispettare in maniera puntuale, costante e cogente.
3. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermi restando i vincoli stabiliti dall'[articolo 10 della legge n. 353/2000](#), è sospesa l'efficacia delle autorizzazioni forestali e idrogeologiche precedentemente concesse, ed in corso di efficacia, ivi compresi nulla-osta, concessioni e licenze temporanee, al fine di consentire una valutazione di merito da parte dell'autorità competente.

Art. 7 *Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati.*

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
 2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
 3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
 4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
 5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
-

Art. 8 *Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie.*

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, la Città metropolitana, le province ed i comuni, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
 2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.
 3. Le attività di competenza degli enti regionali rientrano nelle attività previste dal piano attuativo annuale della forestazione.
-

Art. 9 *Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche.*

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal [D.M. 28 febbraio 2014](#) del Ministro dell'interno (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.
-

Art. 10 *Obblighi dei gestori di attività ad alto rischio.*

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità.

Art. 11 *Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali.*

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innescò e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.

2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innescò e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.

3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Art. 12 *Sanzioni.*

1. La mancata redazione o aggiornamento del catasto incendi e della relativa cartografia da parte dei comuni può costituire motivo di esclusione degli stessi dai bandi e dai finanziamenti regionali.

2. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'[articolo 10 della L. n. 353/2000](#), sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;

d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;

e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla presente legge confluiscono su appositi capitoli del bilancio regionale e sono finalizzati alla gestione delle attività connesse all'applicazione della presente legge.

Art. 13 *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 16 maggio 2013, n. 25.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

Art. 1 *Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.*

1. È istituita, ai sensi del comma 3 dell'[articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria](#), l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:

a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;

b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni ⁽²⁾.

(2) Comma così sostituito dall' [art. 21, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna.».

Art. 2 Soppressione delle Comunità montane calabresi ⁽⁴⁾ ⁽³⁾.

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla [legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#) (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.

2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'[articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:

a) quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'[articolo 1](#);

b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'[articolo 1](#) o, in alternativa, nelle forme previste dall'[articolo 30 del D.Lgs. 267/2000](#), secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.

4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'[articolo 50 della L.R. n. 4/1999](#) alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'[articolo 3](#), anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.

5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'[articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/1999](#) e s.m.i.

6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle soppresse Comunità montane ai sensi dell'[articolo 2-bis della legge n. 189 del 4 dicembre 2008](#) (Conversione in legge del [decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008](#), recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo

subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

(3) Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo, vedi l' [art. 14, comma 3, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47](#).

(4) Vedi, al riguardo, la [L.R. 5 agosto 2016, n. 24](#).

Art. 3 *Liquidazione delle Comunità montane calabresi.*

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale ⁽⁵⁾.

2. La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma 1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia.

3. I Commissari coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono per l'attività prestata il compenso di cui all'[articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000](#), così come determinato dal [Decreto del Ministero](#)

[dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000](#) e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e 10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore ai 2.500 euro netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo indicato.

4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel "piano di liquidazione" di cui al comma 5 del presente articolo;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel "piano di trasferimento" di cui al comma 5 del presente articolo:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall'[articolo 2 della Legge n. 135/2012](#), nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1° aprile 2014;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'[articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell'articolo 13 ⁽⁶⁾.

5. I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni, comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle soppresse comunità montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali - disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione

liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'[articolo 11](#) della presente legge. Il passaggio del personale delle sopresse comunità montane presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014 ⁽⁷⁾.

6. Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'[articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 [art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)).

8. I dipendenti delle comunità montane sopresse ai sensi dell'[articolo 2](#), transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni montani che si costituiranno ai sensi dell'[articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modifiche nella [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), in relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.

(5) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 19, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge) e dall'[art. 4, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

(6) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 20, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Entro il termine del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'[articolo 2](#), comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari:

1. le funzioni già esercitate dalle sopresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'[articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'[art. 1](#) della presente legge.».

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 maggio 2014, n. 239](#).

Art. 4 *Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde.*

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:

a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;

b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3, lettera b);

c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo [articolo 5](#), con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale;

d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52](#) (modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31](#) "norme per il reclutamento del personale - presidi idraulici");

d-bis) in occasione di calamità naturali, attività di supporto alla Protezione civile regionale, compatibili con le funzioni e le competenze del personale dipendente ⁽⁸⁾.

2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'[articolo 8](#), per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della Regione, volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi di programma.

3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.

4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.

5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

a) il direttore generale;

b) il revisore unico dei conti ⁽⁹⁾.

6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 10 ⁽¹⁰⁾.

(8) Lettera aggiunta dall' [art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 18](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1](#) della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall' [art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato Tecnico di Indirizzo;

c) il Collegio dei sindaci.».

(10) Comma così sostituito dall' [art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde.».

Art. 5 *Direttore generale.*

1. Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della [L.R. n. 7/1996](#) e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale:

a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;

b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;

d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;

e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;

f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;

g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di Direttore generale. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile ⁽¹¹⁾.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale ⁽¹²⁾.

6. Il Direttore generale, in particolare, provvede a:

a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai sensi dell'[articolo 9](#) della presente legge;

b) attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'[articolo 6 della legge regionale n. 20/1992](#), (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);

c) approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;

d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti ⁽¹³⁾;

e) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire e la restituzione di terreni in occupazione ⁽¹⁴⁾;

f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi ⁽¹⁵⁾;

g) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;

- h) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- i) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- j) formulare richieste di assegnazione del personale regionale;
- k) [deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'[articolo 6](#) della presente legge] ⁽¹⁶⁾;
- l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda ⁽¹⁷⁾;
- m) attuare il piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della [legge n. 353 del 2000](#) e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'[articolo 38 della L.R. n. 20/1992](#).

7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza ⁽¹⁸⁾.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione ⁽¹⁹⁾.

(11) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'[articolo 6](#), compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.».

(12) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Nell'esercizio delle sue funzioni; il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo.

Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della [legge regionale n. 7/1996](#) e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della [L.R. n. 7/1996](#) e s.m.i.».

(13) Lettera così sostituita dall' [art. 23, comma 2, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;».

(14) Lettera così modificata dall' [art. 23, comma 2, lettera b\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

(15) Lettera così sostituita dall' [art. 23, comma 2, lettera c\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;».

(16) Lettera soppressa dall' [art. 23, comma 2, lettera d\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

(17) Lettera così sostituita dall' [art. 23, comma 2, lettera e\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «l. coordinare le attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli obiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale;».

(18) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'[articolo 4](#), comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.».

(19) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.».

Art. 6 *Comitato Tecnico d'Indirizzo* ⁽²⁰⁾.

[1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.

2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.

3. La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile].

(20) Articolo abrogato dall' [art. 28, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

Art. 7 *Revisore unico dei conti* ⁽²¹⁾.

1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7-bis, dell'*articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.

(21) Articolo così sostituito dall' *art. 24, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36*, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34*, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Collegio dei sindaci. 1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, ai CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.».

Art. 8 *Distretti territoriali.*

1. Su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali in ragione ⁽²²⁾:

a) delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della *L.R. n. 20/1992*;

b) degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall'*articolo 6 della L.R. n. 4/1999* e s.m.i., propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle sopresse Comunità montane;

c) della distribuzione territoriale della forza lavoro idraulico forestale.

(22) Alinea così modificato dall' [art. 25, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

Art. 9 *Organizzazione.*

1. L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione.

2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'[articolo 8](#).

3. L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali ⁽²³⁾.

4. [Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due. Il settore c), relativamente alla sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi indicati nella Delib.G.R. n. 602/2010] ⁽²⁴⁾.

5. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'[articolo 8](#) e dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), dell'[articolo 3](#) della presente legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale definitivo.

(23) Comma così sostituito dall' [art. 26, comma 1, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «3. L'azienda si articola in tre settori:

a) amministrativo;

b) patrimonio e servizi forestali;

c) prevenzione, antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica.».

(24) Comma abrogato dall' [art. 26, comma 1, lettera b\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della

medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

Art. 10 *Bilanci e rendiconti.*

1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'[articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 11 *Personale.*

1. La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNLUNCCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla Delib.G.R. n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;

b) transitato dalle Comunità montane soppresse;

c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

d) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31](#) "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 4](#) comma d) della presente legge.

2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.

3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'[articolo 9](#), comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di

pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima ⁽²⁵⁾.

4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali stabilite in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

⁽²⁵⁾ Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 19*, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1* della stessa legge).

Art. 12 *Risorse.*

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli interventi di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 20/1992*, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.

3. I commi 5 e 8 dell'*articolo 28 della L.R. n. 7/2006* sono abrogati.

4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. 20/1992*, sono annualmente destinati alla Regione Calabria ⁽²⁶⁾.

4-bis. La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:

a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;

b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR ⁽²⁷⁾.

5. La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, sentito il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde ⁽²⁸⁾.

6. [I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore] ⁽²⁹⁾.

(26) Comma così sostituito dall' [art. 27, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, della L.R. n. 20/1992](#), sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.».

(27) Comma aggiunto dall' [art. 27, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

(28) Comma così modificato dall' [art. 27, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

(29) Comma abrogato dall' [art. 27, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

Art. 13 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:

- a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;
- b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'[articolo 9](#), comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'[articolo 5](#), comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'[articolo 5](#), comma 6, lettera c).

2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'[articolo 9](#),

comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

3. Le funzioni di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale ⁽³⁰⁾.

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'*articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39* (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014 ⁽³¹⁾.

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'*art. 4*, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:

a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'*articolo 14*, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo

accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'*articolo 4 della L.R. n. 9/2007*, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della *L.R. n. 20/1992*, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della *L.R. n. 4/1999* e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle sopresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 9/2007*, così come modificato dall'*articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66* (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007*, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A. trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

(30) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 21, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge).

(31) Per il differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di cui al presente comma, vedi l' [art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2017, n. 42](#).

Art. 14 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[articolo 3](#), quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli [articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11](#), decorrenti dal 1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'[articolo 12](#).

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[articolo 13](#), comma 1, lettera a), dell'[articolo 5](#) comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo 2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

5. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

Art. 15

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 12 ottobre 2012, n. 45.

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto.*

1. La Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, tutela delle zone di particolare interesse ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile e del principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni, definisce i principi di indirizzo per incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio e contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.

2. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del [decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#) (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#) (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#) (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) come modificato dalla [legge 35/2012](#), del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

Art. 2 *Principi e finalità.*

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile, sanciti dal [D.M. 16 giugno 2005](#) del Ministro dell'ambiente (Linee guida di programmazione e forestale) e dal Programma Quadro del Settore Forestale in relazione all'interesse fondamentale della collettività, considera il

bosco un sistema biologico complesso multifunzionale, in un contesto produttivo sostenibile, e promuove:

- a) la difesa idrogeologica;
- b) la funzionalità degli ecosistemi forestali;
- c) la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità;
- d) la valorizzazione del paesaggio e il miglioramento dei prodotti del bosco legnosi e non legnosi;
- e) il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree a prevalente interesse silvopastorale;
- f) l'attenta formazione delle maestranze forestali, degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali;
- g) gli interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta;
- h) iniziative atte a valorizzare la funzione socio-economica del bosco;
- i) l'ampliamento e il miglioramento delle aree forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio;
- j) l'esercizio delle funzioni inerenti la pianificazione, la programmazione e l'attuazione per la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;
- k) l'approvazione ed il controllo dell'attuazione dei piani di gestione forestale, la stesura dell'inventario forestale regionale e l'informatizzazione del patrimonio forestale regionale;
- l) la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale;
- m) l'attività di ricerca e sperimentazione tesa a favorire l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;
- n) la tenuta e l'aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme, istituito ai sensi del [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#) (Attuazione della [direttiva 1999/105/CE](#) relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) al fine di tutelare e conservare gli ecosistemi forestali e, in tale ambito, controllare la produzione vivaistica pubblica e privata per la produzione di piante e certificarne la provenienza;
- o) lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
- p) la gestione forestale sostenibile compresa la certificazione forestale di processo e di prodotto.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati al comma 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con gli Stati esteri.

Art. 3 *Funzioni della Regione.*

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione secondo la normativa vigente.

1-bis. Ai sensi dell'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato .

1-ter. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al settore competente del dipartimento agricoltura, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla *legge 24 novembre 1981 n. 689* e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti .

Art. 4 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Con la definizione di "bosco" si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del *D.Lgs. 227/2001*. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.

3. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

4. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

- c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;
- d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione;
- e) le sugherete;
- f) gli ericeti;
- g) la macchia mediterranea.

5. La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell'[articolo 142, comma 1, lettera g\), del decreto legislativo n. 42 del 2004](#).

6. Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto.

7. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione, in terreni non boscati, di alberi di interesse forestale, anche attuata nell'ambito delle politiche nazionali di sviluppo forestale ed europee di sviluppo rurale, finalizzata alla produzione di legno di qualità o di quantità e di biomassa per fini energetici. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale tecnico economico, l'arboricoltura da legno non comporta di per sé l'assoggettamento al vincolo idrogeologico e forestale dei terreni su cui è esercitata.

8. Con l'espressione "selvicoltura" si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le seguenti finalità:

- a) l'ottenimento di produzione legnosa;
- b) il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente;
- c) la conservazione della biodiversità, l'aumento della stessa e, più in generale, della complessità del sistema;
- d) la congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.

9. Con l'espressione taglio colturale, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 149 del D.Lgs. 42/2004](#) e dell'[articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 227/2001](#), si indicano i tagli condotti nel ciclo di coltivazione del bosco ed eseguiti in conformità agli strumenti di pianificazione forestale - piani di assestamento forestale, piani di coltura, piani di taglio - e regolarmente approvati o, in mancanza di questi, alle disposizioni dettate dai relativi regolamenti.

10. È considerata conversione del bosco la variazione della forma di governo da ceduo semplice, o ceduo semplice matricinato, a ceduo composto o a fustaia.

11. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui al comma 13, ogni intervento finalizzato ad un uso del suolo diverso da quello forestale mediante eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, per cui sono da ritenere insussistenti i requisiti di cui al comma 2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche e di pubblica utilità.

12. Per sostituzione di specie si intendono gli interventi finalizzati alla introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento, ancorché diverse da quelle preesistenti.

13. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni prima utilizzati a pascolo o in quelli destinati a coltivazioni agrarie, che abbiano estensione e larghezza come indicate al comma 2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arborea o arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento.

14. Per sistemazioni idraulico-forestali si intendono gli interventi di carattere intensivo e estensivo che si attuano congiuntamente nel territorio ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.

15. Ai fini della presente legge, sono considerati alberi monumentali, ai sensi della [legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47](#) (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) e boschi vetusti, i singoli esemplari e le specifiche aree boscate, di origine naturale o antropica, che per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse tali da richiedere una speciale conservazione.

16. Per viabilità forestale si intende la rete viaria dedicata al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, incluse le infrastrutture ad essa funzionali, nonché al collegamento con la rete viaria pubblica.

17. Le norme regolamentari definiscono gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.

18. Si considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche riportate ai commi 2 e 4.

Art. 5 *Regolamenti forestali.*

1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco, delle aree boscate e pascolive, la Regione adotta regolamenti forestali, di seguito definiti "regolamenti", con riferimento all'intero territorio regionale.

2. I regolamenti dettano le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conformano alla prescrizioni dei piani di bacino di cui al [D.Lgs. 152/2006](#), e tengono altresì conto delle esigenze di tutela della fauna

selvatica e dei suoi habitat come previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#).

3. Attraverso i regolamenti di cui al comma 1, la Regione disciplina:

a) le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;

b) la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale.

4. La Regione, nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con Delib.G.R. 20 maggio 2011, n. 218 e la [legge regionale 26 agosto 1992, n. 15](#) (Disciplina dei beni in proprietà della Regione) e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le P.M.P.F. di cui al comma 4 regolano le attività di gestione forestale per le seguenti finalità:

a) l'applicazione del vincolo idrogeologico e delle attività silvo-pastorali in attuazione del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#) e del [D.Lgs. n. 227/2001](#);

b) tutela dell'assetto idrogeologico ([D.Lgs. 152/2006](#));

c) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane ([legge 31 gennaio 1994, n. 97](#));

d) tutela e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici ([legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), [D.Lgs. 42/2004](#), [D.Lgs. 152/2006](#));

e) tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 ([D.P.R. 357/1997](#), [D.P.R. 120/2003](#), [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#)).

6. La Giunta regionale approva i regolamenti forestali entro il 31 dicembre 2018 ⁽³⁾.

(3) Comma dapprima sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera b\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#)) e poi così modificato dall' [art. 17, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#). Il testo originario era così formulato: «6. La Giunta regionale approva i Regolamenti Forestali entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

CAPO II

Programmazione e pianificazione forestale

Art. 6 *Ruolo della pianificazione* ⁽⁴⁾.

1. La Regione, in conformità al Piano Forestale Regionale ed ai documenti di programmazione adottati in relazione al piano stesso, promuove la pianificazione forestale come strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo in armonia con i principi sanciti all'[articolo 2](#).

2. Il Piano Forestale Regionale, di seguito definito anche "PFR", rappresenta il documento fondamentale di programmazione delle attività in campo forestale e si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai criteri generali di intervento indicati nel [decreto del Ministro dell'ambiente del 16 giugno 2005](#).

3. La Regione provvede alla redazione e revisione del Piano Forestale coerentemente agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma Quadro per il Settore Forestale di cui alla [legge 296/2006](#). Il Piano Forestale Regionale, secondo quanto stabilito nel PQSF/2008, attraverso lo studio e la conoscenza delle caratteristiche principali del patrimonio forestale e delle situazioni ecologiche in cui si sviluppa, individua gli interventi e i tempi utili per realizzare una corretta gestione dei boschi, correlandola con l'erogazione dei servizi utili ai proprietari e alla collettività.

4. Il PFR ha valenza quinquennale ed è redatto dal dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e approvato dalla Giunta regionale. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate, previsti nell'[articolo 7](#).

5. La pianificazione di cui all'[articolo 7](#) si applica anche ai boschi di uso civico.

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 dicembre 2016, n. 548](#) e la [Delib.G.R. 30 giugno 2017, n. 274](#).

Art. 7 *Piani di gestione e assestamento forestale* ⁽⁸⁾.

1. I piani di gestione e assestamento forestale hanno una validità non superiore a venti anni.

2. Il piano di gestione e assestamento forestale deve contenere i seguenti elementi:

- a) relazione e obiettivi del piano;
- b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
- c) documentazione cartografica;
- d) analisi pedoclimatica e vegetazionale;
- e) descrizione dei tipi forestali, dei comparti colturali e delle unità colturali;
- f) valutazione della vulnerabilità idrogeologica ed eventuali misure di mitigazione messe in campo;
- g) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;
- h) piano degli interventi selvicolturali;
- i) piano della viabilità forestale ed eventuali opere di sistemazioni idraulico-forestali;
- j) modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale;
- k) disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;
- l) indicazioni gestionali di eventuali aree naturali protette secondo i principi sanciti dalla [legge n. 394 del 1991](#), di alberi monumentali ai sensi della [L.R. n. 47/2009](#) e boschi vetusti;
- m) indicazioni gestionali per la tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella Rete Natura 2000 ([D.P.R. 357/1997](#), [D.P.R. 120/2003](#), [L. 157/1992](#)).

3. Qualora le aree boscate siano utilizzate per il pascolo degli animali, conformemente a quanto previsto nei regolamenti, il piano di gestione e assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell'esercizio delle attività zootecniche secondo quanto previsto dal regolamento d'uso. In tal caso, il piano può interessare anche aree non boscate ed esterne a quelle definite dall'[articolo 4](#) commi 2 e 4, ma ad esse contigue.

4. Il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari, anche prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata.

5. La pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani poliennali di taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è previsto la redazione di idonea progettazione secondo le disposizioni previste dai regolamenti.

6. I piani poliennali di taglio di cui al comma 5 hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. In ogni caso non possono derogare alle disposizioni previste dai regolamenti.

7. Il piano poliennale di taglio deve contenere i seguenti elementi:

- a) obiettivi del piano;
- b) analisi delle caratteristiche stazionali dell'area;
- c) parametri dendroauxometrici;
- d) relazione tecnica forestale;
- e) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.

8. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione e assestamento forestale di cui al comma 1, valgono le disposizioni dei regolamenti. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal dipartimento competente in materia di agricoltura foreste e forestazione.

9. Prima della loro approvazione, i piani riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del Piano ⁽⁶⁾.

10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'[articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006](#) per come modificato dall'[articolo 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205](#), e dell'[articolo 5, commi 6 e 7 del Reg. reg. 6 novembre 2009, n. 16](#) approvato con Delib.G.R. 4 novembre 2009, n. 749 ⁽⁵⁾.

11. [Nelle more del rilascio dei nullaosta da parte degli enti gestori delle aree protette, i piani sono approvati dal dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione, qualora ne sussistano le condizioni di conformità ai regolamenti o al PFR. In tal caso è fatto obbligo ai progettisti redattori dei progetti di taglio di produrre le relative autorizzazioni a cura del dipartimento regionale competente, pena la mancata approvazione del progetto] ⁽⁷⁾.

(5) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 11, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge e dall'[art. 3, comma 1, lettera d\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)). Il testo originario era così formulato: «10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali e progetti di taglio non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'[articolo 6 comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) per come modificato dall'[articolo 4-undecies della L. 30 dicembre 2008, n. 205](#) e dall'[articolo 5, commi 6 e 7 del Reg. reg. 6 novembre 2009, n. 16](#) approvato con Delib.G.R. 4 novembre 2009, n. 749.».

(6) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera c\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)).

(7) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 1, lettera e\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)).

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 dicembre 2016, n. 548](#).

Art. 8 *Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione.*

1. La Regione tramite l'ufficio regionale competente, promuove la redazione dell'Inventario forestale regionale secondo quanto previsto dal PFR.
2. La Regione Calabria promuove la realizzazione del Sistema Informativo Forestale della Regione Calabria (S.I.F.CAL.) per le proprie finalità di pianificazione, programmazione e controllo dell'assetto forestale regionale.
3. Il S.I.F.CAL. è collocato e gestito presso il dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione e raccoglie, elabora ed archivia, le informazioni relative alla materia forestale ed al vincolo idrogeologico.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento può avvalersi del Centro cartografico regionale o delle strutture previste dalla [legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'ARSAC) e dalla [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#) (Istituzione di Azienda Calabria Verde) ⁽⁹⁾.
5. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione e a tal fine può affidare, attraverso apposita convenzione, a enti di ricerca, a istituti di sperimentazione e ad altri organismi scientifici, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, nell'esercizio delle attività forestali, nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.
6. La Regione favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali.

(9) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera f\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#)). Il testo originario era così formulato: «4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento si avvale della struttura del Centro cartografico regionale.».

Art. 9 *Forme associative di gestione e affidamento dei beni.*

1. La Regione promuove la formazione di consorzi e altre forme associative allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale facente capo a proprietari diversi.
2. I consorzi e le altre forme associative per la gestione delle aree boscate ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette regionali, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, per avvalersi

dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area boscata.

3. Gli enti pubblici e collettivi, per l'amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire a iniziative per la gestione associata dei boschi sulla base di convenzioni, in cui siano specificati, le forme e i modi dell'esercizio dell'uso civico nella nuova modalità di gestione.

4. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli Enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero a altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio boschivo.

5. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali. La gestione deve conformarsi al piano di gestione e assestamento forestale.

Art. 10 *Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo.*

1. Gli Enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.

2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche, per attuare interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi e per la realizzazione di opere connesse alla viabilità forestale. Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso. Nel caso delle foreste demaniali di proprietà della Regione, è cura dell'ente delegato procedere all'accantonamento.

3. Nel caso di attività realizzate in assenza del piano di gestione e assestamento forestale di cui all'[articolo 7](#), l'ente gestore deve accantonare almeno il 20 per cento dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà, secondo le modalità indicate al comma 2, per finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi.

4. La cessione dei beni agro-silvo-pastorali alienabili degli Enti pubblici deve avvenire in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

5. Gli enti titolari del patrimonio forestale, laddove quest'ultimo sia già stato oggetto di pianificazione forestale di cui all'[articolo 7](#), possono concedere, con provvedimento motivato, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini

di lucro, o aventi finalità mutualistiche. In assenza di pianificazione, il provvedimento di concessione deve prevedere l'obbligo, da parte dell'ente proprietario, di redazione del piano di gestione entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa. Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all'interno di aree naturali protette, il rilascio delle concessioni è subordinato al parere da parte degli uffici gestori dell'area protetta e in caso di aree ricadenti in Rete Natura 2000, al nullaosta da parte del dipartimento competente in materia di politiche dell'ambiente, come previsto dal [Reg. reg. n. 16 del 2009](#) in applicazione del [D.P.R. 357/97](#).

CAPO III

Gestione forestale sostenibile

Art. 11 *Generalità.*

1. La gestione forestale sostenibile si attua attraverso l'applicazione della selvicoltura di cui all'[articolo 4](#) comma 8.
 2. Le attività di gestione forestale sostenibile rappresentano fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di controllo sul territorio, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, nel rispetto delle normative previste a livello internazionale in tema di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.
-

Art. 12 *Misure per favorire la biodiversità.*

1. La Regione Calabria promuove la tutela e l'incremento della biodiversità secondo quanto previsto dai regolamenti.
-

Art. 13 *Certificazione forestale.*

1. Ai fini di cui all'[articolo 2](#), comma 2, lettera n), la Regione promuove l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno, dei prodotti secondari del bosco e di quelli da esso derivati.
-

Art. 14 *Divieti.*

1. Ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 227/2001](#) e nei limiti dei regolamenti è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi cedui.
 2. Nelle fustaie il taglio raso di norma è vietato. Tuttavia questo può essere effettuato se previsto dal piano di assestamento o di gestione, dal piano dei tagli o dal piano di coltura, negli impianti di specie esotiche e di quelli per l'arboricoltura da legno.
 3. In deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, la Regione può autorizzare interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
-

Art. 15 *Albo delle imprese forestali.*

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ai sensi dell'[articolo 7 del D.Lgs. 227/2001](#), l'albo regionale delle imprese forestali per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
 2. I regolamenti disciplinano le modalità di accesso e di tenuta del summenzionato albo.
-

Art. 16 *Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale.*

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone, arboree e arbustive, di provenienza certificata.
 2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione e propagazione idoneo alla coltivazione vivaistica.
 3. La Regione promuove l'individuazione di un apposito centro regionale per la produzione di semi forestali autoctoni certificati e per la redazione di registri regionali dei materiali di base.
-

Art. 17 *Produzione di piante forestali.*

1. La Regione, tramite il centro regionale e vivaisti autorizzati (se, per questi ultimi, è previsto dalla normativa vigente), provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della [direttiva 1999/105/CE](#) del Consiglio, del 22 dicembre 1999, per come recepita dalla [legge 180/2002](#), dal [D.Lgs. 386/2003](#) e successive modificazioni.
 2. La Regione, tramite il centro regionale, provvede, altresì, alla manutenzione delle strutture individuate ai fini vivaistici, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine.
-

Art. 18 *Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco.*

1. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco, ove disciplinata dai regolamenti comunali, deve svolgersi in modo da evitare danni permanenti alle specie ed all'habitat in cui vivono.
 2. Nei boschi pubblici, in mancanza di appositi regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari quali asparago, agrifoglio, pungitopo.
 3. I comuni devono dotarsi dei suddetti regolamenti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
-

CAPO IV**Funzione produttiva****Art. 19** *Utilizzazioni boschive e viabilità forestale.*

1. La Regione, al fine di favorire l'occupazione e la permanenza delle popolazioni nei territori montani, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno e all'applicazione delle corrette metodologie di lavoro in bosco, promuove, per le imprese di utilizzazione forestale che ne fanno richiesta, già indicate all'[articolo 15](#) comma 4, l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture ed infrastrutture, nonché l'attuazione di misure ed interventi nel campo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Per il taglio e l'allestimento dei prodotti boschivi principali si rimanda a quanto previsto dai regolamenti.

3. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale, lo strumento per conseguire una razionale gestione della risorsa forestale e la tutela del territorio.

4. L'implementazione della rete viaria forestale e gli interventi che comportano la modifica del tracciato di viabilità esistente o il suo allargamento, la realizzazione di imposti e piazzali di accatastamento temporanei, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti a quanto prescritto nei regolamenti.

Art. 20 *Impiego delle risorse legnose* ⁽¹⁰⁾.

1. La Regione, in armonia con i principi espressi dal Protocollo di Kyoto e con gli impegni sul clima ed energia assunti dall'Unione Europea, promuove la produzione della risorsa legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre le emissioni di carbonio nell'atmosfera, secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale.

2. L'amministrazione regionale incentiva la gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.

3. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno mediante la realizzazione di impianti per la produzione di biomassa legnosa. Le aziende e le imprese forestali che operano nel territorio regionale devono privilegiare l'utilizzo delle biomasse legnose prodotte localmente. La Regione promuove inoltre lo sviluppo di filiere integrate bosco-legno-energia al fine di attuare politiche ad alta sostenibilità economica/ambientale.

(10) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 giugno 2017, n. 274](#).

Art. 21 *Arboricoltura da legno*.

1. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta e a tal fine eroga contributi a enti e aziende agroforestali singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.

2. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.

Art. 22 *Gestione dei castagneti.*

1. La Regione attribuisce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la qualità del paesaggio e per l'economia rurale e forestale.

2. La Regione supporta le iniziative finalizzate all'ecocertificazione del legno di qualità e promuove inoltre le produzioni da frutto delle cultivar autoctone pregiate.

3. Il ripristino e miglioramento dei castagneti degradati deve essere effettuato secondo quanto stabilito dai regolamenti.

4. Nel caso di ampliamento, rinfoltimento o sostituzione di piante di castagno sia da legno che da frutto con esemplari della medesima specie, il materiale di propagazione deve essere certificato a norma [D.Lgs. 386/2003](#).

CAPO V

Funzione protettiva e di difesa idrogeologica

Art. 23 *Trasformazione e conversione del bosco.*

1. La Regione applica la disciplina del vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal [R.D. n. 3267/1923](#) e dall'[articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 227/2001](#).

2. La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'[articolo 146 del D.Lgs. 42/2004](#).

3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del R.D.L. n. 1126/26 e dell'articolo 54 del R.D. n. 3267/23 ⁽¹¹⁾.

4. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al comma precedente può essere consentita, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dai regolamenti:

a) per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità;

b) nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali, ad esclusione dei casi di cui alla [legge 353/2000](#), al fine di destinarle al recupero dell'attività agricola, dove questa rivestiva, e può continuare a farlo, una funzione storico-paesaggistica e socio-economica significativa.

5. La sostituzione di specie forestali autoctone è di norma vietata. Per le specie esotiche o per quelle al di fuori del loro campo di idoneità ecologico, è auspicabile prevedere, previa autorizzazione, la loro graduale sostituzione.

6. È richiesta la preventiva autorizzazione regionale per tutti gli interventi di taglio e eventuale successiva estirpazione delle ceppaie finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone.

7. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, a eccezione delle piantagioni di eucalipto. È altresì vietata la ceduazione dei boschi che hanno oltrepassato un'età pari a due volte il turno minimo previsto dai regolamenti, fatti salvi gli interventi sui popolamenti di castagno e leccio e quelli di tutela fitosanitaria delle specie quercine. È, infine, vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.

(11) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera g\)](#), [L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6](#), comma 1). Il testo originario era così formulato: «3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 53 del R.D. n. 3267/23.».

Art. 24 *Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea.*

1. I terreni tenuti in occupazione temporanea, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, devono essere riconsegnati entro il 31 dicembre 2017 ⁽¹²⁾.

2. La riconsegna ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa, da parte dell'ente che li ha realizzati oppure dell'ente occupante, avverrà previa dichiarazione di compiutezza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, anche allo scopo di accertare se la continuità del bosco realizzato può ritenersi garantita.

3. Al fine della riconsegna ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, dei terreni di cui al comma 2, l'ente occupante deve altresì predisporre, ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/23, il piano di coltura e conservazione delle operazioni di governo boschivo da sottoporre inoltre, con le modalità stabilite dai regolamenti, all'approvazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione.

4. Il piano di coltura e conservazione, ferma restando la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti, può prevedere, in casi eccezionali, la trasformazione dei terreni, nelle aree di estensione tali da interrompere la continuità del bosco e prive di copertura arborea e arbustiva, da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche o abiotiche o eventi accidentali, esclusi i casi di cui alla [legge 353/2000](#).

5. Su istanza di parte, tesa a ottenere la restituzione di aree assoggettate a vincolo di rimboschimento, ai sensi dell'[articolo 54 del r.d. 3267/1923](#), ma prive di copertura arborea, le stesse potranno essere restituite con la prescrizione di assoggettarle al rimboschimento.

6. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di costruzioni appartenenti al patrimonio pubblico o privato, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, debbono essere considerate nel piano di coltura e conservazione. Devono essere escluse le aree edificate in costanza dell'occupazione dei terreni ⁽¹³⁾.

(12) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 2, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

(13) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 2, lettera b\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

Art. 25 *Rimboschimento compensativo.*

1. Nei casi in cui la trasformazione autorizzata del bosco interessi aree di superficie superiore a 2000 metri quadrati, la stessa è condizionata al

rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al [D.Lgs. 42/2004](#) ed è disciplinato dai regolamenti.

Art. 26 *Divieti.*

1. È fatto divieto di trasformazione dei boschi presenti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 4](#), comma 12.

Art. 27 *Sistemazioni idraulico forestali.*

1. La Regione provvede alle sistemazioni idraulico-forestali ed alla conservazione e difesa del suolo, nonché alla conservazione e alla manutenzione delle opere esistenti, secondo la normativa vigente.

2. Le sistemazioni idraulico forestali si attuano mediante il consolidamento dei versanti, l'esecuzione di opere paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, la riqualificazione ambientale, facendo anche ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Rientrano negli interventi di cui al comma 2, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

4. La Giunta regionale può individuare e delimitare bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche e interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale su relazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

rt. 28 *Lavori di pronto intervento e modalità di esecuzione.*

1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:

- a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;
 - b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;
 - c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari;
 - d) verificare lo stato dell'ambiente con particolare riguardo all'accertamento dell'eventuale presenza di sostanze tossiche potenzialmente dannose per la salute umana prodotte in conseguenza degli incendi. A tale scopo la Regione attiva, al verificarsi di un incendio boschivo, gli enti strumentali competenti affinché vengano effettuate analisi della qualità dell'aria in prossimità dei territori interessati valutando in particolare i livelli di PM10 e PM25, Benzene, IPA e diossine.
-

CAPO VI

Funzione ambientale e naturalistica

Art. 29 *Alberi e specie arbustive sottoposte a tutela.*

1. La Regione promuove l'individuazione e la tutela dei boschi vetusti, degli alberi monumentali e delle specie arbustive per come prescritto dai regolamenti, dal [D.P.R. 357/1997](#) e dalla [L.R. n. 47/2009](#).
-

Art. 30 *Raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi.*

1. La raccolta e la commercializzazione di funghi epigei e ipogei è disciplinata dalla [legge regionale 26 novembre 2001, n. 30](#) (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) e successive modifiche in integrazioni.
 2. Nei boschi ricadenti nei territori dei Parchi nazionali la raccolta dei funghi epigei è regolamentata da quanto previsto nei relativi piani e nelle misure di salvaguardia.
-

Art. 31 *Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera.*

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera è, di norma, vietata in quanto si tratta di elementi peculiari della biocenosi. Può essere autorizzata secondo quanto prescritto dai regolamenti.
 2. La raccolta del terriccio è sempre vietata.
-

Art. 32 *Forme di tutela nelle aree protette e nei Siti Natura 2000.*

1. La Regione, in ottemperanza alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e a quanto previsto dalla direttiva Habitat n. 92/43/CEE e dalla [direttiva Uccelli n. 2009/147/CE](#) promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di aree protette regionali, interregionali, nazionali e internazionali.
 2. Le misure di conservazione nei siti della Rete Natura 2000 sono predisposte all'interno dei piani di gestione e assestamento forestale.
-

CAPO VII**Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi****Art. 33** *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.*

1. La Regione si impegna a redigere il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale di quanto previsto dall'[articolo 7 della l. 353/2000](#).
3. Alle aree boscate e ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'[articolo 10 della l. 353/2000](#) e dai commi successivi del presente articolo.
4. Nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni stabiliti dall'[articolo 10 della l. 353/2000](#) e dal presente articolo, i regolamenti indicano le attività vietate e le modalità di esercizio delle attività consentite nel periodo a rischio di incendi boschivi.

5. La Regione si impegna a creare un coordinamento tra gli enti ed istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e con le forze dell'ordine, teso alla creazione di una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.

Art. 34 *Difesa fitosanitaria e danni da cause abiotiche.*

1. La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo anche con propri mezzi e risorse alla relativa spesa.

2. Nei boschi colpiti da patologie è fatto obbligo ai proprietari di rispettare quanto stabilito dai regolamenti, assumendo le conseguenti iniziative atte a limitare la diffusione delle malattie, ed attuando interventi di lotta ritenuti necessari, dandone comunicazione all'amministrazione regionale competente.

3. La Regione divulga le possibili azioni di prevenzione e promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti forestali, dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura da legno, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.

4. [La difesa fitosanitaria in bosco è condotta ricorrendo prevalentemente a tecniche selvicolturali e di lotta biologica, secondo quanto disposto dai regolamenti] ⁽¹⁴⁾.

(14) Comma abrogato dall' [art. 3, comma 1, lettera h\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6](#), comma 1).

CAPO VIII

Funzione paesaggistica, turistica e culturale

Art. 35 *Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale.*

1. Anche allo scopo di ricostruire un legame tra i cittadini e il bosco, la Regione incentiva gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate e delle attività connesse alla didattica forestale ed educazione ambientale, nonché al turismo scientifico e sportivo.

2. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco, della flora e della fauna.

Art. 36 *Tutela dell'ambiente rurale.*

1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio.

2. Gli indirizzi stabiliti nel comma 1 sono applicati anche ai terreni abbandonati e incolti definiti al comma 18 dell'[articolo 4](#).

CAPO IX

Regime sanzionatorio

Art. 37 *Sanzioni.*

1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

a) le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 14](#) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due e dieci volte il valore delle piante tagliate o del danno causato;

b) per la produzione o vendita di materiale di propagazione forestale non autorizzata, in violazione dell'[articolo 16](#), si applica una sanzione amministrativa da euro 750,00 a euro 3.500,00 in applicazione del [D.Lgs. 386/2003](#);

c) per l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione in violazione del primo comma dell'articolo 17, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00;

d) in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 18](#) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00 fino a 20 piante o parti di esse, mentre per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia;

e) la violazione del divieto di trasformazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, a norma dell'[articolo 23](#) comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;

f) la conversione o la sostituzione di specie forestali autoctone in violazione dell'[articolo 23](#) comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 fino a 2000 metri quadrati di superficie ragguagliata, per superfici superiori la sanzione è raddoppiata;

g) la violazione del divieto di cui all'[articolo 26](#) comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 350,00 ad euro 3.500,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000;

h) per le violazioni dei divieti di cui all'[articolo 31](#) si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 fino a 10 chilogrammi, per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia e in caso di danno, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del danno commesso;

i) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00;

j) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali senza l'invio della comunicazione prevista o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 2.000,00;

k) per il danneggiamento della flora spontanea protetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000.

2. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 500,00. I regolamenti specificano le singole fattispecie sanzionatorie, commisurando l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma e, se dalla violazione deriva un danno, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del valore del danno causato.

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 *Regolamenti.*

1. Ogni riferimento della presente legge ai regolamenti Forestali, per semplicità indicati come regolamenti, nelle more di redazione, approvazione ed attuazione degli stessi, si intende alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

Art. 39 *S.I.F.CAL.*

1. Fino a quando non venga realizzato il S.I.F.CAL, la Regione Calabria si avvale del Centro cartografico regionale.

Art. 40 *Commissione consultiva.*

1. Per gli aspetti non specificatamente stabiliti nella presente legge, e per tematiche di rilevante interesse ad esse afferenti, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, può istituire, con apposito decreto, una commissione consultiva, composta dallo stesso, che la presiede, o da un suo delegato, dal dirigente del settore forestazione, e da quattro membri esterni, individuati tra le personalità di chiara fama appartenenti alla comunità scientifica ed accademica calabrese, con il compito di esprimere pareri o elaborare linee di indirizzo.

Art. 41 *Utilizzo dei proventi.*

1. [Ai sensi dell'[articolo 9 del D.P.R. n. 616/1977](#) la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato] ⁽¹⁵⁾.

2. [Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla [legge 24 novembre 1981 n. 689](#) e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti] ⁽¹⁵⁾.

3. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme previste dai regolamenti attuativi della presente legge, dai diritti di segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d'istruttoria e dalla quota di accantonamento sui tagli boschivi confluiranno su appositi capitoli del bilancio regionale in favore del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e finalizzati alla gestione delle attività connesse all'applicazione della presente legge.

(15) Comma abrogato dall' [art. 3, comma 1, lettera i\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6](#), comma 1).

Art. 42 *Disposizioni finanziarie.*

1. La promulgazione della presente legge quadro non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 43 *Norma di chiusura.*

1. Per tutte le questioni non specificamente trattate dalla presente legge si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 44 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 19 ottobre 1992, n. 20.**Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.****Art. 1***Finalità.*

1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione ed assicura la gestione delle foreste regionali al fine di:

- a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti;
- b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio;
- c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane;
- d) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#).

Art. 2*Settori di intervento ⁽²⁾.*

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono individuati i seguenti settori di intervento:

- a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi di acqua e per conseguire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle sponde; interventi a carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini;
- b) assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti, di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei boschi del demanio pubblico (comunale, regionale e statale) sia in quelli dei privati, che per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica;

c) opere infrastrutturali di limitata entità interconnesse agli interventi di cui ai punti a) e b), idonee a favorire lo sviluppo delle aree interne e rendere più redditizia la produzione forestale, anche a fini energetici per l'utilizzo delle biomasse;

d) opere infrastrutturali intese a migliorare la sistemazione idraulico agraria dei bacini versanti mediante la costruzione di laghetti collinari e la sistemazione delle condotte di adduzione principali, al fine di razionalizzare i piccoli sistemi irrigui esistenti nelle aree interne.

(2) Ai sensi dell'[art. 28, comma 6, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#) a decorrere dal 1° gennaio 2007 il compenso a titolo di spese generali, spettante ai Consorzi di Bonifica ed all'A.FO.R. per gli interventi di cui al presente articolo non può superare l'aliquota del 6 per cento del relativo costo. Vedi anche l'[art. 16, commi 1, 2 e 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#).

Art. 3

Inventario regionale forestale.

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla elaborazione dell'inventario forestale.

Art. 4

Linee programmi provinciali.

1. Le province elaboreranno ed invieranno alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge idonee linee direttrici programmatiche per la determinazione degli indirizzi generali per la difesa del suolo e l'assetto del territorio nelle more della predisposizione del piano territoriale di coordinamento.

2. Le direttrici programmatiche di cui al comma precedente individueranno in particolare le diverse destinazioni del territorio e le linee di intervento per la sistemazione idraulico - forestale ed il consolidamento del suolo.

3. Qualora le province non abbiano adempiuto all'elaborazione di quanto al comma I del presente articolo nel termine previsto, vi provvederà la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.

Art. 5

Programma regionale forestazione ⁽³⁾.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 la Regione Calabria elabora il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente art. 4 ed in armonia al Piano forestale nazionale di cui alla [legge n. 752 del 1986](#).
2. Il programma di cui al comma 1 costituisce parte integrante dei Piani di bacino di cui alla [legge n. 183 del 1989](#), di cui recepisce le priorità ed eventuali peculiarità specifiche.
3. Il programma regionale per le attività di forestazione e per la gestione delle foreste regionali è approvato dal Consiglio regionale.
4. Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore ai cinque anni, si aggiorna per scorrimento e si attua con piani annuali, attraverso progetti esecutivi.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 1° marzo 2005, n. 197](#) e la [Delib. C.R. 10 novembre 2006, n. 98](#).

Art. 6

Piani annuali ⁽⁴⁾.

1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà prioritariamente utilizzando gli operai idraulico - forestali di cui alla [legge n. 442 del 1984](#), sono elaborati dall'Azienda di cui all'art. 9 sulla base del programma di cui all'art. 5 e trasmessi alla Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno.
2. La Giunta regionale, attuate le procedure di cui all'art. 38 della presente legge, provvederà all'approvazione dei Piani annuali entro 90 giorni successivi, sentite le province territorialmente interessate.

(4) Con [Delib.G.R. 13 febbraio 2008, n. 116](#) è stato approvato il piano attuativo per l'anno 2008, ai sensi del presente articolo.

Art. 7

1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, da effettuarsi prioritariamente con l'impiego degli operai idraulicoforestali di cui alla [legge n. 442/1984](#), sono eseguiti in economia col metodo dell'amministrazione diretta:

a) dall'A.FO.R. - Azienda Forestale della Regione Calabria - su tutto il territorio appartenente al patrimonio indisponibile regionale;

b) dagli Enti di cui alla [legge regionale 10 marzo 1988, n. 5](#), quando gli interventi ricadono sul territorio di appartenenza dei comprensori di bonifica integrale;

c) dalle Comunità montane nei territori di loro pertinenza e non compresi in quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Gli interventi per i quali sia previsto il ricorso ad appalto, purché espressamente previsti nei programmi di cui all'art. 4, saranno affidati dalla Regione all'A.FO.R., agli Enti di cui alla [legge regionale 10 marzo 1988, n. 5](#), alle Comunità montane, tenendo conto della ripartizione territoriale di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#) e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con [R.D. 16 maggio 1926, n. 1126](#) e successive modificazioni ⁽⁵⁾

(5) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 6, comma 8, L.R. 13 settembre 1999, n. 27](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 6-ter, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Esecuzione interventi. 1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, da effettuarsi in economia con l'impiego degli operai idraulico-forestali di cui alla [L. n. 442 del 1984](#), saranno eseguiti dall'A.FO.R. su tutto il territorio regionale ad esclusione di quello compreso nei comprensori di bonifica integrale. Relativamente agli interventi in economia da eseguirsi in quest'ultimo territorio gli stessi saranno effettuati dagli enti di cui alla [L.R. n. 5 del 1988](#).

2. Gli interventi per i quali sia indispensabile il ricorso ad appalto purché espressamente previsti nei programmi di cui all'art. 4, saranno affidati dalla Regione alle Comunità montane o ai comuni singoli o associati, e agli Enti di cui alla [L.R. n. 5 del 1988](#), quando gli interventi ricadono nei comprensori di bonifica.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#), e successive modificazioni, e del relativo regolamento approvato con [R.D. 16 maggio 1926, n. 1126](#) e successive modificazioni.

4. I progetti inerenti ad interventi finanziati con i fondi relativi alla forestazione non potranno superare l'importo di lire 5 miliardi e sono sottoposti all'istruttoria ed all'approvazione secondo le norme previste all'art. 38 della presente legge.».

Art. 8

Impiego Corpo forestale.

1. La Regione può impiegare il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, secondo le modalità previste nell'apposita convenzione stipulata con il Ministro per l'Agricoltura e foreste, rinnovabile periodicamente, per come nella stessa convenzione previsto.

Art. 9

Istituzione Azienda forestale.

1. È istituita l'Azienda forestale della regione Calabria (A.FO.R.).
2. L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Art. 10

Compiti dell'Azienda.

1. L'Azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, ha il compito di:
 - a) elaborare i programmi annuali di cui all'articolo 6 ed eseguire gli interventi di cui all'articolo 7;
 - b) contribuire alla difesa del suolo ed alla valorizzazione del territorio sul quale ricadono i beni affidati alla sua gestione;
 - c) conservare e migliorare il patrimonio forestale della Regione;

d) promuovere e partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno, attuate da Istituti o Enti specializzati.

Art. 11

Beni dell'Azienda.

1. L'Azienda, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, provvede all'amministrazione dei seguenti beni, ad essa affidati dalla Regione:

a) foreste, terreni, fabbricati ed impianti esistenti nel territorio regionale, già facenti parte del demanio forestale dello Stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e trasferiti alla Regione in attuazione dell'[articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#);

b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno alla Regione.

2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti di cui alle lettere a) e b).

3. I boschi ed i terreni che a qualsiasi titolo perverranno all'Azienda entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 12

Gestione parchi naturali.

[1. L'Azienda può promuovere l'istituzione di parchi naturali, di riserve naturali, di oasi faunistiche e, in genere, di aree protette appartenenti ad enti pubblici o privati.

2. Le province potranno indicare nuove aree nelle quali sia opportuna l'istituzione di parchi o riserve naturali] ⁽⁶⁾.

(6) Articolo abrogato dall'[art. 47, comma 1, L.R. 14 luglio 2003, n. 10](#).

Art. 13*Organi dell'Azienda.*

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14*Presidente.*

1. Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale con la procedura prevista dall'*articolo 16 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28*, ed è scelto tra esperti di chiara fama nel settore o discipline affini, docenti universitari, liberi professionisti, manager provenienti dal sistema produttivo pubblico o privato.

2. Ai fini della ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e dei consiglieri di amministrazione si applicano le norme vigenti per gli enti soggetti a controllo della Regione. In ogni caso non possono essere eletti Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione ⁽⁷⁾:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che siano stati sottoposti, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione (salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'*articolo 15 legge n. 327 del 1988* e dall'*articolo 14 legge n. 55 del 1990*);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria.

3. Decadono dall'incarico coloro che dopo la nomina si dovessero trovare nelle condizioni di cui ai commi precedenti.

4. Il Consiglio regionale provvederà alla loro surroga entro 30 giorni.

5. Non può ricoprire le funzioni di Direttore o Vice Direttore, ecc. coordinatore chi si trova nelle condizioni di cui sopra.

6. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda e soprintende alla sua gestione.

(7) In materia di ineleggibilità ed incompatibilità, vedi la L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale ed uno designato dall'unione regionale delle Bonifiche.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al comma 1, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

3. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle Comunità montane, i consiglieri dei comuni della Regione, degli Enti sub regionali, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Azienda per contratti di opere di somministrazione o di concessione.

4. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente, pena la decadenza automatica.

5. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.

6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale e l'Assessorato regionale alla forestazione dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Azienda. Il Consiglio di

amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'Azienda, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale. Il Consiglio di amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla forestazione, in caso di persistente inattività o inefficienza. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore alla forestazione, nomina un Commissario straordinario e due sub - commissari, per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili ⁽⁸⁾.

8. I tre membri del Consiglio di Amministrazione di nomina del Consiglio regionale vengono eletti dal Consiglio regionale stesso con voto limitato a un nominativo.

(8) Comma così sostituito dall'art. 7-quater, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 16

Compiti del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) adottare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6;
- b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- c) approvare il rendiconto generale previa relazione del collegio dei revisori;
- d) proporre alla Regione la acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;
- e) formulare alla Regione proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sull'entità del patrimonio ad essa affidato o se vincolino la disponibilità per una durata superiore ad un anno ovvero costituiscono diritti reali a favore di terzi;
- f) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
- g) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

h) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

i) deliberare sulla organizzazione degli uffici mediante l'adozione del regolamento di cui all'articolo 37;

l) formulare le richieste di comando del personale regionale;

m) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal Presidente.

Art. 17

Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente.
 2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio almeno una volta al mese e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.
 4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), g) e i) dell'articolo 16 sono adottate a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
-

Art. 18

Provvedimenti di urgenza.

1. Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, il Presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'Azienda.
 2. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.
 3. In caso di mancata ratifica il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.
-

Art. 19*Revisori dei conti.*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal Consiglio regionale di cui uno effettivo ed uno supplente eletti dalla minoranza.
2. I componenti del Collegio dei revisori debbono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
3. Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.
4. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.
5. La carica dei revisori ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Presidente del Collegio, scelto tra i membri effettivi, è nominato dal Presidente della Regione.
7. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo annualmente su di essa alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

Art. 20*Vice Presidente dell'Azienda.*

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 21*Indennità di carica ⁽⁹⁾.*

1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità pari rispettivamente al 90 per cento, al 60 per cento, al 45 per cento di quella spettante ai consiglieri regionali ⁽¹⁰⁾.

2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto regioni-Enti locali ⁽¹¹⁾.

3. Spetta, altresì, al Presidente, al Vice Presidente, ai consiglieri ed ai revisori dei conti, qualora non usino il mezzo dell'Azienda, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'Azienda, sommando andata e ritorno, in misura pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza ovvero al costo del biglietto dei mezzi pubblici di linea ⁽¹²⁾.

(9) Vedi, anche, l'art. [2-ter, comma 2, L.R. 26 giugno 2003, n. 8](#).

(10) Comma così modificato dall'art. [6-ter, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#).

(11) Comma così sostituito sia dal comma 3 che dal comma 8 dell'art. [2-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8](#) (con identica formulazione). Il testo originario era così formulato: «2. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai consiglieri che per ragione dei loro uffici si recano in località diversa da quella ove ha sede l'azienda, spetta il trattamento economico di missione pari a quello dei consiglieri regionali.».

(12) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. [1, comma 13, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#).

Art. 22

Direzione generale.

1. La Direzione generale dell'A.FO.R., il cui organico sarà definito dal Regolamento di cui al successivo art. 28, avrà al vertice un Direttore generale e due Vice Direttori generali, rispettivamente per il settore Forestazione e Difesa del suolo e per il settore Foreste Regionali.

2. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore vengono conferiti dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

3. Il Direttore generale ed i due Vice Direttori generali dovranno essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze agrarie o forestali, o Ingegneria, o in Giurisprudenza o in Scienze economiche, e di poliennale esperienza professionale e professionalità specifica per aver svolto funzioni a livello apicale che rappresentano titolo preferenziale

4. Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a personale regionale, di Enti sub-regionali, o a personale impiegato dalla Regione ai sensi del [D.P.R. n. 11 del 1972](#) e [D.P.R. n. 616 del 1977](#), già in possesso della qualifica di secondo livello dirigenziale o equiparato.

5. Gli incarichi di Direttore generale, Vice Direttore generale, Responsabile di servizio o ufficio dell'A.FO.R. non sono cumulabili con altri incarichi, sia relativi a competenze statali che regionali, nonché di altri Enti subregionali.

6. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale vengono conferiti per un quinquennio e sono rinnovabili.

7. Al Direttore generale compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura massima prevista dalla [legge regionale n. 6 del 1991](#).

8. Ai vice Direttori generali compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'A.FO.R. nei limiti previsti dalla [legge regionale n. 6 del 1991](#).

Art. 23

Compiti della Direzione Generale dell'Azienda.

1. La Direzione Generale dell'Azienda dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde al Consiglio di Amministrazione e al Presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; esegue gli atti inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Personale dell'Azienda.

1. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorrere dalla sua costituzione, l'Azienda, per i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, impiega il seguente personale:

a) personale regionale in servizio presso gli uffici regionali della forestazione;

b) personale regionale in assegnazione funzionale a termini dell'[articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34](#);

c) il personale di cui alla [legge regionale n. 25 del 1988](#);

d) personale impiegato dai Consorzi di bonifica integrale o dall'E.S.A.C. nel settore della forestazione all'entrata in vigore della presente legge;

e) personale dei Consorzi di bonifica montana soppressi od in corso di soppressione ai sensi della [legge regionale n. 5 del 1988](#);

f) personale statale, posto a disposizione della Regione sulla base della convenzione di cui all'articolo 8.

g) personale di cui alla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 34](#) individuato con delibera della Giunta regionale n. 5439 del 17 ottobre 199 ⁽¹³⁾.

2. Per la gestione tecnica amministrativa, la consistenza numerica del personale sarà determinata con atto deliberativo della Giunta regionale.

(13) Lettera aggiunta dall'[art. 7, comma 6, L.R. 24 maggio 1999, n. 14](#) e così modificata dall'[art. 13, comma 6, L.R. 13 settembre 1999, n. 27](#). La data della delibera n. 5439 è così indicata nel B.U. in cui è stata pubblicata la suddetta L.R. 27/1997 di modifica della presente lettera.

Art. 25

Personale di cantiere.

1. Il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è quello degli operai idraulico - forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui al [decreto legge 15 giugno 1984, n. 233](#), convertito nella [legge 4 agosto 1984, n. 442](#), utilizzato dagli uffici regionali della forestazione, dai Consorzi di bonifica e dall'E.S.A.C. per la esecuzione degli interventi di settore.

2. Tutto il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 7, sarà gestito dall'A.FO.R., nonché dai Consorzi di bonifica relativamente a quanto espressamente previsto dallo stesso art. 7.

3. I Consorzi di bonifica, le Comunità montane, i comuni singoli o associati potranno utilizzare detto personale per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta che la presente legge loro affida, relativamente alle esigenze quantitative e alla durata degli stessi.

Art. 26

Qualifiche ed incarichi personale di cantiere.

1. Il personale della forestazione, impiegato e di cantiere, di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 23, convertito dalla [legge 4 agosto 1984, n. 442](#), riveste le qualifiche e ricopre i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e C.I.R - Contratto Integrativo Regionale). La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi agli interventi di forestazione, approvati dalla Regione, e non sulle spese generali riconosciute dalle leggi regionali vigenti agli Enti attuatori, di cui all'[articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#). La norma si applica al personale in servizio presso gli Enti attuatori le attività di forestazione, alla data del 31 dicembre 2011, che abbia svolto la funzione impiegatizia presso lo stesso Ente nell'ultimo anno in maniera ininterrotta ⁽¹⁴⁾.

2. Gli incarichi di capo squadra e capo operaio da conferirsi in base al contratto di lavoro agli operai a tempo indeterminato, qualificati e specializzati, a far tempo dall'approvazione della [legge n. 442 del 1984](#) e pienamente in regola con la normativa e la legislazione nazionale e regionale sulla trasparenza e la lotta alla criminalità comune e mafiosa, dovranno essere conferiti dall'Azienda forestale mediante atto deliberativo sulla base di valutazione complessiva che tenga conto delle comprovate capacità, dell'anzianità ed eventuale titolo di studio e previo parere favorevole della commissione paritetica di cui al contratto circoscrizionale.

(14) Comma così sostituito dall'[art. 34, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Gli operai idraulico-forestali di cui all'articolo 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale).».

Art. 27

Anagrafe.

1. L'Azienda provvede annualmente a comunicare alla Regione gli elenchi anagrafici di tutto il personale utilizzato nei cantieri (operai a tempo determinato e tempo indeterminato) ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 28*Articolazione aziendale e Regolamento A.FO.R.*

1. Al fine della razionale esecuzione degli interventi e per la migliore gestione delle foreste regionali, l'A.FO.R. si articola in servizi provinciali ed in uffici subprovinciali.
 2. Ciascun servizio avrà competenza a livello provinciale e si articolerà in uffici.
 3. In base al regolamento dell'A.FO.R., da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà individuato altresì presso ciascun servizio provinciale, specifico ufficio per la gestione delle foreste regionali.
-

Art. 29*Produttività interventi.*

1. Il lavoro forestale deve essere produttivo. La Regione adotterà, nella normativa di attuazione della presente legge, criteri per garantire agli operai la produttività del loro lavoro.
-

Art. 30*Costituzione Aziende produttive.*

1. La A.FO.R., per le finalità e nei limiti di cui al successivo articolo 31, può costituire:
 - a) Aziende per la utilizzazione del legno di prima lavorazione;
 - b) altre Aziende di trasformazione dei prodotti di bosco.
-

Art. 31*Gestione Aziende.*

1. Per la gestione delle Aziende di cui all'articolo 30 deve essere adoperato lavoro forestale.
2. Le suddette Aziende costituite, potranno essere concesse per tre anni rinnovabili in gestione a cooperative di operai forestali di età compresa tra i 21 e i 40 anni a condizione che gli stessi siano esclusi dagli elenchi anagrafici di

settore alla fine del primo triennio di concessione e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 32

Formazione Professionale.

1. Agli operai delle Aziende produttive sarà assicurata, durante i primi tre anni di concessione, la possibilità di partecipare a corsi di formazione professionale finalizzati alla specializzazione del lavoro nel loro settore.

Art. 33

Controllo e vigilanza.

1. La vigilanza sulla gestione dell'Azienda è esercitata dalla Regione.
 2. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e i) dell'articolo 16 sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale; quelle di cui alle lettere d), e), f), g), h), l), m) dello stesso articolo 16 sono soggette al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, secondo le modalità indicate nella legge regionale sui controlli prevista dagli *artt. 41 e 44 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#)* ⁽¹⁵⁾.
-

(15) Vedi la *[L.R. 5 agosto 1992, n. 12](#)*.

Art. 34

Bilancio e rendiconto.

1. Il documento di programmazione annuale ed il bilancio di previsione dell'Azienda devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
2. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto contestualmente a questo all'approvazione del Consiglio regionale.
3. Il rendiconto generale deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e da questa trasmesso al

Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione ⁽¹⁶⁾.

4. In materia di bilancio e di contabilità l'Azienda è tenuta ad osservare la normativa prevista ai titoli 3° e 4° della *legge regionale 22 maggio 1978, n. 5*, in quanto applicabile.

(16) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 10, L.R. 22 settembre 1998, n. 10*.

Art. 35

Entrate.

1. L'Amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'A.FO.R. erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.

2. L'Azienda realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

a) aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla A.FO.R. da erogarsi da parte della Regione Calabria nella misura fissa dell'11 per cento;

b) contributi ordinari della Regione;

c) contributi straordinari della Regione;

d) eventuali contributi dello Stato;

e) eventuali contributi degli Enti Locali;

f) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda;

g) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;

h) eventuali altre entrate o contributi.

3. Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.

Art. 36*Servizio di tesoreria.*

1. Per la gestione del servizio di tesoreria, sono estesi all'Azienda, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella [legge regionale 20 agosto 1973, n. 10](#) e nel regolamento regionale di attuazione 26 giugno 1982, n. 1, nonché la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, negli stessi termini, alle stesse condizioni, vigente per la Regione Calabria.

Art. 37*Regolamento e pianta organica.*

1. Entro un anno dalla costituzione degli organi della A.FO.R., il Consiglio di Amministrazione adotterà il regolamento funzionale dell'Azienda, il quale dovrà stabilire la pianta organica del personale della stessa, nonché i servizi e i compiti specifici delle strutture esecutive.

Art. 38*Approvazione progetti.*

1. I progetti, comunque affidati all'Azienda, sono soggetti alle norme di cui alla [L.R. 10 novembre 1975, n. 31](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Titolare delle funzioni di istruttoria tecnico - amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo, in deroga a quanto previsto dall'[art. 8 della legge regionale n. 31 del 1975](#), è la Giunta regionale, che a tal fine si avvarrà delle strutture tecnico - amministrative in via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 «Prevenzione rischi, forestazione, protezione civile», in base alle modifiche ed integrazioni alla [legge regionale n. 11 del 1987](#) e alla [legge regionale n. 55 del 1990](#).

3. Comunque la Giunta regionale è titolare delle funzioni di istruttoria tecnico - amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo per tutti i progetti esecutivi del piano annuale, facente parte del programma regionale per le attività di forestazione e di gestione delle foreste regionali; per questo si avvarrà delle strutture tecnico - amministrative in via di istituzione

all'interno della costituenda Area funzionale 19 «Prevenzione rischi - Forestazione - protezione civile».

Art. 39

Norma transitoria.

1. Il Consiglio regionale dovrà provvedere alla elezione degli organi dell'Azienda di cui all'articolo 13 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi dell'Azienda entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvederà alla nomina di un Commissario e di un Direttore provvisorio dell'Azienda, i quali resteranno in carica, rispettivamente, fino alla costituzione degli organi della A.FO.R. e fino alla nomina dei coordinatori a norma dell'articolo 22.
 3. Allo scopo di evitare soluzione di continuità degli interventi la Regione continua negli interventi fino a quando l'A.FO.R. non sarà operante.
-

Art. 40

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in lire 500.000.000 per l'anno 1992, si fa fronte con il fondo di dotazione per la gestione delle foreste demaniali di cui al capitolo 2132201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1992.
 2. Con successiva legge regionale si provvederà ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione dell'Azienda Foreste Demaniali, approvato dall'art. 13 della [legge regionale 8 luglio 1992, n. 10](#) e gestito ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della [legge regionale 17 agosto 1974, n. 10](#).
-

dall'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014, che destina l'80 per cento delle risorse FSC 2014-2020 ai territori delle regioni del Mezzogiorno.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione del Piano.

6. Secondo quanto previsto dalla lettera l) del citato comma 703, il profilo finanziario della presente assegnazione è il seguente: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e complessivi 10.750 milioni di euro per il periodo 2020-2025.

Tale profilo, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo, allegato alla presente delibera, o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente.

Il Comitato, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, ai sensi della lettera h) del comma 703, potrà modificare le quote annuali di trasferimento di cui sopra. A tal fine si dà mandato al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere alle verifiche utili per la revisione delle assegnazioni del periodo di programmazione 2014-2020, già deliberate da questo Comitato, per le determinazioni dell'autorità politica.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
con funzioni di vice Presidente*
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 314

AVVERTENZA:

L'allegato 1, denominato «Piano operativo infrastrutture», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-delibere/

17A02654

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 55/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità

programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo DPCM, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l'80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste in particolare le lettere b) e c) del predetto comma 703, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato, inoltre, che la citata lettera c) prevede che per ciascuna area tematica nazionale siano progressivamente definiti, da parte di una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e del-



le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori, in sinergia con la Strategia di specializzazione intelligente nazionale e con dotazione complessiva da impiegarsi per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

Tenuto conto che la Cabina di regia è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 e risulta composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, da tre presidenti di regione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (incluso il presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle Regioni «meno sviluppate e in transizione» e un rappresentante delle Regioni «più sviluppate»;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25/2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando in 15.200,00 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche;

Considerato che la stessa delibera n. 25/2016 individua inoltre i principi di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC oggetto della stessa, indicando in particolare: gli elementi costitutivi dei Piani operativi da definirsi, nell'ambito delle aree tematiche, da parte della Cabina di regia; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attività di verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani (riprogrammazioni) e varianti in corso d'opera; l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

Considerata l'adozione effettuata, in data odierna, da parte della Cabina di regia del Piano operativo ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente un valore complessivo di 1.900 milioni di euro, posto a carico delle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «2. Ambiente» dalla citata delibera n. 25/2016;

Udita l'illustrazione del Piano operativo ambiente FSC 2014-2020, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che il Piano operativo risulta suddiviso in 4 sotto-piani così articolati.

Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, per 95,79 mln di euro di interventi, concentrati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno (meno sviluppate e in transizione, secondo la denominazione UE);

Interventi per la realizzazione, manutenzione e ri-naturalizzazione di infrastrutture verdi, per 13,85 mln di euro concentrati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno (meno sviluppate e in transizione, secondo la denominazione UE);

Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti, per 126,51 mln di euro, concentrati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno (meno sviluppate e in transizione, secondo la denominazione UE);

Interventi a tutela del territorio e delle acque, per un totale di 1.563,85 mln di euro, così articolati:

Rischio idrogeologico: 273,83 mln di euro, di cui 51,83 mln nelle regioni del Centro Nord e 222 mln di euro in quelle del Mezzogiorno;

Bonifiche: 749,97 mln di euro, di cui 328,29 mln al Centro Nord e 421,68 mln al Mezzogiorno;

Servizio idrico integrato: 496,29 mln di euro, di cui 202 mln al Centro Nord e 294,29 mln al Mezzogiorno;

Qualità dei corpi idrici: 102,15 mln di euro, di cui 12,15 mln al Centro Nord e 90 mln di euro al Mezzogiorno

Assistenza tecnica: 41,61 mln di euro.

Considerato che il Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per territori e linee di azione, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa, per territori di riferimento e per sotto-piani e che, in linea con quanto richiesto dalla già citata delibera n. 25/2016, la sezione 4 di ogni singolo sotto-piano delinea la *governance* e le modalità di attuazione del programma, con descrizione del relativo Sistema di gestione e controllo, delle strutture organizzative di riferimento e delle connesse responsabilità gestionali;

Tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di bilancio e che pertanto, ai sensi della lettera l) del citato comma 703 della legge di stabilità 2015, la presente delibera determina il limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente anche in difformità dal cronoprogramma esposto nel Piano operativo o dal cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62),

Vista la odierna nota n. 5670-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

1. In applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della citata delibera di questo Comitato n. 25/2016, è approvato il Piano operativo ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo l'articolazione indicata in premessa, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.



2. La dotazione finanziaria del Piano è pari a 1.900 milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «2 Ambiente» dalla citata delibera n. 25/2016.

3. Il Piano contiene gli elementi costitutivi previsti per i Piani operativi dal punto 2. della delibera n. 25/2016 ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla medesima delibera.

4. L'Autorità politica per la coesione, a conclusione della fase di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, comprensive dell'ulteriore quota del 20 per cento che, previa iscrizione in bilancio, ne completerà la dotazione prevista dalla legge di stabilità per il 2014, informerà il Comitato circa le modalità di rispetto del vincolo previsto dall'art. 1. comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014, che destina l'80 per cento delle risorse FSC 2014-2020 ai territori delle regioni del Mezzogiorno.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione del Piano.

6. Secondo quanto previsto dalla lettera l) del citato comma 703, il profilo finanziario della presente assegnazione è il seguente: 90.000 euro (0,09 milioni di euro) per l'anno 2016; 228 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; 300 milioni di euro per l'anno 2019; complessivi 1.143,91 milioni di euro per il periodo 2020-2023.

Tale profilo, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo, allegato alla presente delibera, o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente.

Il Comitato, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, ai sensi della lettera h) del comma 703, potrà modificare le quote annuali di trasferimento di cui sopra. A tal fine si dà mandato al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere alle verifiche utili per la revisione delle assegnazioni del periodo di programmazione 2014-2020, già deliberate da questo Comitato, per le determinazioni dell'Autorità politica.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
con funzioni di vice Presidente*
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 313

AVVERTENZA: L'allegato 1 denominato «Piano operativo ambiente», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-delibere/.

17A02637

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 22 marzo 2017.

Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato. (Delibera n. 19925).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»);

Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, come rettificato in data 21 ottobre 2016 (di seguito anche «regolamento sugli abusi di mercato»);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse. (Delibera n. 26/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo DPCM, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che

individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

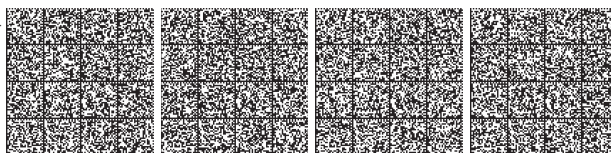
Vista la delibera di questo comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la nota n. 247 del 14 febbraio 2014 con cui il Ministro per la coesione territoriale ha comunicato al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome la chiave di riparto fra i territori regionali;

Considerato che il *Masterplan* per il Mezzogiorno, adottato dal Governo nel corso del 2015, intercetta l'esigenza di affrontare la questione annosa del divario tra le due macro aree del paese: centro-nord e Mezzogiorno;

Tenuto conto che il Governo ha avviato un'intensa interlocuzione con le amministrazioni regionali e le città metropolitane del Mezzogiorno per cogliere le opportunità di sviluppo infrastrutturale, anche di natura ambientale, ed economico di tali territori, attraverso la predisposizione di appositi accordi interistituzionali a livello politico (cd. «Patti per il sud»), in coerenza con le priorità strategiche indicate nel *Masterplan* sopra richiamato e che tali patti contengono, tra l'altro, l'impegno governativo a mettere a disposizione per le finalità individuate rilevanti risorse del Fondo sviluppo e coesione, per un importo complessivo di 13,412 miliardi di euro, tenendo conto degli impieghi già disposti e della chiave di riparto percentuale del FSC stabilita dalla legge (80% al Mezzogiorno e 20% al centro nord); contestualmente, sono fissate



le seguenti aree tematiche prioritarie d'intervento: 1) infrastrutture, 2) ambiente, 3) sviluppo economico e produttivo, 4) turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, 5) occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione; 6) rafforzamento della PA;

Tenuto conto che l'importo complessivo sopracitato è preliminarmente attribuito per 496,80 milioni di euro alle cosiddette regioni in transizione (Abruzzo 133,22 mln; Molise 66,89 mln; Sardegna: 296,69 mln) quali quote aggiuntive volte a compensare minori assegnazioni dei fondi europei; che la restante quota, pari a 12.915,20 milioni di euro, è ripartita tra tutte le regioni del Mezzogiorno nel rispetto della chiave di riparto comunicata con nota n. 247 del 14 febbraio 2014 dal Ministro per la coesione territoriale *pro tempore* al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; volendo, altresì, garantire alle città metropolitane un'autonoma dotazione senza alterare la suddetta chiave di riparto, la proposta prevede altresì che il 10% delle somme assegnabili a ciascuna regione sia attribuito alle singole città metropolitane ricadenti nel territorio regionale;

Tenuto conto che con la delibera di questo comitato n. 25 adottata in data odierna sono state definite le aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse FSC disponibili;

Tenuto conto che la stessa delibera prevede che i piani operativi, di cui alla lettera c) art. 1, comma 703 sopra citato, siano progressivamente definiti dalla cabina di regia, sulla base di proposte presentate dalla autorità politica per la coesione assicurando il necessario raccordo tra i diversi livelli istituzionali di Governo e possono essere espressione di accordi o di intese interistituzionali;

Vista la nota USS_DEVINCENTI 2684 del 1° agosto 2016, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto autorità politica per la coesione territoriale, ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il relativo esame, della proposta di assegnazione, nell'ambito delle risorse allocate per area tematica con la sopra citata delibera n. 25 adottata in data odierna, di 13,142 miliardi di euro alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3939, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del comitato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in qualità di autorità politica per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse

A valere sulle risorse FSC 2014-2020 allocate per area tematica con la delibera n. 25 adottata in data odierna, sono assegnati 13,412 miliardi di euro alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno (o comuni capoluogo dell'area metropolitana) per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati «Patti per il sud».

La dotazione finanziaria di ciascun patto è determinata, secondo le chiavi di riparto territoriale di cui alla nota del Ministro della coesione territoriale citata in premessa, come segue:

Regione Abruzzo: 753,4 milioni di euro;
 Regione Basilicata: 565,2 milioni di euro;
 Regione Calabria: 1.198,7 milioni di euro;
 Città di Reggio Calabria: 133 milioni di euro;
 Regione Campania: 2.780,2 milioni di euro;
 Città di Napoli: 308 milioni di euro;
 Regione Molise: 378 milioni di euro;
 Regione Puglia: 2.071,5 milioni di euro;
 Città di Bari: 230 milioni di euro;
 Regione Sardegna: 1.509,6 milioni di euro;
 Città di Cagliari: 168 milioni di euro;
 Regione Siciliana: 2.320,4 milioni di euro;
 Città di Catania: 332 milioni di euro;
 Città di Messina: 332 milioni di euro;
 Città di Palermo: 332 milioni di euro.

Come stabilito da questo comitato con altra successiva delibera odierna, per le Regioni Abruzzo, Molise e Puglia l'assegnazione finanziaria sopra indicata comprende rispettivamente, per 0,674 milioni di euro (Regione Abruzzo), 9,55 milioni di euro (Regione Molise) e 57,728 milioni di euro (Regione Puglia) la copertura del fabbisogno finanziario degli interventi ancora da completare alla data del 31 dicembre 2015, relativi alla programmazione 2007/2013, interventi che sono conseguentemente inseriti nell'ambito del patto per il sud relativo a ciascuna regione.

Le risorse assegnate con la presente delibera consentono alle regioni e città metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati così come previsto alla lettera i) del più volte citato comma 703, art. 1 della legge n. 190/2014.



L'articolazione temporale delle risorse oggetto della presente delibera rispetta le seguenti annualità, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi al FSC 2014/2020:

euro 50 milioni per l'annualità 2016;
euro 1.450 milioni per l'annualità 2017;
euro 2.000 milioni per l'annualità 2018;
euro 1.500 milioni per l'annualità 2019;
euro 2.000 milioni per l'annualità 2020;
euro 2.000 milioni per l'annualità 2021;
euro 2.500 milioni per l'annualità 2022;
euro 1.912 milioni di euro per l'annualità 2023.

2. Contenuto dei Patti per il Sud

Ciascun patto è firmato dal Presidente del Consiglio o dall'autorità delegata per la coesione e dal Presidente della regione o sindaco della città metropolitana.

In ogni patto devono essere indicati: le linee strategiche; gli strumenti e le risorse a disposizione; gli interventi prioritari da realizzare; il costo e le risorse ad esso destinate; la governance del processo.

Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal patto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con la regione/città metropolitana che ha stipulato il patto, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, adotta le opportune misure di accelerazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettere f-bis ed f-ter, decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.

In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, le parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti - Invitalia spa quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, a tal fine anche rifinanziando l'Azione di sistema di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62 del 2011, secondo le modalità di attuazione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 23 marzo 2012.

3. Modalità di attuazione

3.1. Interventi ammissibili. monitoraggio

Sono ammissibili a finanziamento interventi immediatamente attivabili, rientranti nelle aree tematiche individuate con la sopra citata delibera di questo comitato n. 25/2016 adottata in data odierna:

- 1) infrastrutture;
- 2) ambiente;

3) sviluppo economico e produttivo;
4) turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;

5) occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione;

6) rafforzamento della PA.

Possono essere finanziati anche fondi rotativi di progettazione relativi ad interventi con finalità di sviluppo nei medesimi settori.

Entro il 31 dicembre 2016, ciascuna regione e/o città metropolitana di riferimento dovrà inserire i dati di monitoraggio degli interventi così finanziati entro il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inclusi i cronoprogrammi di ogni singolo intervento.

Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento dei dati di monitoraggio comporta il mancato avvio del trasferimento delle relative risorse o la sospensione dei trasferimenti successivi.

L'Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione e svolge, altresì, l'azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti.

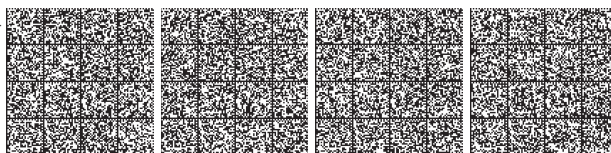
3.2 Revoca delle risorse

Le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2019 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi; tali ritardi possono rilevare anche ai fini della valutazione dei dirigenti interessati in relazione ai rispettivi obiettivi annuali.

Qualora l'esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa si discosta per più del 25 % rispetto alle previsioni, sono defINANZIATI gli interventi in fase di progettazione che presentano un ritardo. Per gli interventi in fase di realizzazione la sanzione è rappresentata dall'ammontare delle risorse in economia, comunque per un importo non inferiore al 10 % del valore dell'intervento.

A seguito di un rigoroso monitoraggio dei singoli interventi, l'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le amministrazioni di riferimento, in occasione della relazione annuale sullo stato di avanzamento, propone alla cabina di regia eventuali modifiche nella programmazione degli interventi, per tener conto della sanzione applicata e affinché possano essere valutate le necessarie iniziative per risolvere le criticità o rifinanzare le risorse.



Il complesso delle somme recuperate in conseguenza delle revoche di cui ai precedenti paragrafi sono annualmente riprogrammate dalla cabina di regia nel rispetto delle destinazioni per area tematica.

3.3 Pubblicità e informazioni. riprogrammazioni

Nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento, la regione/città metropolitana presenta all'Agenzia per la coesione territoriale un rapporto di valutazione sull'efficacia dell'intervento realizzato.

Con cadenza periodica semestrale, l'Agenzia per la coesione territoriale riferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, sullo stato di attuazione dei Patti per il sud.

Le informazioni inerenti agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati raggiunti sono pubblicizzate sulla base di un piano di comunicazione predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Eventuali modifiche ai Patti per il sud, di seguito alla loro prima sottoscrizione, sono concordate tra le parti, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne verificherà la coerenza con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione nazionale e comunitari. Di tali modifiche sarà in ogni caso data informativa alla cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016.

Annualmente, l'autorità politica per la coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica una relazione sulle modifiche intervenute e sullo stato di avanzamento degli interventi inseriti nei Patti per il sud, predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione sulla base dei dati informativi forniti dall'Agenzia per la coesione territoriale, ai fini della definizione della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (DEF) e della legge di bilancio, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 703, lettera h), della legge n. 190/2014.

3.4 Trasferimento delle risorse

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE provvede alle erogazioni/trasferimento delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi, articolati come segue:

anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per singolo intervento;

pagamenti intermedi fino all'85% dell'importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso

delle spese effettivamente sostenute dalle amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione corredata da attestato di chiusura dell'intervento.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione inoltra le richieste di erogazione/trasferimento a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza della domanda di pagamento inoltrata dalle amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014/2020.

La prima quota è trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell'amministrazione o dal competente organismo di certificazione. Le quote successive sono trasferite, a condizione che esista un Sistema di gestione e controllo verificato dall'Agenzia per la coesione secondo quanto previsto dalla lettera k) della delibera n. 25 adottata in data odierna da questo comitato.

I pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi, ovvero direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi.

Il Dipartimento per le politiche di coesione disciplinerà con proprio provvedimento criteri e modalità per la richiesta dei trasferimenti e per l'individuazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento di risorse.

3.5 Norma finale

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, ai «Patti per il sud» si applicano le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera di questo comitato n. 25/2016.

Roma, 10 agosto 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne prev. n. 2719

16A08019



 ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
 GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO
 LL.PP.

Deliberazione n. 301 della seduta del 11 SET. 2013

Oggetto: Disposizioni in materia di presidi idraulici ed idrogeologici sul territorio. Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 602 del 14 settembre 2010.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Giovanni LAGANA

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Demetrio ARENA	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente		X
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. F.F. Dott. Biondo

La delibera si compone di n. 4 pagine composte il
 frontespizio e di n. 1 allegato.

IL SEGRETARIO GENERALE
 Ing. SALVATORE SINGHIA

Il dirigente di Servizio

IL DIRIGENTE
 (Ing. Giuseppe Iritano)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

che con deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 21.9.2009 sono stati attivati i Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici con il compito di "attuare il controllo, il monitoraggio e la manutenzione riguardante il rischio idrogeologico ed idraulico" attivando "un servizio di sorveglianza stabile e strutturato in grado di assolvere sia alle esigenze connesse alla manutenzione ed al controllo del territorio calabrese, sia connesso alla predisposizione di Piani e Programmi finalizzati alla difesa del suolo"

che con la stessa deliberazione n. 644 del 21.9.2009, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 87 e 88 della legge regionale n. 34 del 12.8.2002, veniva affidata la gestione tecnico-amministrativa del Presidi alle Amministrazioni Provinciali, mentre la programmazione delle attività dei Presidi era affidata alla Autorità di Bacino Regionale "in diretta collaborazione con i Dipartimenti Regionali e con gli altri Enti operanti in materia di Difesa del Suolo e Protezione Civile, attraverso la costituzione di una adeguata struttura di coordinamento", la cui composizione era indicata nella stessa deliberazione 644/2009

che, con successiva deliberazione n. 602 del 14.9.2010, è stata affidata all'A.FO.R. "la gestione tecnico-amministrativa degli Uffici Territoriali del Presidio, ferme restando le competenze in materia di Difesa del Suolo attribuite alle Province dalla legge regionale n.34/2002"

che, pur precisando la citata deliberazione 602/2010, per come indicato in precedenza, che non venivano modificate le competenze in materia di Difesa del Suolo attribuite alle Province dalla legge regionale n.34/2002, nella concreta attuazione sono sorti dubbi interpretativi circa le competenze in materia di Presidio Idraulico ed Idrogeologico

che pertanto appare opportuno specificare i compiti degli Uffici Territoriali del Presidio attivati dall'A.FO.R., in relazione alla più complessiva attività di Presidio Idraulico e Territoriale

che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2004 e s.m.i., fornisce "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"

che la predetta direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che le Regioni in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino agiscano secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici, comunque competenti, al fine di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni

che inoltre la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che sia garantito un efficace e proficuo coordinamento tra le attività di protezione civile nel tempo reale e quelle di pianificazione e prevenzione nel tempo differito

che con deliberazione n. 172 del 29.03.2007 la Giunta Regionale ha approvato una Direttiva sul "Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico in Calabria", dando attuazione alle previsioni della direttiva nazionale in materia di gestione del sistema di allertamento nel tempo reale

Considerato che l'attuale sistema di allertamento regionale, prevede in coerenza con la normativa nazionale e con il principio di sussidiarietà, l'intervento immediato sul territorio da parte delle Amministrazioni Comunali e solo in seconda battuta ed in funzione delle necessità delle Province e/o della Regione

Considerato che con le citate deliberazioni 644/2009 e 602/2010 la Giunta Regionale ha attivato, per il tramite dell'AFOR i soli uffici territoriali del Presidio senza precisare compiti e funzioni in materia di presidio e soprattutto senza operare una chiara distinzione tra le attività classificate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio 27.02.2004 come attività in tempo reale e attività in tempo differito

Considerato che il servizio di presidio attivato dalla Regione per il tramite dell'AFOR, anche in considerazione delle tipologie contrattuali stipulati non ha natura di servizio di piena ma ha la sola funzione di monitoraggio del territorio in tempo differito per poter acquisire informazioni utili alla programmazione di interventi e sistemazione idraulica

Vista la proposta di rimodulazione ed attivazione dei presidi idraulici ed idrogeologica redatta dagli Uffici del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e della Autorità di Bacino

Rilevato che in tale proposta si individuano quattro livelli di operatività del servizio, modulati in ordine crescente di complessità del servizio

Ritenuto che sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili presso l'AFOR la stessa possa attualmente garantire il solo livello 1 (Monitoraggio del rischio idraulico), previsto nella suddetta proposta

Ritenuto inoltre opportuno, anche alla luce di quanto evidenziato dal Coordinatore della Struttura di Coordinamento per l'attività dei presidi idraulici, estendere la composizione della stessa, anche al Centro Funzionale Regionale Multirischi dell'ARPACAL, al Centro Cartografico Regionale ed all'Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica (U.R.B.I.)

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici on. Giuseppe Gentile, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Di modificare ed integrare la precedente deliberazione n. 602/2010, fatte salve le parti riferite alla costituzione della Struttura di Coordinamento la cui composizione viene integrata con un rappresentante del Centro Funzionale Regionale Multirischi dell'ARPACAL, del Centro Cartografico Regionale e dell'Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica (U.R.B.I.)

Di approvare l'allegata proposta di rimodulazione ed attivazione dei presidi idrogeologici idraulici, che si intende integralmente sostitutiva di quella allegata alla deliberazione n. 602/2010, redatta dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e dalla Autorità di Bacino, prendendo atto che la stessa prevede l'attivazione graduale dei presidi su 4 livelli di operatività caratterizzati da complessità crescente

Di incaricare l'AFOR alla attuazione immediata, utilizzando le risorse umane ed economiche già disponibili del primo livello di operatività di cui al precedente punto, indicato nella citata proposta di rimodulazione come "Monitoraggio del Rischio Idraulico"

Di dare atto che, per l'attuazione del primo livello di operatività di cui sopra, non sono previsti oneri aggiuntivi a carico all'AFOR in quanto tal livello di operatività sarà garantito con il personale part-time a tempo indeterminato già assunto dalla stessa AFOR

Di mantenere, fino alla completa attuazione dei 4 livelli di operatività di cui in precedenza le funzioni di presidio del territorio previste nella DGR n. 172 del 29.03.2007

Di incaricare il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e della sua notifica a tutti i soggetti interessati;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

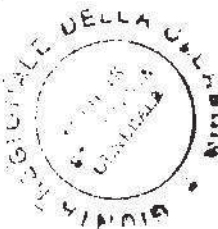
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16 SET. 2013 al
Dipartimento interessato ☒ al Consiglio Regionale ☐ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto

16 SET. 2013
C. BIANCO, IL DIR. SETTORE



Allegato alla deliberazione
n. 301 del 11 SET. 2013



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI – SETTORE 2

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

***RIMODULAZIONE ED ATTIVAZIONE
PRESIDI TERRITORIALI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI***

RELAZIONE

1. Introduzione
2. Riferimenti normativi generali e ricognizione atti e provvedimenti regionali
3. Il Servizio di monitoraggio dei corsi d'acqua attualmente svolto in Calabria
4. Proposte risolutive per la rimodulazione ed attivazione dei Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici (PTII)
 - 4.1 Premessa
 - 4.2 Articolazione territoriale
 - 4.3 Modello organizzativo
 - 4.3.1 Struttura di Coordinamento Regionale
 - 4.3.2 Livello A - Monitoraggio del rischio idraulico
 - 4.3.3 Livello B - Monitoraggio Idraulico e polizia Idraulica
 - 4.3.4 Livello C - Presidio Idraulico del territorio
 - 4.3.5 Livello D - Presidio idraulico ed idrogeologico del territorio
 - 4.3.6 Distribuzione del personale, funzioni e costi del PTII
 - 4.4 Proposta di organizzazione a legislazione vigente

Agosto 2013

1. Introduzione

La Regione, per il tramite dell'Autorità di Bacino Regionale ed il Dipartimento LL.PP. – Settore 2, persegue attività dirette alla conoscenza di situazioni connesse con condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico e idraulico nonché alla programmazione degli interventi di messa in sicurezza.

Gli oltre 1000 corsi d'acqua (fiumare, torrenti, fossi) che insistono sul territorio della Calabria costituiscono un patrimonio paesaggistico da salvaguardare e valorizzare sia in rapporto alla difesa dal rischio alluvione sia come riqualificazione ambientale.

Per anni, e soprattutto a partire da alcuni cambiamenti istituzionali (fine dell'intervento Cassa per il Mezzogiorno, riforma dei Geni Civili, etc.) essi sono stati oggetto di interventi incontrollati come prelievi selvaggi, restringimento degli alvei, occupazioni abusive, degrado delle strutture idrauliche, luoghi di scarico di rifiuti solidi e liquidi.

I recenti avvenimenti catastrofici alluvionali che hanno coinvolto il territorio calabrese negli inverni 2008/2009 e 2009/2010, nonché i recenti episodi alluvionali che hanno interessato l'area archeologica di Sibari, hanno evidenziato ancora una volta i rischi connessi all'abbandono dei corsi d'acqua dal punto di vista della mancata manutenzione e della realizzazione di opere abusive, estranee al loro naturale andamento.

Le particolari condizioni geomorfologiche e l'utilizzo spropositato del territorio in termini di realizzazione di opere (anche regolarmente autorizzate prima dell'apposizione dei vincoli da parte dell'ABR) hanno fatto sì che, negli ultimi anni, le situazioni di rischio si siano particolarmente aggravate anche considerata la carenza di risorse finanziarie da destinare alla programmazione ordinaria (particolarmente evidente se confrontata con quelle relative a interventi emergenziali). A ciò si aggiunge una non chiara individuazione delle competenze e del necessario coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali che esercitano un ruolo in materia di difesa del suolo che per altro non ha permesso di creare figure e professionalità capaci di controllare ed intervenire in questo sistema complesso.

L'ipotesi di progetto di seguito esposto, è rivolta a sanare le difficoltà attuative riscontrate a seguito di precedenti Deliberazioni Regionali inerenti la medesima questione e mira, in ultima analisi, alla costituzione di una **rete di controllo e manutenzione dei bacini della Calabria** attraverso la compiuta attuazione del **Presidio Territoriale Idrogeologico ed Idraulico**, necessità oramai improrogabile del territorio calabrese.

La complessità e la rilevanze economica degli elementi esposti in aree ad elevato rischio, nella quali spesso sono stati costruiti rilevanti insediamenti residenziali o produttivi o commerciali rende da un lato di difficile soluzione il problema nel breve periodo, ma dall'altra impone azioni rapide di organizzazione e di presidio del territorio con la triplice finalità:

- di cercare nel breve periodo di attivare misure di protezione civile tese a scongiurare la possibile perdita di vite umane
- di arrestare il continuo consumo di territorio ed il progressivo aumento degli elementi esposti al rischio idrogeologico
- di avviare una lunga e complessa azione di risanamento e messa in sicurezza delle aree compromesse

2. Riferimenti normativi generali e ricognizione atti e provvedimenti regionali

Il Progetto di Presidio Idrogeologico ed Idraulico di seguito esposto è fondato sul disposto normativo di cui ai sottoelencati atti normativi di carattere generale:

- R.D. n. 523/1904 – art. 93 – “Istituzione del servizio di sorveglianza idraulica”
- R.D. n. 2669 del 3.12.1937 (legge quadro di riferimento che disciplina il servizio di sorveglianza idraulica)
- L. 183 del 18 maggio 1989 “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”
- D.Lgs. 152/06 (parte terza) “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” – con particolare riferimento all' art. 61 comma 1 lettera e) “Le Regioni..... provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni”

Dal 1999 ad oggi la Regione Calabria ha adottato sul tema una serie di atti e provvedimenti amministrativi non sempre tra loro coerenti, ed a volte confliggenti, che hanno finito per determinare delle difficoltà attuative nel previsto servizio di monitoraggio e vigilanza dei corsi d'acqua, generando spesso conflitti di competenze tra gli enti territoriali che a vario titolo hanno competenza in materia. Di seguito si riportano tali provvedimenti, accompagnati da una breve sintesi, secondo il loro ordine cronologico:

- **Delibera della G.R. N° 3150 del 7.09.1999** - “Organizzazione del servizio di sorveglianza idraulica”. Con tale deliberazione fu avviato in via sperimentale e provvisoria il servizio di controllo dei corsi d'acqua della Regione, contribuendo in maniera efficace alla formazione di una banca dati, che si è rivelata poi estremamente utile ai fini della redazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
- **Risoluzione del Consiglio Regionale del 22 settembre 2000** - Nella consapevolezza che tale attività indirizzata alla rimozione di condizioni di pericolosità e rischi connesse a frane, erosioni costiere, esondazioni, oltre che alle fasi di pianificazione e programmazione degli interventi volti ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, deve essere esplicitata anche attraverso la realizzazione d'interventi diretti di contrasto e di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua, il Consiglio Regionale, a seguito del tragico alluvione “Soverato”, il 22 settembre 2000 ha adottato una risoluzione del che impegna la Regione a “pervenire ad un provvedimento legislativo che istituisca un servizio di sorveglianza idraulica, con poteri sanzionatori, per il monitoraggio permanente delle aste fluviali”
- **Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico** - Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è stato approvato con **Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001**, “DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico”. Il PAI, il così come riportato all'art. 1 delle *Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia*, pone la necessità di “*avviare un'attività strutturata di controllo, monitoraggio, programmazione ed intervento, su tutto il reticolo idrografico della Regione*”.
- **Delibera della G.R. N° 477 del 10.06.2002** – Con tale deliberazione vengono formalmente costituiti i “*Presidi Idraulici*” nelle aree programma di cui all'Art. 2 della

Legge Regionale 35/96 nonché nei territori regionali ricadenti nei bacini interregionali dei Fiumi Lao, Noce e Sinni con lo scopo di "...attuare il controllo, il monitoraggio e gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua..."

- **L.R. 34/2002 - "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"** - Con tale Legge la Regione detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione. Per quanto riguarda la materia in oggetto, con specifico riferimento alla polizia idraulica, al Titolo III - Capo V "Risorse idriche e Difesa del Suolo", artt. 87, 88 e 89, ed al Titolo V - Capo I "Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio", artt. 153, 154 e 155, vengono definite rispettivamente compiti e funzioni di Regione, Province e Comuni¹.
- **Delibera della G.R. N° 996 del 14.12.2004** - Con tale deliberazione vengono attivati i "Presidi Idraulici" di cui alla DGR 477/2002 e posti alla diretta dipendenza del Settore Geologico ed Idrogeologico del Dipartimento LL.PP. Regionale (oggi non più esistente a seguito delle sopravvenute riorganizzazioni della struttura della Giunta Regionale). Inoltre, attraverso i Presidi stessi, viene attivato un servizio di Sorveglianza Idraulica stabile strutturato in modo tale da assolvere sia alle esigenze connesse alla manutenzione ed al controllo del territorio calabrese, sia alla predisposizioni di Piani e di Programmi finalizzati alla Difesa del Suolo.

Gli ambiziosi progetti definiti dalle due suddette deliberazioni non hanno di fatto mai trovato piena e completa attuazione per il manifestarsi di criticità organizzative, legate alla carenza di risorse finanziarie, e di conflitti di competenze. Per conseguenza, al fine di garantire la necessaria continuità, il servizio di sorveglianza idraulica, avviato in via sperimentale dalle citate Delibere di Giunta Regionale N° 3150 del 7.09.1999 e N° 477 del 10.06.2002, è stato esternalizzato facendo ricorso dapprima a forme di lavoro interinali sotto la guida ed il coordinamento del Dipartimento "Personale" della Regione Calabria, e successivamente è stato affidato a società di servizi operanti per conto dell'A.F.O.R.

- **Delibera della G.R. N° 172 del 29.03.2007 - "Approvazione Direttiva regionale per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/2/2004 e s.m.i."** - Con la suddetta Direttiva viene definito Il Sistema di Allertamento regionale per il Rischio idrogeologico e idraulico in Calabria

¹ La suddetta Legge 34/2002 presenta una evidente contraddizione tra gli articoli 88 e 155.

Il primo (art. 89), nell'ambito del Capo V del Titolo III "risorse idriche e difesa del suolo" assegna le funzioni relative alla polizia idraulica alle Province:

Art. 88 - 1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

.....
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933;

.....
Il secondo (art. 155), nell'ambito del Capo I del Titolo V "Disposizioni in materia di Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio" assegna le medesime funzioni alla Regione:

Art. 155 - 2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

.....
g) polizia delle acque di cui al T.U. approvato con r.d. n. 1775/1933;
h) polizia idraulica;

.....

ai fini di Protezione Civile e, tra l'altro, vengono definiti in dettaglio le funzioni ed i compiti del Presidio Idrogeologico ed Idraulico².

- **Delibera della G.R. N° 881 del 24.12.2007** - *"Presa d'atto del Programma Operativo FESR per l'attuazione della Politica Regionale di Coesione 2007/2013"* - La strategia di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013 prevede quale obiettivo operativo in questa materia *"l'attivazione dei Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici e di un Servizio di Sorveglianza Idraulica per assolvere alle esigenze connesse alla prevenzione del rischio ed al controllo del territorio"*, con il fine di razionalizzare e rendere strutturalmente organico all'azione della Regione il Presidio Idraulico.
- **Delibera della G.R. N° 644 del 21.09.2009** - *"Attivazione Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici."* - Con tale deliberazione, visto che le precedenti deliberazioni sul tema non hanno mai trovato completa attuazione e tenuto conto della sopravvenuta riorganizzazione delle strutture organizzative della Regione conseguente alla attuazione della L.R. 34/2002 che affida le competenze relative alla gestione, manutenzione e sorveglianza idraulica dei corsi d'acqua alle Amministrazioni Provinciali, vengono definitivamente attivati i Presidi Idrogeologici ed Idraulici e viene affidata la programmazione delle attività degli stessi al Dipartimento LL.PP.-Autorità di Bacino Regionale, in diretta collaborazione con i Dipartimenti Regionali e gli altri Enti operanti in materia di Difesa del Suolo e di Protezione Civile attraverso la costituzione di una adeguata Struttura di Coordinamento. Viene inoltre affidata la gestione tecnico-amministrativa dei Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.
- **Leggi Regionali n. 31 del 19.10.2009 e n. 52 del 28.12.2009.** - *"Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici"*. Con tali norme (la prima era stata impugnata dal Governo alla Corte Costituzionale per criticità poi sanate con la seconda) il Consiglio Regionale, nelle more dell'attuazione della struttura di Presidio, prevista dalla Deliberazione n. 644/09, ha delegato l'A.FO.R. all'assunzione di personale part time *"...al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di monitoraggio della rete idrografica regionale..."*. Le medesime norme stabiliscono che il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione

² Il Presidio idrogeologico e idraulico del territorio è finalizzato a:

- effettuare attività di ricognizione e di sopralluogo nelle aree esposte a rischio di frana e/o di inondazione;
- sviluppare, durante le fasi di Allerta, specifiche e dettagliate osservazioni sul campo dei fenomeni in corso, individuando:
 - i sintomi di possibili imminenti movimenti franosi (fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica, spostamenti sensibili, ecc.), anche attraverso la lettura di strumenti installati sul territorio che non trasmettono a distanza (inclinometri, fessurimetri, distanziometri, ecc.);
 - le evidenze connesse a movimenti franosi già innescati e/o in atto;
- svolgere le attività dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico, disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, in tutti i tronchi fluviali che presentino rischio di esondazione e non solo nei tratti classificati di prima e seconda categoria come previsto dalla citata normativa.

In particolare per questo ultimo aspetto il Presidio Territoriale deve, compatibilmente con la effettiva disponibilità di uomini e mezzi:

- osservare e controllare lo stato delle arginature presenti;
- rilevare, sistematicamente, i livelli idrici del corso d'acqua per assicurarsi che un incremento della portata di piena non abbia conseguenze pericolose per sormonto e/o rottura arginale;
- svolgere ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti indicati negli Scenari di Rischio come "idraulicamente critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque per ostruzione delle luci di ponti, o di altre strettoie naturali o artificiali, causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici prodotti dell'eccessivo materiale trasportato;
- attivare il pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi della legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli che possano impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.

dei presidi idraulici deve essere individuato nell'ambito del personale di ruolo della Regione Calabria.

- **Delibera della G.R. N° 602 del 14.09.2010** - *“Attivazione Presidi Idrogeologici ed Idraulici – Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 644 del 21/09/2009”*. Con tale deliberazione, ritenendo opportuno modificare la struttura organizzativa del presidio sulla base delle citate leggi Regionali n. 31 e 52 del 2009, ferme restando tuttavia le competenze in materia di Difesa del Suolo attribuite alle Province dalla Legge regionale n. 34/2002, viene affidata all'A.FO.R. la gestione tecnico-amministrativa dei Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici.

Dall'esame degli atti normativi regionali, sopra elencati in sequenza cronologica, che hanno riguardato direttamente o indirettamente i Presidi idraulici emergono con chiarezza almeno due elementi di criticità:

- Competenze in materia di polizia idraulica – Come rilevato la L.R. 34/2002 contiene articoli apparentemente confliggenti sulla questione (artt. 88 e 155).
- Funzioni del Presidio idraulico – Il servizio di sorveglianza idraulica, per come inteso dalle Leggi di riferimento (R.D. n. 523/1904 – R.D. n. 2669 del 3.12.1937 - L.183 del 18 maggio 1989 D.Lgs. 152/06 - parte terza), riguarda in modo esclusivo i corsi d'acqua. Con la delibera n. 996/2004 il concetto di sorveglianza viene allargato all'intero bacino (controllo sui versanti – movimenti franosi) ed infatti si passa da *“Presidio idraulico”* a *“Presidio Idrogeologico ed Idraulico”*. Tale concetto più esteso viene poi integralmente ripreso dalla *“Direttiva regionale per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/2/2004 e s.m.i”* approvata con la DGR n. 172 del 29/03/2007.

3. Il Servizio di monitoraggio dei corsi d'acqua attualmente svolto in Calabria

Si descrivono nel seguito, limitando per brevità la ricognizione ad un arco temporale relativo agli ultimi 4 anni, le modalità con le quali viene attualmente svolto il servizio di monitoraggio dei corsi d'acqua in Calabria:

- In attuazione di quanto disposto dalla delibera n. 644 del 21/09/2009, la Giunta Regionale ha attivato i Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici affidandone il Coordinamento all'Autorità di Bacino e la gestione tecnico-operativa alle Amministrazioni Provinciali.
- Nelle more dell'attuazione delle strutture di presidio previste dalla suddetta deliberazione n. 644/09 il Consiglio Regionale, con Leggi Regionali n. 31 del 19/10/2009 e n. 52 del 28/12/2009 ha delegato l'AFOR all'assunzione di personale part-time per le attività di monitoraggio del reticolo idrografico.
- A seguito della citata deliberazione 644 del 21.9.2009 della Giunta Regionale sono state tenute diverse riunioni tra Regioni ed Amm.ni Provinciali, tese a definire l'avvio del Servizio di Presidio. Tuttavia le riunioni si conclusero con un mancato accordo a causa del dissenso delle Province dovuto sostanzialmente a problemi legati alla copertura economica delle spese per il Personale necessario.
- Per conseguenza, con successiva Deliberazione n. 602 del 14/09/2010, la Giunta Regionale ha modificato e integrato la precedente deliberazione n. 644 del 21/09/2009 variando la struttura organizzativa dei Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici e confermando il Coordinamento Tecnico dell'Autorità di Bacino Regionale ma affidando all'AFOR la gestione Tecnico – amministrativa degli uffici territoriali dei Presidi, ferme restando le competenze in materia idraulica e di difesa del suolo attribuite alle Province.
- Lo strumento normativo utilizzato dalla Regione (ovvero la deliberazione di giunta) conferma che si tratta della istituzione di un supporto operativo alle competenze istituzionali delle Province e non di una sottrazione di competenze alle stesse Province (competenze che essendo state delegate con la citata legge regionale 34/2002, avrebbero potuto essere sottratte alla stesse province solamente con lo stesso strumento normativo, ovvero con legge regionale).
- Ai sensi della Deliberazione n. 602/2010 il Coordinamento e la supervisione delle attività dei singoli presidi, sono stati assicurati dalla Struttura di Coordinamento regionale presieduta dal Segretario Generale dell'ABR e composta dai rappresentanti dei Dipartimenti regionali dell'Agricoltura, Ambiente Lavori Pubblici e Protezione Civile, dal Corpo Forestale dello Stato, dall' AFOR, dall'ARPACAL nonché dai dirigenti dei servizi di difesa idraulica delle cinque Province. La presenza delle Amm.ni provinciali all'interno della Struttura di Coordinamento ne conferma la competenza istituzionali, immutata dalla DGR 602/2010. Infatti la struttura ha il compito di indirizzare e controllare il Servizio di Monitoraggio svolto dall'AFOR che rimane a servizio della attività del Presidio.
- La struttura di coordinamento svolge attualmente esclusivamente le seguenti funzioni
 - fornisce atti di indirizzo in merito alla programmazione delle attività del presidio nel rispetto delle competenze giurisdizionali delle singole Amministrazioni rappresentate;

- favorisce la stipula di eventuali protocolli di intesa tra i vari enti verificando se gli stessi sono in linea con gli obiettivi programmatici;
- definisce le modalità di rilevazione, registrazione ed elaborazione dei flussi di informazione che saranno registrati sul Web-Gis dopo apposita procedura di validazione;
- stabilisce le modalità e le azioni per far sì che i vari Enti deputati alla gestione del territorio operino in maniera coordinata tra loro;
- A seguito della citata DGR 602/2010 l'AFOR ha attivato gli uffici Territoriali del Presidio che curano il servizio di monitoraggio e sorveglianza del reticolo idrografico con la dovuta specificazione che gli stessi non costituiscono il servizio di presidio, ma un supporto allo stesso (ed in particolare ai soggetti che per diversi aspetti ne hanno competenza istituzionale) secondo modalità definite appunto dalla struttura di Coordinamento. Attualmente dunque gli uffici territoriali sono dunque un "braccio operativo" a supporto del presidio e delle sue varie competenze istituzionali.
- La Struttura di Coordinamento si è costituita formalmente il 22/10/2010.
- L'AFOR, con deliberazione Commissariale n.330 del 24/11/2010, ha provveduto all'assunzione a tempo indeterminato di personale part-time da adibire al monitoraggio della rete idrografica regionale, in attuazione e secondo le procedure individuate dalla L.R. n. 31 del 19/10/2009 modificata dalla LR n. 52 del 28/12/2009 con inquadramento nella Categoria B. e successivamente, in data 4.2.2011, ha trasmesso un progetto di startup dell'attività di monitoraggio che chiarisce le attività del servizio di monitoraggio del reticolo idrografico che viene finalizzata alla attività di supporto alle competenze istituzionali degli Enti Gestori del Presidio. Nel suddetto progetto sono evidenziate le attività svolte dall'AFOR che non comprendono il servizio di vigilanza e tanto meno il servizio di Piena.
- In aderenza allo schema operativo definito si sono avviate le attività di monitoraggio che sono consistite sostanzialmente nella compilazione delle schede di segnalazione, approvate dalla predetta Struttura di Coordinamento. Dette schede vengono pubblicate sul portale internet della Autorità di Bacino, e comunicate ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali perché, in un'ottica di collaborazione tra Enti, si possano avviare specifici accertamenti, ognuno per le proprie competenze, onde rimuovere eventuali situazioni di criticità.
- Così come oggi strutturata l'attività del Presidio non sostituisce le competenze dei vari Enti coinvolti in via istituzionale della gestione del territorio, ma costituisce semplicemente un supporto tecnico operativo fornito appunto dall'AFOR alle Amministrazioni istituzionalmente competenti.

4. Proposte risolutive per la rimodulazione ed attivazione dei Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici (PTII)

4.1 Premessa

La complessa e spesso contraddittoria distribuzione di competenze, derivante dalla sovrapposizione normativa in alcuni casi non coordinata, ha portato in alcuni casi i diversi soggetti istituzionalmente competenti ad assumere iniziative che, seppur spesso lodevoli nelle loro finalità, ottengono in alcuni casi risultati non in linea con le aspettative. Ciò in quanto di solito ciascuna Amministrazione opera da sola, disconoscendo le attività similari delle altre.

In una materia così complessa e con pluralità di competenza il coordinamento tra i diversi soggetti e la circolazione delle informazioni è fondamentale per l'ottimizzazione delle non eccessive risorse umane ed economiche disponibili.

La Regione Calabria, utilizzando i fondi del POR Calabria FESR 2007-2013 sta avviando la realizzazione di un sistema informativo finalizzato proprio alla condivisione mirata delle informazioni.

Una corretta organizzazione del sistema prevede un flusso regolare di dati attraverso la loro acquisizione, archiviazione, analisi ed utilizzo.

L'acquisizione di dati dal territorio è evidentemente l'attività di maggiore complessità in quanto coinvolge diversi soggetti, necessità di personale in grado di potersi muovere agevolmente sul territorio per fornire a chi deve prendere decisioni un corretto quadro informativo sullo stato dei luoghi.

La disponibilità di squadre operative sul territorio è in questo contesto fondamentale, ma è altrettanto fondamentale che le stesse agiscano in maniera coordinata ed omogenea secondo standard predefiniti.

Si propone quindi un modello organizzativo che struttura il controllo del territorio e le unità di personale necessarie a garantirlo **secondo livelli crescenti di efficienza ed efficacia** in funzione della disponibilità di risorse umane e finanziarie.

Viene anche proposta una organizzazione del servizio a legislazione vigente, ovvero una proposta di immediata attuazione che, pur nell'ambito delle contraddizioni della normativa attuale evidenziate in precedenza, consente di attuare nell'immediato una utile funzionalità del servizio, rimanendo imprescindibile una più complessiva modifica della ripartizione delle competenze attraverso la modifica degli articoli 87,88,89 e 155 della legge regionale 34/2002 per definire con chiarezza i compiti degli Enti territoriali aventi competenza nella gestione del territorio.



4.2 Articolazione territoriale

Il reticolo idrografico calabrese comprende 1002 bacini con superficie maggiore di 0,5 km². Si tratta di un sistema di estrema complessità sia per la distribuzione spaziale dei bacini, che per le caratteristiche idrologiche, idrauliche e geomorfologiche degli stessi. Discende da queste considerazioni la scelta operata dalla Regione Calabria di raggruppare insieme di bacini elementari omogenei in Aree Programma.

L'Area Programma è l'unità territoriale omogenea dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico in cui sono raggruppati un insieme di bacini idrografici che presentano - al di là dei limiti amministrativi - uniformità di caratteristiche fisico-territoriali ed affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale; l'Area Programma individua dunque la scala di bacino come unica e necessaria per effettuare interventi organici e pianificati in un rapporto di equilibrio tra asta fluviale e versante, montagna e costa, in conformità agli indirizzi fissati nel D.P.C.M. 23/3/1990 (G.U. n. 79 del 4/4/1990).

La Legge Regionale n. 35 del 29 novembre 1996, *"Costituzione dall'Autorità' di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni"*, prevede all'art. 2 la seguente delimitazione delle Aree Programma.

La scala più congrua ed adeguata dal punto di vista territoriale si è ritenuto essere l'AREA PROGRAMMA sancita dalla L.R. 35/96 e, per quanto riguarda gli ambiti interregionali dalla L.R. 34/96. Stabilite in un n. di 13 (più una quattordicesima interregionale) le suddette aree programma rappresentano, al di là dei limiti amministrativi, l'unità territoriale omogenea dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico.

L'area programma individua la scala di bacino come unica e necessaria per effettuare interventi organici e pianificati in un rapporto di equilibrio tra asta fluviale e versante, montagna e costa.





4.3 Modello organizzativo

Il PTII svolge le sue funzioni lungo le seguenti direttrici fondamentali:

- Integrazione nella rete di relazioni orizzontali e verticali a carattere locale e regionale;
- integrazione nel sistema di monitoraggio e di osservazione degli eventi generatori di rischio idrogeologico e idraulico, nel più ampio contesto dei rischi geologici;
- integrazione nei servizi di contrasto in tempo reale e in tempo differito, cioè di pronto intervento e di prevenzione non strutturale, sulla base dei programmi e piani regionali provinciali (Programmi di previsione e prevenzione di cui alla legge 225/92, piani di bacino e/o piani stralcio e piani di tutela delle acque di cui al Dlgs 152/06, dei piani per l'Assetto Idrogeologico di cui alla L. 267/98, dei PTCP);
- Presenza fisica permanente sul territorio e predisposizione dei servizi e delle attività, per le fasi di pre-allerta e allerta, previste nel sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico anche ai fini di protezione civile.

Si tratta da un lato di integrare i PTII nel territorio di pertinenza recuperando le funzioni proprie, e, dall'altro, di integrarli entro il sistema della molteplicità dei soggetti che, alle diverse scale territoriali, svolgono funzioni giurisdizionali riferite ai bacini idrografici (strutture regionali, province, enti locali, parchi, autorità giudiziaria, ecc.) garantendo l'integrazione con gli altri presidi e con tutti i soggetti che svolgono attività connesse alla gestione dei bacini (Protezione civile, ABR, Arpacal, Dipartimento Forestazione, AFOR, Corpo Forestale dello Stato, ecc.). Le esigenze di un efficace e proficuo utilizzo delle attività del PTII, anche per le problematiche della pianificazione e prevenzione, saranno garantite nell'ambito del Coordinamento Regionale permanente.

Il modello organizzativo è pertanto da definirsi in funzione:

- dello svolgimento ottimale delle funzioni proprie del presidio
- della superficie dell'area programma
- della popolazione insediata
- delle situazioni di rischio idrogeologico individuate e definite dal PAI

Nella descrizione del modello organizzativo proposto si individuano **quattro livelli** di organizzazione del servizio, descritti nel seguito dal modello più semplice (livello base che non necessita di organizzazione complessa e di costi elevati) al modello più complesso.

Ai livelli di minore complessità si prevede la sola attivazione del monitoraggio/presidio idraulico del territorio, finalizzato appunto al monitoraggio delle aste fluviali e delle aree strettamente limitrofe, mentre ai livelli di complessità maggiori si prevede anche l'attivazione del presidio idrogeologico del territorio per il monitoraggio **de visu** di frane in atto o potenziali, in supporto alle Amministrazioni Comunali.

L'organizzazione prevede che per ciascuna delle 14 aree programma sia individuato un funzionario avente la qualifica di **ufficiale idraulico** (funzione prevista solo in caso di attivazione del servizio di polizia idraulica e/o servizio di piena) e di un **funzionario responsabile del presidio idrogeologico** (funzione prevista nel caso di attivazione del presidio idrogeologico)

L'ufficiale idraulico dovrà essere un funzionario incardinato nell'amministrazione avente competenza sul presidio idraulico in possesso della laurea in ingegneria civile o ambientale, con esperienza in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio di esondazione in particolare.

Il funzionario responsabile del presidio idrogeologico dovrà essere un funzionario incardinato nell'amministrazione avente competenza sul presidio idrogeologico in possesso della laurea in ingegneria civile o ambientale o in scienze geologiche, con esperienza in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio di frana in particolare.

4.3.1 Struttura di Coordinamento Regionale

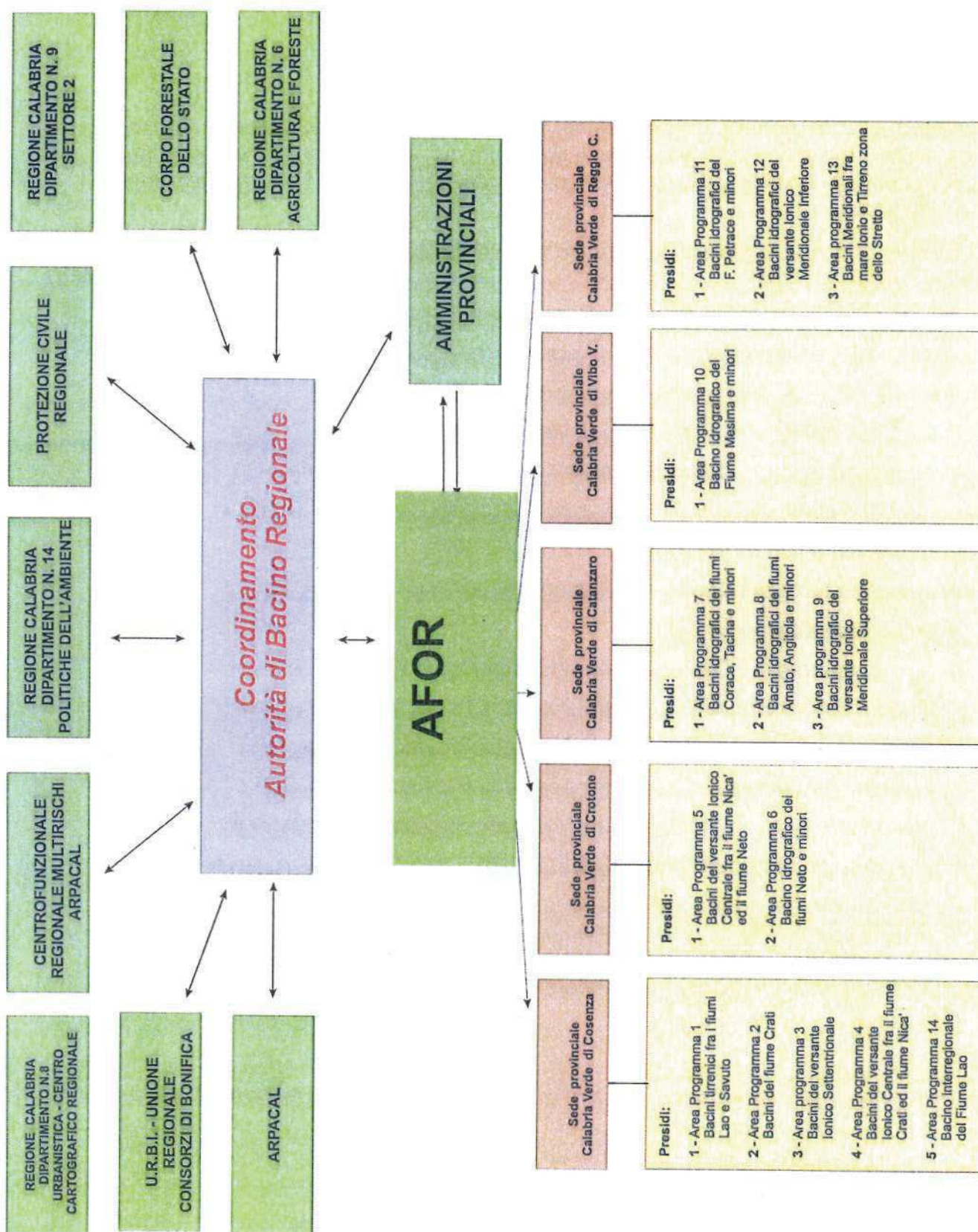
A prescindere dal livello di attivazione, più o meno complesso ed oneroso, il coordinamento e la supervisione generale delle attività dei singoli PTII, sono assicurati da una struttura di Coordinamento Regionale la cui organizzazione è demandata alla Autorità di Bacino Regionale.

Della struttura di Coordinamento fanno parte, oltre al Segretario Generale dell'ABR (o suo delegato) che lo presiede:

- un rappresentante del Dipartimento Regionale n. 9 "LL.PP." – Settore 2
- un rappresentante del Dipartimento Regionale n. 6 "Agricoltura e Foreste"
- un rappresentante del Dipartimento Regionale n. 14 "Ambiente"
- un rappresentante della Protezione Civile Regionale
- un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato
- un rappresentante dell'U.R.B.I. – Unione Regionale Consorzi di Bonifica
- un rappresentante dell' ARPA.CAL
- un rappresentante del Centro Funzionale Multirischi dell'ARPA.CAL
- un rappresentante dell' A.FO.R.
- un rappresentante del Centro Cartografico Regionale
- il Dirigente del Servizio di Difesa Idraulica della Provincia di Cosenza
- il Dirigente del Servizio di Difesa Idraulica della Provincia di Crotone
- il Dirigente del Servizio di Difesa Idraulica della Provincia di Catanzaro
- il Dirigente del Servizio di Difesa Idraulica della Provincia di Vibo Valentia
- il Dirigente del Servizio di Difesa Idraulica della Provincia di Reggio Calabria

La struttura di coordinamento elabora, tenuto conto della programmazione e del piano triennale sulla forestazione approvati dalla Regione Calabria, il piano degli interventi e delle attività che saranno svolti dai singoli presidi e dal personale addetto alle attività di manutenzione idraulica, in funzione delle risorse finanziarie disponibili.





4.3.2 Livello A - Monitoraggio del rischio idraulico

Il livello minimo di funzionalità che si intende proporre consiste nella ottimizzazione della attuale funzione di monitoraggio.

Ciascuna squadra di monitoraggio effettua sopralluoghi scadenziati secondo un calendario programmato da un responsabile a livello provinciale.

Le segnalazioni raccolte vengono diffuse a tutti gli enti facenti parte della struttura di coordinamento a livello provinciale.

Ciascuna squadra di monitoraggio è composta da 3 unità se svolge il monitoraggio del demanio fluviale con la finalità:

- di evidenziare fenomeni di potenziale dissesto di opere idrauliche nell'alveo o nella sua immediata prossimità, rilevando in particolare, attraverso sopralluoghi periodici e programmati le variazioni intervenute che potrebbero essere fonti di potenziali dissesti
- di segnalare agli Enti competenti eventuali fenomeni di abuso (discariche, scarichi abusivi, prelievi di inerti, ecc.)

I componenti della squadra sono dipendenti di categoria B/C.

Nel caso in cui la squadra di monitoraggio rilevi significative variazioni nello stato dei luoghi (tali da ipotizzare possibili aumenti dei livelli di rischio) oppure possibili reati ambientali, il responsabile provinciale delle squadre, in aggiunta alla usuale diffusione delle schede di monitoraggio effettua una segnalazione alla Struttura di coordinamento ed agli Enti aventi competenza istituzionale ad intervenire.

L'attività prevede il sopralluogo periodico sui tronchi fluviali finalizzata al monitoraggio delle possibili situazioni di criticità per il rischio idraulico.

I componenti della squadra sono dipendenti di categoria B/C e sono coordinati a livello di ciascuna area programma da un funzionario i categoria D, avente la qualifica di ufficiale idraulico.

A ciascuna squadra di monitoraggio è affiancato un gruppo di sei operai idraulico forestali che hanno il compito di effettuare, previo parere del responsabile provinciale, operazioni di manutenzione ordinaria del demanio (rimozione di vegetazione, lavori di piccola manutenzione e regolarizzazione delle sezioni, ecc.) e specifiche azioni di "pronto intervento idraulico", su segnalazione della squadra di monitoraggio intervenendo con celerità nella rimozione di eventuali situazioni di rischio di occlusione degli alvei o di rimozione di piccole situazioni di criticità che potrebbero ostacolare il deflusso delle piene.

4.3.3 Livello B - Monitoraggio Idraulico e polizia Idraulica

La struttura prevista per il livello A viene integrata da un funzionario avente la qualifica di ufficiale idraulico, responsabile (un ufficiale per ciascuna delle aree programma)

L'ufficiale idraulico deve essere funzionalmente incardinato nella struttura avente competenza in materia di polizia idraulica.

L'ufficiale idraulico coordina l'attività delle squadre di monitoraggio attive sul territorio di propria competenza. Valuta le segnalazioni, provvedendo, se necessario a sopralluoghi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente effettuati dalla squadre di monitoraggio e nel caso di reati amministrativi emette le sanzioni amministrative. Nel caso invece di reati penali effettua la denuncia alla autorità giudiziaria.

Cura la segnalazione dell'aggravamento dei fenomeni di dissesto e collabora con gli Enti competenti nella stima delle risorse economiche necessarie alla risoluzione delle criticità rilevate.

Coordina, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalle squadre di monitoraggio, l'attività degli operai idraulico - forestali.

L'ufficiale idraulico deve essere un funzionario di categoria D, in possesso della laurea in ingegneria civile o ambientale e deve avere apposito delega a svolgere le funzioni di ufficiale idraulico da parte del rappresentante legale dell'Amministrazione di appartenenza.

4.3.4 Livello C - Presidio Idraulico del territorio

L'attività prevista dal livello B viene integrata con il servizio di piena.

Tale incremento di funzionalità viene perseguita prevedendo una maggiore operatività e mobilità delle squadre (in condizioni di emergenza le squadre ed eventualmente anche l'ufficiale idraulico di una area programma può operare anche in altre aree programma).

In tal modo non si configura un aumento di personale ma solo un aumento degli oneri per lo stesso personale previsto per il livello B.

L'attivazione del presidio idraulico e del servizio di piena comporta infatti, oltre agli oneri per gli stipendi del personale utilizzato, anche oneri per reperibilità, straordinari e missioni (dovendo appunto il personale operare con livelli di servizio H24 e con possibile mobilità tra aree programma diverse).

In condizioni "ordinarie" il coordinamento delle squadre viene effettuato dall'ufficiale idraulico responsabile delle aree programma, come descritto nel livello B.

Nel caso di attivazione di livelli di allerta (descrivere quale livello sulla base della DGR 172/2007), per come definiti dalla DGR 172/2007, il responsabile del Settore Regionale di Protezione Civile assume il coordinamento operativo degli ufficiali idraulici (di una o più aree programma a seconda della estensione del fenomeno previsto o in atto) che rimangono in costante contatto con la sala operativa e con il centro funzionale di protezione civile.

4.3.5 Livello D - Presidio idraulico ed idrogeologico del territorio

Il livello C viene implementato con la funzione di presidio idrogeologico del territorio.

Considerando il numero e l'estensione territoriale delle situazioni di frana (in atto o potenziale) sul territorio calabrese non è possibile garantire tale funzione senza un incremento delle unità di personale impiegato.

Si prevede che alcune squadre di monitoraggio vengano formate anche alle funzioni di presidio idrogeologico del territorio e considerando il numero di aree da monitorare si prevede che per ogni tre squadre ne venga aggiunta una nuova.

Viene attivata la funzione di responsabile del presidio idrogeologico del territorio il quale raccoglie, in raccordo con l'Autorità di Bacino, nelle aree di competenza le segnalazioni (da parte di Amministrazioni, privati cittadini ecc.) ed effettua, coadiuvato dalle squadre di monitoraggio specializzate anche nel presidio idrogeologico, sopralluoghi per valutare i livelli di rischio.

Il funzionario responsabile del presidio idrogeologico dovrà essere un funzionario incardinato nell'amministrazione avente competenza sul presidio idrogeologico in possesso della laurea in ingegneria civile o ambientale o in scienze geologiche, con esperienza in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio di frana in particolare.

In caso di attivazione di livelli di allertamento il responsabile del Settore Protezione Civile assume anche il coordinamento dell'attività dei responsabili dei presidi idrogeologici che, con l'ausilio delle squadre di monitoraggio, effettuano attività di monitoraggio a supporto di quella ordinariamente attivate dalle Amministrazioni Comunali in attuazione dei propri piani di emergenza. Gli esiti dei monitoraggi vengono riferiti costantemente dal responsabile del presidio alla sala operativa regionale ed al centro funzionale di protezione civile.



4.3.6 Distribuzione del personale, funzioni e costi del PTII

Relativamente alla struttura dei presidi idrogeologici ed idraulici ed alla struttura operativa, in funzione del livello di attivazione, i criteri per la determinazione della distribuzione del personale operante presso ciascun presidio è stato determinato sulla base dei seguenti criteri:

- aree a rischio individuate dal PAI (30%)
- superficie dell'area programma (15%)
- numero di abitanti (30%)
- densità del reticolo idrografico (15%)
- numero di bacini (10%)

In tabella 1 sono riportati i coefficienti pesati:

Tabella 1

Area Programma	Aree a rischio (PAI)	Superficie delle Aree programma	Numero di abitanti	Densità rete Idrografica	Numero di bacini	Coefficiente di ripartizione
Area 1	1.76	1.15	1.73	0.85	1.40	6.88
Area 2	3.51	2.42	4.69	1.76	0.01	12.40
Area 3	1.55	0.87	0.64	0.61	0.6	4.27
Area 4	4.57	1.02	4.51	1.34	0.65	9.09
Area 5	0.77	0.48	0.59	0.64	0.52	3.00
Area 6	1.04	1.33	1.70	1.16	0.08	5.31
Area 7	2.55	1.54	3.59	1.91	0.68	10.27
Area 8	1.55	0.90	1.94	0.42	0.29	5.09
Area 9	2.78	1.06	1.54	1.86	1.62	8.86
Area 10	2.67	1.22	3.30	0.71	0.83	8.73
Area 11	1.28	0.54	3.82	0.29	0.55	6.48
Area 12	1.78	0.87	1.37	1.33	0.86	6.21
Area 13	3.75	0.96	3.25	1.80	1.72	11.48
Area 14	0.45	0.65	0.33	0.33	0.18	1.93

In tabella 2 la distribuzione del personale della struttura di sorveglianza idrogeologica ed idraulica operante presso ciascun presidio, in funzione del livello di attivazione:

Tabella 2

	N. Bacini	Area (Km ²)		N. Squadre	N. Unità di personale (cat. b/c)	N. Unità di personale (cat. D)	N. Operai idraulico/forestali
AREA PROGRAMMA 1	127	1157	Livello A	7	21	0	42
			Livello B	7	21	1	42
			Livello C	7	21	1	42
			Livello D	14	42	2	84
AREA PROGRAMMA 2	1	2447	Livello A	12	36	0	72
			Livello B	12	36	1	72
			Livello C	12	36	1	72
			Livello D	24	72	2	144
AREA PROGRAMMA 3	54	876	Livello A	4	12	0	24
			Livello B	4	12	1	24
			Livello C	4	12	1	24
			Livello D	8	24	2	48
AREA PROGRAMMA 4	58	1028	Livello A	9	27	0	54
			Livello B	9	27	1	54
			Livello C	9	27	1	54
			Livello D	18	54	2	108
AREA PROGRAMMA 5	47	488	Livello A	3	9	0	18
			Livello B	3	9	1	18
			Livello C	3	9	1	18
			Livello D	6	18	2	36
AREA PROGRAMMA 6	8	1339	Livello A	5	15	0	30
			Livello B	5	15	1	30
			Livello C	5	15	1	30
			Livello D	10	30	2	60
AREA PROGRAMMA 7	61	1552	Livello A	10	30	0	60
			Livello B	10	30	1	60
			Livello C	10	30	1	60
			Livello D	20	60	2	120
AREA PROGRAMMA 8	25	904	Livello A	5	15	0	30
			Livello B	5	15	1	30
			Livello C	5	15	1	30
			Livello D	10	30	2	60
AREA PROGRAMMA 9	145	1074	Livello A	9	27	0	54
			Livello B	9	27	1	54
			Livello C	9	27	1	54
			Livello D	18	54	2	108
AREA PROGRAMMA 10	74	1226	Livello A	9	27	0	54
			Livello B	9	27	1	54
			Livello C	9	27	1	54
			Livello D	18	54	2	108
AREA PROGRAMMA 11	49	540	Livello A	6	18	0	36
			Livello B	6	18	1	36
			Livello C	6	18	1	36
			Livello D	12	36	2	72
AREA PROGRAMMA 12	76	883	Livello A	6	18	0	36
			Livello B	6	18	1	36
			Livello C	6	18	1	36
			Livello D	12	36	2	72
AREA PROGRAMMA 13	152	966	Livello A	1	33	0	66
			Livello B	1	33	1	66
			Livello C	1	33	1	66
			Livello D	22	66	2	132
AREA PROGRAMMA 14	1	500	Livello A	2	6	0	12
			Livello B	2	6	1	12
			Livello C	2	6	1	12
			Livello D	4	12	2	24

In tabella 3 la sintesi riepilogativa del fabbisogno di personale suddivisa per ciascun livello di attivazione ai fini della stima per il costo complessivo

Tabella 3

	N. squadre	N. unità di personale (cat. b/c)	N. Unità di personale (cat. D)	N. operai idraulico/forestali
Livello A	98	294	0	588
Livello B	98	294	14	588
Livello C	98	294	14	588
Livello D	196	588	28	1176

4.4 Proposta di organizzazione a legislazione vigente

Come rilevato in precedenza la complessità deriva anche dalla poca chiarezza normativa in materia necessità di una definizione delle competenze e delle responsabilità.

A legislazione vigente la competenza sulla polizia e presidio idraulico, per se non chiaramente definita dagli artt. 88 e 89 della legge regionale 34/2002, appare rientrare nella competenza delle Amministrazioni Provinciali.

Pertanto nel caso di attivazione del solo livello 1, le schede rilevate dalle squadre di monitoraggio, attestate attualmente presso l'AFOR si prevede vengano trasmesse con modalità informatiche alle Amministrazioni Provinciali che, se del caso, emettono le sanzioni amministrative e/o segnalano eventuali abusi alla Autorità Giudiziaria.

La struttura di coordinamento definisce a livello tecnico le tipologie di segnalazioni che, per la loro natura, devono essere trasmesse a soggetti diversi (ad esempio le Amministrazioni Comunali nel caso di discariche abusive, ecc.).

Anche in questo caso la segnalazione avviene con modalità informatiche

Si ritiene opportuno specificare che, fino alla completa attuazione dei 4 livelli di operatività di cui in precedenza, le funzioni di presidio del territorio in fase di allertamento, previste nella DGR n. 172 del 29.03.2007, vengano in ogni caso mantenute per come previsto nella direttiva regionale che specifica i compiti della Regione, dell'Autorità di Bacino Regionale, delle Province e dei Comuni per come di seguito sintetizzati:

- la Regione garantisce l'operatività del Centro Funzionale Regionale e della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile al fine di far pervenire i messaggi di allertamento ai soggetti responsabili degli interventi sul territorio
- i Comuni devono predisporre i Piani di emergenza Comunali e attivare almeno una Unità Tecnica Mobile Comunale (UTMC) composta da personale scelto tra tecnici comunali, vigili urbani, volontari di protezione civile, suddiviso in due turni. Per i comuni capoluogo di provincia o con più di 20.000 abitanti le UTMC devono essere almeno due, mentre è consentito ai piccoli Comuni di consorziarsi con i comuni limitrofi costituendo Unità Tecniche Mobili Intercomunali
- i Sindaci, in quanto autorità di protezione civile ai sensi della legge 225/92, dispongono l'attivazione delle UTMC in funzione del livello di allerta e, in caso di necessità possono

chiedere supporto tecnico alla Provincia che invia fino al limite della disponibilità, una delle loro Unità Tecniche Mobili Provinciali (UMTP) -

- le Province devono istituire almeno tre Unità Tecniche Mobili Provinciali (UMTP) composte da tecnici della Provincia, della Polizia Provinciale o da Enti ad essa collegati
- l'Autorità di Bacino può concorrere con propri tecnici alla composizione delle Unità Tecniche Mobili Provinciali

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Giuseppe Iiritano

Il Segretario dell'Autorità di Bacino
Ing. Salvatore Siviglia

IL SEGRETARIO GENERALE
ING. SALVATORE SIVIGLIA